This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

600077541U

COLLEZIONE

DI OPERE

INEDITE O RARE

RIGUARDANTI LA SICILIA

RACCOLTE E PUBBLICATE

PER GIUSEPPE MARIA MIRA

I

DISCORSO

ISTORICO-APOLOGETICO

DELLA

MONARCHIA DI SICILIA

COMPOSTO

DA GIAMBATTISTA CARUSO

D'ORDINE

di Vittorio Amedeo

PER LA PRIMA VOLTA PUBBLICATO ED ANNOTATO

PER

G. M. MIRA

PALERMO
STAMPERIA DI G. B. GAUDIANO
Salita Crociferi N. 85

1863

Sala a 359
200 v. 43

Tutte le copie non munite della firma dell' editore si dichiarano contraffatte.

BIBLIOTHECA BODLEIANA

A S. E.

ROMUALDO TRIGONA E GRAVINA

PRINCIPE DI S. ELIA

SENATORE DEL REGNO D'ITALIA

Eccellenza

Frugando i manoscritti di tanti insigni uomini, i quali delle cose patrie ebbero cura e pensiero, vennemi in mente fare una Collezione di ciò, che riguardando Sicilia, degno fosse di vedere la luce.

A questa impresa mi accingo con animo di metterla sotto gli auspicii del nome vostro. E tanto più vivo ho nudrito il desiderio di ciò fare, in quanto che mi pareva potere riuscire durevole testimonianza, non solo della gratitudine che io vi porto per avere accettato il mio precedente lavoro, il *Manuale teorico-pratico*

di Bibliografia, ma eziandio del rispetto e stima, che da tutti meritate per essere uno fra' pochi Mecenati delle arti e delle lettere; non che delle patrie cose amantissimo.

Col desiderio di porre l'onorato vostro nome a cosa maggiore; vi dedico frattanto questa mia raccolta, che se non per altro suo pregio, pel nome vostro che essa porta in fronte non potrà andare del tutto disapprovata.

A CHI LEGGE

A ben arduo lavoro uopo è che io mi sobbarchi per adempiere alla promessa di raccogliere e pubblicare una *Collezione di opere inedite o rare riguardanti la Sicilia.* Difficile impresa, ma assai vantaggiosa, chè molti sono i codici e documenti sconosciuti nelle nostre pubbliche e private biblioteche capaci a potere viemaggiormente illustrare la nostra storia.

La storia non consiste in qualunque narrazione di fatti; ma per dirsi tale, oltre di dovere essere fornita di quei pregi che alla stessa appartengono, bisogna che i fatti fossero comprovati co' documenti, che ne formano la parte dogmatica.

Non v' ha dubbio che taluni codici e manoscritti, che ci hanno lasciato i nostri predecessori, non sieno in sostanza di molta utilità; ma spesso una sola particolarità in un codice scritta a proposito appresta un tesoro alla storia capace a stenebrare patrii fatti, correggere erronee narrazioni, e sussidiar di nuovi cenni gli eventi riportati. Il perchè ove non si reputerà utile pubblicare l'intiero codice, verranno raccolti solamente quei tratti che faranno all'uopo nell'interesse sempre della patria storia, dandone apposite monografie.

Questo qualunque lavoro che apporterà senza dubbio de' grandi vantaggi alla storia siciliana non era possibile sotto il cessato governo, il cui scopo non fu mai la cultura delle lettere, arti e scienze. Negli antichi regolamenti della nostra comunale Biblioteca si proibiva con un articolo la esemplazione e pubblicazione de' manoscritti, non che la collazione e lo studio degli stessi. Però ispirati alla elevatezza venuta dall'italiano risorgimento gli attuali Deputati, dicasi a loro non-

peritura lode, hanno ordinato non darsi esecuzione a questo articolo che tanto trucida il sapere (1).

Animato da non pochi amici di Sicilia, non che di dentro e fuori Italia ad attendere ad una Collezione di opere inedite o rare riguardanti la nostra patria, mi vi sono accinto, malgrado la difficoltà dei mezzi e i grandi ostacoli che non potranno evitarsi.

Non potendo dare ai manoscritti che verrò pubblicando un ordine esatto per non essermi stato concesso ovunque libero lo studio degli stessi, ho divisato dare a ciascuna opera, ovvero opuscolo, una paginatura propria; di modo che, completata la collezione potrà chi la possiede intiera coordinarla cronologicamente, ovvero come meglio gli accomoderà.

Pubblico innanzi tutto il *Discorso storico-apologetico della Monarchia di Sicilia composto da Giambattista Caruso d'ordine di Vittorio Amedeo*, non per ispirito di municipalità, ma piuttosto per dare maggiore lustro alla migliore perla che fregia la corona del Re d'Italia, a cui appartiene ancora la Sicilia, ed a spreto di coloro che disconfessano questo privilegio, e lo reputano rancidume.

Per maggiore esattezza fornirò le varie opere di qualche nota, di opportune prefazioni, e de' cenni biografici degli autori, come ancora curerò collazionare i documenti in appoggio delle stesse, servendomi de' varii codici e delle migliori edizioni ove ci fossero, con tutta diligenza possibile, riportandone in piè di pagina le varianti.

Se il mio lavoro non riuscirà quale vorrei, avrà sempre il pregio di dare alla patria ed alle lettere de' lumi importantissimi: il che mi gioverà meglio per ottenere da' generosi lettori venia sui tanti difetti che vi si potranno trovare.

(1) Sarebbe desiderabile che in tutti gli archivii, non che nelle biblioteche di Sicilia si desse agio agli studiosi di svolgere, esemplare e pubblicare quanto sarà degno di vedere la luce. Poichè me ne cade il destro non voglio mancare di porgere un tributo di lode in segno di mia gratitudine ai Principi di S. Elia, di Trabia, di Fitalia e di Villafranca che libero mi han dato lo accesso alle loro ricchissime biblioteche per istudiare con tutta commodità i manoscritti e pubblicare quello che sarà utile ed interessante pella patria storia, come ancora sia a somma lode del Commendatore Castelli Direttore degli archivii del Regno d' Italia e dell' archivio centrale, il quale si è cortesemente offerto accordandomi facoltà di potere anche delegare persona in Torino, la quale studiando i manoscritti ne tragga tutto che sarà degno di pubblicarsi.

CENNI BIOGRAFICI

DI

GIAMBATTISTA CARUSO

La Sicilia madre feconda in ogni secolo di eletti ingegni non fu sterile nel XVII; anzi non poco numero ne produsse, tra' quali merita grandi elogi il celebre Giambattista Caruso, la cui memoria è rimasta sepolta sotto indegnissima oblivione; ed a tutta ragione un nostro letterato siracusano preso da sorprendente maraviglia lagnavasi di non trovarsi sino allora scritta alcuna cosa sulla vita di lui (1).

Vero sì è che l'erudito Scinà ed il chiarissimo Sanfilippo nelle loro *Storie letterarie di Sicilia* encomiano il nostro Caruso, ma non ci han dato dello stesso una estesa biografia per non comportarlo la loro opera. A rendere pertanto un tributo di riconoscenza e di ossequio dovuto alla cara rimembranza di un sì illustre letterato siciliano mi sono accinto a tesserne brevemente la biografia.

Da Placido Caruso barone di Xureni, e da Anna Maria Alimena, ambi Palermitani di nobile famiglia, nacque nella città di Polizzi, diocesi di Cefalù, il giorno 27 di decembre dell'anno 1673 Giambattista Caruso, il quale appena toccato il settimo anno di sua età fu dai suoi genitori portato in Palermo, ove essi stabilirono il loro domicilio.

(1) Avolio *Lettera all' ab. d'Angelo* alla fine delle *Memorie* del Principe di Torremuzza pag. 141.

Sin dalla sua più tenera età diede Giambattista pruove di vivacità d'ingegno. Appresi i primi rudimenti nelle lettere, ed avanzatosi con tale facilità nello studio delle stesse venne dai suoi genitori avviato nelle scuole de' PP. Gesuiti, ove studiò la filosofia e la teologia, ed in breve tempo con molta gloria ottenne di entrambe le facoltà la laurea di dottore. Addossando l'abito ecclesiastico, non volle ascendere agli ordini sacri in considerazione degli oblighi che a tale stato convengonsi.

Uscito dalle scuole de' PP. Gesuiti ebbe per amico e precettore l'erudito Orlando Sortino barone di Musulmone della città di Noto, il quale gli diede le più scelte regole del buon gusto negli studii della moderna filosofia e della profana erudizione, gli fece conoscere la vanità della scolastica, e lo rese familiare colle opere del celebre Bacone; per cui l'allievo ne riportò il più retto discernimento, da formarsi un perfetto giudizio di ogni materia; molto più che dotato era di una memoria così fertile da ritenere sino a morte ciò che leggeva.

Appena giunto al ventisettesimo anno di sua età, ricco di molte cognizioni, fece con due nobili suoi amici un viaggio per l'Italia e per la Francia, ove ebbe a conversare co' più dotti delle due nazioni, da' quali molti vantaggi ritrasse, e segnatamente da' PP. Benedettini della Congregazione di S. Mauro alla quale apparteneva il celebre Giovanni Mabillon con cui il Caruso strinse amicizia. Ne' loro letterarii trattenimenti valutando il Maurino l'istruzione e l'acume d'ingegno del Caruso lo consigliò di applicarsi alla patria istoria, per rendere così fruttuosi per se e per la Sicilia i suoi studii.

Scorso un anno e più mesi restituissi in Palermo, ove per la sua gracile costruzione, e per gli strapazzi sofferti in sì lungo ed astruso viaggio, fortemente ammalossi. Appena riavutosi in salute volle seguire i consigli del suo amico Mabillon, applicandosi allo studio della patria storia, e con profonde riflessioni spigolando i nostri storici antichi e moderni, si pose a scrivere una storia di Sicilia colla intenzione di riempire le lacune lasciate per colpa de' tempi dal Fazello, e corregerne gli errori; ma un imprevisto accidente, l'obligò a sospendere l'incominciato lavoro

Vessata in quei tempi l'Europa da funestissime guerre,

venne nell'anno 1713 stabilita la pace universale in Utrecht. La Regina d'Inghilterra propose far passare la Sicilia sotto il dominio di Vittorio Amedeo Duca di Savoja; acconsentendo le parti belligeranti stabilissi in un articolo del trattato quanto la stessa aveva proposto.

In forza del detto trattato il Duca di Savoja prese nello stesso anno possesso della Sicilia, e suo primo pensiero fu di prender conto di tutti gli affari governativi ed amministrativi del Regno non solo, ma ancora di tutte le circostanze e necessità dello stesso.

Pendeva in quei tempi la celebre controversia tra la Sicilia e la Corte Romana; contrastavale quest'ultima l'inconcusso ed antichissimo dritto della Regia Monarchia ed Apostolica Legazia goduto da' nostri Re.

Conosciutasi intanto dal nuovo Monarca la ingiusta pretesa della Corte Romana, e volendo sostenere i dritti della corona, ordinò a due celebri letterati siciliani Settimo e Caruso scrivere separatamente una memoria in difesa di tale privilegio da più secoli goduto dalla Sicilia.

Il Settimo scrisse la sua preziosa memoria che porta il titolo di *Discorso della Sovranità dei Re di Sicilia,* colla quale dimostra con diplomi e carte autentiche, che la Corte Romana non ha mai avuto dominio temporale sulla Sicilia; essa fu pubblicata nell'anno 1774 nel vol. XV della *Raccolta degli Opuscoli di Autori Siciliani* a pag. 195 e seg.

Il nostro Caruso scrisse ancora la presente memoria col titolo di *Discorso istorico-apologetico della Monarchia di Sicilia,* che manoscritto conservasi nella nostra Comunale Biblioteca e viene per la prima volta a vedere la luce. Il presente discorso è scritto con uno stile piano, arricchito da una critica la più squisita non solo, ma ancora da una filosofia ed imparzialità senza pari. Le sue ragioni vengono appoggiate dalle autorità de' Padri, de' Concilii, dalla Disciplina della Chiesa, dalla teologia, da' canoni, dal dritto civile e naturale, e da' fatti corroborati dalle bolle, dalla storia, con carte autentiche e diplomi incontrastabili; tutto a provare non solo il godimento di tale privilegio da più secoli posseduto dalla Sicilia, ma ancora la necessità per cui le venne concesso, la imprescrettibilità e la inabdicabilità dello stesso.

Per accertarsi il Re delle ragioni addotte dal Settimo e dal

Caruso in sostegno de' dritti della Corona, inviò le loro scritture al celebre Dupin in Parigi, che, mutato l'ordine di quelle pubblicò la sua opera col titolo di *Defense de la Monarchie de Sicile* (1), la quale ebbe una straordinaria accoglienza dal colto pubblico, e fu più volte stampata in varii formati nello scorso secolo, cioè in-4° in-8° ed in-12°.

Liberatosi il Caruso nell'anno 1715 dell' incarico ricevuto dal Re di scrivere la difesa della Monarchia di Sicilia, ripigliò i suoi lavori storici, e pubblicò in Palermo per le stampe di Francesco Cicchè nel 1716 la prima parte in foglio della sua storia col modesto titolo di *Memorie storiche di quanto è accaduto in Sicilia nel tempo de' suoi primi abitatori sino alla coronazione del Re Vittorio Amedeo, raccolte da' più celebri scrittori antichi e moderni.*

Tale prima parte racchiude la storia de' primi abitatori della Sicilia sino al 1060 epoca siculo-saracena, e venne a giusto titolo bene accolta da' nazionali non solo, ma dagli esteri ancora. Sono le notizie con un bell'ordine cronologico disposte, ed ornate di quei requisiti che alla storia convengonsi, cioè, buona critica, capace del suo secolo, sincerità e schiettezza senza pari, grande diligenza nel riferire i monumenti su cui appoggia le sue narrazioni. Semplice e non affettato è lo stile; pregi tutti che mancano agli storici anteriori al Caruso.

Vero si è che la Sicilia vanta pregiati storici dal Ranzano all'Inveges, ma a chi manca la critica, a chi quello spirito filosofico, che è l'anima della storia, ad altri l'ordine ed il metodo, ad altri la migliore scelta, e tutti non trattano che d'una parte o d'un'altra. Con ciò non è a conchiudersi che la Storia del Caruso sia esente di mende e negligenze indispensabili in simili lavori, benchè è degna di molto pregio.

Tosto pubblicata la prima parte delle sue *Memorie storiche* sospese l'incominciato lavoro, e di conseguenza il compimento delle stesse, per essere stato invitato da due insigni letterati palermitani suoi strettissimi amici, Vincenzo Ventimiglia principe di Villadorata, e Girolamo Settimo marchese di Giarratana, a dare fuori una nuova edizione dell'*Antica Siracusa*

(1) *Memorie per servire alla Storia letteraria di Sicilia* tom. I, part. V. pag. 24.

illustrata da Giacomo Bonanno duca di Moltalbano pubblicata sin dal 1614.

Aderendo il Caruso a tale progetto diede mano al lavoro, e fece un viaggio per osservare cogli occhi proprii gli avanzi di quella veneranda Città per vie meglio descriverli.

Coadiuvato Giambattista dal Ventimiglia e dal Settimo arricchì di moltissime aggiunte l'opera di Bonanno, accrescendola non solo di tutto quello che intorno a Siracusa aveano scritto Vincenzo Mirabella, Claudio Arezzo, Filippo Cluverio e Giorgio Gualterio, ma ancora ornandola di varie carte topografiche e di molte medaglie; il tutto a spese di Francesco Bonanno trinipote di Giacomo.

Venne tale opera pubblicata in Palermo in due volumi in foglio co' tipi di Giovan Battista Aiccardo nel 1717 col seguente titolo *Delle Antiche Siracuse volume primo che contiene i due libri della Siracusa illustrata da D. Giacomo Bonanni e Colonna duca di Montalbano, nel primo de' quali si discorre de' luoghi della Città, e nel secondo degli uomini celebri di essa.* In Palermo nella stamperia di Gio. Batt. Aiccardo 1717 e *Delle Antiche Siracuse volume secondo che contiene gli scrittori anteriori al Bonanni, cioè le dichiarazioni della pianta delle antiche Siracuse e di alcune scelte medaglie di esse, e de' Principi che quella possedettero, descritte da Vincenzo Mirabella, il cap. XII del 1° libro della Sicilia di F. Cluverio, quel che ne scrive S. M. Arezzo, il cap. 1° del IV libro della prima deca di T. Fazello, le Tavole di G. Gualtero coll'aggiunta di altre medaglie ritrovate.* In Palermo nella stamperia di Gio. Batt. Aiccardo 1717.

Compiuta tale pubblicazione, Giambattista era disposto a continuare e compiere i lavori delle sue *Memorie storiche*, ma un'altra circostanza l'obbligò a sospenderli di nuovo.

Il suo amico abbate Michele del Giudice cassinese letterato di molta fama voleva eseguire il disegno da circa un secolo avanti ideato dal celebre Antonino Amico, quale si era quello di raccogliere, ordinare e pubblicare le storie e cronache inedite, ovvero rare riguardanti la Sicilia (1).

(1) Il Giudice per eseguire tale progetto drizzato erasi al celebre Apostolo Zeno, ed avea invitato i librai per approntare le spese della stampa, al che si niegavano, e restava senza effetto il disegno. (Giornale de' Letterati d'Italia anno 1711. Venezia vol. IV, pag. 514).

L'opera doveva essere divisa in tre volumi in foglio. Il primo do-

L' infaticabile Caruso compreso l' interesse ed il vantaggio che arrecava alle lettere ed alla patria tale pubblicazione, tirando profitto dell'amicizia contratta col Giudice, volle accrescere quanto questi avea progettato, contentandosi di cominciare la raccolta da una più remota epoca, cioè da quella dei rapporti delle prime incursioni nell' entrare del VII secolo, e dalla totale invasione de' Saraceni in Sicilia nel principio del IX.

Accintosi a tale arduo lavoro diedesi a raccogliere tutte quelle carte e documenti che i fatti del dominio degli Arabi in Sicilia riguardano, e nell'anno 1720 publicò in Palermo per le stampe di Francesco Cicchè in un volume in foglio tutto quello che aveva raccolto riguardante l'epoca siculo-saracena col seguente titolo *Historiae Saraceno-Siculae varia monumenta, quibus accedit breviarium historico-criticum, auctore Joanne Baptista Caruso.*

Tale volume racchiude una tavola in rame che offre due arabici monumenti (1) colla loro illustrazione: siegue una breve cronaca de' fatti di Sicilia dall' anno 827 al 963 (2);

veva contenere le due decade di Fazello coll'aggiunta di Mario Arezzo, di Mario Nero e di Michele Riccio; ed Ugone Falcando delle calamità della Sicilia. Il secondo volume doveva racchiudere la Cronologia dell'Anonimo intorno alle cose Saracene, Giovanni Curopulata, Goffredo Malaterra, Falcone Beneventano, Alessandro abbate Telesino, Lupo Protospata, Romualdo l'arcivescovo di Salerno, le cronache, l'una dell'Anonimo cassinese e l'altra di Riccardo da S. Germano, la storia di Cristoforo Besoldo, Mariano Valguarnera dell'antica origine de' Sicoli, le Iscrizioni antiche di Giorgio Gualterio, la Sicilia antica del Cluverio, e l'Epistola di Teodosio Diacono sulle cose fatte da' Saraceni in Siracusa. Il terzo doveva comprendere le opere allora inedite di Bartolomeo Neocastro, Nicolò Speciale, Simone da Lentini, la breve cronaca dell'Anonimo che tratta delle cose di Sicilia dal 1027 al 1277, e l'Anonimo che narra le cose che furono fatte da' due Martini, e finalmente la continuazione del Fazello, ed una raccolta di quei luoghi tra gli storici, poeti, filosofi ed oratori sì greci che latini che parlano della Sicilia.

(1) Queste due lapidi esistevano nel Collegio de' PP. Gesuiti di Palermo; oggi fanno parte del museo de' marmi del marchese Maffei in Verona e gli furono regalate da Annibale Maffei già Vicerè di Sicilia. (Di Gregorio *Rerum arabicarum ampla collectio* pag. 34).

(2) La presente cronaca gli fu inviata colla traduzione da Tommaso Hobwart. Il testo fu per la prima volta pubblicato dal Caruso,

indi altra cronaca saraceno-sicula presa dalla Cronologia universale di Abulfeda, che contiene le cose fatte dagli Emiri nella Sicilia dall'anno 842 al 1030 (1), siegue una lettera latina di Teodosio monaco a Lione arcidiacono della Chiesa siracusana, che narra la presa di Siracusa da' Saraceni, ed il martirio di Patrizio prefetto di quella Città e de' suoi compagni (2), vi aggiunge il Caruso le erudite osservazioni del P. Ottavio Caetani (3), ed il martirio di S. Procopio vescovo di Taormina scritto da Giovanni Diacono colle annotazioni del Caetani (4); sieguono le lettere di fra Corrado domenicano Priore del convento di S. Caterina, che contiene una breve cronaca dal 1027 al 1283 (5), indi la serie de' Principi Arabi che dominarono in Sicilia prima de' Normanni (6), la quale viene seguita da' fatti appartenenti alla storia siculo-saracena tratti dalla cronologia arabica di Hali Halifè Mustafà (7), ed altre cose finalmente trovansi alla medesima storia spettanti

e la traduzione è di Giuseppe Simone Assemani. Il codice conservasi nella biblioteca di Cambridge. (Scinà *Storia letter. di Sicilia* vol. 1, pag. 66).

Il Caruso sostiene essere l' autore di tale cronaca un certo Ascanagio, o per lo meno un arabo abitante in Sicilia, contro l'opinione di Guglielmo Cave (*Script. Eccl. Hist. letter.* an. 933. Oxonii 1743, vol. II, pag. 97) e di Martino La Farina (*Epist. ad Aloysium fratrem*) che la giudicano di Eutichio Patriarca Alessandrino.

(1) Il presente codice trovasi serbato nella biblioteca dell' Escuriale in Spagna, e la traduzione latina è di Marco Dobellio eseguita ad istanza di Antonino Amico. Il Caruso si servì della traduzione italiana pubblicata dall' Inveges nel suo Palermo sagro. (Scinà *op. cit. loc. cit.*)

(2) La presente lettera era stata per la prima volta pubblicata dal Pirri nella *Sicilia sacra in Not. Eccl. Syracus.* pag. 144.

(3) Le dette Osservazioni erano state pubblicate nelle *Vitae SS. Siculorum* del Caietani vol. II, pag. 102.

(4) Le dette annotazioni erano state ancora pubblicate dal Caetani nella sopracitata opera e nello stesso vol. a pag. 21.

(5) Tali lettere erano state pubblicate da Gio. Batt. de Grossis nella sua *Catana sacra* a pag. 143 e seg.

(6) La presente *Serie* era stata prima pubblicata dal Pagi nella sua *Critica ad Annal. eccles. Baronii ab anno 806*, che l'avea ricavata dalla Storia saracenica di Elmacino.

(7) Questa *Storia* era stata prima pubblicata da Gio. Rinaldo Carli in Venezia nel 1697.

ricavate da varii autori, cioè da Teofane, Paolo Diacono, Anastasio Bibliotecario, Giorgio Cedreno, Giovanni Curopulata, Giovanni Zonara, Leone Ostiense ed Eremperto. Chiude l'autore il volume con un suo compendio de' fatti de' Saraceni nella Sicilia voltato in latino dal Gesuita Giustiniani da Scio.

Animato il Caruso da varii amici a continuare tale incominciato lavoro, aiutato da' letterati siciliani, e segnatamente da Giacomo Longo, dal P. Girolamo Giustiniani, dall'Ab. del Giudice, da Giovanni Filangieri e da Girolamo Settimo, che a sua disposizione messe la biblioteca di lui ricca di codici manoscritti, si pose a trattare l'epoche normanna, sveva ed aragonese, e pubblicò nel 1723 due volumi in foglio col seguente titolo. *Bibliotheca historica Regni Siciliae, sive Historicorum qui de rebus Siculis a Saracenorum invasione usque ad Aragonensium principatum illustriora monumenta reliquerunt amplissima collectio, opera et studio brevisque adnotationibus Joannis Baptistae Carusii* Panormi typis Francisci Cicchè 1723.

Il primo volume di detta *Bibliotheca* racchiude ciò che pubblicato avea il Caruso nel 1720 riguardante l'epoca arabo-sicula, premettendovi alcune opere che contengono notizie generali di Sicilia, cioè, Arrezzo de *Situ Siciliae*, la Cronaca di Lupo Protospata colle annotazioni di Camillo Pellegrini e la Cronaca di Fossanuova, ovvero di Giovanni da Ceccano.

Da tale epoca passa nello stesso volume a trattare la normanna e la sveva, ed immediatamente all'epoca saracena colloca Guglielmo il Pugliese, Goffredo Malaterra, Alessandro abate Telesino, Falcone Beneventano colle castigazioni del Pellegrini, Ugone Falcando, l'Epistola ai Siciliani di Pietro di Blois, e chiude il presente volume con la cronaca dell' Anonimo cassinese.

Il secondo volume contiene la cronaca siciliana di Riccardo da S. Germano, l'Anonimo Fuxense che descrive i fatti avvenuti tra Innocenzo III e Federico II, l'istoria dell'Anonimo che registra le cose fatte da Federico, Corrado, Manfredi, Carlo d'Angiò e Corradino: indi il continuatore Saba Malaspina, l'Epistole di Manfredo e di Corrado, la storia dell'Anonimo Vaticano che comincia da' Normanni sino a Pietro di Aragona, siegue la cronaca di Romualdo Vescovo di Salerno e quella di Matteo Spinelli; chiude il volume con una raccolta di monu-

menti ricavati da varii autori greci e latini riguardanti la Sicilia in quelle epoche.

La cronaca dell'Anonimo Vaticano e quella di Romualdo da Salerno gli vennero procurate da Giovanni Filangieri. Da un codice della biblioteca di Girolamo Settimo il Caruso pubblicò per il primo l'appendice al Malaterra, ed il Giudice gli apprestò i passi di più di sessanta autori greci e latini con cui chiude il presente volume.

In questo stesso anno 1723 in occasione della morte di Girolamo Settimo intimo amico e maestro del Caruso, che per tale lo riguardava, questi in segno di riconoscenza gli scrisse l'elogio, e per difetto di salute lo diede a recitare ad un accademico suo amico, e venne pubblicato colle stampe da Felicella e Gramignani nel 1728 col seguente titolo *Museo de' letterati siciliani*: *Sogno accademico di Giambattista Caruso in occasione della morte di D. Girolamo Settimo palermitano Marchese di Giarratana recitato nell'Accademia del Buon Gusto di Palermo a* 8 *di Marzo* 1723.

Tale elogio contiene la descrizione di un maestoso tempio sul di cui frontispizio leggesi *all'immortalità de' letterati Siciliani*, entro di cui collocati osservansi i simulacri de' più celebri Siciliani in ogni genere di scienza e di dottrina in bell'ordine disposti, e in mezzo alle quattro statue, cioè quelle di Diodoro, Archimede, Gorgia ed Empedocle accomodato trovasi il simulacro di Settimo; alludendo in tal modo l'autore agli studii di che fornito era il Settimo, non pure in riguardo alla storia ed alla eloquenza, ma eziandio alle matematiche e filosofia.

Nell'anno seguente 1724 disposto il Caruso a pubblicare il terzo volume della sua *Bibliotheca historica,* in cui doveva trattare l'epoca aragonese, sfinito dal continuo studio per sollevarsi un poco si portò in Polizzi all'aria natia; ove travagliato da ostinato sputo di sangue cessò di vivere all'età di 51 anno, compianto dagli amici e dalla repubblica letteraria, nel giorno 15 di ottobre del 1724. Così finì la vita gloriosamente letteraria di un uomo di intemerati e irreprensibili costumi, che co' suoi scritti illustrò la Sicilia non solo, ma l'Italia ancora, ed europeo rese il suo nome.

Il Caruso come abbiamo osservato tre epoche trattò nella sua *Bibliotheca historica,* cioè, l'arabica, la normanna, e la

sveva (1). La prima venne sconciamente da lui illustrata e riuscì piena di errori nella parte monumentale e segnatamente nelle iscrizioni arabiche ricavate da quelle due lapidi, come ancora nella Cronaca di Cambridge (2) e nell'Abulfeda (3), sia per difetto di manoscritti, sia per la niuna o poco conoscenza della lingua. A ciò devono anche incolparsi molti errori nella serie de' Re Fatemiti ed Aglabiti da lui aggiunta, che per maggiore sventura venne contaminata di molti errori tipografici. Bisogna convenire che l'epoca saracena riuscì troppo malconcia. Nulla dimeno ha il merito il Caruso di essere stato il primo ad illustrarla.

Non è così dell'epoche normanna e sveva, in cui il Caruso onorò il suo nome, la Sicilia non solo, ma ancora l'Italia tutta; benchè riuscita fosse scorretta l'edizione. L'autore con somma cura e discernimento raccoglie, arricchisce l'opera con eccellenti ed erudite prefazioni, l'adorna di giudiziose e dotte note, ed arricchisce la repubblica delle lettere colla pubblicazione di monumenti e documenti inediti. Egli il primo rischiarò e condusse a perfezione l'epoche le più importanti della nostra storia; mentre l'Italia non aveva in quei tempi che la Storia de' Principi Longobardi del Pellegrini, gli Annali iniziati dal Muratori e le sconce e disordinate raccolte de' Burmanni.

(1) Il nostro celebre Can. Rosario De Gregorio trattò l'epoca aragonese in continuazione alla *Biblioteca historica* del Caruso in due volumi in foglio che pubblicò coi tipi della stamperia reale nel 1791 e 1792 col seguente titolo *Bibliotheca scriptorum qui in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere. Eam uti accessionem ad historicam bibliothecam Carusii instruxit, adornavit, atque edidit Rosarius Gregorio S. Panormith. Eccl. canon. et R. juris publici siculi professor* Pan. ex typographia Regia 1791-1792, vol. 2 in fol.

(2) La cronaca di Cambridge come si disse fu tradotta dall'Assemani, ed al dire del Fontanini il testo era sì pieno di errori e mutolo che fu necessitato il traduttore supplire più lacune.

(3) Per la cronaca presa dall'Abulfeda come si disse, si servì il Caruso della versione pubblicata dall'Inveges a riprese nel suo *Palermo sacro*, e che dovette corregerla, connetterla ed ordinarla; avvenne quindi che nuovi errori dopo di quelli di Inveges vi aggiunse il Caruso, vennero i nomi alterati ed errato il computo de' tempi. La serie aggiunta dall'autore de' Re Fatamiti ed Aglabiti fu ancora rapportata piena di mende.

Non solo Caruso coltivava i buoni studii, ma li promoveva, procurando i mezzi chè altri li coltivassero, ed all'uopo fondò varie accademie. A sua istanza fu creata l'Accademia del Buon Gusto in Palermo, ove si discutevano materie di umane lettere e di patria storia. Sotto la direzione del celebre giurista Pantò stabilì l'Accademia Giustiniana, ove esercitavasi lo studio del dritto. Eresse altra Accademia sotto la direzione di Francesco Barbara; indi abbate di S. Lucia. Istituì un'Accademia ecclesiastica in Palermo, altra aveva in pensiero crearne in Polizzi sua patria, ed in occasione dall'apertura di quella dettò un bello e preciso discorso, in cui con mano maestra designava l'andamento della teologia ne' varii secoli della Chiesa, invitando i nostri *a formare una scuola di teologia ciciliana secondo il genio del nostro venerabile Cardinal Tommasi.* Tale discorso manoscritto conservasi nella nostra comunale biblioteca.

Oltre il presente altri manoscritti lasciò il Caruso, cioè, 1° *Codex canonum Ecclesiae Romano-Siculae*, che comprende un compendio del Cabasuzio, e de' Concilii Niceno, Cartaginese, Ancirano e Cesariense, da' quali ricava l'antica disciplina della Chiesa di Roma e di Sicilia. 2° Una raccolta di poesie di alcuni Siciliani e preparavasi ad unirle quella dei nostri autori greci e latini. 3° Una raccolta delle rime degli Accesi di Palermo, che venne pubblicata dopo la sua morte in Palermo ed in Venezia nel 1726 in due vol. in-4°, che fu molto lodata dal Muratori (1).

Scorsi anni tredici dalla morte del Caruso, e segnatamente nel 1737 fu ristampata da suo fratello Francesco la prima parte delle *Memorie storiche* divisa in due volumi per le stampe di Antonino Gramignani. Nell'anno 1740 per cura dello stesso e coi medesimi tipi venne pubblicata la seconda parte inedita divisa ancora in due volumi, e nell'anno 1742 una seconda edizione comparve per lo stesso stampatore delle due parti divise in quattro volumi. Finalmente gli ultimi due volumi che comprendono la terza ed ultima parte furono pubblicati per cura degli eredi colle stampe di Francesco Valenza il primo nell'anno 1744 e nell'anno 1745 il secondo.

(1) Muratori *Lettera al Gesuita Michele Romeo* — Bisso *Introduzione alla volgar poesia.* Palermo 1794, pag. IX.

Tale pubblicazione però fu molto ingiuriosa a quel sommo uomo; mentre il compimento era stato semplicemente da esso tratteggiato e messo da parte con la intenzione di correggerlo, coordinarlo ed aggiustarlo a norma delle carte e de' documenti che scoperto aveva, e che poteva in appresso scoprire, e mandarlo in tal modo forbito alle stampe.

Queste sono le notizie che ho potuto raccogliere: contento di avere messo in luce la vita letteraria di un sì celebre scrittore siciliano quasi caduta in oblivione, non invidierò quanti si faranno a meglio illustrarla.

Proemio e divisione del discorso.

La Chiesa siciliana antichissima tra quelle dell' occidente; illustrata da' primi secoli del cristianesimo con tanti martiri, e confessori della fede di Cristo, ed al presente sì splendida, e sì venerabile per lo numero e per la bontà de' prelati, che compongono l' ecclesiastica sua gerarchia, viene ancora in virtù della Legazia Apostolica, conceduta a' sovrani dell'Isola, distinta fra molte altre della Europa cattolica, con la prerogativa di un supremo ecclesiastico tribunale, nel quale terminare si devono le controversie, che possono nascere fra regnicoli, senza che eglino siano obbligati alla necessità di stranieri, talvolta non men dispendiosi, che pericolosi ricorsi.

Or quantunque confessino, e si gloriino i nostri monarchi di avere ottenuta dagli istessi Romani Pontefici la legazia da esso loro goduta, per beneficio de' loro vassalli, contradicendosi da non pochi il titolo, e il privilegio di una tale prerogativa, e non mancando altri, i quali asseriscono, che ella deve riguardarsi come pregiudiziale alla suprema autorità della Chiesa Romana (1). Fia di uopo togliere ad alcuni, per così dire, la benda dagli occhi, e riandare gli antichi secoli, acciocchè si conosca, che sotto diversa forma, ma con disciplina uniforme presso tutte le altre nazioni, godettero sin da' primi secoli i siciliani, quella prerogativa, o per meglio

(1) Baron. tom. II, degli ann. Eccl.

dire, quella lodevolissima consuetudine, che con tanto strepito oggi loro si contende.

Ciò dimostrato nel primo de' sette articoli, coi quali mi distenderò in questo discorso, tratterò nel secondo della bolla emanata da Urbano II a favore del conte Rugiero, e quasi confermata da' Pontefici susseguenti ai di lui successori, con nuove concessioni, e con la tolleranza di più secoli. Nel terzo dimostrerò ciò, che trattossi in Roma in tempo di papa Gregorio XIII tra i cardinali, ed altri deputati pontificii, con quelli del re cattolico Filippo II circa la Monarchia di Sicilia. Riferirò nel quarto ciò che si ordinò dal re Filippo II per la buona amministrazione del tribunale della Monarchia, dopo che fu sciolto il congresso in Roma, e ciò che successe da quel tempo, sino al principio di questo secolo. Nel quinto narrerò ciò che è successo in Sicilia sotto il re Filippo V per cagione della lettera missiva della congregazione della Immunità, circa l'assoluzione a cautela. Trascriverò nel sesto i procedimenti tenutisi dalle due corti di Roma, e di Sicilia, dappoichè questo regno è passato sotto il dominio del re Vittorio Amadeo. E finalmente nel settimo farò alcune riflessioni sopra la Bolla, e lettere in forma *brevis*, che si asserisce essere state pubblicate d'ordine del nostro Santo Padre alli 20 di febbraro 1715.

ARTICOLO PRIMO

DELLA DISCIPLINA, CON LA QUALE DA' PRIMI SECOLI GOVERNOSSI LA CHIESA SICILIANA, INSIEME CON LE ALTRE TUTTE DELLA CRISTIANITÀ.

Non conobbero i cristiani ne' primi tre secoli della Chiesa, e sul principio ancora del quarto, altra dipendenza dal Romano Pontefice, che quella la quale era indispensabile, e dovuta al capo della unione de' cattolici: cioè a dire, la obligazione di uniformarsi nella credenza alla fede professata dai successori di s. Pietro; la di cui cattedra venne sempre riguardata come quella *unde veritas sacerdotalis exorta est* (1). Per mantenere questa unità col centro della Chiesa cattolica fu antichissima consuetudine di tutti i vescovi cristiani di consultare sopra i dogmi della fede il Pontefice Romano, e di attendere da esso lui l'ultima risoluzione sopra il dubbio proposto. Nelle cose però spettanti alla disciplina, quando l'affare era di non piccola difficoltà, dopo averlo esaminato prima nel sinodo provinciale, accostumavasi da' vescovi diocesani di proporlo a' primati, che poi si dissero patriarchi; e perchè questi nell'occidente altro non furono, che i Romani Pontefici, drizzavansi ad essi da' prelati dell'ampia loro diocesi, le relazioni, o diciamo le consultazioni del punto controverso;

(1) S. Cipr. epist. 55.

e ciò, perchè non essendo ancora la ecclesiastica disciplina stabilita con alcun canone scritto, che avesse forza di legge, e dipendendo totalmente la osservanza di quella dall' uso antico e dalla consuetudine inveterata, la quale più esattamente era conservata nella Chiesa Romana, chiedevasi da essa lo scioglimento del dubbio proposto; acciocchè sapessero i vescovi, e metropolitani delle altre provincie come ben governarsi per regolare i fedeli ad essi immediatamente soggetti (1).

È degno però di avvertirsi, che queste consultazioni, o relazioni si facevano alla corte di Roma in forma, che non avea nulla del giuridico, ma solo del consultivo; e le risposte de' Pontefici, quantunque veneratissime, non si riguardavano come sentenze, ma solo come regole, e verità proposte a' diocesani.

Quello però, che deve più avvertirsi si è, che non si pretesero mai, in quel tempo (2), le appellazioni delle scomuniche da' Romani Pontefici; mentre che somiglianti cause agitavansi sempre nelle provincie ove erano nate. Chiara prova di sì lodevole costume ce la dà s. Cipriano, il quale scrivendo al pontefice s. Cornelio, da lui commendato, per non aver voluto framischiarsi nelle cause di alcuni prelati e vescovi dell'Africa, i quali aveano fatto ricorso in Roma, dopo essere stati condannati nella provincia, asserisce: *Cum statutum sit omnibus nobis, et aequum sit pariter et iustum, ut uniuscuisque causae illic audiantur, ubi est crimen admissum, et singulis pastoribus portio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque, et gubernet, rationem sui actus domino reddituru; oportet utique eos quibus praesumus non circumcursare, nec episcoporum concordiam coherentem subdola, et fallaci temeritate collidere; sed agere illic*

(1) P. de Marca Conc. Sacerd. ac Imp. lib. I, cap. 10.
(2) Ann. di Cristo 255.

causam, ubi accusatores habere et sui criminis testes possint (1).

Quando poi per opera di Costantino il Grande acquistata dalla Chiesa cattolica un'intiera libertà, radunaronsi l'anno di Cristo 325 nel primo universale Concilio Niceno (2) i vescovi dell'oriente e dell'occidente, ivi dopo avere stabiliti i punti che spettavano alla fede, pensossi ancora da quei Padri formare alcuni canoni, co' quali si regolasse la ecclesiastica disciplina. Ma di essi basterà notar solamente il quinto, che servirà di molto alle presenti nostre controversie. *De his qui communione privantur, seu ex clero, seu ex layco ordine ab episcopis, per unamquamque provinciam, sententia regularis obtineat: ut hi qui rejiciuntur ab aliis non recipiantur. Requiratur autem, ne pusillanimitate aut contentione, aut alio quolibet episcopi vitio videantur a congregatione seclusi: ut hoc ergo decentius requiratur, bene placuit annis singulis per unamquamque provinciam bis in anno concilia celebrare, ut communiter simul episcopis provinciae congregatis discutiantur huiusmodi questiones.*

Ventidue anni dopo, cioè a dire nel 347 convocatosi in Sardica città dello Illirico un nuovo ecumenico Concilio, che venne riguardato come una appendice del Niceno, propose Osio vescovo di Cordova, il quale quivi tenea le veci del Romano Pontefice, che per mettere alcun freno all'audacia de' vescovi arriani, ed alle loro calunnie nel condannare i cattolici, sarebbe stato convenevole, che a coloro i quali sedeano su la cattedra di s. Pietro si attribuisse una nuova prerogativa; cioè a dire, che allora, che alcun vescovo condannato nel proprio paese facesse ricorso al Papa, ed a lui paresse degna di nuova considerazione la di lui causa, ordinasse

(1) S. Cipr. Epist. 54.
(2) Concilio Niceno can. V.

egli a' vescovi della vicina provincia, che di bel nuovo la rivedessero, e potesse, piacendogli, mandar quivi alcuno dei suoi, il quale con gli altri giudici intervenisse alla finale sentenza. Eccone il canone, il quale nell'edizione greca del Concilio è il quinto, benchè sia notato come il VII nella collezione di Dionisio Esiguo, e di Isidoro di Siviglia. *Hosius episcopus dixit, et hoc placuit, ut si episcopus accusatus fuerit, et omnes iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius, et de gradu suo eum deiecerint, et confugerit ad Beatissimum Romanæ Ecclesiae Episcopum, et voluerit se audiri: si iustum putaverit ut renovetur examen; scribere his episcopis dignetur Episcopus Romanus, qui in finitima et propinqua altera provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant: et iuxta fidem veritatis definiant. Quod si quis rogat causam suam iterum audiri, et deprecatione sua moverit Episcopum Romanum, ut de latere suo presbyteros mittat: erit in potestate, quod velit, et quid existimet si decreverit mittendos esse, qui cum episcopis praesentes iudicent, ut habeant etiam auctoritatem illius personæ a qua destinati sunt erit in eius arbitrio. Si vero crediderit sufficere ut episcopi comprovinciales negotio terminum imponant faciet quod sapientissimo iudicio suo iudicaverit.*

Passò una tale proposta del vescovo di Cordova, e fu approvata da' Padri del concilio Sardicense; ma nel tempo istesso per mettere qualche freno alle vessazioni di alcuni vescovi contro de' loro parrocchiani, che oggi diressimo diocesani, venne stabilito nel canone XIV dell'istesso concilio, che chiunque si sentisse aggravato dalla sentenza del suo vescovo, e fosse stato cacciato fuori della sua Chiesa, potesse appellarsene al vescovo della città metropolitana della istessa provincia, ed in mancanza di questo al vescovo confinante, acciocchè innanzi ad essi loro si udisse, e si esaminasse più diligentemente la causa. *Hosius episcopus dixit, quod au-*

tem me undequaque movet retinere non debeo. Si quis inveniatur quis episcopus ad iram propensus (quod quidem ab eiusmodi homine abesse debet) et adversum presbyterum, vel diaconum cito commotus eum ab ecclesia ejcere voluerit; providendum est ne is repente condemnetur, et communione privetur, omnes episcopi dixerunt. Qui ejcitur potestatem habeat confugiendi ad episcopum metropolis eiusdem provinciae; si autem metropolitanus abest ad finitimum concurrendi, et rogandi ut suum negotium accurate examinetur (1): Terminato poscia il concilio fu scritta una lettera sinodica a' due imperatori allora regnanti, ed un'altra al pontefice Giulio, nella quale viene pregato il Papa, a fare in maniera, che nella Italia, nella Sicilia, e nella Sardegna fosse approvato quanto erasi in pieno concilio determinato.

Io non voglio qui esaminare la celebre questione, sì dibattuta fra' scrittori ecclesiastici, se in quel tempo avessero i vescovi siciliani un proprio e particolare metropolitano; ma noterò solamente, che così credettero Pietro de Marca, e i nostri due siciliani scrittori il Piccolo, e l'Amico (2); quantunque il cardinale Noris, il Pagi, ed il Quesnello (3) siino di contrario parere, asserendo, che altro, che il Romano Pontefice, non fosse il metropolitano delle provincie suburbicarie, fra le quali era annoverata la nostra Sicilia (*). Due cose però devo io qui

(1) Canon. Concil. Sard. ex edit. grec. Can. 14 et Dionisian. 17.

(2) Pietro de Marca *Concord. Sacerd. et Imper.* lib. I. — Piccolo *De Antiquo iure Eccl. Sic.* — Amico *Ant. iur. Eccl. sic.*

(3) Noris *Hist. Pelag.* — Pagi *Critica ad Annal. Baron.* — Quesnellus *not. ad Epist. S. Leon.*

(*) Per meglio chiarirsi i leggitori su questo punto, in cui discordano gli autori dal nostro Caruso citati, uopo è leggere per intiere la lettera che Monsignor Capecelatro diresse ai compilatori delle Effemeridi nel 1832 e la risposta alla stessa fatta dal nostro celebre canonista canonico Dichiara, ambe inserite negli opuscoli di quest'ultimo pubblicati in Palermo nel 1855. (*L'editore*)

considerare, e la prima si è, che o metropolitano fosse, o nò della Sicilia il Romano Pontefice, spettava a lui il dritto di consecrare i nostri vescovi; e la seconda, che nel concilio diocesano, come diceasi in quel tempo, o nazionale, che vogliamo dire di gran parte de' vescovi della Italia, che usavano i Pontefici di radunare quasi ogni anno in Roma, vi si portavano, e vi erano chiamati alcuni vescovi siciliani, non ostante che radunarsi doveano tutti gli altri due volte l'anno in provinciale concilio dentro dell' Isola, secondo il disposto del Concilio Niceno, a fine di provedere, e di decidere le controversie ecclesiastiche nate nel paese, o per qualche altro straordinario affare. Ciò apertamente si vede da quello, che riferisce Socrate nel libro IV dalla sua ecclesiastica istoria. Narra questo scrittore, che 60 vescovi orientali seguaci dell'errore di Macedonio, avendo condannato in un loro sinodo la opinione di Eudosso il più empio de' vescovi arriani di quell'età, ed apparendo in tale guisa cattolici, cercarono di ottenere la protezione di Valentiniano Augusto, e spedirono per ciò l'anno di Cristo 365 Eustazio, e due altri vescovi nell'occidente i quali ingannando il pontefice Liberio, ottennero da lui lettere commendatizie, nelle quali era approvata la formula della loro fede; ed in conseguenza di ciò, si facea istanza, che fossero rimessi nelle loro sedi. Lieti di un tale successo ritornar volendo i tre vescovi macedoniani nell'oriente, fermaronsi per qualche tempo in Sicilia, dove fatta istanza ai vescovi di essere ammessi nella loro communione, si unirono i nostri in concilio provinciale, ed ingannati anche eglino dalla apparente ortodossia de' macedoniani, e dalla lettera commendatizia di Liberio, li riceverono nella loro communione, e li riconobbero per cattolici. *His literis acceptis*, cioè a dire quella di papa Liberio, dice l'istorico sopracitato al cap. XII, *qui cum Eustathio erant in Siciliam proficiscuntur, cumque illic synodum episcoporum fieri curassent, et consustantialis fi-*

dem coram ipsis confessi essent, fidemque Concilii Niceni comprobassent, acceptis illorum quoque literis in eamdem sententiam scriptis ad eos a quibus missi fuerant reverterunt.

Ecco un concilio provinciale di vescovi siciliani, i quali delusi dalla apparente ortodossia de' macedoniani li ricevettero nella loro communione; nè ciò io riferisco per approvare l'errore de' primi, nel quale aveano compagno il santo Pontefice, ma per far conoscere, che se eglino stimavano di poter ricevere, o negare la communione agli stranieri vescovi, molto più era lecito, o per meglio dire, era loro dovere impostogli dai sacri canoni lo esaminare le controversie insorte nella provincia. Ma quel che più fa al caso nostro, venne con espressa legge, e sotto pena di scomunica proibita dai concilii posteriori l'appellazione dei minori chierici fuori della provincia, anche quando fosse drizzata allo stesso Romano Pontefice. Una chiara prova di ciò ce la darà il concilio millevitano, radunato l'anno di Cristo 416; mentre quei Padri, tra i quali s. Agostino, e Silvano primate della Numidia, dopo avere condannato l'eresia di Pelagio, venuti poi a decretare i canoni appartenenti alla disciplina, stabilirono nel XXII. *Quod presbyteri, diaconi, vel caeteri inferiores clerici in causis, quas habuerint, si de iudiciis episcoporum suorum quaesiti fuerint, vicini episcopi eos audiant, et inter eos quidquid est finiant, adhibiti ab eis ex consensu episcoporum. Quod si et ab eis provocandum putaverint non provocent, nisi ad africana concilia, vel ad primatos provinciarum suarum. Ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam in communionem suscipiatur* (1), includendo sotto la generalità delle appellazioni trasmarine, e straniere, quelle fatte all'istesso Romano Pontefice da' minori

(1) Concilio Millevitano II.

chierici. Ciò che più chiaramente dimostrerà la controversia insorta fra il Papa Zosimo co' vescovi africani, per cagione di Appiario semplice prete, il quale condannato dal suo vescovo avea fatto ricorso, ed appellato dalla di lui sentenza al Romano Pontefice.

Erasi stabilito, come si è detto, nel canone XVII dal Concilio di Sardica, che chiunque si sentisse aggravato della sentenza del suo vescovo, e fosse stato cacciato fuori della sua Chiesa, potesse appellarsene a' vescovi confinanti, acciocchè innanzi di essi loro si udisse, e si trattasse più diligentemente la causa (1). Il pontefice Zosimo però, il quale fu uno di quelli, che, tra i primi, cercò dilatare quanto più potè l'autorità della sua sede, spiegando a suo favore il termine di finitimo, pretese, fra le altre cose, che il prete Appiario scomunicato, e deposto dal suo vescovo Urbano di Sicca, potea far a lui ricorso, se non come a Pontefice, almeno come a vescovo confinante delle Chiese Africane; e volendo far valere questa sua spiegazione, mandò alcuni legati con un commonitorio a' vescovi africani, di non impedire tali ricorsi. Quei vescovi però, tra' quali era allora s. Agostino, turbati della novità della pretensione, ritrovandosi uniti in Cartagine l'anno di Cristo 419 al numero di 217 ed avendo i legati pontificii rappresentato loro i canoni del Concilio Sardicense, prima di ogni altra cosa replicarono che eglino non aveano notizia de' sudetti canoni, e che ne richiederebbono le autentiche copie da' patriarchi di Costantinopoli, e di Alessandria; insistendo però in contrario i legati, ordinarono i vescovi, che fra questo mentre si osservasse il canone quinto, o sia il settimo del riferito concilio, nel quale si trattava delle appellazioni de' vescovi al Romano Pontefice; ma spiegarono il canone XVII in cui si parla de' minori sacerdoti, e stabilirono che quando in esso si dice

(1) Codex Can. Eccl. Afric.

dell'appellazione a' vescovi finitimi, debba intendersi de' soli vescovi provinciali, ed in conseguenza, che le cause de' chierici *apud suarum provinciarum episcopos finiantur*. Indi rinnovando il canone XXII del non molto prima celebrato Concilio Millevitano, stabilirono, che nessuno, tolti i soli vescovi, possa appellarsi fuori della provincia; *Ad transmarina autem qui putaverint appellandum a nullo intra Africam in communionem suscipiatur* (1). Poscia spiegando più largamente il loro comune sentimento nella lettera sinodale scritta a Bonifacio successore di Papa Zosimo, e sottoscritta fra gli altri da s. Agostino, e da' vescovi Alipio, e Possidio suoi discepoli, dopo aver narrato ciò che erasi risoluto nel concilio, si vagliono di questi termini. *Haec utique usque ad adventum verissimorum exemplarium Niceni Concilii inserta gestis sunt, quae si ibi quemadmodum ipso quod apud nos fratres ex Apostolica Sede directi, commonitorio allegaverunt, continentur, eoque ordine, vel apud vos in Italia custodirentur, nullo modo nos talia qualia commemorare jam nolumus, vel tolerare cogeremur: sed credimus adiuvante misericordia Domini Dei Nostri, quod tua sanctitate R. E. presidente, non sumus iam istum typhum passuri, et servabuntur erga nos, quae nobis etiam non dissentientibus custodiri debeant* (2).

Morto però Papa Bonifacio, e succedutogli Celestino, tentò di nuovo questo Pontefice di trattar la causa del prete Appiario, ma gli fu risposto con un'altra lettera sinodale, che contenea questi sensi. *Presbyterorum quoque, et sequentium clericorum improba refugia, sicut te dignum est repellat Sanctitas Tua; quia et nulla PP. definitione hoc Ecclesiae derogatum est Africanae, et decretum Nicenae, sive inferio-*

(1) Cod. Can. Eccl. Afric.

(2) Lettere sinodali de' PP. Africani a' Pontefici Bonifacio, e Celestino in *cod. cit.*

ris gradus clericos, sive ipsos episcopos suis metropolitanis aperte commiserat. Prudentissime enim, iustissimeque viderunt, quaecumque negotia in suis locis, ubi orta sunt finienda; nec unicuique provinciae gratiam Sancti Spiritus defuturam; quae aequitas a Christi sacerdotibus et prudenter videatur, et constantissime teneatur. Indi aggiungono: *At quomodo ipsam transmarinam iudicium ratum erit, ad quod testium necessariae personae, vel propter sexus, vel propter senectutis infirmitatem, vel multis aliis impedimentis adduci non poterunt.* E per ultimo lo avvertono a non volere introdurre *fumosum typhum, hoc est fastum, ambitionem, et superbiam saeculi in Ecclesia Christi, quae lucem simplicitatis, et humilitatis, diem, Deum videre cupientibus praefert.* Così terminò la causa famosa del prete Appiario, che restò scomunicato e deposto dal sacerdozio, senza che potesse valergli, e la protezione, e l'impegno del Romano Pontefice; nè vi è memoria alcuna di altro ricorso fatto dagli Africani in Roma, sino al tempo del Pontefice s. Leone.

Esaminiamo ora ciò, che nella metà del quinto secolo scrive s. Leone a' vescovi siciliani. Era venuto alla notizia del Pontefice, che i nostri vescovi, appartandosi dalla consuetudine della apostolica istituzione, battezzavano un più gran numero di fedeli nel giorno della epifania, che in quello di pasqua, ciò dispiacendo giustamente a s. Leone, avverte i siciliani ad uniformarsi alla disciplina di tutti gli altri vescovi occidentali, e poi soggiunge: non avreste forse incorso in tal colpevole diversità. *Si unde consecrationem honoris accipitis, inde legem totius observantiae sumeretis; et Beati Petri Apostoli sedes quae vobis sacerdotalis mater est dignitatis, esset ecclesiasticae magistra rationis* (1). Per mantenere dunque una sì dovuta uniformità con la Chiesa Romana, sog-

(1) Lettera di s. Leone ai vescovi della Sicilia.

giunge il Pontefice nel fine della lettera sopracitata, che nella edizione antica è la IV e nella quesnelliana la XVI. *Quare illud primitus pro custodia concordissimae unitatis exigimus; ut quia saluberrime a ss. Patribus constitutum est binos in annis singulis, debere esse conventus, terni semper ex vobis ad diem tertium calendas octobris, Romam fraterno concilio sociando dissimulanter occurrant; quoniam adjuvante gratia Dei facilius poterit provideri; ut in Ecclesiis Christi nulla scandala, nulli nascantur errores, cum coram Beatissimo Petro Apostolo id semper in commune tractandum fuerit; ut omnia ipsius constituta, canonumque decreta apud omnes Domini sacerdotes inviolata permaneant.* Non credasi però, che mentre tre vescovi siciliani doveano ogni anno portarsi in Roma al concilio nazionale, *fraterno concilio*, si abolisse perciò la lodevole usanza, o per meglio dire, il decreto del Concilio Niceno, di doversi gli altri vescovi radunare due volte all'anno nel provinciale concilio; la quale ordinazione venne rinnovata l'anno di Cristo 451 nel sinodo ecumenico Calcedonese col canone XIX. Imperocchè non par verisimile, nè ragionevole, che questo fosse il pensiero del Pontefice; anzi, che nella istessa lodata sua lettera, come poco sopra abbiamo riferito, fa menzione, che; *saluberrime a ss. Patribus constitutum est binos in annis singulis Episcoporum debere esse conventus.*

Continuò poi a mettersi in pratica questa ordinazione del Concilio Niceno e Calcedonense sino al fine del secolo sesto, benchè con qualche intermissione; come si può argomentare dalle doglianze de' vescovi radunati nel sopra accennato Concilio Calcedonense, e dalla lettera di Gregorio il Grande a Felice vescovo di Messina, che è la XXXII del XII libro delle sue epistole. Imperocchè essendo stato quel Pontefice consultato dal vescovo di Messina circa tre punti di ecclesiastica disciplina, cioè a dire: *de consanguinitatis coniunctione, de*

vexatione Episcoporum, et de Ecclesiarum dubitatione consecrationum (1). S. Gregorio dopo aver lodato Felice della diligenza e dello zelo usato nel consultare, secondo l'antica riferita accostumanza, la Sede Apostolica, e dopo aver date quelle risposte, che non è del nostro assunto di quì riferire, avverte cose al vescovo Messinese, che fanno sommamente al caso nostro: ed in primo luogo, che se gli incestuosi dopo le salutari avvertenze, incorrigibili ed ostinati si mostrino, *segregentur a fidelibus usque ad satisfactionem, iuxta Salvatoris sententiam;* e dopo molte altre ragioni da lui riferite, per doversi segregare i mali da' buoni, soggiunge: che ciò farsi debba nel concilio provinciale, che secondo le regole de' SS. Padri dovea radunarsi due volte all'anno, ma perchè ciò molto forse pesava a' vescovi siciliani, vuole il Pontefice, che una volta almeno in sinodo provinciale ogni anno si unissero. *Unde volumus,* dice S. Gregorio, *omnes in unum convenire Episcopos, ut de incidentibus causis fiat disceptatio, et salubris de ecclesiastica observatione collatio , quatenus dum per hoc et praeterita corriguntur, et regulam futura suscipiunt, omnipotens ubique Dominus fratrum concordia collaudetur. Cuius vobis adesse praesentiam, si haec observaveritis scitote, quia scriptum est, ubi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo, ibi in medio eorum sum; si ergo dignatur adesse duobus , vel tribus congregatis , quanto magis non deerit ubi plures conveniunt sacerdotes? Et quidem quia adhibendum bis in anno Concilium Patrum sit regulis institutum, non latet, sed ne forte aliqua excusatio sit, semel decrevimus congregari, ut expectatione Concilii nihil pravum, nihil praesumatur illicitum.*

Con la riferita lettera di s. Gregorio al vescovo di Messina abbiamo osservato, che inculca egli con grande istanza l'an-

(1) Lettera di S. Gregorio a Felice di Messina.

tica e salutare disciplina del doppio concilio provinciale, ed ordina che una volta almeno per ciaschedun anno venga eseguita. Vediamo adesso un' altra sua lettera drizzata a Massimiano vescovo di Siracusa, nella quale gli conferisce la vicaria potestà della Sede Apostolica, e ne assegna per principalissimo motivo, il non doversi obbligare i siciliani a tragittare il mare per fare ricorso a Roma. Prima di ciò non sarà inutile di riferire, che cosa importasse il titolo di vicario della Sede Apostolica, ed a qual fine fosse stato un tal vicariato introdotto; poiché i vicarii perpetui della Sede Apostolica, altri non furono in sostanza se non i legati nati, tra' quali oggi come vedremo, vengono per concessione Apostolica annoverati i Principi della Sicilia.

Conoscendo i Romani Pontefici, che per far maggiormente rispettare nelle remote provincie la loro giurisdizionale autorità, la quale, come sopra abbiamo spiegato, era stata loro concessa da' canoni, reputarono, che uno de' mezzi più valevoli per tal fine sarebbe stato di trarre al loro partito, ed interessare il mantenimento delle prerogative da essi godute, o pretese, i Metropolitani delle città più riguardevoli nel loro patriarcato. Dichiararono perciò vicarii della Santa Sede i vescovi di Tessalonica, i quali erano primati di tutte le provincie dell'Illirico, ed i primi che ciò fecero furono Papa Siricio, ed Innocenzo I di questo nome; l' istesso fece dopo alcun tempo Papa Zosimo co' vescovi di Arles, i quali erano riconosciuti come i più antichi, e più riguardevoli delle Gallie; e ciò affinchè gloriandosi questi primati di tener presso i vescovi loro diocesani, la vece de' Romani Pontefici, verso i quali, come successori del principe degli Apostoli, grandissimo era stato sempre il rispetto degli ecclesiastici e dei fedeli, non poco averebbono contribuito dalla loro parte a dilatare una autorità, che cadeva ancora in grandissimo loro vantaggio. Amplissima era l'autorità di questi vicarii, e quel che

più reputavasi, era perpetua, e per così dire ereditaria, essendo conceduta non alla persona de' vescovi sopra nominati, ma alle loro sedi, ed in conseguenza a tutti i loro successori. Quale però fosse il dritto, che in virtù del vicariato Apostolico spettava a' primati sopracennati, non occorre che più particolarmente si dimostri, bastando il lume che ne darà non piccolo la lettera sopra cennata di s. Gregorio a Massimiano di Siracusa, che poco appresso riferiremo.

Quantunque però col mezzo di questi vicarii perpetui, o diciamo legati nati, molto, oltre gli antichi limiti, ampliassero i Romani Pontefici la loro giurisdizionale autorità nelle provincie straniere, non poterono far dimeno, come si scorge da varie lettere scritte a questi vicarii, di non uniformarsi alla antica disciplina, rimettendo allo esame de' concilii provinciali gran parte delle controversie ecclesiastiche, che nascevano nel paese. Governaronsi nella istessa guisa, anche poi, quando oltre i vicarii perpetui accostumarono i Pontefici di delegarne alcuni in vita, e il primo di questi, per quanto ne abbiamo la notizia, fu Zenone vescovo di Siviglia, il quale circa l'anno di Cristo 467 venne onorato col vicariato della Sede Apostolica da Papa Simplicio; e sul fine del secolo VI ritroviamo, che a Massimiano vescovo di Siracusa fu dal Pontefice Gregorio il Grande conferita tutta la sua autorità, e il vicariato della Sede Apostolica, assegnandone per principalissimo motivo quello di non doversi obligare i siciliani a tragittare il mare, per ricorrere da lui in Roma, quando non si trattasse di cose dell'ultima importanza, ecco le sue parole, *super cunctas Siciliae Ecclesias Reverendissimum te Virum Maximianum fratrem, et coepiscopum nostrum, vices Sedis Apostolicae ministrare decernimus ut quisquis illic (in Sicilia) religionis habitu censetur fraternitati tuae ex nostra authoritate subiaceat quatenus eis (i siciliani) non sit necessarium, post haec parvulis ad nos causis tanta maris spatia transmeando*

pervenire, sed si qua fortassis difficilia existunt, quae fraternitatis tuae iudicio, nequaquam dirimi possunt, haec solummodo nostrum iudicium flagitent, ut sublevati de minimis in causis maioribus efficacius occupemur (1). Fra le cause però maggiori, che sole Gregorio a se riserba, e che sole aveansi riserbato i suoi antecessori, non devono giammai intendersi le appellazioni de' minori chierici fuori della provincia, ciò che era proibito da' Concilii, secondo quello che abbiamo già sufficientemente dimostrato.

Morto Massimiano non si legge, che Papa Gregorio onorasse col vicariato della Sede Apostolica alcun altro vescovo siciliano, nè abbiamo notizia, che alcuno de' Pontefici suoi successori, fra' quali su il fine del settimo secolo, e nel principio dell'ottavo, non pochi furono i siciliani, avessero conferito tale autorità ad alcun vescovo della Sicilia. Nella metà poi dell'accennato secolo ottavo, accadde una grandissima rivoluzione nella Chiesa Siciliana, la quale distaccata dal Patriarcato Romano, a cui per tanti secoli stiede soggetta, venne aggregata con non poche altre provincie a quello di Costantinopoli. Imperocchè avendo Leone Isaurico proibito a tutti i suoi vassalli, fra i quali erano i siciliani, di adorare le imagini sacre, vennesi perciò a grandissime rotture fra lui, e' Romani Pontefici; si sottrasse dalla di lui obbedienza il Ducato Romano, e non piccola parte di Italia; ed all'incontro l'imperatore fece incorporare al suo fisco il patrimonio di s. Pietro nella Sicilia, e fu ingionto a' pretori di essa di non permettere, che alcuno de' vescovi della Sicilia tenesse corrispondenza co' Papi. In conseguenza venutosi ad aperto scisma fra la Latina Chiesa e la Greca, vennero aggregate al Patriarcato Costantinopolitano l'Acaia, la Macedonia, l'Illirico, l'Epiro, e l'istessa Sicilia, che sin da' primi secoli era stata membro del Patriarcato

(1) S. Gregorio lib. II, Ep. ind. X.

dell'Occidente; e quantunque al principio vi si opponessero, come par che insinui Pirri, i vescovi siciliani (1), alla fine però allettati i più cospicui di essi dal Patriarca di Costantinopoli col titolo onorifico di Metropolitani, e di Primati, vi si acquetarono; nè ebbero luogo le istanze fatte, per la reintegrazione, da Papa Adriano Primo alla Imperatrice Irene, nè le querele che ne fece a Carlo Magno, per la negativa di quella.

Eletto poi Sommo Pontefice l'anno di Cristo 859 Nicolò I di questo nome, rinnovò questi le istanze che si riunissero sotto il suo patriarcato la Sicilia, e le altre provincie sopracennate, ma nulla potè ottenere di una sì ragionevole pretensione dall'Imperatore Michele allora regnante. Invasa intanto la Sicilia da' Saraceni, e sotto sì grande e quasi universale piena di barbari, restando oppresse insieme con molte Chiese Siciliane anche le memorie di quell'infelicissimo tempo, resta ignoto a noi con qual metodo si governassero allora gli ecclesiastici, e vescovi di Sicilia sotto i Patriarchi Costantinopolitani. É notabile però, che quasi nel tempo istesso, che si minorò con la scissura di sì ampie provincie il Patriarcato dell'Occidente, acquistò, quasi in compenso, una se non più ampia, almeno più dispotica autorità la Sede Romana nelle provincie, che erano restate ad essa immediatamente soggette, e ciò principalmente col mezzo de' legati a latere inviati da' Romani Pontefici alla corte de' principi Occidentali, e nelle provincie ad essi loro soggette. Queste legazioni furono così frequenti in tempo del sudetto Papa Nicolò I, e de' suoi successori; e sì ampia fu la facoltà che si arrogò questa nuova sorta di ministri ponteficii, che Pietro de Marca a nulla altra cosa più, che alle divisate legazioni attribuisce, la nuova forma della Ecclesiastica politica introdotta ne' secoli posteriori con detrimento grandissimo de' Metropolitani

(1) Pirri *disquis.* 1, *de Patriarch. Sic.*

delle provincie, e de' concilii istessi provinciali, i quali andarono a poco a poco in disuso, e non poterono più radunarsi senza l'autorità di questi stranieri legati (1).

Per narrare però in breve qual fosse l'autorità di questi legati a latere, mi valerò di alcune poche linee dell'eruditissimo Baluzio: *magna autem erat eorum dignatio*, dice egli, *quod in provinciis positi usurparent auctoritatem suspendendi, et deponendi Metropolitanos, et alios Episcopos. Preterea Sedis Apostolicae iudicio reservare poterant ea quibus episcopi consentire nollent in Conciliis, ea Legatis auctoritate concessa, ut unicum eorum suffragium aequipareretur collectis totius synodi suffragiis, quin et primam causarum cognitionem ad se trahebant in Conciliis definiendarum, et interdum etiam absque Concilio; denique canones et constitutiones condebant pro observatione disciplinae ecclesiasticae* etc. (2), una ancora delle novità introdotte in quel secolo più contraria all'antica disciplina fu l'ammettersi frequentemente le appellazioni de' semplici presbiteri e de' chierici minori alla Sede Romana, contro i decreti de' concilli Sardicense, Millevitano, e Cartaginese VI: tanto che quella antichissima disciplina andò poco a poco così in disuso, che il contrario finalmente passa per legge nelle decretali: dopo che, Gregorio VII in quelle sue ordinazioni, che *dictatus Papae* si dissero, stabilì, *ut nemo audeat condemnare ad Apostolicam Sedem appellantem.*

Ma quello che più dispiacque, e finalmente si rese insopportabile a' vescovi, a' chierici, ed a' fedeli tutti delle provincie cattoliche, ove inviaronsi questi legati a latere, fu la ingordigia e la insoffribile avidità di denaro, che in essi loro andossi scorgendo. Eransi contentati i primi inviati con tale

(1) P. de Marca *Concord. Sacerdot. et Imper.* lib. VI, cap. III.
(2) Balutio *Supplim. ad lib.* V, *Concil. Sardic. et Imper.* XI.

carattere nelle provincie straniere di un onesto e decoroso alloggio, di competente sussidio per loro vitto e de' loro familiari, e di pochi altri volontari e graziosi regali che ad essi loro davansi a riguardo della raccomandazione de' Pontefici; passò poscia per obbligo quello, che spontaneamente si dava, e finalmente vennero i Metropolitani istessi obbligati di giurare quando riceveano il pallio, *Legatum Romanum eundo, et redeundo honorifice tractabo, etiam in necessitatibus suis adiuvabo.* Stabilita la necessità delle contribuzioni per lo mantenimento de' legati, non osservarono questi alcuna misura nelle esazioni di denaro.

In prova di che riferirò le parole di Giovanni di Saresburì. *Sed nec legati*, dice questo scrittore, *Sedis Apostolicae manus suas excutiunt ab omni munere, qui interdum in provinciis ita debachantur ac si ad Ecclesiam flagellandam egressus sit satan a facie Domini* (1); anche s. Bernardo informato delle estorsioni che si faceano, delle quali sono di accordo tutti quasi gli scrittori di quell'età, scrivendone anch'egli ad Eugenio III, lo avverte di eliggere cardinali di tal probità, che quando occorresse poi di inviarli legati a latere, *Ecclesias non spolient, sed emendent, qui marsupia non exhauriant, sed corda reficiant, et crimina corrigant: qui cum ad Apostolicam Sedem redierint, redeant fatigati quidem, sed non suffarcinati simul, et gloriantes, non quod curiosa, seu pretiosa quaeque terrarum attulerint, sed quod reliquerint pacem regnis, legem barbaris, quietem monasteriis, Ecclesiae ordinem, clericis disciplinam, Deo populum acceptabilem sectatorem bonorum operum.*

(1) Giov. Saresburì lib. V, *Policrat.* cap. X, et lib. VI, c. XXIV.

ARTICOLO SECONDO

DEL DRITTO CHE GODONO I RE DI SICILIA SOPRA GLI ECCLESIASTICI DEL REGNO IN VIRTU' DELLA BOLLA DI URBANO II.

In tal concetto erano per lo più i legati apostolici inviati nelle provincie straniere, quando riuscito al valoroso e non men pio Rugiero Bosso il disegno di cacciare dalla Sicilia i Saraceni, che tanto tempo l'aveano oppressa; volle nel tempo istesso con generosa liberalità dotare di opulento patrimonio li vescovati latini da lui ristabiliti, o novamente eretti nelle principali città dell'Isola; oltre dei vescovati fece altre amplissime dotazioni a varii monasteri, ed a varie altre Chiese particolari, che tutte sottomesse all'antico Patriarcato Romano, dal quale era stata la Sicilia per il corso di quasi tre secoli alienata e divisa. Parve allora al Pontefice Urbano II che fosse necessaria nell'Isola la persona di un ministro apostolico, il quale in suo nome presedesse a' prelati siciliani. Ma il conte Rugiero informato de' disordini, che per lo più nasceano nelle provincie a cagion delle vessazioni de' legati, delle quali nell'articolo antecedente abbiam fatta menzione, avea sin dal tempo che il Pontefice Urbano venne a trovarlo in Sicilia, cercato dissuaderlo di tale determinazione, ed avea

ottenuto da lui promessa, che non si sarebbe ciò posto in esecuzione. Passati però alcuni anni, obliando il Pontefice quanto avea promesso al Conte in Traina, dichiarò Roberto vescovo di quella città suo legato nella Sicilia. Si dolse di ciò altamente Rugiero, e vedutosi in Salerno col Papa l'anno di Cristo 1098 rappresentò con tale efficacia il motivo che avea di lagnarsi della elezione del legato, e della mancanza della promessa fattagli nel primo loro congresso in Sicilia, che Urbano per acquetarlo, volle far qualche cosa di più; onde non solo gli ratificò la promessa di non inviare in Sicilia alcun legato senza permissione del Conte, ma con la bolla che va oggi per le mani di ognuno, dichiarò, che l'istesso Conte e suoi eredi dovessero tenere le veci di legati nati nel Regno.

Questa famosa bolla, ch'è la base fondamentale di quella autorità, che godono con apostolica concessione i nostri re su gli ecclesiastici loro vassalli in Sicilia, venne con particolar provvidenza conservata nella istoria di Goffredo Malaterra (1) monaco coetaneo e familiare del medesimo conte Rugiero, la quale fu data alle stampe per opera di Geronimo Surita, essendo ancora stata trascritta dal Fazello (2) nella seconda sua decade, onde uopo non è che intieramente io qui l'inserisca, bastando solo che noti le parole con le quali si prova quanto di sopra ho riferito. *Idcirco*, dice il Pontefice Urbano, *de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes sicut verbis promisimus, ita literarum auctoritate firmamus, quod omni vitae tuae tempore, ac filii tui Simonis, vel alterius qui tui legitimus haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae legatum Romanae Ecclesiae statuemus:* ecco la prima concessione. Nè fu solo Rugiero, al quale

(1) Malaterra lib. IV, cap. ultimo
(2) Fazello dec. II, lib. VII, cap. I.

Urbano II la concedette, leggendosi, che sotto il medesimo ponteficato, Guglielmo re d'Inghilterra, mosso forse da' motivi sopra accennati, concertò con Gualtero vescovo di Albano, e legato del Papa, che mai sarebbe venuto legato nell'Inghilterra senza che il re lo volesse; ecco le parole dell' istorico flaviniacense: *Conventionem fecit, ne legatus romanus ad Angliam mitteretur, nisi quem rex praeciperet.* Ed in virtù di questa convenzione Enrico successore di Guglielmo, avendo notizia che l'abate Anselmo era stato nominato da Pascale II legato a latere nel suo regno, impedì che questo passasse da Normandia in Inghilterra. *Rex Enricus*, dice Eadmero, *antiquis Ecclesiae consuetudinibus praeiudicium inferri non sustinens illum ab ingressu Angliae detinebat.* Le diverse circostanze però delle cose, i servigii prestati da Rugiero alla Chiesa in aver cacciato da Sicilia gl'infedeli, e ridottola tutta alla religione cattolica romana, e le fondazioni di tanti vescovati, e di tante ricche abbazie da lui fatte nella Sicilia, meritavano qualche cosa di più dal Pontefice Urbano. Laonde questi non contento di avere ratificata a Rugiero la promessa di non inviare legato in Sicilia senza il consenso del Conte e de' suoi successori, aggiunse nella bolla le seguenti parole; *Quinimo quae per legatum acturi sumus per vestram industriam legati vice exhiberi volumus.* Il Baronio non potendo ricusare di dar fede all' autorità dell' istorico Malaterra, il quale trascrive la bolla di Rugiero, e cercando in tutti i modi di oppugnarla, asserisce, che la bolla sudetta è tronca e dimezzata da mano straniera, e che se intiera ella fosse in nulla potrebbe pregiudicare ai dritti della Santa Sede in Sicilia. La mancanza vuole egli, che sia in quelle clausule, le quali sono contenute nella narrativa precedente alla bolla in quelle parole: *Sed sicque Romanae Ecclesiae iura exequenda fuerint, cartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio Episcoporum earumdem provinciarum*

authentice definiantur. Ecco la prima delle due condizioni, che vorrebbe il Baronio inserite nella bolla, e la seconda, che quantunque in essa si legga, che Rugiero possa trattenere i vescovi, o inviarne quelli che a lui piacerà a lontano concilio, senza che nella bolla alcuna restrizione apparisca, devesi indispensabilmente ivi mettere quella accennata dal Malaterra, in queste parole: *nisi forte de aliquo ipsorum in concilio agendum sit in Sicilia vel Calabria in praesentia sua authentice definiri nequiverit*. Vediamo ora se le due clausule riferite nella narrativa, stimate dal Baronio destruttive dell'autorità goduta da' nostri monarchi, in cosa alcuna leder la possano, o se confermino più tosto quello, che per altro capo da noi si pretende, cioè: che con entrambe conformossi Urbano all'antica ecclesiastica disciplina; ed in vero, che altro pretese il Papa, se non determinare, che quando stimasse di far eseguire in Sicilia alcuna cosa che fosse del dritto indispensabile della Chiesa Romana, ciò non avesse effetto, se non dopo che con il breve del Papa *cartulis*, come nella bolla si legge, o *cartulariis*, come pretendono il Baronio, e lo Spondano, che debba leggersi, sarà fatta palese in concilio provinciale la sua dimanda, e quando si tratta di cose, che non possono autenticamente esaminarsi nella provincia, ed innanti il legato; cioè trattandosi delle cause maggiori, o personali de' vescovi si rimettono queste al Papa; siccome senza alcuna controversia da' nostri principi se ne concede la pratica.

Ecco le due clausule tanto desiderate dal Baronio, per dare piena credenza alla bolla riferita dal Malaterra. Vediamo adesso per la nostra parte, se nella narrativa di questo istorico si legga qualche altra cosa per lo stabilimento della legazia dei nostri monarchi, di più chiaro ancora, che non è nella stessa bolla di Urbano.

Il Malaterra, dopo avere nel XXIX ed ultimo capitolo del IV libro della sua istoria, riferita la visita fatta dal Papa Ur-

bano a Rugiero nella città di Salerno, e raccontato che il Papa avesse eletto prima suo legato in Sicilia, Roberto vescovo di Troina prosiegue così: *Perpendens hoc Comitem grave ferre, et nullo modo ut stabile permaneat assentire; cognoscens etiam ipsum Comitem, in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis, zelo divini ardoris exfervescere, cassato quod de episcopo Troynensi fecerat, legationem beati Petri super Comitem, per totam Siciliam, vel habendam haereditaliter ponit.* Accenna poi la conferma del Papa, di non inviare alcun legato in Sicilia, se il Conte, ed i suoi successori nol vorranno; e finalmente aggiunge le due clausule già riferite. Vedasi dunque se nella narrativa suddetta si contenga cosa, se non totalmente vantaggiosa, almeno più chiara a favore della legazia di Rugiero, e de' suoi successori ed eredi: imperocchè quasi Malaterra avesse prevedute le cavillazioni, che si sarebbero fatte, e quelle parole *legati vice* ed *alterius haeredis* che si leggono nella bolla per togliere ogni dubbio, a chiare note scrisse che Urbano conferì la legazia di s. Pietro al conte Rugiero, e gliela conferì ereditaria: *Legationem beati Petri super Comitem, vel habendam haereditaliter ponit.*

Poco però gioverà al nostro assunto l'avere risposto concludentemente, se non m'inganno, alle oggezioni, delle quali si serve il celebre cardinal Baronio; mentre per trafiggere affatto questa legazia entra in campo con nuove ragioni, e come egli dice, armato di saette, e di dardi l'Anonimo istorico (*) della Monarchia di Sicilia, data ultimamente alle stampe in Roma l'anno 1715. Questo autore è quell'istesso prelato, se non c'ingannano oltre la fama pubblica uomini letteratissimi (1), che postosi dietro le spalle ogni riguardo dovuto

(*) Lo storico qui rammentato come anonimo fu il vescovo di Lipari monsignor Niccolò Tedeschi, che ereditando il nome di un nostro celebre canonista non ne ereditò le dottrine. (*L'editore*)

(1) Giorn. de' Letterati d'Italia vol. XXIII, art. XIII.

alla fedeltà d'un suddito; all'amore della verità; alla pace e tranquillità del regno ove nacque; non contento di aver sollecitato alcuni altri prelati siciliani a sollevarsi, dirò così, contro l'antichissima, e ben fondata legazione de' loro principi naturali; e non ancor sodisfatto di aver data la prima mossa, per iscuotere e disturbare la tranquillità della Chiesa Siciliana, volle pubblicare la prima parte di quel libello ingiuriosissimo a tutti i principi della sua nazione, che piacquegli d'intitolare *Istoria della pretesa Monarchia*. Ma volendo trattare dell'origine ed insussistenza, come egli dice, di essa, altro non potè aggiungere al già detto del Baronio, se non nuovi sofismi circa la famosa bolla di Urbano, e una dannabilissima mordacità verso i principi, che meritano non solo tutto il rispetto, e la gratitudine de' siciliani, per essere stati i liberatori della lor patria; ma che sono degnissimi della stima, e dell'ammirazione di tutti i posteri, e di tutti i secoli per la grandezza delle loro azioni, e devono ancora riguardarsi come sommamente benemeriti della Sede Apostolica per la loro pietà, e per gl'importanti servigi prestati a molti Pontefici.

Ma per venire alla sua istoria, ed alle cavillazioni in essa contenute, dico, che poco curando egli, che quella del Malaterra fu sommamente lodata seicento anni addietro da Orderico Vitale nella sua storia d'Inghilterra, e che venga reputata dal Baronio non solo autentica, ma incapace ancora di minima oggezione, ardisce spacciarla per apocrifa, e ripiena di contradizioni e di falsità; e per provarlo, prima di ogni altra cosa, osserva egli, che l'antico suo manuscritto fu stampato da Geronimo Surita nell'anno 1578 cioè a dire, quando cominciava ad agitarsi con più fervore la controversia della legazione de' re di Sicilia, ed in conseguenza, che tutto quello che si legge nel Malaterra circa di essa, sia maliziosamente interpolato (1); non ricordandosi, che il Surita istorico som-

(1) *Istoria della Pret. mon.* cap. III, fol. 15.

mamente accreditato per la sua fedeltà ed esattezza, ancorchè nato suddito dei re di Spagna, era incapace di tradire la verità con uno scritto o alterato, o falsificato.

Screditato così il Surita, passa poi l'Anonimo alle prove, con le quali pretende far evidente ad ognuno, che il testo del Malaterra è falsificato; e per provare la sua asserzione contro gli istorici tutti, anche più affezionati alla Corte Romana, i quali danno piena credenza alla istoria del Malaterra, va considerando in essa, come inventati, ed inseriti dagli scrittori siciliani tre grandi, come egli dice, ed incredibili paradossi (1). Il primo di essi, secondo lui, si è, che Urbano fosse stato in Salerno l'anno 1097 del che nulla ci narrano gli altri scrittori contemporanei. Il secondo, che si fosse il conte Rugiero lamentato molto del Papa, perchè avesse instituito nella Sicilia suo legato apostolico Ruberto vescovo di Troina, e che il Papa gli avesse promesso commettere a lui stesso e suoi eredi la legazione perpetua in Sicilia. E per terzo paradosso egli crede il dirsi che la bolla della legazione suddetta fosse data in Salerno alli 4 di luglio del 1099 come asserì nel suo libro legale il Cirino; nel quale mese ed anno se ne morì Papa Urbano, il quale dopo il suo ritorno in Roma, sul fine, come dice l'Anonimo, dell'anno 1097 mai più se ne partì sino alla morte.

Esposti questi, che il novello oppositore chiama paradossi, contenuti nella istoria del Malaterra, egli a screditarla ricorre vanamente per aiuto ad Alberto Piccolo erudito scrittore Messinese; ma vediamo quanto poco gli suffraga. Costui spinto dallo spirito di emulazione e di parzialità per la sua patria, volendo contendere il primato alla Chiesa di Palermo, asserì solamente per intrusa da' palermitani nell'istoria del Malaterra quella breve narrazione di essere stato da' principi Normanni restituito alla sua metropoli di Palermo l'arcivescovo

(1) *Istoria della Pretes. monar.* cap. IV.

Nicodemo. Al che rispose egregiamente il Pirri (1). Ma in tutto il resto Alberto Piccolo, chiaramente mostra di lodare quella istoria, citandone versi a suo proposito, e dando al Malaterra l'epiteto di *probato scriptori*. Sicchè Alberto Piccolo contro l'intenzione del novello Anonimo, accredita, e non discredita l'istoria del Malaterra (2). Ma passiamo ad altro, senza timore de' suoi decantati dardi e saette.

Continuando l'Anonimo nell'assunto di screditare come alterato e corrotto il codice del Malaterra, asserisce essere più che certo presso di Rocco Pirri, che Ruberto eletto vescovo di Troina fosse stato consacrato l'anno 1090 quando fu eretta in vescovato la città di Messina, alla quale fu sottoposta Troina, come parte della diocesi, con essere stato allora trasferito da questa in Messina il titolo e catedra vescovile. Cita egli poi le parole del Pirri, *Peracta ergo translatio est e Troynensi Cathedra ad Messanensem anno ut vidimus* 1090 *ac Rubertus Antistes inde Messanensis dictus est.* E poi soggiunge: « Se dunque nell'anno 1097 quando si pretende conceduta a « Rugiero la legazione in Sicilia da Urbano II non era Ruberto « vescovo di Troina, ma di Messina, come può credersi, che « Gaufrido nella sua istoria abbia potuto scrivere, che fosse « vescovo di Troina, e che la sua legazione fosse a lui confe- « rita come a vescovo di Troina, quando erano scorsi anni « sette da che era stato consecrato vescovo di Messina? e do- « vea chiamarlo vescovo di Messina, non di Troina: ma gl'in- « ventori della favola, non badando all'anacronismo, credet- « tero d'ingannarci, e non si accorsero dell'errore (3). »

Ecco l'evidente argomento di cui si vale l'Anonimo, per isvellere sino dalle sue radici, come egli si vanta, ogni verisimilitudine, ed ogni motivo al Papa di concedere la legazione

(1) Pirri *Not. Prima Eccl. Pan.* f. 87 et seg.
(2) Picc. *de Ant. Iure Eccl. Sic.* c. VIII.
(3) *Stor. della pretesa monar.* cap. IV, fol. 25.

al conte Rugiero. Ma esaminiamo più diligentemente ciò che narrano Pirri ed il Malaterra, e vediamo se questi è pure adulterato, o se cerca l'Anonimo di sofisticare puerilmente senza alcuna sodezza.

Notò il Pirri suddetto con l'autorità del Malaterra, che il valoroso conte Rugiero, conquistata già gran parte della Sicilia, non volendo apparire ingrato a' tanti benefici, che riconoscea dall'aiuto divino, volle stabilire in Troina, scelta da lui per piazza d'armi, e per la capitale allora del suo dominio, un tempio, che servisse di catedrale di quella diocesi; della quale elesse per vescovo Ruberto abbate di s. Michiele della città suddetta. Siasi però, che ciò seguisse l'anno 1078 come lo afferma il Malaterra, o sia nel 1081 egli è certo, che nella diocesi del già eletto vescovo di Troina, fu compresa oltre Taormina anche Messina: i cui prelati erano stati onorati ancora in tempo de' greci col titolo di arcivescovi. Leggasi il diploma di Rugiero rapportato da Pirri nella not. VIII della Chiesa di Troina, mentre io trascriverò quì solamente quelle poche linee del Malaterra, che lo confermano: *Urbs Troyna felix gaude, da dignas laudes Deo titolo in te primo reparatur divina legio, Messana consociata pari servit clypeo* (1).

Avendo poi Rugiero per consiglio, come egli narra, di Papa Urbano edificata in Messina, prima dell'anno 1096 un'altra Chiesa, che servir dovea, come dice il citato Malaterra, di episcopio, o diciamo di Chiesa episcopale, non perciò perdette quella di Troina il titolo vescovale, nè il suo vescovo Ruberto chiamossi dopo l'anno 1090 vescovo solamente di Messina, come erroneamente suppone l'Anonimo: mentre non solo il riferito Ruberto intitolossi vescovo di Troina insieme, e di Messina, ma così ancora vennero chiamati molti altri dei suoi immediati successori, nè ordinarono essi in quei primi

(1) Malat. lib. III, cap. XIX.

tempi cosa alcuna, se non col consenso di entrambi i capitoli di Messina, e di Troina come in molte altre Chiese è successo (1). Fra tanti esempi però che se ne potrebbono addurre, ne sceglierò solamente quelli che dovrebbono esser ben noti all'Anonimo, mentre spettano non meno all'antichissima Chiesa di Lipari, che a quella di Patti, delle quali deve esser egli bene informato. Legga dunque ciò che viene riferito dal Pirri nella not. IV appartenente alla Chiesa di Patti, e troverà, che il prelato di essa, che lo fu ancora della isola di Lipari, sino a tanto, che in tempo di Bonifacio IX fosse stata divisa in due quella diocesi, venne chiamato da Papa Lucio III vescovo pattense, e non liparitano in un breve riferito dal Pirri nella not. II della Chiesa di Messina a f. 322 che comincia: *Venerabilibus fratribus Cephaludensi, et Pactensi Episcopis.* Se dunque il vescovato di Lipari era già instituito insieme con quello di Patti, secondo l'asserzione del difensore della verità, ben notò all'Anonimo, perchè non si chiamava vescovo liparitano il suo prelato? e perchè lo chiama Lucio III pattense? non per altra ragione, dirà egli, se non perchè essendo vescovo di Lipari insieme, e di Patti potea il Pontefice chiamarlo in ambedue le maniere. Ma se così è, perchè si maraviglia egli, che Ruberto consacrato già vescovo di Messina possa essere da altri chiamato vescovo non di Messina, ma di Troina.

Ma per isciogliere più francamente la oggezione circa il titolo di vescovo di Troina dato a Ruberto: leggansi ancora nel Pirri, e nella istessa not. IV della Chiesa di Patti, nel privilegio dato da Rugiero l'anno 1094 a favore della Chiesa suddetta, queste parole: *Guglielmus Malus spatarius concedente Domino Roberto Troynensi Episcopo, et clericis eius dioecesis Ecclesiam s. Philippi in monte Argyro, cum terris* etc., e ve-

(1) Pirri in not. Eccl. Messan.

drassi chiaramente, che il vescovo di Messina, quattro anni dopo il 1090 tuttavia s'intitolava talvolta vescovo di Troina. Ma acciochè non possa essere sopra di ciò alcuna replica, leggasi l'altro diploma dato l'anno istesso 1094 che viene rapportato dal Pirri nel luogo citato a f. 386 e vi si scorgerà, che donando il conte Rugiero all'abbate, e monaci benedettini di s. Salvatore di Patti un territorio, chiama di ciò in testimonio fra gli altri sottoscritti anche il vescovo di Messina: *Episcopo Messanensi in cuius est dioecesi*; e pure scorsa appena una linea, il che par sia fatto a bella posta per confondere l'Anonimo, si vede, che l'istesso vescovo di Messina Ruberto vi si sottoscrive col titolo di vescovo non di Messina ma di Troina, ✠ cioè a dire *signum, Episcopi troynensis.*

Ma è cosa troppo nota, per non perdervi più tempo, che i vescovi di più d'una Chiesa cattedrale sogliono allo spesso intitolarsi, or dell'una, or dell'altra, e con più facilità ciò vien fatto da quelli scrittori, che citano o parlano di tali vescovi di doppia Chiesa. Noterò dunque solamente che non è maraviglia, che il Malaterra chiamasse Ruberto piuttosto vescovo di Troina, che di Messina, quando il medesimo Ruberto, come abbiamo veduto, usò di far l'istesso in persona sua, anche dopo la decantata translazione della sede vescovale di Troina nella città di Messina: che se poi, come aggiunge l'Anonimo (1), non si trova alcuna bolla, o lettera, o breve di Papa Urbano II diretta a Ruberto vescovo di Troina, nè alcun indizio apparisce dell'asserita legazione concedutale nell'isola di Sicilia, ciò non è bastante argomento per render sospetta l'autorità del Malaterra, che l'asserisce; il quale narrando prima i servigi prestati da Ruberto al Pontefice Urbano, ci fa palese, che questo prelato fu quello, che principalmente animò Rugiero a stringersi in parentela con Corrado, figlio ma ne-

(1) Anon. *Della pret. Mon.* cap. IV, f. 25.

micissimo dell'imperatore Enrico, e strettissimo parziale di Urbano, il quale avendo molto a cuore, o per dir meglio, essendo interessatissimo nella convenienza di Corrado, il consigliò ad accasarsi con la figlia del conte Rugiero, a cui il Papa caldamente scrisse per facilitare un tal maritaggio: conchiuso il quale; *comes Rogerius,* narra il Malaterra, *apparatis his, quae ad effectum congruebant plurima classe Episcopum Troynensem, et alios Barones suos, filiam multis thesaurorum exenijs dedicatam Pisam usque conducere facit, ubi filius Regis obvius cum omni honorificentia suscipiens authentice desponsata solemnes nuptias celebravit anno verbi incarnati*, 1095 (1). Laonde non fia maraviglia se Urbano grato a Ruberto, che avea principalmente spinto Rugiero ad acconsentire ad un tal maritaggio, lo eligesse legato Apostolico nella Sicilia.

Ma sbrigatici dal primo, venghiamo ad altro terribile argomento dell'Anonimo, col quale promettendoci manifesta l'alterazione fatta nell'istoria del Malaterra, arditamente poscia conchiude « che non merita, nè può darsele alcuna fede: Im-
« perocchè quanto in essa trovasi circa il congresso tra Ur-
« bano II e il conte Rugiero, e circa il privilegio concedutogli
« di legato manca in tutti gli autori e cronologi, che hanno
« notato e scritto le cose della Sicilia. » Conobbe egli però quanta poca forza deve avere un somigliante negativo argomento; con tutto ciò non avendo altro che dire, lo vuol far valere appoggiandolo principalmente sopra Eadmero scrittore contemporaneo, e come egli dice, « per li siciliani molto fata-
« le, il quale oltre essere diligentissimo nel descrivere sino le
« minuzie, e nelle cose che narra di tale autorità, che la sua
« istoria servì quasi di face al Baronio, per caminare nel buio
« intricatissimo di quei tempi (2). » Nota egli dunque, che il

(1) Malat. lib. IV, n. 23.
(2) Anon. *della pret. Mon.* cap. VII, f. 56.

citato Eadmero narrando il viaggio del Pontefice Urbano da Roma sino a Bari: riferisce bensì, che il Papa si vide sotto Capua col duca di Puglia e 'l conte Rugiero, venuto colà dalla Sicilia in soccorso del nipote duca di Puglia, e di Riccardo principe della cennata città, ma non fa minima menzione del congresso posteriore accaduto in Salerno fra il conte ed il Papa, il quale suppone il novello Anonimo, che da Capua per Aversa sia passato a dirittura a Bari per tenervi il concilio, e terminato questo ritornossene immediatamente insieme con s. Anselmo, di cui era compagno Eadmero, in Roma, dalla quale città giammai più partissene per tutto il tempo che sopravisse; cioè, secondo il suo calcolo erroneo, dal fine dell'anno 1097 sino alli 29 di luglio 1099. « Come dunque può « fingersi sì francamente, dice l'Anonimo, e l'andata di Urbano « prima a Benevento, e poi a Salerno, e il congresso quivi « tenuto col conte Rugiero, quando lo tacciono gli altri auto- « ri, e quando Eadmero, il quale era col Papa niente ne parla, « anzi scrive apertamente il contrario? Favola è questa, che « dà il primo crollo al supposto diploma della pretesa mo- « narchia, e fa conoscere quanto sia ella stata su capricciose « invenzioni appoggiata (1). » Con l'istessa fiducia seguita ad amplificare largamente le cennate sue proposizioni del viaggio del Papa: del ritorno a Roma: degli affari che ve 'l tennero occupato sino alla morte: per far parere inverisimile se non impossibile la concessione del breve della legazione, dato in Salerno come narra il Malaterra: e con questi belli argomenti, quasi con tante saette, si gloria aver trafitto e buttato a terra la monarchia di Sicilia.

Tutto il suo discorso del capo VII, che è il più importante, sta fondato su due anacronismi, uno commesso dal cardinale Baronio in attribuire all'anno 1097 il viaggio di Papa Urbano

(1) Anon. *della Pret. Mon.* c. VII, f. 58 e seguenti.

prima a Capua, e poi a Bari a tenervi il concilio: l'altro, che scappò dalla penna al giurisperito Cirino, il quale nel suo libro legale, citando il breve di Urbano, e vedendolo dato a cinque di luglio dell'anno XI del di lui ponteficato, che correva dalli 12 di marzo 1098 a marzo 1099, e non vedendovi notato l'anno di Cristo, ve lo aggiunse secondo la sua imaginazione, e notò il 1099, non avvertendo che il mese di luglio dell'anno XI di Urbano era caduto nel 1098. A questi piccoli sbagli di tempo si appigliò forte il moderno Anonimo, lasciando come dimenticati gl'istorici, che o tacquero l'anno di Cristo come non apposto al breve, o il riferirono al 1098. Correggendosi dunque questi sbagli del Baronio e del Cirino, caderà affatto, come vana tutta la lunga diceria dell'Anonimo: il che faremo, valendoci dell'autorità del suo medesimo Eadmero, ch'ei vanta fatale contro noi, e ci faranno anche la scorta due eruditissimi critici, Camillo Pellegrino nelle Castigazioni alla cronica di Lupo Protospata, ed il padre Antonio Pagi nella Critica agli annali del Baronio. Così si chiarirà, che il racconto di Eadmero non è niente diverso da quello del Malaterra, come l'Anonimo suppone.

Il Malaterra nel capo XXV del IV libro narra, che il conte Rugiero avendo conchiuso matrimonio di una sua figlia col re di Ungheria, la mandò nobilmente accompagnata ad imbarcar nelle navi alla città di Termini, e condurla allo sposo nel mese di maggio dell'anno 1097: qual'anno vi si legge espresso distesamente e non già con cifre numerali. Continuando poi la sua istoria, nel seguente capo XXVI dice, che Rugiero chiamato in aiuto da Riccardo principe di Aversa, e da Rugiero duca di Puglia suoi nipoti per assediare la città di Capua, passò con numeroso esercito il faro la prima settimana di aprile. Questo aprile dunque che susseguitò dopo il mese di maggio 1097 fu certamente l'aprile dell'anno 1098. Passa poscia a narrare, che il Papa andò all'esercito sotto Capua, e

vi si trattenne conversando familiarmente con quei principi, e che rendutasi finalmente quella città, il conte Rugiero se ne passò a Salerno, dove poi andò il Papa a vederlo, e gli concedette il breve della legazione a' cinque di luglio dell'anno XI del suo ponteficato. L'assedio dunque di Capua: la dedizione di essa, che, come osserva Camillo Pellegrino, seguì nel mese di maggio: il congresso del Papa col conte Rugiero prima nell'esercito, e poi in Salerno: e la concessione del breve della legazione, furono cose tutte succedute nell'anno 1098, prima che il Papa andasse a tener il concilio a Bari; e ciò, come si voglia, che si principi l'anno; o dal primo di settembre co' greci; o dalli 25 di decembre, come fece il cronista Bertoldo; o dal primo di gennaro secondo la èra comune osservata dal Baronio; o dalli 25 di marzo secondo altri; sempre i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio cadono nell'istesso anno.

Vediamo ora se sia discrepante dal Malaterra o nel tempo, o ne' fatti quel che intorno a ciò scrisse Eadmero, finchè ritiratosi la seconda volta alla solitudine di Sclavia interruppe il filo della sua istoria *Novorum* passandone quattro mesi sotto silenzio. Narra egli nel secondo libro, che santo Anselmo per andar a Roma si licenziò dal re d'Inghilterra il dì 15 di ottobre dell'anno millenovantasette, che vi si legge disteso e non cifrato con numeri; e ch'egli in compagnia con santo Anselmo essendo passato in Francia, arrivasse al monasterio di Clugnì in Borgogna tre giorni avanti natale: che furono poi a Lione, e se ne partirono il martedì che precedette la domenica delle palme; andarono al monastero detto di Chiusi, e vi celebrarono la pasqua. Questa pasqua dunque, che seguì dopo il mese di ottobre 1097 fu certamente quella dell'anno 1098, e come osserva il padre Pagi, fu a 28 di marzo; nel qual mese dalli 12 avea cominciato a correre l'anno undecimo del ponteficato di Urbano, essendo stato eletto Papa a' 12 di

marzo 1088. Celebrata la pasqua, si portò s. Anselmo subito a Roma, e dopo dieci giorni, che dovettero essere delli primi di aprile se ne passò ad una villa solitaria del Monasterio di san Salvatore di Telesia chiamata Sclavia non molto lungi da Capua. Trovavasi Capua assediata dal principe Riccardo, e da Rugiero duca di Puglia, ed in que' giorni vi venne anche da Sicilia in loro aiuto il conte Rugiero loro zio con numeroso esercito. Questi principi mossi dalla fama della santità di santo Anselmo l'invitarono a venire nel loro campo; e santo Anselmo vi andò insieme con Eadmero. Vi andò poi anche il Papa, e furono tutti insieme nell'esercito quasi sino che si rendè la città. Si rendè Capua nel mese di maggio 1098 come dalla cronica di Lupo Protospata avvertì Camillo Pellegrino, emendando in maggio il marzo, che in quella erroneamente si legge. Partitosi il Papa dal campo con s. Anselmo e con Eadmero, andarono alla città di Aversa, dove si separarono, e s. Anselmo con Eadmero se ne ritornarono al loro solitario soggiorno di Sclavia per passarvi tutta la state, finchè fosse il tempo da portarsi a Bari al concilio per il dì primo di ottobre.

Fin qui, benchè questi due istorici non intesero scrivere istoria universale, ma ben molto particolare; cioè Malaterra i fatti del conte Rugiero, ed Eadmero quelli principalmente di s. Anselmo, come se ne dichiarò nella prefazione; nondimeno in quei racconti, che per incidenza toccarono per la connessione col loro assunto, non furono mica discordi; nè quanto alla designazione del tempo, nè quanto ai fatti.

Nulladimeno l'Anonimo per discreditare l'autorità della istoria del Malaterra, esagera per molto discrepante da Eadmero l'aver quello scritto, che Urbano non avendo potuto ridurre i Capuani alla pace se ne partì: quando Eadmero dice, che il Papa con s. Anselmo e lui furono in quello assedio, *donec civitas in deditionem transiit*, e che, *obsidione dehinc soluta*, andarono ad Aversa. Ogni altro men cavilloso lettore avrebbe

da se stesso conciliato il detto dell'uno con l'altro, intendendoli che Urbano se ne partì in quelle estreme circostanze quando si disputavano le capitolazioni di arrendersi la città, alle quali ripugnavano i Capuani: ma che immediatamente essendosi concordate, come in simili casi suol in un momento succedere, fu disciolto l'assedio senza passarvi tempo notabile: e perciò Eadmero scrisse insieme la partenza del Papa con lo scioglimento dell'assedio.

Or Eadmero separatosi in Aversa dal Papa, e ritiratosi con s. Anselmo alla solitudine di Sclavia ad aspettarvi il tempo di andare a concilio, non curò più di scrivere dove da Aversa fosse andato Urbano, nè ciò che si fosse fatto in quei quattro mesi di giugno, luglio, agosto e settembre come cose aliene dall'assunto propostosi nella prefazione alla sua istoria, in cui disse voler solamente scrivere, *ea quae sub oculis vidi, vel audivi, brevitati studendo;* ed aggiunse, *ea quidem hujus operis intentio praecipua est, ut designato qualiter Anselmus Beccensis caenobii abbas fuerit cantuariensis archiepiscopus factus, describatur quamobrem orto inter reges Anglorum et illum dissidio, toties et tam diu exulaverit a regno, et quem eventum ipsa dissidii causa inter eos sortita sit.* Perciò Eadmero in aver detto che egli, e s. Anselmo si ritirarono a Sclavia trapassa sotto silenzio, come non attenenti alla sua istoria le cose succedute in quei quattro mesi, e immediatamente soggiunge; *instante autem termino concilii ad Apostolicum reversus est,* cioè s. Anselmo, *et cum eo Barium usque profectus :* e seguita a narrare le dispute di s. Anselmo in quel concilio. Come dunque dal silenzio di Eadmero di cose che non gli appartenevano può l'Anonimo tirarne argomento di falsità nella istoria del Malaterra? All'assunto del Malaterra, e non a quello di Eadmero si appartenne scrivere le particolarità di complimenti, di favori e di remunerazioni fatte dal Papa al conte Rugiero; e la sua istoria fu

molto lodata non solo da Orderico Vitale celebre istorico delle cose d'Inghilterra suo contemporaneo, ma anche dal cardinale Baronio, e da tutti i moderni. E l'istesso Alberto Piccolo messinese, che l'Anonimo adduce per discreditarla, non lascia di dar titolo al Malaterra di *probato scriptori,* come poco prima accennammo.

Insiste l'Anonimo, che nemmeno Bertoldo, nè gli altri cronologi di quei tempi fecero menzione nè del breve della legazione, nè che Papa Urbano dopo che fu in Salerno l'anno 1092, quinto del suo ponteficato, sia mai più stato in quella città. Quanto al breve, come cosa attenente ad un principe particolare, o l'ignorarono quei cronologi, o la stimarono impropria del loro compendioso assunto: specialmente Bertoldo, Sigeberto, ed Ivone; i quali in quelle loro secchissime croniche, nemmen del concilio di Bari fecero motto, ancorchè tanto celebre per le controversie dogmatiche con la Chiesa Greca. Della gita di Urbano a Benevento, ed a Salerno non ne fecero menzione, siccome nemmen lasciarono scritto, che fosse andato a Capua, e ad Aversa; perchè non si stimarono in obligo di scrivere ogni passo che Urbano dava. Nè perchè la gita ad Aversa si legge unicamente in Eadmero, dobbiamo perciò stimarla favola inserta dagli aversani. Ma che Urbano in quella state sia stato in Salerno, benchè non lo notassero quei cronologi, lo scrisse però egli stesso in più suoi brevi, e bolle con la data in Salerno l'anno undecimo del suo ponteficato: i quali avrà ben potuto vedere l'Anonimo negli archivii e registri, ch' egli spesso cita di Roma: noi nondimeno, ai quali non è lecito vederne altri, che quelli pubblicati dalle stampe, ne addurremo quì due, che si leggono registrati dall'abate Ughelli nella sua *Italia Sacra* (1). Uno è a favore della Chiesa Metropolitana di Salerno, alla quale sottopone le cattedrali di Consa

(1) Ughell. *Ital. Sacr.* tom. VII, pag. 554.

e di Acerenza, la cui data è in Salerno a 20 di luglio l'anno undecimo del ponteficato di Urbano, che vuol dire quindici giorni dopo quello della legazione concessa al conte Rugiero. E benchè nel suddetto breve vi si legge erroneamente la indizione IV e l'anno di Cristo 1099, il quale non solevano apporre alli brevi, ma solamente vi notavano l'anno del ponteficato, si vede chiaramente, che sono errori del copista, e di chi volle aggiungervi l'anno di Cristo, attesochè nè la indizione IV corrisponde con l'anno 1099 nè quella indizione, nè quell'anno corrispondono col mese di luglio dell'anno undecimo di Urbano: e però deve dire *Indictione sexta anno* 1098 come quello del conte Rugiero. L'altro breve di Urbano riportato dall'Ughello (1) fu concesso a s. Brunone, per il quale gli conferma la donazione, che poco avanti gli aveva fatto il conte Rugiero a riguardo di una visione avuta in sogno mentre assediava Capua, per la quale visione si era liberato da un gran pericolo, come ne riferisce il diploma il cardinale Baronio (2). La data del breve dice : *Datum Salerni mense septembri indictione VI anno ab incarnatione Dominica millesimo nonagesimo octavo*, ed appresso la sottoscrizione del Papa e di due cardinali; vi si legge sottoscritto l'arcivescovo della stessa città di Salerno: *Ego Alphanus Salernitanus Archiepiscopus subscripsi.* La indizione dovrebbe dir settima, che era cominciata coll'istesso mese di settembre; *e ben osserva il moderno autore del libro intitolato:* De la monarchie de Sicile, *che in tutto il corso del ponteficato di Urbano II vadi sempre errata la indizione, come egli nel cap. V chiaramente lo dimostra con moltissimi altri esempi* (*). Ma sia come si voglia,

(1) Ughell. *Ital. Sacr.* tom. IX, pag. 593.

(2) Baron. *Annal.* tom. II, pag. 778.

(*) Dal qui detto pare che l'autore citato dal Caruso (Dupin) dovette precedere il di lui scritto. Osservandosi però, che la citazione nel manoscritto è apposta al margine e non nel corpo di tutta la le-

confirmandosi in questo breve una donazione in cui espressamente si parla dell'assedio di Capua, non può più negare l'Anonimo, che dopo di essersi renduta quella città, Papa Urbano fu in Salerno, come con tutta verità scrisse il Malaterra, benchè nè Eadmero per le ragioni suddette, nè quegli altri cronologi ne abbian fatto menzione.

Mostrato dunque verissimo quel, che narra il Malaterra della gita di Urbano a Salerno l'anno undecimo del suo Ponteficato nel 1098, similmente verissimo devesi credere quanto egli soggiunge del breve della legazione allora concesso al conte Rugiero. E resta vana, e fuor di proposito la lunga diceria dell'Anonimo, che Urbano dopo il ritorno da Bari non potè più andar a Salerno: giacchè si è veduto esser anteriore al concilio la data della bolla, che egli credette posteriore. Vedasi adesso se « la malizia, come egli dice, di chi inventò, « e stese il diploma particolarmente consiste in questo; che « si fa data ai 5 di luglio (1099) *tertio nonas Julii*, che vuol « dire 24 giorni prima della morte di Urbano, seguita ai 29 « di detto *IV Kalend. Augusti*, acciocchè con sì pochi giorni « potesse restar coperta la frode, che commettevasi, quando « però sì pochi giorni nemmen sarebbono stati bastanti, non « che ad un vecchio Pontefice aggravato dagli anni, e da in- « fermità come Urbano, ma a qualunque si sia uomo privato « e robusto; mentre doveva partir da Roma, ed andar a Sa- « lerno, ivi fermarsi, concedere il diploma, ritornare in Roma, « e morire. » O pure se la mala causa, che egli sostiene, e l'astio che lo possede lo fa trasportare in puerilità indegne della sua età e del suo grado: mentre quando anche fosse vero l'erroneo suo calcolo, di cui egli ci vuol far mallevadori, aggiungendo all'antedetto. « Sogni sono questi di chi ha vo-

zione, ne siegue che la detta opera, la quale fu composta sui lavori del Caruso, come si è detto nei cenni biografici, vide la luce quando egli avea finito il suo lavoro. (*L'editore*)

« luto sognar vegliando, a' quali l'aver dato sinora fede, o « fu soverchia credulità, o pure ostinatissima contumacia, » dico, che non bisognava includere fra lo spazio di 24 giorni suddetti la mossa di Urbano da Roma a Salerno, e la sua dimora in questa città; il che è manifesto a chi legge un sì raro argomento; e il ritorno poi da Salerno in Roma che può farsi da qualunque vecchio, e malsano assai agiatamente in men di otto giorni, non era per Urbano così difficile, anzi impossibile, come egli dice, da compirsi in 24. E se il morire in quel tempo potea accadere da un momento all'altro, come al dì d'oggi, ponderi egli seriamente se il ritorno in Roma del vecchio, e come egli vuole, infermiccio Pontefice, potea succedere senza alcuna maraviglia fra lo spazio di almeno ancora di tre, o quattro, non che de' 24 giorni da lui supposti, o degli otto, o nove mesi che veramente corsero in mezzo dell'uno, e dell'altra.

Che altro dunque più bisogna per credere vera, legittima ed incontrastabile la decantata bolla di Urbano a favor di Ruggiero, or che sono svanite tutte le imaginate incontrastabili opposizioni dell'Anonimo? Imperocchè, per quello che di sopra abbiamo riferito è stata già tolta la difficoltà ritrovata da lui circa l'autenticità del testo del Malaterra, che chiama il legato Ruberto vescovo di Troina in tempo, che era questi ancora titolato vescovo di Messina. Tolta è ancora l'altra più decantata del congresso col Conte nel 1097 e della non necessaria venuta di Urbano in Salerno dopo il ritorno da Bari; e per togliere la maraviglia de' lamenti di Ruggiero circa la legazione conceduta ad altro nella Sicilia, senza sua saputa, che è il terzo ed ultimo paradosso che ci conveniva provare, saranno state forse bastanti quelle poche osservazioni, che si sono fatte circa i legati ponteficii nel fine del primo articolo? Alle quali aggiungerò qui solamente, che riguardando Ruggiero, come era giusto, con somma gelosia la nuova Chiesa Latina, da lui stabilita in Sici-

lia, nobilitata ed arricchita con le magnifiche dotazioni di tanti feudi, e di tante entrate concedute agli ecclesiastici del nuovo suo dominio: e considerando più tosto al vantaggio de' suoi vassalli per quello, che nell'avvenire avesse potuto succedere, non ignorando ciò che si diceva in Francia, nella Inghilterra e nella Germania delle intraprese di alcuni legati ponteficii, richiese ad Urbano, ed avea egli merito di vantaggio per ottenerlo da questo saggio Pontefice, che per l'avvenire avesse più considerazione al suo zelo verso la Chiesa Siciliana, alla sua più esatta conoscenza de' prelati di essa, ed alla obbligazione, che egli avea come protettore legitimo della Chiesa Siciliana, non eliggendovi legato apostolico senza la sua approvazione, ed il suo consiglio. E se poi Urbano persuaso di sì giusti motivi non meno, che dalle rappresentanze del Conte gli concedette più di quello, che desiderava, fu ciò un atto più che proprio della saggia e prudente sua condotta: fu una benemerenza verso la Chiesa Siciliana, ed una riconoscenza più che dovuta a tanti beneficii ottenuti dal Conte, riconosciuto da lui e piissimo verso Iddio, e zelante della cattolica religione, e benefico in somma verso la Chiesa, non ostante quel, che in contrario vorrebbe l'Anonimo col suo fatale Eadmero.

Tralasci dunque egli di più schiamazzare contro alcuni moderni scrittori siciliani, che persuasi per tante ragioni già riferite dell'autenticità della bolla della legazione concessa a' nostri principi, sbagliarono insieme col Baronio circa l'anno di Cristo, in cui fu data (1): escluda però da essi il Fazello, che giammai scrisse, come egli falsamente asserisce, che tal privilegio fosse stato dato nel 1099; e fra' moderni l'Inveges che dopo esaminato un tal calcolo, conobbe lo sbaglio del Baronio, ed approvò la data del 1098. E finalmente tralasci di più insultare il Cirino, e quei pochi altri, i quali uscirono

(1) Anon. cap. VII, fol. 54.

talvolta fuori del verosimile per voler accumulare ragioni, titoli e conferme, che nulla facean di bisogno; stia egli al massiccio ed al sodo, che consiste nella verità della concessione e della bolla trascritta intieramente da un autore contemporaneo, e di indubitata fede, ricordata sempre dai nostri, ancorchè perduta negli archivi della regia cancelleria: mentre deve sapersi, che per le continue guerre civili ed esterne, ed a cagione dei naufragi accaduti nel trasporto delle scritture dell'archivio di Palermo in Messina, in Napoli, ed in Barcellona, non ritrovasi in esso nissuno altro diploma più antico del trecento, o pochi più anni. Laonde non fia maraviglia, se conservandosi altri antichissimi brevi del Papa di minore importanza negli archivi delle Chiese particolari, e de' monasteri a favore de' quali furono concessi, manca quello della legazione de' Re Siciliani, che conservandosi con tutti gli altri non meno importanti nella regia cancelleria, quando si perderono quelli, che precedeano l'anno di Cristo 1400 restò smarrito con tutti gli altri; perdita in vero considerabile, ma nota sino a' fanciulli nella Sicilia.

Che se saltasse in capriccio all'Anonimo, come pare che in più luoghi si accenni, che non potendosi mostrare l'originale della bolla di Urbano, non abbia essa forza o validità alcuna nel tempo nostro; basteran per confutar pienamente un sì erroneo principio le parole istesse d'un famoso apologista della Sede Apostolica (1); il quale difendendo la validità del diploma di Ottone I alla Santa Sede, asserisce così: « Odasi « strano principio! *difficilmente si mostrerà che resti l'origi-* « *nale*, dunque il diploma è falso, quasi che i critici, i quali « argomentano in simil guisa non fossero capaci di dare per « falsi anche gli stessi originali più autentici. Ma d'altri do-

(1) Mons. Fontanini nella Difesa seconda del Dominio temporale della Sede Apostolica cap. 44, f. 115.

« cumenti assai più rilevanti, che non è il diploma di Ottone »
e noi diciamo la bolla di Urbano, « *difficilmente si mostrerà*
« *che resti l'originale:* e pure da ciò non ne siegue già egli,
« che non siano certissimi. Non ci resta *l'originale* nè pure
« de' libri sacrosanti di Mosè, nè degli Evangeli, nè degli an-
« tichi Padri e concilii: ma non per questo ne viene, cred'io,
« che non siano indubitatissimi: nè per assicurare gli incre-
« duli della vera identità loro c'è alcun bisogno, che *resti l'o-*
« *riginale.* La sincerità del diploma di Ottone si stabilisce
« con le incontrastabili testimonianze di Luitprando, della Cro-
« naca Reicherspergese, e di Graziano, » e quella, diciamo noi
della bolla data a Rugiero, con quella del Malaterra, « e si
« adatta la medesima risposta a quanto si scrive contro il di-
« ploma di Arrigo II di cui pure abbiamo le insigni testi-
« monianze di Ditmaro, del cronista Reicherspergese, e di
« Graziano: onde riesce poco fruttuoso l'opporre col Goldasto,
« il cui nome in questo luogo per modestia si tace, che di
« essi *non si produca se non la copia senza l'autentica del*
« *notajo;* perchè quantunque ancora non si producesse altro,
« che quel poco, che ne hanno serbato i suddetti scrittori, ciò
« basterebbe: mentre agli storici e cronisti publici e di già ap-
« provati, si dee dagli uomini ragionevoli prestar pienissima
« fede in quelle cose nelle quali l'hanno loro prestata i nostri
« maggiori, quando non ci sia atto sicuro in contrario: tanto
« più poi, che secondo i giureconsulti, *in rebus antiquis*
« basta, che le prove si riducono anche alla semplice fama,
« non che all'attestazione degli storici contemporanei. »

Ma avrà forse ben dubitato l'Anonimo, che a discreditare l'autorità del Malaterra, non sarebbe bastata la sua negativa di essere stato Urbano in Salerno al tempo della data di questo breve, e però cercando altri aiuti, pensò corrompere il testo di quello con una trasmutazione di parole, speculata prima dal Baronio, e da lui rinovata, per la quale ne risultasse con-

tradizione tra la narrativa dell'istorico, ed il tenore del breve. Riferendo il Malaterra la legazione concessa dal Papa al conte Rugiero, e suoi eredi, vi aggiunse una clausula in queste parole: *Sed si quae Romanae Ecclesiae iuris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam vel Calabriam directis, per ipsos consilio Episcoporum earumdem provinciarum autentice definiantur*. Or la parola *chartulis*, che deve semplicemente intendersi in significato di *epistolis*, ovvero *chirographis*, come la usò Cicerone (1), l'Anonimo con poca buona fede la scrive trasmutata in *chartulariis*: dissimulando, che nel testo del Malaterra si legge *chartulis*, e non già *chartulariis* ed a questi egli riferisce il relativo *per ipsos*, il quale giustamente deve riferirsi al conte Rugiero e suoi eredi. Ma l'istessa evidenza pur troppo manifesta di tal contradizione destruttiva della legazione narrata nell'antecedente linea, rende incredibile, che Malaterra abbia scritto diversamente di come si legge non solo nelle impressioni pubblicate dal Surita e dal Pistorio, ma anche ne' codici manoscritti antichissimi, (2) che dal carattere e dalle abbreviature mostrano antichità molto anteriore ai tempi di Gio. Luca Barberi, a cui l'Anonimo ne imputa l'invenzione.

Riserbi dunque l'Anonimo della pretesa Monarchia per altra sua bisogna quella sì rara erudizione, con la quale ci fa palese l'officio de' *Cartularii*, che destinavansi in tempo di s. Gregorio in varie provincie del cristianesimo, per dimostrarci col mezzo di essi la contrarietà evidente che si trova fra la bolla trascritta dal Malaterra, e le parole dell'antecedente capitolo. Imperocchè come sopra si è dimostrato, nulla si contiene nel riferito capitolo, che si opponga alla facoltà di legato conceduta a Rugiero; mentre questi dovea ad esclusione di ogni al-

(1) Cicer. *epist. ad famil.* lib. 7, epist. XVIII, *Trebat.*

(2) Manoscritt. nella libreria del Marchese di Giarratana.

tro esercitare nella Sicilia la facoltà concessagli, non però escluderne i brevi ponteficii, e se egli vuole ancora quei ministri, col mezzo de' quali doveasi far palese la volontà del Papa circa le cose, che doveano introdursi di nuovo esaminandole però in Sicilia ne' concilii provinciali. E se desidera l'Anonimo, che gli concediamo qualche cosa di vantaggio, noi gli accorderemo facilmente, benchè non sia piccola difficoltà in contrario, che in tempo non solo del conte Rugiero, e di Pasquale II successore immediato di Urbano, vi fu come egli vuole un delegato apostolico nella Sicilia, che conferì il pallio all'arcivescovo di Palermo: ma aggiungeremo ancora, che un altro ve ne fu in tempo del regnante Pontefice, che lo conferì al vivente arcivescovo Gasch, senza che ciò apportasse minimo pregiudizio, e che trovasse minima difficoltà presso i nostri principi legati nati della Sede Apostolica dentro dell'Isola. Non occorre però, che egli si stanchi a trascrivere nella sua stampa, che non saprei io dirla, se indegno ed infame libello contro de' Re più gloriosi della Sicilia, e più benemeriti della Sede Apostolica, o più tosto una inutile raccolta ed un ampio bollario di vecchi diplomi ponteficii drizzati a' legati apostolici, i quali o non posero mai piede nell'isola di Sicilia, o vi vennero per altri affari molto diversi della presente controversia, come nel progresso di questo istorico racconto si farà palese. Sappia però, che quelli che maliziosamente egli vi inserisce per colorire, e palliare l'aerea insussistente sovranità de' Pontefici sopra dell'isola di Sicilia, non avranno nessuna forza presso chi leggerà il fondatissimo, ed incontrastabile scritto che ha per titolo *Discorso della Sovranità de' re di Sicilia* (*), cui mi rimetto: imperocchè non essendo del mio assunto di

(*) Quest'opera scritta dal celebre Girolamo Settimo per ordine di Vittorio Amedeo venne pubblicata nel 1774 nel vol. XV degli *Opuscoli siciliani* pag. 195 e seg. (*L'editore*)

qui compendiarne le ragioni, mi basterà solo di osservare, che se nella bolla di investitura conferita da Nicolò II al duca Ruberto vien chiamato questi *futurus comes Siciliae* (1), e potea anche dir *Flandriae*, senza alcun pregiudizio della sovranità di questa provincia, non perciò Rugiero fratello di Ruberto, che ne fu coll'aiuto del Duca suo fratello il vero conquistatore, divenne vassallo di chi che sia, ma se fu con tal nome chiamato, come egli dice, o da Eadmero, o da Leone Ostiense, o da Romualdo Salernitano, fu in riguardo della Calabria, che riconoscea da Ruberto, non già della Sicilia, che non fu mai nè prima, nè dopo sottoposta nel temporale alla Chiesa Romana; ancorchè in quel secolo d'ignoranza, nel quale non era ancora screditata, per non dire derisa come fu dopo, la donazione di Costantino, si credesse altrimenti.

Non posso però fare a meno di non deridere la vanissima riflessione dell'Anonimo (2) colla quale asserisce, che quando fosse stata vera la legazione concessa da Urbano, dovea questa esser conferita al duca Ruberto, e non al suo supposto feudatario, e vice-regente nella Sicilia. Mentre trattandosi di cosa, che dovea ridondare a vantaggio de' siciliani nel decidersi le loro cause ecclesiastiche dentro del regno, qual ragione avrebbe voluto che il legato apostolico fosse il lontano Duca, e non il Conte presente? e qual difficoltà può nascere dall'essere feudatario di un altro nel temporale per non esser capace di amministrare una Apostolica, per cento altri motivi ben meritata legazione?

Riuscite così infelicemente all'Anonimo, come abbiamo veduto, le nuove sue batterie contra il diploma di Urbano, non sarà ancora molto difficile di spuntare un'altra sorta di saette e di fulmini da lui ritrovati per abbattere la Monarchia, e sono

(1) Ist. della pret. Monarchia cap. V.
(2) Idem cap. VI.

quelli appunto, co' quali si sforza di mostrar vana ed insussistente la consuetudine, ed osservanza di molti secoli addotta, come a lui pare, senza alcun fondamento a favore della pretesa Monarchia, e pure dice egli: « da questa palpabilissi-
« ma falsità si è voluto dedurre, come da una immensa e con-
« tinuata consuetudine, ed osservanza l'ingannevole fonda-
« mento di un tal legitimo e pieno *ius*, che spallegiato dal ti-
« tolo, dalla fama e da una buona fede ne' popoli, e ne' regii
« ministri rende incontrastabile il suo dritto ed indubitata la
« prerogativa dell'usurpata giurisdizione ecclesiastica. »

Or quelle tre cose appunto, che come necessarie egli ricerca a stabilire una giusta e legitima prescrizione, incontrastabilmente assistono per la Monarchia, e ne fondano l'uso più che legitimo, ed incontrastabile. Imperocchè oltre la capacità del soggetto, che come necessario preambolo deve assistere in chi vuol prescrivere, della quale noi parleremo fra poco, ricerca egli la buona fede de' popoli, « talchè ogni qualvolta vi inter-
« viene alcun dubbio, che praticato tenda ad indurre la mala
« fede, o a far almeno dubitare della buona, non si può am-
« mettere prescrizione. » E per terzo asserisce, che allora suffraghi la fama del privilegio, quando il privilegio non può negarsi. Egli dunque, che credeva di aver già incontrastabilmente dimostrato indegno, e di nessuna fede il diploma di Urbano, e l'autenticità del titolo: per fare svanire ancora la fama di esso, e la buona fede de' popoli, soggiunge: « che la
« fama di un privilegio di tal conseguenza, quale è il nostro,
« non dee nascere da un rumore vano, ma da cagione, che
« sia legitima, o almeno probabile; altrimenti non può in-
« fluire a favore di chi prescrive, ed in conseguenza riducesi
« questa fama ad una mera voce del popolo, il quale inganna
« scioccamente, o semplicemente è ingannato. »

Ma dico io, se la fama è costante, se il titolo è indubitato, e se la capacità del soggetto che lo gode, e l'ha prescritto non

manca, che altro desidera egli perchè sia valida, e che si assista più tosto e si veneri, non si discrediti o si oppugni una sì antica, e per altro necessaria prerogativa de' nostri principi. Se la fama sia fondata semplicemente in un rumor vano, lo avrà egli ben possuto comprendere dall'antedetto; e se il titolo ricerca, credo, che basterebbe solamente per rendere indubitata la bolla la autorità del Malaterra, da lui così infelicemente impugnata.

In quanto poi alla capacità del soggetto non deve a lui parer così strano, che ad un laico una sì eminente ecclesiastica prerogativa fosse attribuita: mentre fra il concorde numero de' canonisti nessuno vi è, che ardisca asserire l'incapacità del soggetto quando a ciò dispensar voglia la suprema autorità del Pontefice (1). Per altro, chi potrà negare, che laico fosse quel Cresconio, il quale era il difensore della Chiesa Siciliana in tempo di Papa Pelagio, mentre questi in una sua lettera ad Antonina Patrizia, che lo avea richiesto di conferire la carica di difensore ad un monaco, dà per risposta, che monaco e difensore sono officii tra se discordi ed incompetenti, poichè al primo *quies*, *oratio*, *labor manuum* etc. a' difensori però *causarum cognitio*, *conventiones*, *actus*, *publica litigia*, *et quaecumque Ecclesiastica instituta vel supplicantium necessitas* (2). Per altro il titolo d'illustre, ch'era proprio dei senatori romani, e il trattamento di magnitudine, o diciamo di grandezza, che da Pelagio al divisato Cresconio si danno, chiaramente dimostrano, che laico, e di grandissima distinzione egli fosse: ecco la lettera inserita nel decreto di Graziano, *Pelagius Cresconio illustri difensori Siciliae: Illud te volumus modis omnibus custodire, ne quis Episcoporum*

(1) Inn. cap. II, *de maiorat. et obed.* gloss. 1, cap. dist. 91. — Card. Zabarell. c. *perpend. de sent. excom.* — Abb. Paler. cap. *propos. de concess. praeb.*

(2) Gretzero *in Comm. Codic.* lib. I, c. V, n. 2.

Siciliae de Parochiis ad se pertinentibus nomine cathedratici amplius quam duos solidos praesumant accipere, neque compellere Presbyteros, aut clericum Parochiarum suarum supra vires suas ei convivia praeparare (1).

Ma per venire ad esempi più moderni, e più adattati al tempo, ed al caso presente, leggansi il Baronio nell'anno 1002 e il Tomasino *de Benef.* tom. I, lib. II, cap. 108 e scorgerassi, che Stefano re d'Ungheria dopo avere eretti in quella provincia dieci vescovati, ne ottenne non solamente l'approvazione da Silvestro II allora Sommo Pontefice, ma fu stabilito ancora vicario apostolico del regno suo: locchè si conferma con le parole di Catuvicio istorico contemporaneo presso il Tomasino suddetto, che sono le seguenti: *Stephanus provinciam in decem Episcopatus distribuit, quorum Metropolim et Magistram esse voluit Ecclesiam Strigoniensem* etc. *Misit a Petri Apostolorum principis successore petiturum, ut Strigoniensem Ecclesiam sua auctoritate Metropolim institueret, reliquos Episcopatus sua benedictione muniret* etc. *Pontifex precibus annuit: Crucemque ante Regem ceu Apostolatus insigne gestandam adiunxit. Ego inquiens sum Apostolicus, at ille merito Christi Apostolus dici potest, cuius opera tantum populum sibi Christus acquisivit. Atque ea causa quemadmodum divina gratia ipsum docebit, Ecclesias Dei una cum populis nostra vice ei ordinandas relinquimus.*

Ma nè pur laico assolutamente può dirsi un principe sovrano, nè aliena dall'intutto da' principi laici è gran parte dell'autorità conferita a Rugiero nella bolla di Urbano: mentre i principi cristiani essendo per disposizione divina, per dritto proprio, e della loro sovranità inseparabile, i protettori della fede, e de' fedeli nelle provincie di lor dominio *principes, Deus*, dicono i padri del Tridentino Concilio, *Sanctae fidei*,

(1) Gratian. par. II, caus. X, quest. III, cap. IV.

Ecclesiaeque protectore, esse voluit (1), ed essendo la potestà regia, come asserisce s. Leone *non solum ad mundi regimen, sed ad Ecclesiae praesidium collata* (2); non è ragionevole che siino compresi fra la turba de' semplici laici; e specialmente i re di Sicilia, i quali si consacrano, ed ungono con solenne rito, e con le cerimonie della Chiesa: laonde non solo sono appellati col titolo di Sacra Maestà, e non solo sono dette sacre le loro persone, ma è detto anche sacro il loro palazzo. E potrà dopo ciò stimarsi impropria affatto a tali re la delegazione di quella autorità, che compete ai Pontefici per dritto canonico? essendo per altro i principi *iure proprio* i difensori, ed i protettori della Chiesa e de' canoni? Potrà dirsi che torni in isvantaggio dei Papi che si preggino i principi latini della Sicilia, di esercitare la vicaria potestà di legato apostolico nel regno ove comandano, quando per altro i greci imperatori signori ancora della Sicilia sempre godettero somma autorità nelle cose ecclesiastiche? e Demetrio arcivescovo di Bulgaria (3), il quale la vuole non solo ragionevole, ma giusto e convenientissimo a' sacri canoni, così la spiega: *Imperator Synodum placitis praesidet, et auctoritatem largitur, Ecclesiasticas ordinationes disponit, et legem ponit vitae, atque officio eorum qui altari inserviunt. Quin de iudiciis episcoporum, et clericorum, et electionum Ecclesiasticarum coiacentium promovet. Insuper a minori dignitate ad maiorem, puta ab Episcopali ad Metropolitanum honorem eum exhibens, aut urbi, aut homini. In summa praeter sacrificandi potestatem, caetera omnia iura quibus in rebus convenienter omnia agit, et legibus et canonibus*, nè molta diversa è la opinione di Balsamone (4) principe de' canonisti tra i greci,

(1) Sess. 25, de refor. c. 10.

(2) S. Leone ep. 75.

(3) Presso Gretzero in Cond. lib. V. — Ritcrs. *dist.* II. — Filesac. *de Episcop. auct.*

(4) Bals. in c. 69 *syn. Trullani.*

dai di cui commentarii deduce fra le altre cose l'eruditissimo Filesacco (1), che poteano i principi greci di loro propria autorità dispensare a' canoni; e quel che più fa al caso nostro, ordinare che i chierici lasciato il giudice ecclesiastico ricorressero al tribunale secolare. Tanto da' nostri principi non si pretende, ma quella autoritá sola, che fu conceduta dal Romano Pontefice a Rugiero, la quale non fu rivocata da alcuno degli immediati successori di esso Urbano, che furono Pascale, Gelasio, Calisto, ed Onorio tutti Secondi di questo nome fra Romani Pontefici.

Vero però si è, che allora quando Rugiero II succeduto al padre nella Sicilia e nella Calabria, ed acquistato tutto ciò, che possedeano gli altri principi del suo sangue in Italia, sdegnando il titolo di duca e di conte, assumer volle quello di Re, che era più convenevole e più proprio alla grandezza del suo dominio; oppostosi a ciò Innocenzo II se ne sdegnò talmente Rugiero, che aderì ad Anacleto emolo d'Innocenzo nel ponteficato, ed oltre dell'investitura della Puglia e della Calabria, stimati feudi della Chiesa Romana, ottenne da quest'ultimo la conferma del titolo reale e della legazia Apostolica nella Sicilia, che era il sovrano indipendente, ed ereditario dominio del Gran Rugiero suo padre.

Vero ancora si è, che per tal cagione nacque lunga e sanguinosa guerra in Italia, benchè finalmente ridotti da Rugiero al loro dovere i ribelli, e mostrata al Pontefice non meno la sua possanza, che il rispetto dovuto al Supremo Capo de' cristiani, ottenne egli da Innocenzo la pace, con l'investitura della Puglia, e fu riconosciuto degno del titolo reale. Ma perchè la controversia fra l'uno e l'altro non era stata mai circa la legazia, non si fe' nella bolla dell'investitura di Rugiero menzione alcuna di essa. Venne però dappoi quasi e-

(1) Filesac. *loc. cit.*

spressamente confermata da Lucio II nel trattato di pace rinnovato col re Rugiero, avendo promesso il Papa non mai mandar legato in Sicilia, fuorchè a petizione del re. Fa di ciò autentica testimonianza la lettera scritta dal popolo romano a Corrado III re de' romani, riferita da Ottone vescovo di Frisinga (1), e riportata dal Baronio nell'anno 1144. Leggonsi in essa queste parole, *Concordiam autem inter siculum et Papam huiusmodi esse accepimus. Papa concessit siculo virgam et annulum dalmaticam et mitram, atque sandalia. Et ne ullum mittat in terram suam legatum, nisi quem siculus petierit, et siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestro, et romani imperii, quod Dei gratia vestrum existit, haec omnia sollicite vestra animadvertat, optime Rex prudentia.* Ecco come a Rugiero oltre la conferma di non mandar legato in Sicilia, si danno ancora le insegne ecclesiastiche, de' quali in alcune antiche figure di mosaico nel duomo di Monreale si vede adornato, le quali a lui come semplice re laico non poteano giammai convenire, e se non tutte almeno alcune di esse.

Il successore di Rugiero fu Guglielmo Primo di questo nome suo figlio: ma sul principio del nuovo regno essendo nati gravi disgusti tra il divisato Guglielmo, ed Adriano IV Pontefice allora regnante, perchè questi in una sua lettera non lo trattò col titolo di Re, ma di Signore della Sicilia; di che risentito Guglielmo fece da' suoi capitani invadere lo stato della Chiesa. Durò qualche tempo la guerra, ed alla fine inclinando entrambi ad un trattato di pace l'anno di Cristo 1156 fu riconosciuto Guglielmo per Re da Papa Adriano, venne infeudato delle provincie di là dal faro, e fra le altre cose fu stabilito che fosse libero al Papa di mandare suoi legati in Calabria ed in Puglia, e che fosse libero ancora a' chierici delle due

(1) Ottone Frising. lib. I, cap. XXVIII.

accennate provincie, quando lo volessero, di appellarsi al Papa. L'uno e l'altro negossi però in Sicilia, mentre confermossi a Guglielmo da Adriano tutto quell'altro, che nella bolla di Urbano II si legge, cioè a dire: che allora, che il Pontefice chiamasse fuori di Sicilia vescovi o altre persone ecclesiastiche, potesse il re ed i suoi successori trattenere quelli che volessero per giusti motivi. Ecco parte del diploma che ampiamente è inserito nel tomo XI degli annali del Baronio (1). *In Apulia et Calabria, et partibus illis, quae Apuliae sunt affines Romanae Ecclesiae libere legationes habebit, illi tamen qui a Romana Ecclesia fuerint delegati possessiones Ecclesiae non devastent. In Sicilia quoque R. C. consecrationes, et visitationes habeat, et si de Sicilia personas aliquas Ecclesiastici ordinis vocaverit magnificentia nostra, nostrorumque haeredum pro christianitate facienda, pro suscipienda corona retinebit, remoto malo ingenio quas providerit retinendas; caetera quoque ibidem habet Romana Ecclesia, quae habet in aliis partibus regni nostri, nisi excepta appellatione et legatione, quae nisi ad petitionem nostram, nostrorumque haeredum ibi non fiet.* Il riferito diploma venne inserito e confermato nella bolla del Papa, il quale confessa, che ciò fa in piena libertà, e non forzosamente, come asseriscono gli oppositori della monarchia siciliana, senza ragione. Imperocchè se volea Guglielmo servirsi del vantaggio delle sue armi vittoriose, per ottenere da Adriano una forzata ed irragionevole concessione, per qual motivo non impedì egli, come poteva, le appellazioni al Papa nelle provincie di là del faro, e contentossi solo di farlo nella Sicilia? non per altro, come è chiaro, se non perchè non volea innovare cosa alcuna, e perchè in Sicilia avea dritto di chiederlo, in virtù della bolla di Urbano concessa all'avolo, e nelle

(1) Baronio *ann.* 1156, tom. XI, fol. 403.

altre provincie non era ragionevole di proporlo, non mostrandosi nessun titolo di pontificia concessione a favore de' pugliesi e degli altri vassalli del re di là dal faro (*).

(*) Tre cose debbo fare osservare al lettore nel presente passo di Caruso : 1. cioè, che il privilegio accordato da Urbano II alla Sicilia in persona di Rugiero e suoi successori fu conceduto ancora per la Calabria e la Puglia. 2. Che Guglielmo I era in pieno esercizio della legazia in quelle provincie pria del trattato fatto con Adriano IV. 3. Finalmente che tale trattato col quale resta facoltato il Papa di potere con tutta libertà mandare suoi legati in dette provincie, e di potersi appellare, quando vogliono, i chierici al Papa è nullo e possono i sovrani di Sicilia essendo ancora principi di Calabria e della Puglia esercitare tale privilegio, quando lo vogliono, ancora nelle stesse provincie.

1. In forza della bolla di Urbano II, questi riconosce Rugiero conte di Calabria e Sicilia nella intestazione della stessa colle parole *Carissimo filio Rogerio comiti Calabriae et Siciliae*. Passa indi alle concessioni; la prima è quella di non inviare legati senza il permesso di Rugiero e successori. Tale concessione non fu accordata alla sola Sicilia, ma ancora alla Calabria ed alla Puglia colle seguenti parole *nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem, aut consilium vestrum legatum Romanae Ecclesiae statuimus;* non dice *nullum in Sicilia praeter voluntatem* etc., ma *in terra potestatis vestrae*, val quanto dire in ogni dominio che Rugiero aveva; una volta che la Calabria e la Puglia erano sotto il dominio di Rugiero, di conseguenza il privilegio si estende senza tema di errare ancora in dette provincie. Dell' ugual modo la legazia conferita a Rugiero fu per la Sicilia, per la Calabria e per la Puglia colle seguenti parole : *quin immo quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus quando ad vos ex latere nostro miserimus ad salutem videlicet Ecclesiarum quae sub vestra potestate existunt.* Se il Pontefice voleva concedere la potestà di legato a Rugiero per la sola Sicilia doveva in altro modo esprimersi, cioè *Ecclesiarum quae in Sicilia existunt* e non mai *Ecclesiarum quae sub vestra potestate existunt*, ciò importa che tutte le chiese nei dominii di Rugiero devono andare soggette ad esso lui e successori

Nulla però a mio credere conferma maggiormente l'antico titolo e la prerogativa di legato nato, conceduta da Urbano II al conte Rugiero, confermata dal Pontefice Adriano a Gugliel-

come legato. Una volta che le chiese della Calabria e della Puglia erano di suo dominio, ragion vuole che la legazia si estendesse ancora in dette provincie. Dell' ugual modo e per le stesse ragioni può il re inviare, o trattenere a se quei vescovi ed abati in concilio non solo per la sola Sicilia, ma ancora per la Calabria e per la Puglia, mentre chiara come la luce del giorno vedesi la intenzione del Pontefice nella sua concessione con quelle parole: *Si vero celebrabitur concilium et tibi mandavero quod episcopos et abates tuae terrae mihi mittas*, non dice *quod episcopos et abates Siciliae mihi mittas*, ma *tuae terrae mihi mittas*, val quanto dire di tutti i tuoi dominii, e siccome nel tempo della concessione era nel dominio Rugiero della Sicilla, non che della Calabria e della Puglia, di conseguenza si estende il privilegio in tutta la periferia de' dominii di Rugiero.

2. Il nostro autore dice: « fra le altre cose fu stabilito che fosse « libero al Papa di mandare suoi legati in Calabria ed in Puglia e « che fosse libero ancora ai chierici delle due accennate provincie, « quando lo volessero, di appellarsi al Papa » e lo prova col diploma e colla bolla dello stesso Adriano.

Una volta che nel trattato di pace il principe accorda tali facoltà al Papa chiaro emerge che Guglielmo era in pieno esercizio del privilegio, non potendo cedersi ciò che non si possiede; una volta che Guglielmo cedette ed Adriano accettò doveva quello possedere, cioè doveva essere nel libero esercizio del privilegio; mentre se Guglielmo non possedeva il privilegio ed era libero il Papa di potere inviare legati nella Calabria e nella Puglia, ed erano ancora liberi i chierici di potersi appellare alla corte romana come vogliono i canoni, quale necessità vi era spiegare a favore del Papa tali facoltà quando di dritto appartengono allo stesso? Per la sola ragione che Guglielmo era in dette provincie in esercizio della legazia e per suoi privati fini cedette i suoi dritti, o per meglio dire della nazione, al Papa.

3. Finalmente poteva Guglielmo concedere tale prerogativa da esso goduta, o per meglio dire abdicare tale privilegio a danno della na-

mo I, e poi rinnovata a Guglielmo II suo figlio, per quanto riferisce Sigonio, e di nuovo da Clemente III riconcessa al re Tancredi, come avverte l'autore Anonimo nella vita d'Innocenzo III, se non quello istesso, che fra le altre cose si oppone dagli avversarii di essa, cioè a dire, la rinunzia richiesta dal sudetto Papa Innocenzo alla imperatrice Costanza, ed al piccolo re Federico di Svevia. Perlochè si ha da sapere, che essendo al re Guglielmo II succeduto Tancredi suo cugino, benchè bastardo, morto questi fra lo spazio di pochi anni, e restata la regina Sibilia sua moglie tutrice del piccolo re Guglielmo III, facil cosa fu ad Enrico VI imperatore, il quale come marito di Costanza figlia del re Rugiero, e zia di Guglielmo II pretendeva il regno siciliano, di mettersene in possesso con la forza e con le armi. Morto però Enrico l'anno di Cristo 1198 richiese la vedova imperatrice ad Innocenzo III, l'investitura della Puglia, e degli altri feudi ecclesiastici posseduti da' re di Sicilia; ma negò il Pontefice di accordarla, se non rinunziava prima Costanza in nome del figlio i quattro capitoli, sotto i quali, era compresa la Monarchia, cioè a dire, la elezione de' vescovi, l'appellazione degli ecclesiastici, la legazia ereditaria, e la libertà di trattenere o d'inviare quei vescovi che volesse al concilio fuori dell'Isola; e quantunque una tale rinunzia fosse stata difficilmente accordata da Costanza, finalmente fu quella costretta a piegarsi, benchè poi non ebbe effetto veruno il concordato, per cagione della morte di Costanza che successe prima, che da lei fosse firmato il trattato che portò in Sicilia il cardinale Ottaviano legato del Papa, in tempo che era già estinta l'imperatrice. Questa pre-

zione? non lo poteva, per la natura del privilegio che è inabdicabile ed imprescrettibile; non essendo mestieri ciò provare, per non ripetere quanto il nostro Caruso prova all'uopo; e di conseguenza può sempre il nostro re, quando lo vuole, mettersi in esercizio della legazia ancora in dette provincie di Calabria e Puglia. (*L'editore*)

tesa rinunzia però, più che null'altra cosa, come accennai, prova a mio credere la validità del privilegio, e 'l giustissimo titolo della legazia de' nostri re; mentre non potendo l'istesso Innocenzo supporre fantastico ed aereo il dritto ecclesiastico goduto per più di un secolo da' principi siciliani, o per meglio dire comprato a prezzo di sangue da' re normanni, invece di dichiararlo insussistente, o di ingratamente annullarlo, d'uopo fu che si maneggiasse una forzata rinunzia, in virtù della quale abolir si dovesse ciò, che prima concesso avea Urbano II al conte Ruggiero, e confermatolo tanti altri Papi suoi successori.

Ciò che non potè riuscire ad Innocenzo III per la morte impensata della imperatrice Costanza, parve che l'ottenesse egli in tempo di Federico di Svevia di lei figlio, mentre l'anno 1211 obligollo prima a rinunziare il dritto ché godevano i re di Sicilia alla elezione de' vescovi, che era uno de' quattro capitoli confermati da Adriano IV a Guglielmo; e poscia l'anno seguente volle, che lasciasse anche libere le appellazioni ai Romani Pontefici degli ecclesiastici della Sicilia, e cedesse i dritti delli spogli, e delle vacanze. A tutto piegò Federico, sino ad emancipare della patria sua potestà il fanciullo Enrico suo figlio, promettendo ancora di rilasciargli tutto il regno di Sicilia di quà, e di là del faro, e di eligere durante la minorità di esso Enrico un governatore del regno a beneplacito del Papa. Bisogna però qui considerare, che Federico giovane allora di non più di 18 o 19 anni, ambizioso di ornarsi il capo dell'alloro imperiale de' suoi avoli, conoscendo che l'ostacolo principale veniva dal Papa, ancorchè suo tutore, non potè far di meno di non acconsentire a ciò che abbiamo detto, e di concedere oltre a ciò la contea di Sora al fratello del Papa, e lasciare a sua disposizione ancora quella di Fondi. Da sì larghe concessioni, dalla forzata emancipazione di un fanciullo, e molto più dalla cessione del regno avìto, fatta da

Federico per non irritarsi contro la gagliarda opposizione di Innocenzo all'imperio, che gli era dovuto per giustizia, essendo stato, vivente il padre, eletto re de' Romani, potrà conoscersi se fu libera e volontaria, o forzata ed estorta la rinunzia del legitimo, e già invecchiato dritto de' monarchi siciliani su gli ecclesiastici del regno suo, e se una tale rinunzia possa pregiudicare il dritto non meno de' suoi successori, che de' regnicoli istessi cotanto interessati alla conservazione della legazia de' loro principi. Laonde postosi Federico in possesso della corona imperiale, ed assicuratosene con le vittorie ottenute sopra dell'emulo, non si fe' egli scrupolo alcuno di poco osservare quanto avea mostrato di concedere ad Innocenzo III; vero però si è, che da ciò ebbero il principio quelle gravi e sanguinosissime discordie, delle quali fu fatta teatro, per così dire, l'Italia, non solo in tempo suo, ma de' suoi due figli Conrado e Manfredi. Ma degli accessi a' quali si venne dall'una e dall'altra parte, non appartiene a me di compilarne il racconto in questo discorso, in cui noterò solamente, che non mai sotto Federico, e sotto de' due suoi figli venne interrotta la pratica e il possesso di quella autorità, che fu conceduta a Rugiero da Papa Urbano II.

Nulla poscia leder puote l'antico dritto de' nostri principi sopra gli ecclesiastici della Sicilia la rinunzia, che fece Carlo di Angiò de' quattro capitoli controversi, allora quando venne investito del regno siciliano, con chiaro ed evidentissimo pregiudizio del giovanetto ed infelice Corradino. Laonde Pietro di Aragona, il quale per ragione della moglie Costanza di Svevia, e per comune consenso dei siciliani fu poi riconosciuto re di Sicilia, ebbe per nulla la investitura concessa allo Angioino, e per nulla ed invalida reputolla l'istesso Pontefice Nicolò, mentre come narrano il Platina, ed il Ciacconio, sollecitò il re D. Pietro a mettersi in possesso del regno siciliano, che con ereditario dritto a lui ed alla moglie Costanza

spettava: *Petro Aragonum Regi*, dice il Platina, *persuaserat, ut iure haereditario Costantiae uxoris suae regnum Siciliae repetere anniteretur*, ed il Ciacconio lo replicò in questi termini, *opera Ioannis Procitae Petro Aragonum Regi persuasit ut iure haereditario Costantiae uxoris suae, quae regis Manfredi filia fuerat insulam Siciliam Carolo adimeret.* Laonde, se invalida fu l'investitura data a Carlo di Angiò, invalida ancora fu la rinunzia di un dritto che non era suo, ed in nulla poteva pregiudicare quello de' veri successori di Rugiero. E quantunque Pietro, ed i suoi figli Giacomo, Federico e Pietro II successori di quest'ultimo, con Ludovico suo figlio avessero avuto molto che fare a difendersi dalle armi potentissime degli angioini, e dagli esterni ed interni loro nemici, non si legge però, che alcuno di essi ceder volesse la legitima loro autorità sopra gli ecclesiastici; anzi per contrario ripieno è il libro della regia cancelleria di varii continuati atti di giurisdizione usata nelle materie appartenenti alla legazia.

Quando poi Federico di Aragona, e per nome, e per fatti il Semplice, forzato dalle indicibili miserie ed angustie, in cui si vide ridotto dopo il corso di lunghissime guerre, venne obligato a far pace con gli angioini, uopo fu che acconsentisse alla riforma de' patti trasmutati dal Papa Gregorio XI ne' quali pose, che fossero libere le appellazioni al Pontefice, e che riconoscesse il regno in feudo della Chiesa. Con che pregiudicò Federico non solamente la legazia esercitata da' suoi antenati, ma la indipendenza ancora, e la sovranità da quelli, e da lui goduta in Sicilia. Da questa seconda parte di una tale forzata ed ingiusta rinunzia, potrà riflettersi, se i pacifici successori del sopra nominato principe doveano approvare la prima contro il dritto non solo de' loro antenati, ma de' loro istessi vassalli, accostumati per tanti secoli a vedere, come era giusto, terminate le loro controversie ecclesiastiche dentro del regno, senza essere obligati all'incontro di gravi pericoli, ed alle

spese necessarie per ottenere fuori della patria la loro giustizia. Appena dunque il re D. Martino il Giovane, marito e poi successore della regina Maria figlia di Federico il Semplice stabilì il suo dominio nella Sicilia, che stimando egli invalida per le sopra accennate ragioni, la forzata pace fatta dal re suo suocero, si pose di nuovo in possesso di esercitare l'antica giurisdizione de' monarchi siciliani, e col nome di Monarchia rimesse fra' suoi vassalli il tribunale della apostolica legazia.

Devo qui notare di passaggio, che questo nome di Monarchia, il quale cominciò ad usarsi più frequentemente, e forse per la prima volta ne' tempi dell'accennato re D. Martino, questo nome dico, e questo titolo così odioso a poco benaffetti della Sicilia, non deve in nessuna maniera concepirsi, e non fu mai inteso come quello, che importasse la suprema autorità ecclesiastica in un capo indipendente dal Sommo Pontefice: ma solo venne introdotto per significare l'autorità, che tenea il re sopra gli ecclesiastici del regno suo, come legato nato della Sede Apostolica nella Sicilia, insieme con quella di sovrano principe nel temporale.

Morto il re D. Martino il Giovane, e dopo un anno il vecchio re suo padre, fu dagli aragonesi, valenziani e catalani, e poco dopo da' siciliani riconosciuto per sovrano e legitimo principe Ferdinando il Giusto della casa reale di Castiglia, che era ancora per via di femine del sangue di Aragona di Svevia, e de' Normanni dominatori della Sicilia.

Nel breve spazio di tempo, che regnò Ferdinando, non mancano varii strumenti di giurisdizione usata sopra gli ecclesiastici di Sicilia da questo principe, ed in suo nome dai vicerè del regno. Succeduto poi a Ferdinando il re D. Alfonso detto il Magnanimo, fra i varii atti della istessa giurisdizione fu notabile quello col quale l'anno di Cristo 1419 Nicolò Tedeschi detto l'Abbate Panormitano decise come delegato regio una causa ecclesiastica. Perlochè si ha da sapere, che avendo

alcuni ecclesiastici fatto ricorso per via di appellazione alla Corte Romana, ed ottenuta da quella per giudice delegato il vicario generale dell'arcivescovo di Palermo, fu dal re inibito il delegato sudetto a non framischiarsi in tale causa, la quale venne commessa da lui al sopracennato famosissimo canonista, che poi fu arcivescovo di Palermo, e venne onorato ancora col cappello cardinalizio. Or questi decise la lite con queste formali parole: *Christi nomine invocato Amen. Nos Nicolaus de Todischis Abbas Maniacensis et Camerae Apostolicae Generalis Auditor, unus ex regis consiliariis et delegatus in hac causa appellationis, interposita per dictum Fratrem Salvum assertum Abbatem. Monasteriis sanctae Mariae Montis Maioris ad Sedem Apostolicam, deputatus per illustrissimum principem dominum Alphonsum regem Aragonum, Siciliae* etc. *loco Romanae curiae, ut eidem principi haec potestas in hac parte competit ex privilegiis summorum Pontificum, et antiquissima consuetudine in quaestione vertente* etc.

Deve qui notarsi però il doppio sbaglio preso dall'eruditissimo cardinale, primo nell'anno della data di tal sentenza, che fu, come dicemmo, nel 1419, non venti anni dopo, come credette il cardinale sudetto: e il secondo nel credere estratta dal codice dell'Abazia di Nuova Luce in Sicilia la sopradetta sentenza dell'Abbate Palermitano; imperocchè nell'accennato codice non si parla dell'Abbate Palermitano, ma dell'abbate del monastero suddetto di Nuova Luce, di affare diverso, e con diversa data, cioè a dire, di un'altra provisione viceregia notata nel f. 169 sotto l'anno 1416 e per ordine del vicerè Nicolò Speciale da Nicolò di Tauro giureconsulto, che è la seguente: *Abbati sanctae Mariae de Nova Luce ordinis sancti Benedicti Catinensis Dioecesis salutem. Vobis, de cuius honestate* etc.

Altro dunque è il decreto dell'abbate Tedeschi, altro quello

a favore dell'abbate di Nuova Luce, quello posteriore, e questo anteriore; come anteriore ancora all'uno e all'altro fu quello, nel quale l'anno 1424 il vicerè sudetto Nicolò Speciale commise una causa di appellazione di sentenza data per la corte arcivescovile di Messina, nella quale si fa menzione, che molto prima fu per ordine dell'istesso re D. Alfonso proveduto, che le cause di appellazioni degli ecclesiastici al tribunale della Monarchia si dovessero dai vicerè commettere a persona degna e autorevole, senza spiegare che questa sia laica, o ecclesiastica. Ma nell'anno 1446 fu in pubblico parlamento supplicato, che per l'avvenire le cause ecclesiastiche de' regnicoli fossero commesse ancora a persone ecclesiastiche pratiche del dritto canonico, e assistite da prudente e dotto giurisperito, salvi però i dritti, come dicono i parlamentarii, e le preminenze della Regia Monarchia, il che fu accordato nel cap. 397. Non devo quì lasciare di avvertire quanto è massiccio lo sbaglio del Baronio e del suo compilatore Spondano: li quali asseriscono, che nell'investitura che ottenne Alfonso l'anno antecedente da Papa Eugenio IV del regno napolitano avesse il re rinunziato il dritto de' suoi antenati sopra gli ecclesiastici, con lasciar libere le appellazioni al Pontefice in quelle parole: *Omnesque etiam causae ad forum ecclesiasticum in regno et terra praedicta pertinentes libere, et absque ullo impedimento ventilabuntur coram ordinariis et aliis ecclesiasticis iudicibus, et terminabuntur per eos; et si ad Apostolicam Sedem super huiusmodi causis appellari contingerit, tam appellantes, quam appellati ad eamdem venire Sedem pro appellationum prosecutionibus libere et absque inhibitione aliqua permittuntur;* quando tutte le sudette promesse di Alfonso si riferiscono al regno di Napoli, del quale solo si parla in quella investitura, e non già dell'isola di Sicilia, come lo credette il Baronio ingannato da quelle parole: *Regnum Siciliae et tota terra ipsius quae*

est citra pharum; mentre queste null'altro significano, che le provincie, le quali costituiscono il regno di Napoli, che vollero i Papi Bonifazio VIII, Gregorio XI, Urbano VI, e Bonifazio VIV, che si chiamasse *Regnum Siciliae*, e l'isola di Sicilia con le adiacenti *Regnum Trinacriae*. Laonde l'eruditissimo cardinale prese malamente li termini di Sicilia *et terra citra pharum pro utraque Sicilia*, che fuori che nel titolo usato dal re, non si leggono nemmeno una sola volta nell'investitura data da Eugenio IV ad Alfonso, nè questi richiese mai di essere investito della Trinacria, che libera e sovrana possedeva, e libera e sovrana lasciolla a' suoi successori, come chiaramente ha mostrato l'eruditissimo autore di quell'aureo trattato, che porta il titolo di *Discorso della sovranità de' re di Sicilia.*

Molti e varii altri sono gli atti e le scritture autentiche di giurisdizione usata dal re sopranominato sopra gli ecclesiastici della Sicilia, e prima e dopo l' investitura del regno di Napoli ottenuta da Eugenio IV, nè pochi sono quelle, che si vedono registrate in tempo del re D. Giovanni suo fratello e successore, ed in suo nome da' vicerè di Sicilia, ma basterà di notare, che questo dritto sopra gli ecclesiastici, e questa preminenza de' monarchi della Sicilia, viene qualificata con titolo di legazia ereditaria in una lettera scritta da due vicerè, o siano presidenti del regno, Guglielmo de Peralta, e Guglielmo Puyada al governatore della città di Mazzara. Spiegansi i due presidenti sudetti in questi termini: « che le maestà in « questo regno esercitano la giurisdizione spirituale *tamquam* « *legati nati*, si dimostra perchè tutte le cause spirituali ap« pellate non si estraggono da questo regno, nè vanno imme« diate alla Corte Romana, ma li processi delle appellazioni « si presentano alli principi, o vicerè di questo regno *loco* « *Sedis Apostolicae*, e loro signorie commettono le cause a « persone ecclesiastiche; e così in questo regno si spacciano

« *in causa appellationis*. E similmente quando si fa alcuna « questione in primario giudicio contro persona ecclesiastica, « quella commettono a persona ecclesiastica, che *cum consi-* « *lio Magnae Regiae Curiae, vel alicuius jurisperiti, expe-* « *diant causas.* »

Io so, che poca forza faranno agli oppositori della Monarchia ciò che dicono i nostri a favore di essa; ma giacchè i primi citano in contrario lettere e memorie di alcuni vicerè, e ministri regii, de' quali poco appresso ragioneremo, soffrano anch'eglino che io citi ancora, ed atti autentici, e lettere, e testimonianze di vicerè, e di ministri ben informati di ciò che parlano, ed assai più antichi di quelli, che ci si oppongono contro.

Morto il re D. Giovanni, gli successe il figlio D. Ferdinando, il quale in riguardo alle cose da lui operate in pro della fede ne' regni suoi della Spagna, venne onorato da' Sommi Pontefici col titolo di Re Cattolico. Questo principe così zelante della religione, e per più di un motivo sì benemerito della Chiesa, essendo informato, che in Sicilia per trascuragine di chi dovea invigilarci, erasi cagionato un gran pregiudizio alla preminenza goduta da esso lui, e da' suoi antenati nelle cose spettanti alla legazia: e che un tal disordine apportava danno, e confusione a' regnicoli; scrisse una risentita lettera in data delli 17 di settembre 1511 a D. Ugo di Moncada allora vicerè del regno, nella quale avvertendolo prima, che dovea essere a lui noto il privilegio della apostolica legazia conceduta al conte Rugiero ed a' suoi, acciocchè i di loro vassalli non fossero obligati a litigare per cause ecclesiastiche fuori del regno, ed avvertendolo ancora, che ne' publici parlamenti erasi proibito sotto pena di perdere tutto quello che importano le cause, di estrarre queste fuori dell'Isola; gli ordinava poscia che per ovviare a somiglianti disordini, udisse prima il parere de' ministri del reale consiglio, e di altri dotti giurisperiti, e publi-

casse, se paresse loro conveniente, una prammatica, o diciamo una costituzione, con la quale per l'avvenire venisse impedito ogni straniero ricorso, ed ogni lite fuori del regno.

Ricevuta questa lettera congregò il Moncada in consiglio i reali ministri, ed altri più qualificati dottori, e propose loro quanto il re gli imponeva. Ma dibattuta la materia furono tutti di opinione, che il pubblicare una legge universale in materia assai gelosa, potendo sonar malamente, e partorire qualche grave impegno con la Corte Romana; era più sicuro partito quello di non innovare apparentemente cosa alcuna, nè stabilire la prammatica, ma di stare avvertito nel dare la esecutoria a' rescritti, ed alle bolle di Roma, mentre usando così di un dritto non meno antico, che comune a tutti i principi si sarebbe ottenuto in gran parte l'intento, adempita la volontà del re, e dato un giusto e ragionevole riparo alle calunnie, ed alle frodi di quelli, che non ad altro fine cercavano di far uscir le cause loro fuori del regno, se non per acquistare tempo, e dilungare le liti. Ciò essendo stato appuntato nel congresso de' ministri, rispose il vicerè D. Ugo al re D. Ferdinando con sua lettera sotto li 15 di marzo dell'anno 1512 e dopo avergli partecipato, che in esecuzione del di lui reale ordine avea radunato i ministri e giurisperiti più intelligenti, si spiega con le seguenti parole, le quali sarà necessario di esaminare, atteso che vengono sovente addotte dagli oppositori della Monarchia, come contrarie ad un tal dritto, e tanto più che escono dalla penna di un ministro regio, sì principale, e sì pratico dell'affare di cui si tratta. Si vale il Moncada di questi termini: « Quantunque per antichissima osservanza « li re di questo regno abbiano in certo modo usato giurisdi- « zione nelle cose spirituali et ecclesiastiche, come al pre- « sente usa, ed ha usato Vostra Altezza per concessione dei « Sommi Pontefici, vere, presunte o prescritte, per le quali il « re di Sicilia è fatto legato nato, e la origine, e principio di

« tal costume si giudica a relazione di antichi del regno, es-
« sere dal tempo del signor conte Rugiero, per privilegio an-
« tico che appare fatto a detto Conte, et a suo figlio: e se bene
« le parole del privilegio non siano così ample come la con-
« suetudine, et osservanza dimostra; ciò è avvenuto per ca-
« gione delli officiali e ministri di Vostra Altezza i quali vo-
« lendo mostrare di sodisfar bene al loro officio, hanno in
« maniera favorita, et ampliata questa Monarchia, ovvero spi-
« rituale giurisdizione, che in questo regno pare non si rico-
« nosca altro superiore in cause ecclesiastiche, che Vostra
« Altezza come quello che rappresenta la persona del Ponte-
« fice in detto regno. »

Spiega poi D. Ugo in che consiste l'autorità usata da' monarchi di Sicilia nelle cose ecclesiastiche; indi narra, che in quel tempo era costume di non framischiarsi nelle cause, che erano state prevenute dalla Corte Romana, non che di concedere l'esecutoria alle bolle quando non siano lesive dell'autorità regia; e finalmente termina la lettera con quello, che poco prima abbiamo riferito, cioè a dire, che non era parso conveniente a' ministri di pubblicare prammatica, con la quale si proibisse affatto l'esecutoria a' rescritti di Roma, ma che se il re comanda altrimenti, sarebbe stato da tutti secondo il loro dovere obbedito.

Devonsi qui riflettere alcune cose di non piccola importanza; e la prima sarà, che in questa lettera sì decantata dagli avversarii della Monarchia, conservata come un testimonio autentico a lor favore nell'archivio del Vaticano, si dà per antichissima la giurisdizione usata dal re nelle cose ecclesiastiche, si riconoscono i nostri principi come legati nati, quantunque un tal titolo non si dà per sicuro, ma con la clausula di vero, o presunto, o prescritto dalla antichissima osservanza, e dalla fama del privilegio; e solamente si avverte, che alcuni ministri regii ampliando più del dovere la facoltà

concessa al conte Rugiero, ed a' suoi successori, abbiano ecceduto fuori i limiti del dovuto e del ragionevole.

Per rispondere alla prima difficoltà, che suole farsi a queste ultime ponderazioni del Moncada, deve supporsi, che nell'anno 1512 nel quale rispose D. Ugo al re Ferdinando, non essendosi ancora ritrovata alcuna autentica copia della bolla di Urbano II non potè egli parlare con diversa forma di quella, con la quale si spiegò circa la giurisdizione usata antichissimamente da' nostri principi sopra gli ecclesiastici della Sicilia, se non col titolo di vero, di presunto, o di prescritto; ma non passò quasi un anno, che con la diligenza di Luca Barberi, ministro regio assai celebre per la compilazione di quel libro, che *Capo breve* vien detto, si ritrovarono due antiche copie di essa bolla, le quali vennero autenticate molti anni dopo con l'altra riferita da Goffredo Malaterra istorico contemporaneo del conte Rugiero, il di cui manoscritto stampato da Geronimo Surita, trascrive non solo parola per parola il breve di Urbano, ma riferisce ancora il motivo, la occasione e la giustizia di un tale privilegio, come poco prima abbiamo riferito. Il dottissimo oppositore però della Monarchia siciliana (1) non volendo tralasciare occasione alcuna di fare apparire apocrifa ed insussistente la bolla di Urbano, ritrovata dal Barberi, cerca di far conoscere questo ministro per un uomo degno di sì poca fede e sì discreditato, che il re Ferdinando ad istanza del parlamento del regno, dichiarò non doversi dare nessuna fede a quanto raccolse nel suo *Capo breve*. Dovea però il dotto oppositore essere meglio informato su la petizione del parlamento, e sopra il decretato del re Ferdinando per gettare a terra l'autorità del compilatore del *Capo breve*. Imperocchè non di altro si lagnarono i parlamentarii, se non che delle tasse pretese dal Barberi, per la verifica e per la

(1) Baron. *Annal. eccles.* vol. XII.

comprovazione dei privilegii, e molto più, perchè cercando con alcune sue allegazioni di intorbidare il jus patronato, infeudazioni ed altri dritti di non pochi baroni, potea mettere tutto il regno in iscompiglio. Ciò chiaramente si conoscerà dal decreto del re, che qui intieramente trascrivo: *Placet Regiae Maiestati, quod pro visione bullarum,* il Barberi, *nullum ius capiat, nec pro fide facienda proregi, vel aliis iudicibus quibus spectat in regno: an beneficia sint de iure patronatus, vel non; nec cogantur feudatarii dicti regni per dictum Ioannem Lucam accipere copiam privilegiorum feudorum suorum si nolint, et super forma concessionis investiturarum servetur capitulum regni. Stetur tamen actis, et privilegiis in dicto Capi brevio contentis, seu mentionatis, quo ad allegationes vero in dicto Capi brevio per eumdem factis, illae non intelligantur in praeiudicium alterius, nec illis stetur.* Vedasi adesso se il re niegò alcuna fede agli atti compilati dal Barberi, o se comprovolli più tosto con la sua autorità; quantunque avendo riguardo alle querele de' baroni; ed usando una saggia politica nell'acquetare il generale timore de' feudatarii interessati in contrario, condiscese a non dar forza alcuna alle allegazioni del lodato ministro, che troppo delicatamente investigava il titolo delle concessioni, e de' privilegii.

Sbrigatici della prima opposizione, che viene fatta alle parole, con le quali spiegasi il Moncada nelle sue lettere nel riferire il titolo della legazia de' nostri re, non sarà difficile di liberarci dalla seconda, cioè a dire della ampliazione fatta da' regii ministri alla giurisdizione della Monarchia, oltre i limiti prescritti nella bolla di Urbano; imperocchè da una parte può considerarsi, che il Moncada accusa gli altri ministri, perchè cerca di scusare la negligenza che gli venne dal re imputata: e per altro spiegando il giusto dritto, che spetta a' monarchi nelle cose ecclesiastiche confessa tutto il principale, e più controverso di una tale giurisdizione, scrivendo al re in

tali termini. « Onde per sapere Vostra Altezza sotto genera-
« lità, che cosa sia Monarchia, e come si have in regno osser-
« vato, ed inteso, le dico, che il re di Sicilia è giudice ordi-
« nario di tutti li prelati et esenti della giurisdizione degli
« ordinarii spirituali del regno, quali non hanno qui supe-
« riore, e di altre cause spirituali, ed ecclesiastiche, che si in-
« cominciano innanti gli ordinarii spirituali del regno, e non
« si estraggono nè a Roma, nè altrove, ma si proveggono per
« appellazione nel magistrato della Monarchia di Vostra Al-
« tezza per un giudice ecclesiastico, delegato per lo vicerè,
« col consiglio de' giudici della gran corte, o di altro dottore. »

Non deve però niegarsi, che nell'esercizio dell'antico dritto de' nostri monarchi sopra gli ecclesiastici non si eccedesse qualche volta fuori del convenevole, e che come è accaduto sovente in ogni altra cosa, riconosciuta da tutti per santa e giusta, non si introducessero a poco a poco nella pratica vari considerabili abusi; ma questi invece di essere sostenuti e difesi, vennero dalla pietà de' nostri re più di una volta riformati, cercando sempre eglino di ridurre le cose fra i limiti del ragionevole e del dovuto.

Morto l'anno di Cristo 1516 il re D. Ferdinando il Cattolico, e con esso lui estinta la linea maschile de' principi di Castiglia, che regnato aveano per più di un secolo nell'Aragona, e nella Sicilia, gli succedette Carlo arciduca di Austria suo nipote, il quale riunita l'Aragona alla Castiglia, col dominio paterno della Borgogna e della Fiandra, eletto poi imperatore, rese formidabile il suo nome e la sua potenza a tutta l' Europa. Questo principe però fra tante sue grandezze, reputando ancora a sua gloria il mantenere l'antico dritto della legazia in Sicilia, goduto da suoi antecessori, esercitò col mezzo dei suoi vicerè varii atti di giurisdizione sopra gli ecclesiastici della Sicilia. E perchè occorse che il vescovo di Patti Francesco Urries, mosso da collera inconsideratamente pose le mani

addosso, e ruppe la verga di giustizia al capitano di quella città; fu perciò l'anno 1523 carcerato nel castello di Matagrifone in Messina, per ordine del vicerè D. Ettore Pignatello (1). La notizia di questo successo accoppiata a diverse querele *de his quae contra libertatem ecclesiasticam in insula Siciliae quotidie aguntur*, come si spiega il Pontefice Clemente VII in un suo breve sotto la data delli 13 giugno 1529 mossero questo Papa ad inviar nunzio al vicerè, e ministri regii in Sicilia, Gio. Antonio Buglio barone dello Burgio, che quantunque siciliano era sommamente benemerito di quella Corte, in cui da gran tempo dimorava, per varie altre importanti nunziature, in cui era stato impiegato, ebbe ordine costui dal Papa di venire a qualche trattato di aggiustamento; e perciò da lui furono proposte alcune condizioni, che corrono manoscritte per le mani degli eruditi, delle quali ne apporterò io quì brevemente il contenuto.

Primariamente dunque venne proposto, che riconosciuto dalla Santa Sede il dritto del patronato regio di tutte le prelazie, e della più gran parte de' beneficii della Sicilia, dovessero tutte le liti, che insorger potessero sopra tali beneficii agitarsi, e finire nel regno secondo l'ordine sino allora accostumato, cioè a dire, prima innanti all'ordinario, secondo nella corte del metropolitano, e per ultimo innanzi il giudice della Monarchia, senza che possa alcuno appellarsene a Roma. Che le liti di beneficii, che non saranno di patronato regio debbano ancora cominciarsi, e finire in Sicilia. Ma se la parte attrice volesse vederle in Roma, in tal caso gli si avesse a permettere, che si agitassero nella Corte Romana. In quelle però che vertissero fra persone esenti dall'ordinario, se dopo le prime, e le seconde istanze volessero le parti fare ricorso in Roma, possa Sua Santità dar loro un giudice delegato nel

(1) Pirri *Sic. sacr.* — Inveges *Pal. nobil.*

regno: il quale col consiglio, e l'assistenza di due assessori, da eligersi dal vicerè, debba pronunziare la finale sentenza. Le cause criminali ancora, che occorreranno fra ecclesiastico ed ecclesiastico suddito all'ordinario, debbano vedersi nel regno *ordine suo*; e tutto l'antedetto quando si stabilisse di comune accordo, sarebbe confirmato con bolla espressa del Papa, ed allo incontro che la Maestà del re Imperatore sia tenuto di pubblicare prammatica, con la quale si ordini e si faccia noto a ciascheduno, che tutti i rescritti di Sua Santità, i quali non vertiranno sopra le cose predette, debbano puntualmente essere eseguiti sotto rigorose pene, senza aspettare altra approvazione de' ministri regii. Che sii lecito a' Papi di mandare commissarii, o delegati nel regno, ad informarsi degli eccessi che facessero i vescovi, gli arcivescovi, e prelati e gli esenti dagli ordinarii, e costando per informazioni i loro delitti, possa la causa estraersi fuori del regno, ed i delinquenti restar puniti *secundum iuris formam*. E finalmente che i Pontefici possano inviare collettori, o nunzii in Sicilia per raccogliere ed esigere tutti i censi e ragioni di annate, di pensioni, o di altro, che fossero dovute alla camera apostolica.

Su queste proposte versò il trattato di accordo maneggiato in tempo del vicerè D. Ettore Pignatello, il quale non ebbe effetto, o perchè all'imperatore parve di troppo pregiudicare e sminuire le sue prerogative, o per qualche altro motivo che non è giunto a mia notizia. Or quantunque come abbiamo detto non fosse seguìto questo trattato di accordio, introdotto dal barone dello Burgio, in virtù del quale doveano ammettersi in Sicilia nunzii e commissarii apostolici contro i vescovi del regno; volle nondimeno l'istesso vicerè contro il parere della maggior parte de' regii ministri permettere, che Sebastiano Marti inquirisse come delegato apostolico l'anno di Cristo 1530 contro Ludovico Platamone vescovo di Siracusa, e l'anno seguente contro l'arcivescovo di Messina Antonio della

Lignamine (1) senza che da tale delegazione nascesse altro effetto, se non la espoliazione di molti migliaia di ducati, fatte dal nunzio a detti prelati. Maggiore avidità di denaro, e non minori disordini si riconobbero in appresso, quando Gio. Cellino nunzio e collettore della camera apostolica fu ammesso in Sicilia, e fu conceduta al breve della sua commissione l'esecutoria dall'istesso vicerè, e dalla gran corte. Imperocchè rinovatosi allora l'esempio della rapacità, con tanto scandalo, del cardinale Giovanni di Napoli (2), che ritrovossi in Sicilia nella minore età del re Guglielmo II venne confermato con quest'ultimo fatto quanto abbiamo notato nel primo articolo, del gran motivo, che ebbe il conte Ruggiero a non voler mandato legato alcuno in Sicilia, e tali e tante furono le vessazioni del nunzio Cellino, che non potendo più tollerarsi, venne, per ordine del marchese di Geraci successore del duca di Monteleone nel governo del regno, carcerato per lungo tempo; come potrà conoscersi dalla lettera di Antonio Montalto, citata sovente a loro favore dai partegiani della corte di Roma.

Ma giacchè abbiamo fatta menzione di una tale lettera, cade qui in acconcio di riferire, che senza alcuna ragione viene questa spesso citata a loro favore dai contradittori della Monarchia, o vogliam dire della legazia apostolica de' nostri principi. Imperocchè quantunque in essa si legge: « che la Sede « Apostolica ha tenuto sempre molto rizelo, e secondo dicono « ogni anno in *Caena Domini* velatamente scomunica, e poi « assolve gli officiali di questo regno (e poco dopo) qualche « volta si ha dubitato della detta Monarchia se s'intende propa- « gata a tutti li regii posteri di questo regno, o pure se la detta « bolla di Urbano fu indulto e privilegio personale. » Nulladimeno afferma il Montalto nel principio della istessa lettera,

(1) Pirri *Not. eccles. Mess. et Syracus.*
(2) Ugon. Falcando *de Calam. Sicil.*

che la comune e costante opinione di tutti i regii ministri confermata dall'antica ed immemorabile osservanza era, che il privilegio concesso a Rugiero da Papa Urbano, non fosse personale, ma perpetuo, e transitorio ne' suoi successori al dominio della Sicilia. Indi spiegando all'imperator Carlo V a cui è drizzata la lettera, in che consistesse l'uso, e l'esercizio di una tal potestà, si spiegò in questi termini: « E perchè V. M. « intenda di che maniera si osserva la detta Monarchia, e « come si pratichi, saprà, che in tutte le cause civili e cri- « minali di persone ecclesiastiche, e di cose ecclesiastiche e « spirituali si dona loco alla prevenzione, che prevenendo la « Sede Apostolica nella cognizione di alcuna causa nella Corte « Romana, o delegandola a persone ecclesiastiche di questo « regno, la Monarchia non si può intromettere in cosa alcuna, « ma si appella *a delegato ad delegantem* et in Corte Romana « have l'ultimo fine, e di qualsivoglia rescritto citatorio, com- « pulsorio, inibitorio, e di qualsivoglia altra natura, perti- « nente a tale causa, non se le diniegano le viceregie esecu- « torie. Prevenendo in regno alcuno delli ordinarii ecclesia- « stici, a cui appartiene le cognizioni, purchè di quello si ap- « pella al metropolitano, e dal metropolitano alla Monarchia. « Di tali cause cominciate in regno, la Sede Apostolica se- « condo la detta osservanza, non si può intromettere, e sem- « pre si ha denegato l'esecuzione di qualsivoglia rescritto Apo- « stolico essendo una volta la causa cominciata in regno, e « per non estraere *per viam appellationis* la causa in Roma, « nè farsi pregiudizio alla Monarchia, e vessazione delle po- « vere parti di andare in Roma, e tali cause hanno l'ultimo fine « per la detta regia Monarchia, che sempre è stata, ed è « in questo regno giudice delle persone ecclesiastiche esenti « nel secondo, e terzo giudizio. Conosce *etiam* la Monarchia « *usque ad ultimum finem litis*; e la pratica è, che il vicerè « venendo la causa in Monarchia, tanto *in primo iudicio*,

« come *via appellationis, vel alio remedio*, delega la causa
« ad una persona ecclesiastica, la quale col consiglio della R.
« G. C. proveda di giustizia; et in secondo e terzo giudizio
« da' *similiter* altri delegati apostolici con consiglio di altri
« dottori; e così si ha osservato ed osserva inconcussamente,
« et alcune volte si han fatto *etiam* in cause di persone reli-
« giose di qualsivoglia ordine, e non si hanno concesso, nè
« si concedino esecutorie a rescritto alcuno apostolico toc-
« cante tali cause. »

Fu questa lettera scritta l'anno di Cristo 1531 durando ancora il ponteficato di Clemente VII, il di cui successore Paolo III parve, che in certa forma confermasse il dritto de' re di Sicilia, e 'l possesso di eliggere un giudice deputato sopra gli ecclesiastici del regno; mentre con un breve dato in Roma alli 29 di aprile del 1544 rimesse la decisione della lite, che si agitava fra due pretensori di un canonicato nella cattedrale di Palermo, ad Antonio Antella, il quale Antella nel memoriale di uno de' due suddetti, inserito nel breve del Papa, espressamente viene nominato giudice della regia Monarchia in Sicilia.

Questo breve di Paolo III potrà leggersi distesamente nel libro degli atti e delle scritture appartenenti alla continuata immemorabile giurisdizione usata da' nostri re sopra gli ecclesiastici della Sicilia, il qual libro spesse volte da noi citato venne l'anno di Cristo 1556 compilato per ordine del vicerè D. Giovanni di Vega. Questi, zelantissimo delle prerogative reali, non risparmiando perciò a spesa o fatica alcuna, fece raccorre da varii registri le antiche scritture, spettanti al dritto ed alla continuata osservanza della legazia de' nostri principi, e fattine due grossi volumi, autorizzati ambidue con la sottoscrizione di tutti i regii ministri, ne inviò uno a Spagna, acciocchè fosse conservato negli archivii reali, e l'altro lo consegnò al protonotaro del regno in Sicilia, perchè restassero

palesi a tutti in tal guisa gli atti diversi e continuati della ecclesiastica giurisdizione esercitata da' nostri re come legati nati della Sede Apostolica nel regno.

Venne compilato il libro suddetto con applauso della corte di Spagna, e dei prelati istessi siciliani, ma vennero questi ultimi disgustati, perchè cercò il vicerè di mettere in osservanza la prammatica detta catalana, che fu pubblicata dal re D. Alfonso l'anno 1452, poi dal segretario Esteban Macrì, e conservata in cancelleria sotto li 28 dicembre 1556 (1), acciocchè i vescovi conosciuti troppo proclivi a fulminare lo anatema, non potessero scomunicare i regii officiali, senza farne prima avvisati o lui, o i suoi vicerè. Lagnaronsi di ciò altamente quei prelati siciliani che assistevano nel concilio di Trento, ma lo fecero con l'ambasciatore cattolico, da cui erano stati più volte richiesti a nome del re Filippo II succeduto all'imperatore Carlo V di rappresentare ciò che desideravano, che venisse riformato circa gli abusi, che impedir potessero il libero esercizio della sublime pastorale loro dignità, e corre manuscritta una elegante loro epistola, nella quale dopo avere francamente riconosciuto, che *in regno Siciliae ab immemorabili tempore reges sortiti sunt ex privilegio* (*ut fertur*) *Apostolico nomen Monarchae, ut tamquam legati nati causarum spiritualium cognitionem complecterentur, idemque ius in causis quae criminis sunt adversus ecclesiasticas personas obtineant.* Vengono poi alla rappresentazione degli abusi, e dopo essersi querelati, che tali cause ecclesiastiche si trattino nel tribunale della Monarchia *omisso medio*, e talvolta ancora *ex abrupto*, chiedono, che la Maestà del Re ordinasse, che per l'avvenire si tolga l'uno e l'altro inconveniente; ed aggiungendo, che il sopradetto vicerè D. Giovanni di Vega cercato avea di mettere in osservanza la cennata prammatica

(1) *Summ. Parroc. de L. R. Iurisdict. R.* f. 49.

catalana, prosieguono a dire: *Quamobrem enixe rogamus, et obsecramus Maiestatem suam, ut dignetur ecclesiasticam potestatem, et dignitatem suis gratiis fovere, et ampliare, et presertim in hoc genere potestatis, cum supersit remedium legitimum appellandi a gravamine illato per episcopum, nec credendum ita facile, ut episcopus, qui maturo consilio, pietate, et charitate ad Christi exemplum ad hanc supremam potestatem exercendam moveri debet, nullam habeat rationem tum personarum, tum ministrorum, et officialium regalium.*

Udite le istanze dei prelati siciliani, ed acquietate le loro querele con la promessa, che per l'avvenire si toglierebbero questi, ed altri abusi da' loro rappresentanti, fece il re Filippo II protestare dal suo ambasciatore a' Padri tutti congregati in Trento (1), che non soffrirebbe mai, che sotto titolo di riforma si alterasse lo accostumato circa la giurisdizione di legato nato, goduta da' suoi antecessori sopra gli ecclesiastici della Sicilia. Quindi essendo già terminato il concilio, e con una bolla del Papa, accompagnata la lettera reale sotto la data dei 19 di luglio 1564 essendosi ordinata la puntuale osservanza, e l'accettazione di tutti i decreti di esso: parve al vicerè duca di Medinaceli successore del Vega, ed a tutti i regii ministri della Sicilia, di rappresentare al re, che avendo considerato i capitoli, e decreto dello antedetto concilio, ritrovano in essi tre cose pregiudiziali all'autorità e giurisdizione della Monarchia, e il primo si è, che in virtù del cap. undecimo della sessione vigesima quarta si dona autorità agli ordinarii come delegati del Papa, di poter conoscere le cause degli esenti, le quali sono state nel regno conosciute solamente, nel tribunale della Monarchia. Per secondo che nel settimo

(1) Pallavicino *Storia del Concilio di Trento* lib. XVIII, c. VI, n. 7 e n. 11.

della ventesima seconda proibendosi a' legati a latere di riconoscere le appellazioni *via gravaminis* (1) nelle cause espressate in detto capitolo riuscirebbe di sommo pregiudizio a' vassalli del re, che si introducesse una tal pratica in Sicilia. E per terzo si rappresenta, che nel terzo della vigesima quinta (2) proibendosi affatto il disposto della prammatica catalana, ed essendo una tal proibizione di sommo momento per lo pregiudizio, che nascer potea al reale servizio, si aspettava dal re l'ordine se debbano, o no osservare tali capitoli. Rispose allora il re Filippo al duca di Medinaceli, che quantunque fosse stata già data la esecuzione a tutti i decreti del concilio secondo l'ordine reale già riferito, nulladimeno essendosi considerato il grave pregiudizio che poteva nascere al dritto della Monarchia se avessero luogo le accennate cose ultimamente introdotte nella ecclesiastica disciplina, ordina perciò, che non debba aversi alcun riguardo; anzi che affatto si deroghi la esecutoria circa i tre capitoli sopradetti, acciocchè in nessuna maniera venghi pregiudicata l'antica osservanza, e la prerogativa goduta da lui, e dai suoi antecessori in Sicilia (3).

(1) *Concil. Trident.* cap. VII, sess. XXII, de Reform.

(2) *Concil. Trident.* cap. III, sess. XXV, de Reform.

(3) Pragm. R. Sic. tom. III, pragm. VII, tit. VIII, dell'ultima edizione.

ARTICOLO TERZO

CIÒ CHE TRATTOSSI IN ROMA IN TEMPO DI PAPA GREGORIO XIII TRA I CARDINALI, ED ALTRI DEPUTATI PONTIFICII CON QUELLI DEL RE CATTOLICO FILIPPO II CIRCA LA MONARCHIA DI SICILIA.

Quantunque però accettandosi in Sicilia tutti i capitoli dalla riforma Tridentina, restasse solamente escluso per ordine del re Filippo tutto quello, che sarebbe riuscito pregiudiziale alla apostolica legazia da lui goduta, mai peró pretese quel pio principe di sostenere con la sua autorità, o di coprire col manto dell'antica consuetudine gli abusi, che si erano poco a poco introdotti nel tribunale della Monarchia. Laonde dopo che il santo pontefice Pio Quinto gli fè palese prima col mezzo di fra Vincenzo Giustiniano generale dei domenicani, e poi cardinale; indi con quello del cardinale Alessandrino suo nipote, e legato a latere in Spagna, alcuni capi di aggravio, che asserivasi esser fatti alla ecclesiastica giurisdizione, ed alla Corte Romana, così in Sicilia, come nel regno di Napoli, e nello stato di Milano: il saggio principe dichiaratosi prima a bocca col cardinale Alessandrino, e poi con lettera al Papa suo zio, di essere altrettanto alieno dallo aggravare la sua coscienza col possesso di ingiuste prerogative, quanto zelante di mantenersi nel legitimo antichissimo dritto de' suoi antecessori; scrisse dopo di ciò al duca di Terranova presidente

allora della Sicilia, le pretensioni della Corte Romana, e prima di ogni altro avvisatolo di aver dato giusta, e risoluta risposta alla pretesa nullità del titolo, e della prerogativa di legato nato, gli notificò le querele e punti contenuti nel memoriale del cardinale Alessandrino; ed ordinando la riforma di alcuni di quegli abusi, ponderati dal cardinale, chiese per tutti gli altri punti un esatto informe, su il quale potesse risolvere, e dare gli ordini opportuni per un affare di tanta importanza; ed alla fine concordò col cardinale suddetto d'inviare in Roma alcuni ministri, per determinare quanto era ragionevole ed onesto, la quale missione, per dir così, di ministri regii, quantunque non accadesse se non sotto il pontificato di Gregorio decimo terzo immediato successore di Pio; pure essendosi accordata in tempo di quest'ultimo Pontefice, e per mezzo del cardinale Alessandrino suo nipote, venne perciò una tale condiscendenza del re alle domande del cardinale, di dovere discutersi amichevolmente in Roma le pretensioni delle due corti, circa l'uso e gli abusi, il possesso ed il titolo della legazione apostolica de' re di Sicilia chiamata volgarmente la concordia alessandrina, non perchè si concordasse su 'l fondamento principale di una tale giurisdizione, ma solamente perchè accordossi la maniera di discutersi amichevolmente il titolo, e il possesso di essa, e fra questo mentre riformarsi alcuni abusi, che col decorso del tempo eransi introdotti poco a poco nella pratica, e ne' tribunali della suddetta.

Ma perchè di niuna altra cosa, che della accennata concordia alessandrina, e dell'altra, che egli chiama giustiniana fa più schiamazzo l'istorico della *pretesa Monarchia*, fia di uopo di esaminare questo punto più ampiamente, e con l'istesse cose ch'ei riferisce, e con l'autorità del Catena, preso da lui per compagno in questa accusa, far palese a tutti, quanto oltre ogni dovere si trasporti egli contro la verità, e nel negare cose

notissime, e nell'imputarne altre lontanissime dalle asserzioni non solo de' siciliani, ma dell'istesso Catena, che contro di essi è citato. « Sembrava poco » dice egli su 'l principio del cap. 9, fogl. 241 « a' difensori della Monarchia di Sicilia di « avere alzato in quel regno con opprobrio de' dritti, e della « libertà della Chiesa un tribunale, che non solo si è avan- « zata la potestà sopra i sacri ministri e prelati, ma sopra l'i- « stesso Vicario di Cristo, con una sfrenata, e non intesa in- « dipendenza, e sovranità, non è questa una giusta definizione « della monarchia siciliana?, se di reato sì grande non faceano « complice anche la Sede Apostolica, ed un Pontefice della « qualità di Pio V oggi esposto sopra gli altari, alla pubblica « venerazione de' fedeli, et il quale fu uno de' più imperturba- « bili, e zelanti propugnatori della sua autorità, che abbia a- « vuti la Chiesa. Quasi poi non bastassero tante ciancie sin'ora « sparse per colorire il preteso titolo, e sostenere il violento « esercizio della Monarchia, si è ancora giunto a spargere, e « studiare di far credere, che s. Pio Quinto stesso ne abbia « accordato per mezzo de' suoi legati il pieno metodo, e l'os- « servanza, con averne pure stabilita la giurisdizione. *Iure* « *quodam transactionis.* »

Ma chi l'ha detto? o per meglio dire, o che l'avesse egli fatto, che certamente nol fece, che se il facea, quanti scandali, quanti disturbi si sarebbero tolti, che ne' nostri tempi sono nati, per cagione di chi ha fatto apparire diversissima di quella che è in verità, la faccia delle cose. Ed invero sarebbe stato forse indegno di Pio V l'essere stato imitatore di Urbano II? o non era forse degno della sua pietà il confermare con nuovo diploma quello dell'antecessore, e regolare nel tempo istesso gli abusi che poteano esser nati nel lungo corso di una invecchiata giurisdizione? Non sarebbe stato ciò una cosa più che propria del verò zelo, e della vera pietà, che rilusse nell'accennato Santo Pontefice, di poco badare a' vantaggi temporali

della Corte Romana, per non dire, all'avidità di alcuni piccoli officiali della curia, e per togliere così ogni scrupolo, quando vi fosse stato, nell'animo de' siciliani, cotanto benemeriti della Sede Apostolica? È vero però, che di ciò non ne sarebbe stato sodisfatto l'Anonimo, il quale o ingannatore, o ingannato pensa, che l'autorità di legato esercitata con giusto titolo da' re di Sicilia, sia una aperta ribellione, e l'attentato di un capo eretico di una scismatica Chiesa. Laonde dopo le accostumate sue declamazioni soggiunge : « Ingiuria dunque così eccessi-
« va, et impostura sì scandalosa fa orrore, e sommamente de-
« testasi da chi sa che sempre mostrò Pio V nel mantenere
« le supreme ragioni della Chiesa *ferreum pectus*, *et robur*
« *invictum*. Sarà dunque qui nostra cura, con metter fuori i
« più veridici documenti, e le scritture più celebri, dimo-
« strarne la falsità, e come due sono le concordie, che si pre-
« tendono fatte sotto il ponteficato di S. Pio Quinto: una del
« padre Vincenzo Giustiniani M. G. de' predicatori, poi creato
« cardinale di santa Chiesa, e l'altra del cardinale Fra Michele
« Bonelli detto l'Alessandrino, mentre era legato in Spagna,
« et ambedue concluse a nome di S. Pio V col re Filippo II.
« Noi dell'una, e dell'altra distintamente in questo, e ne' se-
« guenti capitoli ragioneremo. »

Prima d'impegnarsi a tanto dovea però l'Anonimo provare almeno con l'asserzione di uno degli scrittori siciliani, che avessero essi o creduto, o citato la prima delle due accennate concordie, che piace a lui di chiamare giustiniana; ma questa chi l'ha mai detta? chi l'ha mai opposta? chi mai sognata? oh fatiche dunque perdute! oh travaglio inutile di due capitoli intieri della sua opera, che a ciò s'impiegano! E non dovea egli, quando non altro, accorgersi, che nel trascrivere la lettera del cardinale di Correggio, da lui inserita nel capitolo in prova della mal fondata concordia giustiniana, più tosto che indebolire la causa della legazione, o diciamo della Monarchia dei

re di Sicilia, se ne fa egli stesso, benchè involontariamente il difensore, disapprovandosi con essa i precipitosi, ed irregolari procedimenti accaduti nell' ultime controversie, che ancora pur troppo durano. Si trascriva ella dunque un'altra volta in questo discorso, e si lasci poi al prudente lettore la libertà di riflettere, se più giovano a' siciliani le savie ragioni, che rappresentò il cardinal di Correggio a Pio V accreditate dall'approvazione di questo Santo Pontefice, o più loro danneggi il calunnioso, ed inutile motivo di chi rapportolle nella sua istoria.

PADRE SANTO

« Ha la Santità Vostra grandissima ragione di dolersi dei « ministri del re Cattolico, e per avventura del Re istesso, e « l'ha molto maggiore a non volere, che sia oppressa la libertà « ecclesiastica, et in cercare di conservarla illesa in tutte le « forze sue. Vorrei però, che la Santità Vostra non abbando- « nando la difesa della causa sua, che per un poco di dilazione « non si abbandona, non perdesse in modo alcuno, nè tutta, « nè parte della sua ragione, ma che con ogni diligenza pro- « curasse di conservarla, et aumentarla. Il modo di perderne « una gran parte, credo io, che sia l'usare per li primi rime- « dii quelli, che in così grave, et importante deliberazione so- « gliono, e debbiano essere gli ultimi, et ho detti primi, per- « chè i risentimenti fatti, e che si fanno con ministri non gli « ho tenuti, nè li tengo per rimedii opportuni, perchè quando « la Santità Vostra cominciasse da certe sorti di provisioni « violente, senza aver prima tentate tutte le vie possibili per « ravvedere il Re, non ha dubio alcuno, che a molti conside- « rata la rovina, che in questi così calamitosi tempi porterebbe « necessariamente seco questa rottura, della quale ho orrore « a parlarne, potrà parere che la Santità Vostra in risoluzione « tanto pericolosa si sia lasciata più dominare dalla collera,

« non però ammettibile, se ben giusta, che guidare dalla ra-
« gione: il che sarà un dar larghissimo campo al Re, e a chi
« lo consiglia di valersi per sua difesa de' modi che si saranno
« usati seco, e che da lui, e da' suoi senza dubbio saranno
« nominati sempre collerici e non paterni. Cosa che nell'opi-
« nione di una gran parte del mondo, che fra quelli, che vo-
« gliono male a noi, e bene a lui sarà grandissima, servirà
« per una certa diminuzione delle nostre ragioni; ma se la
« Santità Vostra per levare a' maligni ogni sorte di difesa, se
« bene vorrebbe il dovere, che per la parte del re non si aspet-
« tassero tanti ricorsi, e tanti prieghi, con paterno amore si
« risolvesse di mandare qualche persona di autorità, che lo
« facesse capace della poca ragione, che tiene, e degli strani
« modi, che a depressione di tutte le cose ecclesiastiche si
« usano ne' regni suoi, ed insieme lo pregasse, che non si vo-
« glia scordare del nome che porta, e di quello che deve a
« questa Santa Sede, ed alla Santità Vostra, la quale tanto in-
« debitamente viene travagliata, e posta in necessità di pen-
« sare per difesa della Chiesa di Dio, e della coscienza sua a
« rimedii troppo violenti, e non punto a proposito per lo bi-
« sogno delle cose pubbliche, se ne potrebbe sicurissimamen-
« te, se io non m' inganno, aspettare grandissimo guadagno,
« perchè o si ridurrebbe il tutto a quel segno che si desidera,
« ed è onesto, che sarebbe il maggiore che si potrebbe fare, o
« avendo la Santità Vostra empiti tutti i numeri, saria da ogni
« persona, non facendo eccezione, nè anco de' suoi fautori,
« tenuto clementissimo, e prudentissimo padre, ed egli corre-
« rebbe pericolo di esser tenuto figliuolo poco grato, e disu-
« bidiente, e potrebbe poi la Santità Sua, sicura dell'aiuto, e
« favore di Dio benedetto, che non abbandona mai le sue giu-
« ste cause, e dell'aura popolare, la quale quando *per bonas*
« *artes* viene acquistata non si dee trascurare, metter mano
« a tutti quei rimedii, che da sua Divina Maestà le fossero in-

« spirati ec. bacio umilmente i ss. piedi di vostra Beatitudine,
« e la supplico ec. »

Ma dalla concordia giustiniana, da niuno altro mai citata, che dall'Anonimo, e dalla lettera del cardinale di Correggio, da lui trascritta, passiamo alla concordia alessandrina, della quale secondo lui: « Hanno scritto tutti i difensori della Mo-
« narchia, ed ella è stata in favore loro, per quanto han sup-
« posto, l'argomento più forte per patrocinarne l'autorità, lo
« scudo più sicuro per esentarsi da' colpi del publico biasimo,
« il lenitivo più lusinghiero per addormentare le conscienze,
« ora sorprese da un fondato timore, ora dalla sua nullità, ora
« assalite dagli scrupoli suggeriti con evidenza ben grande
« dalla esorbitante violenza fatta alla Santa Sede, et alla libertà
« ecclesiastica di un Tribunale sì portentoso. »

Ecco con quai colori si continua a dipingere il Tribunale della apostolica legazione in Sicilia: ecco a che serve la decantata concordia alessandrina, secondo l'Anonimo. Ma se vuole egli sapere da' siciliani, che cosa importi quest'ultima secondo il lor senso: sappia, che altro con essa non s'intese in Sicilia, come poco prima accennossi, se non la condiscendenza di Filippo II di accordare al cardinale Alessandrino, che ne lo chiedette in nome di Pio V, di poter esaminarsi amichevolmente in Roma il titolo del privilegio, e la pratica accostumata nel tribunale della Monarchia, e nel tempo istesso la promessa riforma di alcuni abusi, che più dispiacevano alla Corte Romana. Si contenti egli dunque per questa volta di non combattere col suo Cirino (a cui per altro molto egli deve; imperocchè se in nulla il Cirino avesse sbagliato, nulla affatto si troverebbe di tollerabile censura nella sua *istoria della pretesa Monarchia*) ma riguardi più tosto alle parole istesse del Catena, trascritte nella pagina 249 della istoria suddetta, e conoscerà apertamente il motivo, perchè al fatto tra il re Filippo, ed il cardinale Alessandrino sia dato il nome di concordia alessan-

drina. Imperocchè l'aver finalmente il Re accordato al cardinale nipote di Pio V ciò che avea negato al nunzio Castagna, ed al cardinale Giustiniani, espressamente spedito dal Papa in Spagna a tal fine, fu che si dii il titolo di concordia a ciò, che passò tra il Re, e il cardinale Alessandrino. Ma prima che se ne ponderino le ragioni, sarà conveniente di mettere sotto gli occhi del lettore, il memoriale dato dal Cardinale al Re; poscia la lettera drizzata dal primo al cardinale Rusticucci, e finalmente le parole istesse del Catena, che ne riferisce in breve il successo. Ecco il memoriale:

S. C. R. M.

« Nostro Signore come sa la Maestà Vostra lo fece molto « tempo fa intendere per il Nuncio suo, molti abusi che sono « negli stati, e regni di Vostra Maestà in pregiudizio, e dero- « gazione della giurisdizione ecclesiastica, e particolarmente « quello della Monarchia di Sicilia, fondata sopra una certa « pretesa bolla di Urbano II, la quale non è autentica, nè « ha forma, o figura di lettera Apostolica; e quando fosse « vera e buona, che non è, la grazia in essa contenuta, e gran « tempo fa estinta, essendo limitata alla persona di Rugiero « allora conte di Sicilia, e di Simone suo figliuolo, o di un « altro che fosse erede di Rugiero allora conte di Sicilia. Il « che è stato conosciuto ancora da' ministri regii, come di- « mostra un terzo capitolo di una istruzione mandata da An- « tonio Montalto allora fiscale in quel regno alla gloriosa me- « moria di Carlo V sotto li 20 di dicembre 1533 et una lettera « di D. Ugo di Moncada vicerè in quel tempo, scritta sotto li « 15 marzo 1522 con autorità del consiglio regio, e di quattro « altri dottori di quel regno, de' quali solo a questo effetto « sarà copia in questo memoriale.

« Con qual abuso furono cumulati quelli di Napoli, ove in

« moltissimi capi non si osserva il concilio Tridentino, et in
« infinite maniere s'impedisce l'esecuzione delle lettere, ed
« espedizioni Apostoliche. A quali abusi, e particolarmente a
« quello dell'*Exequatur Regio* è obbligata la Maestà Vostra
« per proprio giuramento a rimediare, e rimovere, come po-
« trà vedere dalle clausule dell'investitura di Giulio II in per-
« sona di Ferdinando Cattolico di gloriosa memoria, e di Giu-
« lio III in persona della Maestà Vostra, da lei giurata.

« E non avendo Signore potuto avere sorte alcuna di rime-
« dio, per l'istanza fatta dal sopradetto Nuncio; mandò apposta
« il cardinal Giustiniano allora Generale dei Predicatori, dal
« quale fu dato alla Maestà Vostra un memoriale, con una
« scrittura, che conteneva questi abusi, ed aspettando il ri-
« medio di essi, e la risposta poco meno di un anno, la quale
« non gli fu mai data, se non a certi pochi, così leggerissima,
« e tale, che Nostro Signore ebbe per bene non se ne valere;
« perchè oltre alla debolezza loro, non toccano il punto im-
« portante, e che a quello della giurisdizione, inosservanza,
« ed offensione del concilio di Trento. Ora ha ultimamente
« mandato me, comandandomi, che faccia ogni sorte d'istanza,
« perchè Vostra Maestà rimedii a' prefati abusi, e mi dia ri-
« sposta tale alle cose propostele dal sopradetto Cardinale, che
« da essa possa Sua Santità sapere intieramente qual sia l'a-
« nimo della Maestà Vostra, circa il rimedio di tanti inconve-
« nienti, certificandola, che in Sicilia esercita la giurisdizio-
« ne ecclesiastica senza titolo legitimo, e conseguentemente
« che non stà in stato sicuro di coscienza, e non vuol credere
« Sua Beatitudine, che un Principe tanto Cattolico, e pio et
« amatore del giusto, non voglia più tosto assicurar la co-
« scienza sua, che ritenere quella giurisdizione, della quale
« la sua regia persona è incapace. E assicurisi pur la Maestà
« Vostra, che l'istanza la quale fa nostro Signore per queste
« cose, non è per desiderio di levare i privilegii, nè sminuire

« la giurisdizione concessale dalla Sede Apostolica, che possa
« tener legitimamente, ma per istimolo della propria coscien-
« za, e per l'obligazione impostagli da Dio, come a Pastore
« Universale, e per il desiderio della salute di Vostra Maestà,
« e della vera solida grandezza sua e quiete de' suoi regni,
« non essendo dubio alcuno, che negli stati ove è conculcata
« la giurisdizione ecclesiastica, e l'autorità del Papa, come è
« in Sicilia, ove è quasi annichilita, et in Napoli, ove ha tanti
« impedimenti, sogliono nascere zizanie, ed eresie; e Dio
« bene spesso permette, che i popoli si levino ancora contro
« i loro principi temporali, del che a nostro Signore duole
« sin dentro del cuore, che ci siano esempi antichi e mo-
« derni. »

Questo fu il contenuto del memoriale dato al re Filippo dal cardinale Alessandrino. Vediamo ora la sua lettera al cardinale Rusticucci.

« Come scrissi ec. Parlai poi distintamente de' negozii di
« Sicilia, Napoli e Milano insieme, ricordando a Sua Maestà
« quanto tempo è che si trattino questi negozii senza averne
« potuto avere mai risoluzione alcuna, e che Sua Beatitudine
« si muove per il carico dell'ufficio pastorale, e stimolo della
« propria coscienza, e per il male stato in che vede Sua Mae-
« stà, perseverando in tali abusi. E qui mi distesi più sostan-
« zialmente che si poteva, e gli diede memoriali distinti, cioè
« per le cose di Sicilia, e Napoli uno, e l'altro per la Chiesa
« di Milano circa alla famiglia armata, per l'economo un al-
« tro, e per le decime di Napoli e Milano un altro. A queste
« cose rispose Sua Maestà, che essendole fatta istanza dal
« Nuncio prima, e dal cardinale Giustiniani poi, aveva cercato
« di aver da' suoi ministri in quei regni informazione di que-
« ste cose, la quale era tardata per l'infermità, e morte di
« essi, e se bene ancor non era comparsa, cercheria nondi-
« meno dar quella sodisfazione a nostro Signore, che potesse

« come è di ragione. E soggiungendo io, che nessuna cosa po-
« teva seminare mala sodisfazione nell' animo di Nostro Si-
« gnore, amorevolissimo verso Sua Maestà, se non questi a-
« busi, che offendono l' autorità ecclesiastica, rispose: che
« certo nè questa, nè alcun' altra cosa potrà rimovere Sua
« Maestà dalla divozione che porta a Sua Beatitudine; e che
« siccome in nessun tempo è ragione, che sia tra loro mala
« sodisfazione, così tanto meno debba essere in questi tempi
« tanto turbolenti, e che farebbe vedere i memoriali, e dar
« risposta. »

Di Madrid li 12 ottobre 1571.

Io ho voluto qui intieramente trascrivere, e l'istanza fatta al re del cardinale Alessandrino, e la lettera di questi al Rusticucci, acciocchè si conosca, che quello, che principalmente caleva al Santo Pontefice suo zio, era la riforma degli abusi gravissimi introdotti in Sicilia, ed altrove, circa l'amministrazione delle cose ecclesiastiche, non però quello di spogliare il Re di un dritto concesso dalla Sede Apostolica a' suoi antenati, quando si potesse trovar legitimo e sussistente: benchè quello della Monarchia, per le accennate debolissime ragioni non apparisse allora tale nella Corte Romana.

Ecco ora le parole dell'istorico Catena, il quale avendo riferito anch'egli le rappresentanze del Cardinale circa la creduta insussistenza dalla Monarchia, e principalmente sopra gli abusi, che vi erano stati introdotti, così poscia soggiunse:

« Per le quali cose il legato avendo mostrata molta virtù e
« prudenza in trattar queste materie, ottenne da Re sì religioso
« e cattolico difensore della fede, e sommo amatore della giu-
« stizia, che mandasse una persona intelligente sopra tai casi
« a Roma, a determinare quanto era onesto e di ragione; il
« che per l' addietro non volle mai fare, poichè prima e da
« monsignor Gio. Battista Castagni romano arcivescovo di Ros-

« sano, e nunzio apostolico, che molto operò col valor suo, e « con la prudenza, destrezza, e bontà nel servigio del Papa, e « dal cardinale Giustiniano allora generale dell'ordine de' pre- « dicatori, non si era ottenuta alcuna determinazione. »

Vedasi adesso se l'aver ottenuto il cardinale Alessandrino dal re Filippo quello, che per sì lungo tempo avea questi negato, e di che ne avea fatto fare così distinte doglianze dal commendatore di Castiglia suo ambasciatore in Roma, merita il titolo di concordia, che è quello, che comunemente se le dà dagli scrittori siciliani, non di transazione, che giammai essi sognarono esser stata su gli affari della Monarchia, tra il Re suddetto, ed il Pontefice Pio V, e che solo è stata posta in campo dall'Anonimo della *pretesa Monarchia.*

Quello, che ottenne però il cardinale Alessandrino circa la missione di un ministro regio alla Corte di Roma, per trattarvi amichevolmente i punti controversi, non andò scompagnato, come accennossi sopra, da un'altra considerabile, ed anticipata condiscendenza del re Filippo verso il Pontefice suo zio, che domandava la riforma degli abusi insorti nell'esercizio del tribunale della Monarchia. Imperocchè non solamente richiese informe a' ministri di Sicilia di tutto quello, che da lungo tempo vi si praticava, ma alla semplice rappresentanza del Cardinale ordinò, che alcuni se ne sopprimessero, senza aspettare altro informe, di che l'Alessandrino non potè non mostrarsene soddisfatto. Laonde per tal motivo ancora potrebbe l'accennata riforma passare sotto il titolo di concordia alessandrina, che comunemente le vien data in Sicilia, nel senso da noi poco fa spiegato.

Esaminiamo adesso se sarebbe stato sì nero il reato di cui, come narra l'Anonimo, farebbono complice i siciliani Pio V, quando questo Pontefice avesse *iure quodam transactionis* stabilita la giurisdizione, ed accordato il pieno metodo, e l'osservanza della Monarchia a' re di Sicilia. Or per mettere in

chiaro un tal punto, io mi valerò solamente della definizione, per dir così, della potestà di legato, conceduta a' loro re, secondo il senso, in cui è stata sempre intesa da' siciliani, non però quello, che con manifesto livore cerca di darle l'Anonimo della *pretesa Monarchia* aggiungendovi alcune brevi riflessioni, che possono più ampiamente leggersi in una scrittura, data ultimamente alle stampe sotto nome di *Lettera del signor N. N. al signor marchese N. N. sopra le note vertenze tra le due corti di Roma e di Sicilia.*

Deve dunque sapersi, che la Monarchia di Sicilia è un tribunale, la di cui cognizione si estende sopra tutti i ricorsi, che per via di gravame, o giusta querela s'interpongono nelle cause degli ecclesiastici da' procedimenti degli ordinarii, ed anco sopra tutti gli altri rimedii concernenti la riparazione delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, che non hanno superiore nel regno; come pure sopra tutte le cause di quelle persone, che sono esenti dalla giurisdizione degli ordinarii: viene esercitato da un ministro ecclesiastico col titolo di giudice della Monarchia, ed è questi deputato da' re di Sicilia, come legati a latere nati della Santa Sede.

Supposta questa giusta idea della Monarchia, che da' siciliani altra giammai non s'intese, o s'intende, quale mostruosità si ritrova nell' esercizio di una tale giurisdizione? qual pregiudizio ne nasce alla sovranità de' Pontefici nelle cose ecclesiastiche? e di qual reato poteva essere fatto complice il santo Pontefice Pio V quando l'avesse *iure* anche *transactionis*, come dice l'Anonimo, o confermato, o di nuovo concesso ad un principe laico? Pregiudiziale più tosto a' Papi è l'asserzione dell'istesso, che niega alla suprema potestà loro di poter farlo quando lo stimano conveniente, o opportuno; e fuori di proposito, anzi inutili affatto alla questione, che si tratta, sono i canoni, che egli cita in tutto il capitolo XVII della sua istoria, per tentare di rendere insufficiente e vana la consue-

tudine ed osservanza di molti secoli, che confermano il dritto giustamente preteso, ed esercitato da' nostri principi: ed in conseguenza quel sognato sistema, che va egli fabbricando in tutto il rimanente della sua opera, affaticandosi dopo il capitolo XXV di dedurre la vera origine della Monarchia, non dal vero diploma di Urbano, nè dalla concessione di Anacleto, come volle il Baronio, ma dalle violenze, e dagli abusi fatti da' re di Sicilia, nemici, come egli dice, e non legati della Santa Sede, cade da se stesso affatto, e rovina; e cade con esso il supposto delitto di cui sarebbe stato reo Pio V se avesse confermato il privilegio di Urbano II.

Egli è vero però, che senza anche un tal vero titolo, e la più che vera concessione di Urbano, sarebbe stato lecito, anzi dovuto a' re di Sicilia l'esercitare o tutto, o la più gran parte almeno di quello, che si accostuma con l'autorità di legato nel tribunale della regia Monarchia, e per provarlo altro non mi bisogna, che esaminare brevemente quale sia il dritto, che compete privativamente ai Pontefici, e quale sia quello, che hanno con essi comunemente anche i principi nelle cose ecclesiastiche sopra i loro vassalli.

Due sono, come è noto, le materie, circa le quali versar può la potestà ecclesiastica. Una tutta sua propria, ed è quella che riguarda le decisioni dogmatiche, e tutta la sacra dottrina che spetta al credere, ed all'operare per ottenere l'eterna salute, e l'interior disciplina, che riguarda la retta amministrazione de' sacramenti. Laonde, se vi fosse un tribunale secolare, che si mischiasse a riconoscere, ed a rivocare le sentenze della Chiesa in simili materie, questo sì che sarebbe un reato in chi lo avesse presunto, o in chi l'avesse approvato. L'altro obietto però, o materia, circa la quale versar può l'ecclesiastica potestà, riguarda la polizia e disciplina esterna delle cose ecclesiastiche e la forma esteriore de' giudizi contenziosi, e tutto si aggira a fatti spettanti, non a cose

meramente spirituali, ma a cose che le appartengono, le quali perchè versano circa materie di loro natura variabili, secondo le varie circostanze de' tempi, dei luoghi e delle persone, possono dalla Chiesa mutarsi, o stabilirsi con l'autorità de' suoi canoni. Ma tanto è lontano, che questa materia spetti privativamente alla Chiesa, ed a' Pontefici, escludendo i principi secolari, quanto la più gran parte di tali cose, e di tali ordinanze spettanti all'esterior disciplina, non avendo altra autorità ne' prelati, se non quella, che è stata loro conferita da' principi, o graziosamente a loro concessa, riguardando essa meno la pietà convenevole, e 'l regolamento degli ecclesiastici, che la pubblica tranquillità, la retta amministrazione della giustizia, la cura de' popoli e de' sudditi, che tali anche sono gli ecclesiastici, come membri dello stato da Dio a' principi secolari commesso. Laonde possono eglino sopra di ciò legitimamente fare e pubblicar quelle leggi, ordini, e statuti, che sembrano loro convenienti. Pieno è il codice civile di somiglianti leggi, piena l'istoria ecclesiastica di mille esempi, che confermano l'antedetto, e pieni i libri dei giurisperiti, de' teologi e de' canonisti di ragioni evidenti, che la comprovano. Che se all'antica pratica, ed agli esempi della primitiva Chiesa si vorranno aggiungere quelli degli ultimi secoli nella Francia, nella Spagna, e sino nell'Italia, per confermare con nuove prove l'esercizio della giurisdizione dei principi secolari su l'esterior disciplina degli ecclesiastici, questo sarebbe non mai finirla, potendosene leggere i grossi volumi raccolti da Pietro Puteano, da Giacomo du Hamel, da Carlo Fevret, da Pietro de Marca, dal Tommasino, e da tanti altri che trattano de' dritti, e delle libertà della Chiesa di Francia. Dal Solorzano, dal Salgado, dal Covarruvias, e da tanti altri autori spagnuoli, per le cose appartenenti alla loro Monarchia, e dagli autori veneziani, per non nominare altri per le cose di Italia. Ed in vero a chi non sono note le decisioni

de' parlamenti di Francia in favore di quelli, che si appellano come di abuso di alcune procedure de' loro vescovi, e sino delle istesse loro scomuniche? chi ignora il tribunal della Fuerza instituito in Spagna a tale effetto? chi non conosce il buon metodo, e le saggie regole, con le quali si raffrenano in Venezia gli attentati eccedenti de' vescovi, e de' regolari prelati? Mettansi in confronto i registri de' parlamenti, e de' tribunali suddetti, con quelli della Monarchia siciliana, e scorgerassi quanto sia più grande la moderazione usata in Sicilia, circa il dar regola agli eccessi degli ecclesiastici nelle seconde istanze, che altrove anche nelle prime; e quanto sii più decoroso alla Sede Apostolica il titolo di legato assunto da' principi siciliani, per decidere le cause spettanti all'esterior disciplina della Chiesa, che il fondare come altrove vien fatta la giustizia di simili giudicature sopra il solo *ius comune* a tutti i principi, come protettori delle Chiese di lor dominio e come sovrani, senza eccezione di laico o di ecclesiastico di tutti coloro che vivono dentro i loro stati. Per ultimo io aggiungerò, che quando volessero, come è giusto, riflettere i Pontefici, ed i prelati inferiori a quanto è stato conceduto a' chierici di esenzioni, e d'immunità di foro competente, di famiglia armata, e di rendite per sostentarle, quando riguardassero al motivo di tali concessioni, al poco numero degli esentati dalla comune giurisdizione, alla pietà, al disinteresse de' primi privilegiati, non si maravigliarebbono essi delle barriere, che sono stati obbligati i principi di frapponere al torrente, per così dire, delle nuove pretensioni, e degli eserciti, per così dire, di frati, di preti, di chierici minori, e sino de' coniugati, che si arrollano ogni dì al soldo delle esenzioni suddette: nè si lagnarebbono di vedere sì poco apprezzate, o temute le censure ecclesiastiche, che fulminate quasi sempre per la troppo eccedente gelosia di una giurisdizione ad altro fine concessa loro, che per quello di accrescere i sudditi, e le prebende della

gente di Chiese; e non avrebbono a male la indignazione dei magistrati secolari nel vedere impuniti i delitti più atroci, e sicuri i delinquenti più rei sotto scudo d'una chierica e d'una tonica, che fa spesse volte somma vergogna a chi glie l'ha indegnamente accordata. Pensino in fine, che le censure terribili e gli anatemi della Chiesa saranno sempre rispettate, come sono sempre state in Sicilia, quando sono state fulminate per materie meramente spirituali, non già per cose o di pochissimo rilievo, e che hanno tutto il midollo d'interesse mondano sotto la scorza dello zelo dell'immunità ecclesiastica.

È vero però, come altrove si è detto, che si eccedette talvolta oltre i limiti dovuti dalla parte de' magistrati laici, che si ampliano la loro giurisdizione a spese di quella conceduta da' principi e da' prelati. E vero ancora si è, che nel tribunale istesso della legazia si scorgeva in tempo di Filippo II più di un disordine; laonde quel pio principe, mosso non solo dalle istanze del Pontefice Pio V e da quelle del cardinale Alessandrino suo nipote, ma dalla propria sinderesi, volle a pieno essere informato e della pratica e dell'uso del tribunale della Monarchia, e senza aspettare ancora le relazioni de' ministri di Sicilia, da' quali ne aspettava l'informazione, ordinò, come era convenevole, una preventiva riforma degli abusi più decantati, e più noti. Ma perchè più chiaramente si conosca quali fossero le cose riformate dal Re, e quali quelle di cui egli chiedeva una esatta notizia al duca di Terranova, lasciando di rapportare distesamente i tredici punti, o sieno querele, e l'ordine col quale vennero esposte dal Cardinale al Re, come cosa necessaria, spiegherò in primo luogo quei punti sopra i quali ne ordinò il Re la riforma, e dopo quegli di cui ne richiese al presidente l'informe.

1. Che per la giudicatura della Monarchia si elegesse sempre in avvenire persona ecclesiastica, e che ne' memoriali non più si dasse titolo di SS. Padre, come per rispetto al Ponte-

fice, che rappresentava, era costume di farsi al suo rappresentante nel regno, ma che si trattasse in altra forma più modesta, e più propria alla persona del giudice, e non del rappresentato.

2. Che le prime istanze fossero lasciate libere a' vescovi, e le seconde a' metropolitani, giusta la forma degli ultimi decreti del concilio di Trento.

3. Che non si esigesse dritto veruno quando da' regii ministri si dà l'*exequatur* ad alcun rescritto della Corte Romana.

4. Che non si procedesse più contro le persone de' vescovi per cause criminali, e che non fossero chiamati a capriccio e senza motivo bastante in curia.

5. Che si ammettano le lettere degli ordinarii in difesa dei chierici.

6. Che i chierici in cause criminali si rimettessero a' suoi giudici, senza obligar loro o con carcere, o con tormenti a rispondere alle interrogazioni de' giudici laici.

7. E finalmente, che circa i capitoli accennati si ordina la puntuale osservanza ed esecuzione del concilio di Trento.

Gli altri sei punti sopra i quali richiese il Re una distinta informazione al duca di Terranova furono i seguenti:

1. Toccante all'impedimento delle appellazioni alla Sede Apostolica.

2. Circa il dritto del regio *exequatur*, senza il quale s'impedivano le esecuzioni de' rescritti pontificii.

3. Se il tribunale della Monarchia constringeva i prelati a scomunicare, ed assolvere a volontà de' giudici laici.

4. Come s'impongono le tasse su le provisioni de' benefici conferiti dalla Sede Apostolica.

5. In qual maniera si tassano gli ecclesiastici del regno nei regii donativi, che offerisce il general parlamento.

6. E per ultimo se sia vero, che un chierico accusato di delitto capitale non comparendo venga dichiarato contumace,

senza ammettersi alcuna scusa, o giusto motivo rappresentato dal suo procuratore.

A queste sei domande del Re estratte dall'accennato memoriale del cardinale Alessandrino, il Duca presidente, consultati i principali ministri del regno, diede a S. M. le seguenti risposte.

Essere stato uso antichissimo nel regno, che tutte le appellazioni degli ecclesiastici nelle prime, o seconde istanze, ed in tutte quelle, che di mano in mano accadessero, s'interponessero al Re come legato nato, il quale con la consulta de' giudici della G. C. o del concistoro delega poi sempre nuovi giudici ecclesiastici, e con ciò non permettere, che le cause con sommo pregiudizio de' regnicoli si estraessero fuori del regno, mentre il fare altrimente produrrebbe mille scompigli tra i vassalli del Re. Al che poteva aggiungere il Duca presidente, che una tale osservanza, ed un tal dritto viene espressamente conosciuto, e confirmato nella bolla di Urbano II al conte Ruggiero, ed in quella di Adriano IV al re Guglielmo Primo.

Essere il dritto del regio *exequatur* a qualunque rescritto antichissimo nel regno, e che non dipendeva da quello della legazia apostolica: ma che era regalia legittima, ed indivisibile della sovrana autorità, comune a tutti i principi. Imperciocchè non piccol danno accaderebbe alla republica, se ad occhi chiusi, per così dire, si eseguisse qualunque ordine straniero, orrettiziamente o surrettiziamente come accader suole talvolta ottenuto.

Essere ancora non men dei precedenti uso antichissimo e legitimo nella persona del monarca come legato nato nel regno, l'assoluzione a cautela, e reincidenza, e tanto necessario al comun bene de' suoi vassalli, per i gravi dispendii, e per le notabili vessazioni, a quali inevitabilmente soggiacerebbero.

Essere stati di poco momento i dritti, che esiggevano allora

gli officiali del registro da coloro, che ottenevano beneficii ecclesiastici dalla Santa Sede, ma che per l'avvenire ne sarebbero esenti.

Non dovere recare nessuna meraviglia a chi sa come la cosa va fatta, nè incontrarsi dalla Corte Romana minima difficoltà sul punto delle spontanee e libere contribuzioni, che ne' pubblici parlamenti dal braccio ecclesiastico venivano offerte al re, perchè tali contribuzioni vengono per lo più confirmate da' Sommi Pontefici.

E per ultimo, non esser costume promulgarsi contro dei chierici accusati di delitto capitale alcun bando, come si praticava verso de' laici; confessava però l'abuso d'inquirirsi contro de' chierici contumaci, ma che avrebbe rimediato ad un tale disordine.

Queste furono le risposte, che il duca di Terranova diede al re Filippo II sopra i punti de' quali era stato richiesto : le quali furono partecipate dal Re al Pontefice Pio V; ma perchè queste differenze di giurisdizione ecclesiastica non si poterono pienamente aggiustare per via di lettere e relazioni mandate dall'una e l'altra parte, Papa Pio V richiese alla maestà cattolica di Filippo II che inviasse a Roma alcune persone pratiche ed informate, le quali con altre, che Sua Santità avrebbe deputato, dovessero aggiustarle e comporle amichevolmente. Ma quantunque il Re avesse promesso al Pontefice d'inviar prestamente suoi ministri in Roma, nientedimeno ciò non seguì in tempo di Papa Pio, forse o perchè stimava il Re, che fosse restata contenta la Corte Romana della riforma fatta d'ordine del medesimo nel tribunale della Monarchia di quegli abusi più manifesti, rappresentati dal cardinale Alessandrino, come assicura in una sua relazione il presidente Ramondetta, o a cagione della morte del Papa, seguita al primo di maggio del 1572.

Gregorio XIII però, che succedettegli nel Ponteficato, aven-

do fatte nuove istanze al re Filippo, acciocchè s'inviassero in Roma le persone, che doveano far quivi le parti del Re, volendo questi compiacerlo, elesse a tale effetto D. Pietro de Avila marchese de las Navas, e Francesco de Vega suo consigliere; i quali insieme con D. Giovanni di Zuniga allora suo ambasciatore in Roma, dovessero co' ministri e deputati ponteficii comporre amichevolmente le accennate differenze, e con atto in data de' 4 giugno 1574 gli stabilì suoi procuratori, dando loro per istruzione: che nella prima udienza che avrebbero dal Papa, dovessero palesargli, che la cagione, che l'avea mosso ad inviargli in Roma, era stata il semplice compiacimento al volere di Sua Santità, ed il desiderio di togliere ogni motivo di alterazioni fra le due corti, e quello di far noto al mondo, quanto rispettoso egli fosse alla Santa Sede: mentre, potendo per altra strada, e con vigorose maniere difendere e sostenere il dritto antichissimo, e ben fondato de' suoi antecessori, nulladimeno stimato avea di preferire ad ogni altro le pacifiche di un amichevole aggiustamento. A' ministri poi impose di fare in maniera, che dalla parte di Sua Santità venisse destinato un ugual numero di deputati, per maggior sollecitudine, come asseriva, dell'affare, e che invece di proporre, si contenessero su le risposte, portandone per ragione essere stato il Papa quello, che avea voluto che si dibattesse e s'innovasse su l'antico dritto de' re legati nati in Sicilia: oltrechè essendo sì chiare le ragioni, e sì antico il possesso delle prerogative reali in tutti tre gli stati d'Italia, essere obbligo di Roma assegnare i motivi, che la spingevano ad oppugnarle, e del re rispondere per sostenerle.

Partiti con tali istruzioni, ed arrivati i regii ministri in Roma, scelse il Papa per trattare co' divisati alcuni cardinali e prelati. Morto però poco tempo dopo il marchese de las Navas, restò arenato per così dire, il trattato, sino a tanto che fu sostituito al defunto Marchese quello di Alcagnises, chia-

mato D. Alvaro de Borgia. Diede di ciò parte il Re al Papa con lettera sotto i tre di maggio 1578, e nell' istesso giorno con procura fatta in persona dell'Alcagnises dichiarò, che essendo stato più volte richiesto dal Papa Gregorio XIII, che secondo la promessa fatta al suo antecessore Pio V dovesse mandare in Roma persone, le quali con altre da deputarsi da Sua Santità studiassero comporre amichevolmente, e senza forma alcuna di giudizio, le differenze, che allora vertevano, o che potessero accadere per l'avvenire circa la giurisdizione ecclesiastica, e secolare ne' regni dell' una e l' altra Sicilia, e degli stati di Milano, volendo S. M. gratificare in ogni cosa Sua Santità, avea determinato d'inviare in Roma alcuni uomini insigni a trattare in suo nome detti negozii, e che per tale effetto sostituiva il marchese di Alcagnises a quel de las Navas.

Deputati intanto dal Pontefice ad un tale effetto quattro cardinali, che furono Santa Croce, Sforza, Orsino e Maffei, e due prelati monsignor Frumento, e monsignor del Faro, si cominciarono le congregazioni, e postesi sul tavoliere le reciproche pretensioni delle due corti, l'ambasciatore Zuniga con sua lettera diretta al nuovo vicerè di Sicilia Marco Antonio Colonna, lo fe' avvisato, che le difficoltà sopra la Monarchia di Sicilia riducevansi a sette capi, che sono i seguenti:

1. E primo, che giammai il conte Rugiero fu riconosciuto dalla Sede Apostolica per monarca, o legato nato in Sicilia, ed in conseguenza nessuno de' suoi successori lo è stato; imperocchè nel breve di Urbano II non si contiene altra cosa, se non che quando la Sede Apostolica avesse dovuto mandare alcun legato in Sicilia per alcune cause ecclesiastiche, in tal caso quello, che il Papa doveva fare per legato, lo farebbe per lo conte Rugiero, o per suo figlio Simone, o per altro suo erede solamente.

2. Per secondo, che un tal breve non è legitimo, ma sup-

posto, e per prova di ciò si asserisce, che mai Papa Urbano fu in Salerno nell'anno 1098 come si legge dalla data del detto breve.

3. Per terzo, che quantunque vero, e legitimo fosse un tal breve, il privilegio della legazia non può nè deve estendersi oltre il Conte, il suo figlio Simone, o l'altro suo erede solamente che fu il re Rugiero.

4. Per quarto, che lo avere esercitato i re di Sicilia una tale autorità di legato non apportava al re Filippo alcun dritto, mentre non essendovi buon titolo, non potea quello fondarsi nella immemorabile prescrizione, maggiormente in un caso di tanta importanza; oltre che essendo stata quella tante volte interrotta, non potea dare dritto veruno.

5. In quinto luogo si nota, che quantunque il re fosse legato nato in Sicilia, non può esserlo il suo vicerè, sì perchè questi è mero laico incapace di tal dignità, sì ancora per non tenere il re facoltà di delegarlo.

6. Per sesto capo asserivasi, che quantunque vi fosse legato nato in Sicilia, deve questi in tutto, e per tutto essere obbediente alla Sede Apostolica, nè come spesso succede repugnare, o contradire a' decreti del Papa.

7. E finalmente, che la dignità di legato nato non dovea in niuna maniera esercitarsi da' giudici della G. C. persone laiche, e secolari, ma che doveasi almeno eligere per legato una persona ecclesiastica, costituita in dignità, la quale non solo avesse dovuto aver voto in tutte le cause ecclesiastiche, che si trattano innanzi di essa, ma che uditi i suoi consultori avesse ella sola a decidere, ciò che meglio le sembrasse, conforme ai canoni e decreti del Papa.

Commise allora il vicerè Colonna a' principali ministri, ed a' giurisperiti più accreditati, di rispondere alle proposte difficoltà, e corrono manuscritte viarie risposte, fra le quali quella che ha per titolo *Solutio septem dubiorum* fatta dal protono-

taro del regno D. Antonio Xibecca. Ma perchè questi ministri trattarono più tosto legalmente tali punti, e con forma assai diversa da quella con la quale viene disteso questo discorso, io tralascio di qui compendiarne le loro ragioni legali, lusingandomi per altro, che chi avrà attentamente letto quanto di sopra ho riferito, ritroverà sciolte affatto le principali difficoltà che vennero fatte allora da Roma. Ed in vero leggendosi nel libro del Malaterra a chiare note, che Urbano in Salerno *legatiam B. Petri super Comitem haereditaliter posuit;* qual altro interpetre più autentico, e più informato deve cercarsi per la spiegazione di quella bolla, che quello istesso istorico contemporaneo, il quale la inserì nella sua opera.

Nè niega a quello istorico la dovuta fede il cardinale Baronio; nè può niegargliela quantunque egli tenta invano discreditare la bolla sudetta. Quella poi di Adriano IV a favore del nipote del conte Rugiero, non è ella una nuova, e chiara prova, che il primo privilegio non fu personale al Conte ed al figlio, ma ereditario ne' suoi nipoti? La richiesta rinunzia di Innocenzo III alla imperatrice Costanza, e quelle estorte dall'Imperatore suo figlio, e dappoi da Carlo di Angiò e da Federico di Aragona, non provano ancora la validità del titolo della legazia de' nostri re? E quando non altro, la semplice fama di esso, e la consuetudine di più secoli della Monarchia siciliana, con la scienza e la tolleranza di tanti Santi Pontefici per quel che riguarda a tribunale di Monarchia di Sicilia, non tolgono, o toglier devono ogni dubbio in contrario a' contradittori di una prerogativa sì decorosa a' nostri re, e sì necessaria al beneficio de' loro vassalli? Ciò rammemorato, affinchè si conosca la debolezza delle prime quattro difficoltà fatte dalla corte di Roma, qual forza poi, e qual valore avrà la quinta, nella quale si oppone, che ogni qualvolta il re di Sicilia possedesse per privilegio la dignità del legato nato, tale non possa essere il suo vicerè, il quale è persona laica ed inca-

pace di tale subdelegazione: mentrechè, quantunque si accordi, che il legato a latere non possi secondo i canoni sostituire un vicario, ciò nasce perchè egli unicamente è designato dal Papa ad esercitare una tal carica per una particolare commissione. Ma ben lo potrà, anzi deve farlo il re legato nato, essendo il privilegio della legazia conceduto a Ruggiero più tosto a favore de' suoi vassalli, che per lui e per li suoi successori ed eredi: quindi giusto non sarebbe, che per la lontananza del proprio principe venissero a perdere i siciliani il beneficio e l'utiltà del privilegio; laonde sembra dovuto, che quando egli è assente dal regno, e sostituisce altri in sua vece, per rappresentare nel regno la sua persona, possa, anzi debba anche farlo nella giurisdizione di legato. In quanto poi che il vicerè sia per lo più persona laica e non ecclesiastica, ciò non osta per renderlo incapace di un tal vicariato, giacchè è inconcusso, che il Papa ha potuto delegare la sua autorità sopra gli ecclesiastici a persona laica, come si è dimostrato sopra con l'esempio di Papa Vigilio.

Al sesto capitolo, che il legato nato deve in tutto, e per tutto essere obbediente al Papa che lo delega; ciò non si niega, ma si intende, che se talvolta non si dà esecutorie a' rescritti del Papa, quando si credono sorrettiziamente ottenuti, o per tutti quei ragionevoli motivi, che obbligano a consultarne la Santa Sede, non solo non viene a ledersi la suprema autorità pontificia, ma credono i nostri di uniformarsi a quello, che alcuni de' più dotti, e de' più santi tra' Pontefici han dichiarato, tra i quali basterà di nominare Alessandro III (1) che in materia così tenue qual'è quella di conferire un semplice beneficio, si contenta dire *si mandatum nostrum pro alicuius provisione receperis, qui aliud beneficium habeat, de quo valeat commode sustentari, nisi forte in literis ipsis de hoc mentio*

(1) Aless. III cap. *cum teneamur de praebendis, et dignitatibus.*

habeatur, aut si non potest ei sine scandalo provideri aequenimiter sustinemus, si pro eo mandatum nostrum non duxerit exequendum: ed Innocenzo III (1) il quale nella questione di consecrarsi vescovo tra i latini un figlio legitimo di greco sacerdote dispone, che così siegua *nisi regionis consuetudo repugnet.*

Al settimo ed ultimo capo, nel quale si espone che l'autorità di legato nato non debba in nessuna maniera esercitarsi dai giudici laici della G. C. ma da persone ecclesiastiche in dignità constituite, si risponde non esser vero, che tali giudici laici fossero stati giammai giudici della legazia, ma solo consultori, ed assessori di quella persona ecclesiastica, la quale era stata deputata per giudice dell'appellazione di coloro, che si gravano in Monarchia; e svanì poi del tutto questa difficoltà con l'offerta fatta dal re Filippo II di eliggere un ecclesiastico giurisperito nell'una, e nell'altra legge per giudice ordinario del tribunale della Monarchia.

Era stato ciò istantemente richiesto all'ambasciatore cattolico da' vescovi siciliani, che assisterono come si disse nel Concilio di Trento, i quali asserivano, che tale fosse stato anche il volere del re D. Alfonso, benchè per malizia de' tempi non avesse sortito l'effetto una tale risoluzione. E quantunque a questa elezione si fossero opposti i vicerè, i quali reputavano, che se ciò seguisse si minorarebbe di molto la loro suprema autorità, e la rappresentanza di re legato nato, che godevasi dai medesimi nel regno, nulla dimeno venne appianata questa difficoltà con una consulta de' ministri tutti della G. C. e facendosi palese, che se bene fosse stabilito un giudice perpetuo del tribunale della Monarchia, non si toglieva con ciò a' vicarii del re legato nato, la suprema direzione del tribunale in quella guisa appunto, che ciascheduno può appellare al vicerè

(1) Innoc. III cap. *cum olim de clericis coniugatis.*

delle sentenze prolate da' delegati di qualunque vescovo. Approvate dal vicerè queste ragioni, e dal medesimo trasmesse in Spagna, aspettò il Re, che i deputati ponteficii intavolassero le pretensioni della Corte Romana, le quali furono distese in una scrittura data al marchese di Alcagnises, per inviarla al Re in questi sensi.

Che Sua Santità deputerebbe a nomina di Sua Maestà una persona ecclesiastica in dignità costituita, e graduata in ius canonico, per la cognizione delle cause ecclesiastiche in Sicilia, ed a nomina ancora della istessa eligerebbe uno de' vescovi dell'Isola, per esercitare una tal carica in caso, che il deputato fosse leggitimamente impedito o morto, soggiungendo che *deputatio haec fiet ea lege ut praeter facultates infra exprimendas non possit deputatus, nec quivis alius etiam regalis dignitatis per se, vel per alium etiam in dignitate ecclesiastica constitutum vigore cuiusvis privilegii tituli prescriptionis consuetudinis immemorabilis, et quovis alio pretextu se intromittere in iurisdictionibus et facultatibus ad forum ecclesiasticum competentibus et pertinentibus* e le condizioni furono le seguenti.

Che le cause in prima istanza si conoscano dagli ordinarii, quelle però che sono cominciate, o che in futuro si comincieranno nella Corte di Roma, debbano nella medesima conoscersi e terminarsi. Nella seconda istanza passino al metropolitano, ed in terza al giudice deputato; e questo non solo nelle appellazioni delle sentenze diffinitive, ma dell'interlocutorie e degli incidenti: in maniera che tutte le tre istanze sopradette si agitino sempre nel regno, e se saranno conformi debbano eseguirsi. E che di più *ubi per viam nullitatis, quaerelae, sive restitutionis in integrum de dictis conformibus sit tractandum ad eumdem deputatum recurratur; si vero fuerint difformes appelletur ad Sanctissimum, et tamen (nisi aliud pro conditione personarum, et causarum Sanctitati*

Suae videatur) *in partibus committi debeant.* Le cause ancora, che per delegazione del Pontefice saranno commesse *in partibus, ibidem in secunda, et tertia instantia pro delegatione Sanctissimi terminari debeant.* In quelle però delle quali può il vescovo come delegato del Papa conoscere, secondo la forma del Concilio Tridentino, si possa al deputato appellare, ma dal deputato sudetto, non ad altro che all'istesso Pontefice. Nelle cause però degli esenti, la prima istanza tocchi al giudice deputato, e nella seconda onninamente si appelli al Papa. Termina finalmente la memoria con questa clausula: *Quod si deputatus in exercendo officio Sanctissimo non satisfiat, poterit Sua Sanctitas id Maiestati suae significare, et elapsis sex mensibus deputatum libere removere, et tunc sua Maiestas nominet alium deputatum Sanctitati Suae. Si autem ultra ea quae supra expressa sunt per Maiestatem Suam, aut per quemvis alium Suae Maiestatis ministrum, aut deputatum contingerit attentari, id totum etiam in his quae expressa sunt sit irritum, et inane, et praesens concessio sit nullius roboris, et momenti, et veluti ac si facta non fuisset.*

Questa memoria inviata al Re in Spagna, e trasmessa ancora al vicerè Marco Antonio Colonna, acciocchè si esaminasse da' ministri regii così di Spagna, come da quelli di Sicilia; venne dagli uni, e dagli altri rifiutata, perchè con essa restava affatto abolita la dignità di legato nato, goduta per tanti secoli dai re di Sicilia; mentre in sostanza altro non concedevasi, se non che invece de' nunzii ordinarii, che si mandano da' Pontefici nelle provincie, e ne' regni stranieri ad esercitare giurisdizione sopra l'uno, e l'altro clero, si invierebbe in Sicilia un ministro ponteficio, col nome non già di nunzio, ma di giudice deputato, e che quello che altrove non si permette senza il consentimento de' principi, si direbbe solamente esser fatto in Sicilia a nomina del suo re. E per ultimo perchè in

tal guisa si annullava dell'intutto quello, che senza controversia alcuna si permette nella bolla di Urbano a Rugiero, e di Adriano IV a Guglielmo II che giammai si manderebbe legato della Sede Apostolica in Sicilia, e che le appellazioni de' siciliani non si farebbono mai alla Corte di Roma, ma dentro del regno.

Inviata tal risposta in Roma, e fattasi palese a tutti la ragionevolezza della difficoltà incontratasi dalla parte del Re ad accettare il partito proposto, venne il Papa per ultimo a dichiarare, che eliggerebbe per suo legato nato in Sicilia un vescovo del regno, o un abbate a beneplacito del Re, sotto le istesse condizioni però, con le quali era stato proposto il giudice deputato, ed oltre ciò, che dovesse restringersi l'autorità goduta sino a quel tempo dal tribunale della Monarchia, riformandosi tutto quello, che si sarebbe dichiarato per abuso.

Posta dunque in consulta questa ultima risoluzione dal Papa, venne considerato da' ministri della G. C. e del regio patrimonio in Sicilia, che il conferire la dignità di legato nato in persona di un vescovo, sarebbe stato spogliare il Re, e tutti i suoi successori di quella insigne, e distintissima prerogativa goduta per più secoli da' suoi antecessori: che la nomina, che farebbe Sua Maestà di un vescovo, il quale sarebbe stato insignito della dignità di legato nato, sarebbe ben considerabile quando il Pontefice concedesse una cosa nuova: ma privare il Re di quello che possiede, per concederlo a persona esente dalla reale giurisdizione, non sarebbe, che un considerabile pregiudizio non meritato dalla pietà, dalla grandezza, e dai servigi prestati da Sua Maestà alla Santa Sede. Consideravasi oltre ciò, che la nomina del vescovo, che dovea essere legato nato, sarebbe stata per una sola volta, succedendo gli altri per l'avvenire *iure proprio* l'uno all'altro, subito che fossero stati eletti vescovi. E quel che più importava allorchè un tal legato morisse, o fosse stimato sospetto in alcuna causa, o di

qualsivoglia altra maniera restasse impedito l'esercizio della sua carica, cesserebbe fra tanto, e resterebbe sospeso l'officio di legato con grandissimo imbarazzo de' regnicoli, avvezzi ad aver presente, e perpetuo un giudice di appellazione, il quale unendo alla autorità di legato apostolico, quella ancora, che gli viene comunicata dal Re come principe, si fa sommamente rispettare da tutti gli ecclesiastici, e dagli stessi prelati: il qual rispetto sì necessario alla buona amministrazione della giustizia, alla esazione de' regii dritti, ed a mille altre cose importanti al servizio comune, e della corona, cesserebbe in gran parte verso la persona del nuovo legato. Aggiungevasi a ciò, che il doversi talvolta dalle sentenze di tal legato appellare al Papa e poter Sua Santità ordinare, che si agitassero in Roma quelle cause, nelle quali per la gravità della materia stima dover ella essere esente dalla clausula generale di subdelegarle altrui nel regno, e finalmente quella, che si dovessero togliere quegli abusi che si stimerà esser malamente introdotti nel tribunale della Monarchia, o che potran dichiararsi per tali: sono tutte cose non solo contrarie al beneficio de' siciliani ma capziose, soggette a cento interpetrazioni, per non dire affatto destruttive di quello, che si dimostrava di volere accordare. Laonde sì per tutto ciò, che aveano rappresentato, come per quello, che non potevasi prevedere in una novità di tanta importanza, consigliavano i ministri regii, che non dovesse il Re giammai accettare la proposta del vescovo legato nato, con clausule sì restrittive, e sì contrarie alla antica osservanza.

Approvate dal Re, e da' ministri di Spagna le opposizioni fatte da quei di Sicilia, alla offerta della legazia in persona di un vescovo, venne dall'Alcagnises per ordine regio posto sul tavoliere, che Sua Maestà eligerebbe una persona ecclesiastica in dignità costituita, e graduata in sacri canoni, per conoscere in terza istanza le cause degli ecclesiastici, e che questa persona dovesse essere confermata nel suo officio dal Papa: ma

che giammai sotto alcun colore, e pretesto potesse la causa uscir fuori del regno; al che quantunque il Papa parve che acconsentisse; nulladimeno ebbe questa ultima offerta sì poca forza, per fare che i ministri ponteficii, come era ragionevole, ci dassero la loro approvazione, che alla fine il marchese di Alcagnises, il quale conoscendo insuperabili le difficoltà fatte, ne avea data la notizia con sue lettere delli 26 maggio, e 2 di giugno nel 1580 al Re, reputando dopo di ciò indecorosa non meno, che inutile la sua dimora in Roma, eseguendo l'ordine regio, che ne avea prima avuto, sotto pretesto del desiderio, che avea di ritornarsene a casa sua, si licenziò dal Pontefice, e dalla Corte e si incaminò verso Spagna, prima che terminasse l'anno 1581.

ARTICOLO QUARTO

SI RIFERISCE CIÒ CHE SI ORDINÒ DAL RE FILIPPO II PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE DELLA MONARCHIA, DOPO CHE FU SCIOLTO IL CONGRESSO IN ROMA, E CIÒ CHE SUCCESSE DA QUEL TEMPO IN ESSO, SINO AL PRINCIPIO DI QUESTO SECOLO.

Ecco qual esito ebbero le congregazioni tenute sotto il ponteficato di Gregorio XIII su le controversie di giurisdizione ecclesiastica nella Sicilia. Non ostante però una tale rottura, non permise la pietà di quel Principe, che si ritrattasse quanto ad istanza de' cardinali Giustiniano ed Alessandrino era stato ordinato al duca di Terranova sopra alcuni abusi introdotti nelle cause di Monarchia; ma volle di più stabilire per giudice perpetuo in tal tribunale una persona ecclesiastica, costituendola nella dignità di abbate mitrato, assegnandogli per congruo sostentamento l'abbazia di S. Maria di Terrana: e per ultimo, acciocchè vi fosse una regola fissa, si diedero le seguenti istruzioni, che furono appuntate e stabilite dal vicerè Colonna in presenza del sopracennato giudice, che fu l'abbate D. Nicolò Stizzia, e dello arcivescovo di Palermo Marullo, come potrà

conoscersi dal biglietto viceregio, diretto al riferito arcivescovo, che qui si inserisce insieme con le istruzioni sudette.

M. Ill. e Rev. Signore.

« Si manda a V. S. qui inclusa la copia delli capitoli chi foro « appuntati in presentia di lei, e del M. Rev. D. Nicolò Stizzia, « et a V. S. mi raccomando ed offero. »

Da Palazzo li 2 di ottobre.

Ser. di V. S. M. Ill. e Rev.
Marco Antonio Colonna

« Circa le cause che vanno *via gravaminis* non si faccia su- « percessoria, eccetto conforme al consiglio tridentino nell'atti « inretrattabili, nelli quali casi l'ordinario debba soprasedere, « ancorchè non li venissero lettere supercessoriali: benevero « che quanto alle ingiunzioni fatte, e da fare *de non conver-* « *sando,* non si debbiano fare supercessorie nè l'ordinario ab- « bia a soprasedere.

« Le prime istanze non si trattino in altra parte che innanzi « l'ordinario conforme al consiglio tridentino, e le seconde i- « stanze innanzi l'arcivescovi, e se saranno commesse ad al- « tre persone, tali commissioni non si debbiano eseguire, e « s'intendano subrettizie.

« Che quando l'ordinario, ed il giudice della Monarchia sa- « ranno presenti dove sarà S. E. non si faccino lettere che *ve-* « *niant acta via gravaminis,* che prima si faccino lettere al- « l'ordinario, che informi delle cause, per le quali si gravano, « e questo però s'intenda quando li aggravii sono reparabili, e « retrattabili per la diffinitiva, e l'ordinario abbia da rispon- « dere fra tre giorni.

« Che quando per lo giudice della Monarchia sarà retrattata « alcuna sentenza, seu in interlocutoria di pena pecuniaria, la « quale sarà stata eseguita dal giudice a quo, e si faranno let- « tere di restituire tal somma, si debba prima far dare pleg- « geria *de restituendo in casu succumbentiae.*

« Che si abbia avvertenza alli memoriali, che si danno della « parte *via gravaminis,* se vi sono parole impertinenti dette « contro li prelati, dalli quali appellano, e si gravano, e se ne « facci particolar relazione a S. E.

« Quando le parti si gravano alla Monarchia si debbano e- « sprimere specialmente le cause del gravame nel memoriale, « nelle istanze, e cause che la Monarchia può conoscere. »

Questa giudicatura però fissa in persona di ecclesiastica dignità, quantunque fosse applaudita nel suo principio, non passò molto, che fuori d'ogni aspettativa si riconobbe riuscir poco grata a tutti i prelati del regno, che prima l'aveano desiderata; mentre o sia stato ciò un effetto dell'incostanza umana, o siasi perchè l'erezione di un nuovo stabile tribunale ferisse più al vivo, e con più strepito l'indipendenza, che bramerebbono i prelati da ogni soggezione, o finalmente perchè, come essi dicono, eccedessero i giudici della Monarchia i limiti dell'autorità a loro comunicata, e le regole di amministrarla, si conobbe con l'esperienza, che sin dal tempo di D. Nicolò Stizzia primo e perpetuo giudice ecclesiastico, lagnaronsi gravamente di lui l'arcivescovo di Palermo, e successivamente tutti gli altri prelati del regno, asserendo, che cercasse quello di tirare al suo tribunale tutte le cause degli ordinarii, sotto varii pretesti; laonde fu di uopo, che il vicerè Colonna nel 1583 dasse le nuove constituzioni, registrate nel terzo tomo delle prammatiche.

Morto dopo di ciò il re Filippo II, e succeduto Filippo III suo figlio, venne questi investito del regno di Napoli da Clemente VIII sotto il di cui pontificato comparve l'undecimo

tomo degli Annali del cardinal Baronio. Questi con l'occasione di trattare l'istoria di Urbano II prendendo ad esaminare la verità della bolla del divisato Pontefice a favore di Rugiero, inveisce di sì fatta guisa contro il privilegio della Monarchia, e contro li principi che la godettero, che chiaramente da ciò si scorge la passione e l'impegno col quale egli cerca di rendere invalida una sì ragionevole e sì radicata prerogativa dei nostri monarchi. Lungo qui sarebbe il rispondere alle varie oggezioni con le quali si affatica il Cardinale di invalidare la bolla di Urbano, e di rendere odiosa la giurisdizione de' nostri monarchi sopra degli ecclesiastici del regno, ma basterà di accennare, che le confutarono ampiamente monsignor Paramo inquisitore in Sicilia, il quale scrisse per ordine del vicerè duca di Feria, monsignor Guevara, che fu poi arcivescovo di Compostella, e il padre Bonadies francescano, che poi fu vescovo di Catania: oltre i tre sudetti che furono vassalli del Re Cattolico, aggiungerò ancora tra il numero degli oppositori del Baronio, il cardinale Ascanio Colonna; questi essendo da lui richiesto di dar giudizio sopra il trattato sudetto da lui composto contro la Monarchia di Sicilia, dopo le meritate lodi a lui date per la nobilissima fatica de' suoi ecclesiastici annali, e dopo le scuse di dire sinceramente il suo sentimento sopra ciò di che era stato richiesto, gli fa palese, che con troppo calore, anzi con troppa manifesta passione si dichiara egli contro un dritto, reputato da molti e gravissimi autori per legittimo, tollerato da molti santi pontefici, e reso ormai più che giustificato dalla consuetudine di tanti secoli.

Quello però, che non devo tralasciare si è, il dare distinta notizia della lettera scritta in quel tempo sugli affari della Monarchia, che con troppa franchezza dall'autore del trattato, che ha titolo *Difesa della verità a favore di monsignor Tedeschi vescovo di Lipari,* e poscia con più fasto dell'Anonimo istorico della pretesa Monarchia, viene attribuita a quell'i-

stesso duca di Feria, di cui ordine, come poco fa accennammo, s'impiegò a favore della Monarchia la penna dell'inquisitor Paramo e del Guevara (1), il qual vicerè scrisse all'istesso pontefice Clemente VIII allora regnante una lettera, benchè sommamente rispettosa, tutta peró ripiena di querele contro del cardinale Baronio, per lo riferito suo calunnioso trattato; e Mario Cutelli (2) celebre scrittore catanese riferisce, che l'istesso pontefice Clemente, lungi dall'approvare quanto il Baronio avea scritto contro la Monarchia siciliana, disse più tosto, che questa era resa già autentica dal corso di una immemorabile consuetudine. *A multis cardinalibus qui interfuerunt relatum fuerit dixisse Clementem VIII cum de Urbani privilegio disceptaretur stare legatiam saltem ex immemorabili.*

Ma quando gli oppositori della Monarchia non volessero dar fede ad uno scrittore siciliano circa l'importantissima asserzione di Clemente VIII, giusto però non è, che essi si vagliano del supposto nome del vicerè duca di Feria, per qualificare l'asserzione di un semplice frate qual fu Tommaso Aloyxa (3) aragonese autore dell'accennata lettera, il qual frate essendo in Sicilia confessore del vicerè D. Garsia di Toledo, scrisse per ordine suo, ma non mai in suo nome circa quaranta anni prima che venisse in Sicilia il duca di Feria. Il che si prova non solo dal principio della lettera originale, in cui si nomina l'accennato D. Garsia, ma ancora dal contesto di essa, in cui si afferma, che allora nel tribunale della Monarchia si davano i memoriali drizzati col titolo di Santissimo, riferendolo al Papa, che era rappresentato dal legato nato; e più sotto si nota, che in quel tempo si procedeva ancora contro le persone

(1) Manuscritto istorico di D. Vincenzo Montana.

(2) Cutelli *in Cod. Sic. ad leges Martini* not. 36 *et in tract. de Immun.* lib. II, quest. IV, n. 24.

(3) Altamura *Biblioth. domen.*

istesse de' vescovi, la qual formola di titolo, e lo abuso delle procedure criminali contro i delitti personali de' vescovi, furono mutate ed emendate, come al suo tempo si disse, sin dall'anno 1571 di ordine del re Filippo II trenta anni avanti del governo del duca di Feria, e se l'autor della difesa cita, o pure ha visto copia della istessa lettera, che porta tempo e direzione diversa, bisogna ciò attribuire ad errore de' copisti. Ecco il principio di essa: « Por cartas delos 28 marzio d'este « año mandò V. M. a D. Garçia de Toledo, que por respectos « que convienen a Prinçipe Catholico, y por quietud de sù real « conscienzia se tuviese particolar cuidado de favoreçer la iu- « risdizion eclesiastica, y de nò venir contra ella, quando nò « viniere contra la preheminençia real, y que le avisasse se « en este reyno avia alguna cosa, con que por la costumbre, « y antiqua observançia de'l, ò respecto de la Monarquia se « venga contra la dicha iurisdizion eclesiastica ec. »

Narra dopo di ciò l'Aloyxa, che avendo il vicerè scelto lui fra molti altri per rispondere a quanto era stato dal Re richiesto, egli volle farlo dividendo la sua consulta in dodici capitoli: i primi tre de' quali vengono tralasciati ad arte dal moderno oppositore della Monarchia, perchè troppo a chiare note in essi si parla in favore della legazia de' nostri Monarchi. Imperocchè trattandosi nel primo dell'origine della apostolica prerogativa conceduta a' principi della Sicilia, nel secondo della causa, e nel terzo a che fine venne concessa, si spiega in questi termini, che qui fedelmente traduco dal castigliano.

« Quanto al primo, il principio e l'origine di questa giuri- « sdizione e preminenza della detta Monarchia è fondata so- « pra la bolla e concessione fatta da Papa Urbano al conte Ru- « giero, che conquistò questo regno dalle mani de' mori, sono « già 500 anni, la quale autorità fu concessa ancora al di lui « figlio Simone e ad altro suo erede, come apparisce per una

« copia di detta bolla, che in questo regno mostrano i sici-
« liani. E quantunque non abbiano mancati di quelli, i quali
« han fatto difficoltà sopra le parole del privilegio, et abbian
« detto non esser, nè così antico, nè come il costume e la os-
« servanza l'hanno interpetrato, facendo difficoltà, che tal pri-
« vilegio deve intendersi per il primo erede, e non per gli al-
« tri; nulladimeno per la lunghissima accostumanza è stato
« introdotto, che questo privilegio comprende tutti gli eredi e
« successori; sì perchè questo nome di erede secondo le leggi
« è molto amplo, come ancora perchè il costume così l'ha in-
« terpetrato con scienza e tolleranza de' Sommi Pontefici, e
« quando non per altro, perchè la grazia da loro concessa
« fosse corrispondente ai meriti più che comuni del conte Ru-
« giero. E quantunque la consuetudine non possa pregiudi-
« care la giurisdizione ecclesiastica, puole però interpetrarla,
« come assicurano i giurisperiti.

« In quanto al secondo: delle cause per le quali detta con-
« cessione fu fatta, ciò è stato perchè il Conte ricuperò da po-
« tere degli infedeli non solo la Sicilia, ma parte ancora delle
« provincie napolitane, e ridottole alla obbedienza della Chiesa
« Romana, introdusse in questo regno la cristiana religione,
« con molte prelature di ricchi, et opulenti fondi dotate. Laon-
« de per sì segnalati e grandi servigii, convenne, che la Sede
« Apostolica, e il Pontefice Urbano promettesse di far legato
« il Conte, e di non inviar altro legato nel regno, e poi con la
« data in Salerno li spedì la bolla e il privilegio, che si con-
« serva negli archivii reali come è noto per le istorie, e per
« publica fama di tutti i regnicoli. In quanto poi al terzo pun-
« to: il fine di questa concessione fu, perchè gli abitanti di
« questo regno non avessero occasione di uscire fuori di esso
« a litigare altrove le cause loro ecclesiastiche, e conservargli
« in tal guisa la giustizia, e la quiete che era loro dovuta. »

Passa poi al quarto punto; del nome della Monarchia riferito

dall'oppositore, e spiega in qual guisa questo giustamente è stato introdotto; indi nel quinto, narrando la differenza che vi è tra legati a latere, e legati nati, conchiude che a questi sol compete ciò che dal dritto comune, e da' sacri canoni, a che potea ancora aggiungere dall'antichissima consuetudine, viene loro permesso. Narra poi nel sesto punto, quanto ampio per lo passato, e sin dal suo principio era stato l'uso di tale preminenza, citandone per la pratica quello, che sta registrato nel libro della Monarchia, conservato nel protonotaro del regno, la quale accostumanza venne poi circoscritta fra limiti più ristretti dalla pietà del re Filippo II; indi nel settimo capitolo, spiegando l'uso moderno, passa poi nell'ottavo a narrare ciò che a lui sembra abuso, e crede per tale il conoscere per via di appellazione delle sentenze date in regno dai delegati apostolici, senza però entrare al rimedio più che necessario di opporsi a tali delegati, quando eccedono la loro commissione. Indi passa a disapprovare la pratica di dare l'esecutoria, e di consultare i rescritti ponteficii, e la condanna, perchè crede, che un tal dritto non è compreso fra quelli che spettano al re come legato nato, ciò che puol esser vero; ma non avvertì l'Aloyxa, che un tal dritto essendo comune a tutti i principi sovrani, non può esser negato ai re di Sicilia, senza mettere in dubbio la loro sovranità, ed apportare considerabili pregiudizii alla tranquillità pubblica, ed all'antica osservanza. Condanna poi giustamente come abuso, la pratica di appellarsi in Monarchia per *saltum*, e il procedere contro i delitti personali de' vescovi, al che rimediossi, come si è detto, dalla pietà del re Filippo II. Parla poi del dritto degli spogli di che adesso non è contraversia alcuna. E finalmente dispiace ad Aloyxa, che le scomuniche prolate da' vescovi contro gli officiali regii, si facessero assolvere dal giudice della Monarchia, senza intendere molte volte le ragioni dei prelati.

Nel nono capitolo della sua consulta rappresenta il Frate sudetto le cause, per le quali si sono tali abusi introdotti, e senza che il riferito capitolo resti trascritto con caratteri d'oro, come per l'importanza dell'affare vorrebbe il difensore di monsignor Tedeschi, possiamo francamente accordargli: che non è giusto l'eccesso dello zelo per la difesa delle reali prerogative: giuste non sono le gravi pene, con le quali sono stati talvolta castigati quei, che solamente hanno osato di aprir la bocca contro di essa e confessiamo di più, che non può scusarsi un tal fatto col pretesto del pubblico bene, o per timore di non incorrere la indignazione de' Re Cattolici, che più volte hanno scritto lettere risentite a' ministri del regno, il che procede dalla ignoranza di quelli, che allora credono di compiere al loro dovere, quando a torto, ed a dritto cercano di trarre il tutto a favore del re.

Non dovea però sì francamente l'oppositore tralasciare il decimo capitolo della riferita consulta, trattandosi in esso della utilità, e beneficio che nascono dalla Monarchia, e dalla necessità di conservarla. Imperocchè avrebbe voluto la buona fede che si fosse accennato almeno quel che sopra ciò l'Aloyxa ampiamente asserisce, e che io in parte andrò compendiando. Narra egli che senza il tribunale della Monarchia sarebbe impossibile in questo regno di vivere in pace: prima di ogn'altra cosa, dice egli, perchè così richiede il naturale de' siciliani, in secondo perchè si è conosciuto per lo più, che i vescovi trattenere non sanno in timore i chierici temerarii, ignoranti, e libertini da loro arrollati alla sacra milizia. Per terzo, che se le cause spirituali uscissero fuori del regno, non solo i regnicoli sarebbono obbligati ad un faticoso viaggio, ma sarebbono forzati più tosto a ceder la lite, ed abbandonare la loro giustizia, che a ricorrere a Roma, come erasi per esperienza più volte osservato, sì per non poter soffrire i gravi dispendii, che uopo sarebbe di fare in quella corte, sì ancora

perchè o l'attore, o 'l convenuto che fosse più ricco, si valerebbe di tale vantaggio per opprimere il più debole, ed il più povero. E finalmente, perchè non potendo il Papa esaminare da se stesso, ma bisognando, che commetta tali cause a' suoi ministri, pare che con più sicuro accerto della giustizia si debbano agitare in regno dal legato nato il quale porta il carattere di ministro del Papa, ed è pratico e più informato delgl'interessi, delle versuzie, e della qualità de' litiganti. Pondera poi il riferito teologo, il pericolo de' brevi sorrettizii, e pregiudiziali al *ius patronato* regio. Indi passa al riguardo dovuto alla persona del re, acciocchè non venghi spogliato di una prerogativa, conceduta con tilolo oneroso a' suoi antenati: e finalmente confidando, che il Pontefice non avrebbe mai avuto difficoltà a confermare il privilegio conceduto a Rugiero, consigliò, che per saldo della sua reale conscienza, richiedesse il Re, che con più chiarezza, ed in più ampia forma si rinovasse a favore de' siciliani la bolla di Urbano, e di più quel che per antica consuetudine erasi introdotto, tolti gli abusi, si confermasse, e si concedesse con nuovo rescritto, che togliesse lo scrupolo di quelle scomuniche, che si fulminano ogn'anno in *Coena Domini* contro gli usurpatori o diretti, o indiretti della autorità apostolica, tra i quali se i nostri principi debbano annoverarsi, che si vantano di esercitar la loro autorità sopra gli ecclesiastici del regno con titolo riverente di legati apostolici, lascio io considerarlo a coloro che sanno, come ciò si usi in Francia, ed in molte altre provincie cattoliche senza scrupolo alcuno, e senza alcun titolo specioso di apostolico privilegio; ma della lettera dell'Aloyxa si è detto abbastanza; passiamo ad altro punto.

Prima che uscisse il riferito trattato del Baronio contro la Monarchia, il quale venne nei dominii di Spagna sotto rigorose pene proibito, era emanato di ordine di Papa Clemente VIII l'anno appunto 1600 un decreto della congregazione

di cardinali, che tratta degli affari de' vescovi e regolari, in virtù del quale si incariva l'osservanza del Concilio Tridentino circa le prime cause. Ma perchè l'accennato decreto era disposto in forma, che parea che escludesse i gravami dati al tribunale della Monarchia, anche circa il modo di procedere, e contro l'antica osservanza, non venne esecutoriato nel regno, ed in conseguenza non ebbe alcuna forza, non ostante i lamenti, che ne fecero in contrario, e che ne aveano fatto i prelati siciliani; crescendo però queste doglianze sempre più col decorso degli anni, ed avendo il vescovo di Siracusa monsignor Faraone rappresentato a nome de' suoi colleghi il preteso aggravio al re Filippo III, scrisse questi in data delli 26 ottobre 1622 al vicerè conte di Castro; e facendo menzione delle suppliche del vescovo siracusano, gli ordina che dovesse tenere una giunta de' presidenti e del consultore, acciocchè fossero osservate le disposizioni del Concilio Tridentino e decreti ponteficii, salvo però il dritto della regia Monarchia. Spirato però fra questo mentre il governo del conte di Castro, e succedutogli il principe Emmanuele Filiberto di Savoia; quantunque fosse di suo ordine tenuta l'accennata giunta de' presidenti, nulla potè risolversi per la contrarietà de' pareri, come lo accenna il duca di Alburquerque nel suo discorso inviato al re Filippo IV l'anno di Cristo 1628, nel quale si espongono le ragioni dell'una e dell'altra parte, cioè a dire dei vescovi e del giudice della Monarchia, restando la cosa fra questo mentre in sospeso.

Nacque indi a non molto una non meno strepitosa controversia, e fu se il tribunale della Monarchia potesse per giuste cause conceder lettere che si dicono di salvaguardia, o sia esenzione a qualche suddito di un prelato, che gli si mostrasse appassionato nemico. Diede il motivo, e la spinta a queste richieste esenzioni la poco buona, anzi interessata condotta di due prelati, che furono monsignor Proto arcivescovo di Mes-

sina, e monsignor Massimi vescovo di Catania, contro l'ultimo dè' quali avea apertamente tumultuato la città di Castrogiovanni, che è una delle principali della sua diocesi. Avvertiti dunque i due prelati per ordine regio dal vicerè duca di Alburquerque a regolare la loro condotta, e non essendosene eglino approfittati, risolvette il Re per mezzo del suo ambasciatore conte di Monterei fare istanza al Pontefice Urbano VIII che inviasse un visitatore apostolico nella Sicilia per inquirire, e processare i due sudetti prelati. Volle il Re uniformarsi in tal fatto alla disposizione del re Filippo II suo avolo, il quale, come accennammo quando si parlò della riforma alessandrina, condiscese a non framischiarsi nelle cause criminali dei vescovi; ma nel tempo istesso, invigilando alla custodia delle sue regalie, e delle antiche preminenze nella Sicilia, ordinò al medesimo vicerè Alburquerque con sua lettera, sotto la data del 5 maggio 1630 che aggiuntati i presidenti, il consultore, il visitatore regio Pietro di Roagno, e il giudice della Monarchia D. Pietro de Neyla, invigilassero che la missione del visitatore apostolico, e la giurisdizione che dovea esercitare nel regno fosse senza pregiudizio del dritto regio: ed espressamente l'avvertì, che nella esecutoria, la quale dovea darsi alla bolla del Papa, in virtù della quale dovea essere ammesso dentro del regno il visitatore apostolico, si ponesse la clausula, che questo era stato destinato ad istanza regia: e che ammesso quello in tal guisa, stassero con avvertenza il vicerè e ministri sopracennati, che non si framischiasse, se non nella causa personale de' due vescovi, e che tutto il rimanente, che apparteneva alle parti, si agitasse secondo l'accostumato nel regno.

Arrivato dopo ciò nell'Isola il vescovo di Martorana eletto visitatore apostolico da Urbano VIII e presentata da lui alla regia esecutoria la bolla della sua visitazione, cominciò ad inquirire contro i due prelati, e ne seguì, che questi furono

chiamati a giustificarsi in Roma degl'imputati delitti. Ecco il fatto dei vescovi: veniamo adesso a quello della salvaguardia. Prima che arrivasse in Sicilia il visitatore apostolico, aveano i giurati, o diciamo sindaci di Catania, e di Castrogiovanni fatto istanza in Roma, che per cagione delle note differenze col loro prelato giustamente ad essi sospetto, non dovesse egli framischiarsi nelle loro cause, nè civili, nè criminali: onde per tal motivo chiedeano, che si emanassero a lor favore lettere, che si dicono di salvaguardia, o diciamo di esenzione. Ma negatoseli ciò dalla congregazione della immunità, fecero ricorso al vicerè di Sicilia, il quale mosso dalla giustizia della domanda, fece dal tribunale della Monarchia uscir le lettere, che gli erano state richieste. Vi si oppose il vescovo di Catania, e le consultò col vicerè, rappresentando, che una tale esenzione era contro il disposto del Concilio di Trento, e contro le istesse ordinazioni del re Filippo II. Ciò non ostante partito che fu il vescovo da Sicilia, ordinò il vicerè, che si dasse esecutoria alle accennate lettere, come seguì. Impedite però queste per le nuove rappresentanze del vescovo ancorchè lontano, inviarono i giurati di nuovo in Roma un loro agente, per fare istanza prima alla congregazione de' vescovi, e poscia all'istesso Pontefice, che deputò quattro prelati all'esame delle ragioni contenute nel loro memoriale: ma tanto dalla congregazione de' vescovi quanto dall'altra de' quattro prelati, essendosi uniformate al parere di quella dell'immunità, venne negata la esenzione ed esclusa ogni altra istanza de' sindaci. Ritornarono allora costoro a far nuove istanze al vicerè per l'osservatoria della salvaguardia, che l'era stata concessa, e facilmente l'ottennero. Ma saputosi ciò in Roma, e stimandosi un affare di grave momento, deputò il Pontefice una nuova giunta, o congregazione di quattro cardinali, che furono Ginetti, Gersi, Verospi e Pamfilio, e di cinque prelati, cioè a dire monsignor datario, monsignor auditore della ca-

mera, un auditore di rota, che fu Pirovano, il segretario de' brevi, e monsignor Paulucci segretario della congregazione della immunità. Trattossi più volte in questa nuova congregazione l'affare della salvaguardia, ma le diligenze dell'ambasciatore Monterei, e de' cardinali affezionati alla Spagna, avendo disposto le cose a qualche concerto, non passò innanzi la congregazione; ma essendosi fatte nuove istanze in Roma da parte de' giurati, i quali senza necessità veruna desideravano di aver confirmata la loro esenzione dall'auditore della camera, e dal suo luogotenente criminale, innanzi al quale pendeva la causa del loro vescovo, venne concessa dal luogotenente sudetto la lettera di esenzione, e venne poi questa esecutoriata in Sicilia. Ben conobbero allora i regii ministri, che nasceva un gran pregiudizio da un tal atto emanato dal luogotenente, e dalla esecutoria del vicerè; con tutto ciò scusandone l'errore, e gettatane tutta la colpa sopra il suo consultore, che era l'istesso giudice della Monarchia D. Pietro de Neyla, l'obbligarono a scancellare dagli atti del suo tribunale la esecutoria dell'esenzione ottenuta in Roma, e rappresentarono il tutto al re Filippo IV; aggiungendo, che il Neyla vinto dalla passione di far castigare l'arcivescovo di Messina suo emulo, avea prima facilitata la visita del vescovo di Martorana, senza badare al pregiudizio che ne nascea al suo tribunale, ed a' vassalli del Re, e poscia malamente consigliato il vicerè a dare l'esecutoria all'ultima salvaguardia di Roma, pregiudizialissima anch'essa a' dritti, ed a' privilegii della Monarchia.

Terminato intanto il viceregnato dell'Alburquerque, e caduto il governo dell'Isola in mano del cardinal Gioannettino Doria arcivescovo di Palermo, questi allora valendosi della suprema autorità, che godeva in vantaggio della sua particolare convenienza, e di quello degli altri prelati siciliani, ordinò alli 12 luglio 1629 a monsignor de los Cameros allora

giudice della Monarchia, con biglietto della real segretaria, che per l'avvenire non ammettesse nel Tribunale gravame alcuno in materie toccanti al modo di procedere, asserendo di esser ciò, non solo uniforme al Concilio Tridentino, ma alla volontà istessa del Re.

Ad un tale ordine rispose il Cameros con una sua consulta, rappresentando al cardinale gli inconvenienti e 'l disturbo che apporterebbe fra regnicoli, mentre degli aggravii, che si inferivano dagli ordinarii, la più gran parte erano circa il modo di procedere, e non circa la sostanza. Soggiunge, che sopra un tal punto nulla avea il Concilio deciso, dovendo il citato capitolo intendersi de' ricorsi comuni, e non degli straordinarii, e quando parlasse di questi ultimi, non essendo stata accettata nel regno una tal riforma, non era convenevole, nè del servizio reale che s'innovasse cosa alcuna sopra un punto così importante. Ostinatosi però il cardinal Doria all'esecuzione dell'ordine emanato, nacquero gravissimi disgusti tra esso lui, e 'l giudice della Monarchia, il quale fu perciò obbligato a partirsi dal regno; ma venuto all'orecchio del Re, (era questi Filippo IV succeduto nel 1621 a Filippo III suo padre) la notizia di tali disgusti, e prevedendo le conseguenze dell'ordine che si era dato dal cardinale, senza alcuna participazione della corte reale, Filippo IV non solo disapprovò ciò che si era fatto, ma mortificò il Cardinale con sue lettere, e toltogli indi a non molto il governo del regno, ordinò nel tempo istesso all'inquisitor Torresiglia, sostituito nell'assenza del los Cameros alla giudicatura della Monarchia, che cassato da' registri del suo Tribunale l'ordine del sopracennato Cardinale, continuasse per l'avvenire ad ammettere i ricorsi di gravame circa il modo di procedere, come prima erasi fatto. Ecco la lettera del re Filippo, la quale essendo scritta con termini assai risentiti, e molto forti contro un cardinale di tal qualità, arcivescovo della capitale, e luogotenente generale del Re nel regno, mi è parso di quì trascriverla intieramente tradotta dal castigliano.

« Don Filippo per la grazia di Dio Re etc.

« Molto reverendo in Cristo padre cardinal Doria nostro caro « e molto amato amico, nostro luogotenente generale, si è ri- « cevuta la vostra lettera delli 26 di giugno prossimo passato, « nella quale mi date conto di ciò, che era successo alla per- « sona che facea l'officio di giudice della Monarchia, e l'ordine « datole da voi di astenersi di ammettere per l'avvenire li ri- « corsi, che si interpongono del suo Tribunale alle corti dei « vescovi di cotesto regno, prima di terminarsi in esse le pri- « me istanze, col rimanente che sopra questo punto rappre- « sentate nella vostra lettera. Ed avendo considerato il tutto « con l'attenzione, che si ricerca in una materia così impor- « tante, non posso lasciar di rappresentarvi con mio particolar « dispiacere che molto mi ho maravigliato, come essendo stata « sempre la giurisdizione della Monarchia, della considerazio- « ne e stima, che a tutti è noto, ed essendosi sempre incarito « un particolare riguardo del mantenimento, e conservazione « di essa a tutti li vicerè, che hanno governato cotesto regno, « abbiate voi di propria vostra autorità, senza consultarlo me- « co, gettato a terra ciò che è stato riguardato come il più es- « senziale di questa mia giurisdizione, che è il ricorso *via* « *gravaminis,* maggiormente essendo ordine mio particolare « per la continuazione di essa. Per lo che nissun vicerè puole « metterci la mano, nè alterare quanto si è praticato in detto « tribunale in questi ricorsi, e prima, e dopo del Concilio, e « quando mio avolo, mio padre, ed io non abbiamo mai per- « messo, che si minorasse nè alterasse, per esser della impor- « tanza che tutti li ministri hanno riconosciuto, sopra di che « possono vedersi le consulte e pareri che mi hanno fatto, ed « inviato in diversi tempi delli quali sarebbe stato molto ra- « gionevole, che vi avessivo prima informato, che, se ciò aves- « se seguito che sono sicuro, avreste fatto altrimenti; ma giac- « chè non lo avete fatto, è giusto e conveniente, che quello

« che io non vi ho permesso come arcivescovo, non lo ese-
« guiate per vostra sola autorità, per mezzo di quella che go-
« dete come mio luogotenente, nè che vi vagliate della vostra
« carica per vantaggiare le vostre pretensioni, e 'l motivo che
« vi ci ha spinto. Ho perciò voluto avvisarvi la mia volontà,
« la quale si è, che si mantenga lo stile e 'l costume, che sin
« ora si è osservato nella Monarchia circa questi ricorsi, prima
« e dopo del Concilio, e che mentre voi continuerete nell'e-
« sercizio di mio luogotenente generale di cotesto regno, invi-
« giliate all'esatta osservanza dell'accostumato nella maniera
« appunto, che hanno fatto gli antecessori vostri, circa quanto
« si è stabilito ne' capitoli ed instruzioni date. E perchè col
« sopradetto ordine da voi ultimamente emanato non si di-
« sturbi la giurisdizione di quel Tribunale, lo rivocherete su-
« bito, convenendo ciò al mio servizio, ed alla buona ammi-
« nistrazione della giustizia, e lo eseguirete senza dilazione,
« avvisandomi di averlo fatto; con che molto reverendo in Cri-
« sto padre cardinale, nostro molto caro amico Iddio vi con-
« servi nella sua guardia. »

Madrid 15 settembre 1639.

Io il Re.

Rivocato dunque l'ordine, e terminata in tal guisa la pretensione dall'arcivescovo cardinal Doria, ritornò dopo alcuni anni alla giudicatura della Monarchia D. Luigi de los Cameros, che fu poi arcivescovo di Monreale, non perciò si terminarono le querele de' prelati del regno contro di esso. Laonde prima monsignor arcivescovo Andrada successore immediato del cardinal Doria nell'arcivescovato di Palermo, e poi con più grande impegno l'arcivescovo fra D. Martin de Leon, inviò al Re un memoriale con varii capi di querele, circa le novità introdotte dal giudice de los Cameros nel suo Tribunale, che

lungo sarebbe di qui trascrivere, e basterà solo di accennare, che oltre le antiche querele di non osservarsi tutto il disposto dal Concilio di Trento, si lagna delle lettere di salvaguardia concesse da' giudici della Monarchia a coloro che ricorrono dal loro Tribunale, in virtù delle quali resta impunito ogni delitto durante le dette lettere; acremente poi si querela di una novità introdotta per togliere le prime cause agli ordinarii, col titolo di supplire alla loro negligenza, e fra le altre cose, si lagna come di abuso dell'assoluzione a cautela.

Rimesso però dal Re l'anno 1651 al duca dell'Infantado vicerè del regno, ed alla giunta de' presidenti, e degli altri ministri, l'esame di un tal memoriale, fu obbligato il giudice della Monarchia a giustificarsi di quello che veniva imputato, e lo fece con universale approvazione: facendo apparire, che non avea data alcuna lettera di salvaguardia, ma solamente richiesta la informativa dai prelati, a' quali quando l'aggravio non era poi provato, si rimettea la causa dello istesso delitto del quale eransi i rei malamente gravati. Fondò ancora nel dritto canonico, che a' legati apostolici spettava di supplire la negligenza de' prelati, massimamente nelle cose che i giuristi chiamano col nome di volontarie. In quanto poi a quel che spetta all'assoluzione a cautela, o per dir meglio alla mera sospensione delle censure a reincidenza, rispose che antichissima ne era la pratica nel Tribunale, e sommamente necessaria, non che ragionevole, acciocchè i vassalli del Re ingiustamente incolpati di delitto comparir potessero francamente ne' tribunali del regno, e dirvi le loro ragioni senza alcun obbligo di uscire fuori della provincia, ciò che pare che non possa patire replica alcuna per li motivi più volte accennati.

Ecco in compendio le ragioni di monsignor Cameros contro degli ingiusti lamenti dell'arcivescovo di Palermo. Mentre però che questi disputava al giudice della Monarchia un dritto antichissimo e ben fondato, videro tutti tre i metropolitani

della Sicilia minorata di molto l'antica e canonica loro giurisdizione in virtù di un ordine inviato loro dalla sacra congregazione dell'immunità stabilita da Urbano VIII, la quale riserbava al Papa ed alla congregazione sudetta le cause di appellazione delle censure fulminate per lesa immunità ecclesiastica, e proibiva a' metropolitani di framischiarsi in tali cause, quando a loro faceasi ricorso da coloro, che si chiamano aggravati da' vescovi diocesani. Imperocchè quantunque al principio i tre arcivescovi consultassero la lettera circolare della sacra congregazione della immunità sotto la data delli 16 ottobre 1628 e si lagnassero giustamente, che fosse loro tolto in tal guisa l'antico dritto di esaminare in seconda istanza le cause degli ecclesiastici soggetti a' loro suffraganei; e quantunque in riguardo di queste giuste loro doglianze, parve, che la sacra congregazione mutasse parere, asserendo, che non erasi preteso di attraere le sopracennate cause in Roma in pregiudizio dei metropolitani, ma solamente d'impedire, che dalla loro corte si dassero inibitorie, o si facesse atto alcuno, se prima non se ne dasse parte alla congregazione, per poi ricevere da essa i consigli e gli ordini opportuni alla reintegrazione della immunità ecclesiastica: nulladimeno dopo il corso di alcuni lustri, mutatosi un'altra volta sentenza dalla sacra congregazione vennero pubblicate nell'anno 1661 nuove lettere dell' istessa, nelle quali s' intimò la osservanza di quella del 1628, ed in tal guisa fu tolta di nuovo agli arcivescovi del regno ogni facoltà di framischiarsi nelle cause di appellazione di lesa immunità, che sono le più frequenti e le più dibattute nelle corti degli ordinarii.

Con la nuova disciplina, che si cercò d' introdurre nelle corti de' metropolitani del regno, si fece più necessaria l'appellazione al tribunale della Monarchia, per causa di lesa immunità ecclesiastica. Imperocchè se prima, secondo il Concilio di Trento, concedevasi in seconde istanze un tale esame a' me-

tropolitani, e da' metropolitani passava secondo l'antica consuetudine al tribunale della Monarchia, essendo stata proibita agli arcivescovi di poter framischiarsi in tali cause, e tolti in tal guisa i secondi ricorsi a' siciliani, si accrebbe la necessità di un tribunale di ricorso in Sicilia, qual è quello della Monarchia, acciocchè non fossero obbligati i regnicoli a trasmarine appellazioni contro gli antichi loro privilegi, per altro così ragionevoli e così uniformi all'antica disciplina della Chiesa.

Morto fra questo mentre il re Filippo IV e succedutogli l'anno di Cristo 1665 Carlo II suo figlio sotto la tutela della regina Maria Anna, accadde, che essendo stato eletto per breve guardiano in vita di un convento de' francescani osservanti nella città di Naro un certo frate, ed opponendosi gli altri tutti del convento ad un tal breve, fecero ricorso all'avvocato fiscale del real patrimonio per impedirne l'esecutoria, come contrario alle costituzioni della loro regola. Mentre però agitavasi una tal causa, restando sospeso il regio *exequatur*, capitò una lettera del Generale dell'ordine, diretta al Provinciale dell'osservanza in Sicilia, nella quale si facea palese, che dall'auditore della camera di Roma erasi pubblicato un monitorio di scomunica papale a' frati, che si erano opposti all'esecutoria del breve, se fra il termine di due giorni non si astenevano della loro pretensione; avendo allora i religiosi scomunicati fatto ricorso al giudice della Monarchia, ed essendo stato da questi ricevuto il gravame, furono assoluti a reincidenza; nè qui restò la cosa, ma fu scritto all'ambasciator cattolico in Roma, acciocchè si opponesse come seguì ad ulteriori passi, e si diè parte di tal novità alla corte di Spagna. Scrissero allora il Re, e la Regina governatrice sotto la data delli 10 luglio 1674 al marchese di Baiona, il quale in quel tempo era luogotenente, e capitan generale del regno, ed approvando la condotta del giudice della Monarchia, incaricarono lui, ed il vicerè che stassero con la dovuta vigi-

lanza, a non permettere che si alterasse in nulla lo accostumato nel tribunale della Legazia, e che se ne apparisse il bisogno esercitassero tutto il rigore contro de' trasgressori, impedissero i delegati e visitatori che potessero inviarsi contro i frati che si erano appellati in Monarchia, e per ultimo, che non si ammettesse nel regno l'istesso Generale dell'osservanza dichiarato sospetto al real servizio, se data prima la sodisfazione ch'era dovuta, non avesse portato seco in testimonianza di ciò lettera dell'ambasciatore regio di Roma.

Dal riferito di sopra potrà chiaramente conoscersi con qual delicatezza, e con qual gelosia era riguardato il dritto di appellazione, e di sospensione delle scomuniche, si praticava nel tribunale della Monarchia; mentre in un governo sì debole, quale era allora quello della Spagna, sotto una donna, ed un re fanciullo, stimò la corte di Madrid di opporsi sì strepitosamente alla novità tentata da quella di Roma: nè stimò questa di insistere perciò e di sostenere l'impegno preso a favore del Generale degli osservanti, e del cardinale lor protettore; e così continuossi pacificamente per tutto il tempo, che regnò Carlo II.

Ma più d'ogni altra cosa è notabile nel di lui regno, e sotto il ponteficato d'Innocenzo XI la lettera scritta l'anno 1686 dal cardinal Cibo all'abbate D. Bartolomeo Ybañes giudice ordinario della Monarchia, la quale è trascritta dal Cirino nel capitolo V del *Nesso* pag. 457 per dimostrare non solo la tolleranza, ma la tacita approvazione della notoria giurisdizione del tribunale della Monarchia.

Illustrissimo Signore

« Ho io rappresentato a nostro Signore tutto che mi ha signi-
« ficato V. S. in espressione del mio zelo verso il servigio di
« Dio, e il mantenimento dell'immunità ecclesiastica. Da Sua

« Santità è stato molto gradito massime per aver poi saputo
« la Santità Sua, che l'ha confermato con l'opre quel, che ha
« dichiarato con la penna, sostenendo con molta pietà l'im-
« munità ecclesiastica offesa da alcuni di cotesti ministri, e
« porgendo favore ed aiuto a quei prelati, che si dimostrano
« più intrepidi difensori. Mi ha però imposto Sua Beatitudine
« di testificare a V. S. il suo benigno gradimento accompa-
« gnato dalle sue paterne benedizioni; il che io eseguisco con
« offerirle l'opra mia per tutta l'opportunità di servirla, e le
« priego dal Signore Iddio vere prosperità. »

Di V. S.
Signor D. Bartolomeo Ybañes giudice della Monarchia.

Roma 27 aprile 1687.

Affezionatissimo per servirla
IL CARDINAL CIBO.

Invano poi contro alla riferita manifesta tolleranza dei Sommi Pontefici, l'Anonimo da noi sopracitato ci oppone nel capitolo XXXIII della sua *Istoria della pretesa Monarchia*, la concordia da lui supposta per le cose della Monarchia fra Papa Martino V e 'l re D. Alfonso il Grande l'anno di Cristo 1427 col mezzo del cardinale legato Pietro di Fuxa, e trascrivendone alcuni capitoli, de' quali quel che fa più a proposito, dice egli è il quarto: *Quod Ecclesiam, et omnes alias Ecclesias in regnis suis aliis ubique constitutis personas ecclesiasticas cuiuscumque conditionis, status, aut praeeminentiae existant eorum privilegiis, libertatibus, immunitatibus, franchitiis, et omnibus aliis iuribus libere et pacifice uti, aut gaudere faciet, et permittat.* Soggiunge poi così: « Questa è
« la famosa concordia, di cui non hanno mai voluto parlare i

« difensori della Monarchia tenendola sempre in silentio per-
« chè credevano con essa rovesciarsi da' fondamenti quanto
« poi machinarono per reggerla in piedi, abusandosi del nome
« di questo principe. » Imperocchè il concordato sudetto nulla lede, nè leder puote alla legazia del Re quando fosse vero il concordato, giacchè la possessione in contrario con pubblici atti è notoria per tutto il lungo corso del detto regno nell'isola di Sicilia.

Invano ancora nel capitolo XXXV l'istesso Anonimo decanta a suo favore il canone IX, o come altri correggono XIV della bolla in *Coena Domini contra avocantes causas ecclesiasticas*, mentre tralasciando di dire, che simile bolla non fu mai affatto, ed in tutto il suo contenuto ricevuta nella Sicilia, potrà rispondersi, che il canone suddetto, che egli chiama chiarissimo, niente deroga alla pratica del tribunale della Monarchia, nel quale non si avocano le cause ecclesiastiche, ciò che è proibito dalla bolla, ma ivi si ricevono le appellazioni degli ecclesiastici da chi è delegato apostolico. Veggansi Duardo e Bonacina sul canone, e scorgerassi che altro è l'avocare le cause ecclesiastiche ad un illegitimo tribunale, altro illegitimamente ricevere le appellazioni di ingiusti aggravii; laonde tutto il punto consiste alla principale controversia: imperocchè se illegitimo è il tribunale della Monarchia, il fulmine dell'anatema colpisce una machina di già alterata, e se resta salda la controversa legazione, essendo i nostri principi legitimi rappresentanti de' Pontefici e legati apostolici in questo regno, niun effetto fa, nè può fare contro di loro il decantato canone della bolla in *Coena Domini*.

Mancato un sì decantato argomento, qual forza avranno poi que' due o tre esempii, che vengono da lui addotti per far argine alla consuetudine di più secoli, ed alla tolleranza di tanti Pontefici. Ed in vero, di qual valore sarà quando fosse vero quel che si adduce di Ferdinando Gonzaga vicerè di Si-

cilia, il quale nella istruzione inviata a Carlo V per darle una esatta notizia dello stato del regno da lui governato, gli fece istanza, secondo egli asserisce, che l'avvocato fiscale Bongiorno venisse assoluto dal Papa della scomunica fulminata per aver impedito, che la causa di Silvestro Sigona cappellano di Paolo III non si estraesse fuori del regno, mentre che nè il Bongiorno col mantenere un dritto antichissimo de' suoi principi era incorso in colpa alcuna degna di anatema, nè lo scrupolo del Gonzaga, quando fosse pur vero, potea far cambiare di faccia ad una pretensione sì ragionevole, e sì giusta; come ancora oggi nulla muta la giustizia di essa quello di un gran numero di frati e di regolari, i quali troppo imbevuti di scolastiche opinioni cercano di riempire di un vano timore la plebe ignorante, e 'l volgo ancora, per così dire, de' letterati. In quanto poi alla carcerazione fatta per ordine del vicerè Don Giovanni di Vega del vicario generale dell'arcivescovo di Messina, e poi cardinale Mercurio, questa se non prova il dritto de' legati nati del regno, nè può esentarsi, secondo l'Anonimo della nota, di violenza, non prova nemmeno, che la minacciata scomunica di Giulio III fosse con giusto motivo e ragionevolmente fulminata contro del Vega, o che non fosse da questo Pontefice tollerata in molte altre cose la giurisdizione del tribunale della Monarchia.

Al che servirà ancora il breve drizzato da Pio IV al duca di Alcalà vicerè di Napoli, quantunque in esso si tratti dello spoglio dell'arcivescovo cardinale di Messina, e che in esso dichiari il Pontefice, che il sequestro del denaro lasciato dal morto arcivescovo fosse stato posto ad istanza de' ministri regii della Sicilia sotto un non so qual pretesto della Monarchia. Ed in vero, che hanno che fare le pretensioni della camera apostolica nel regno di Napoli, con la Monarchia siciliana? ed a che vagliono i lamenti del Pontefice col vicerè di Napoli, circa quelle cose, *quae spolia vocantur, et a perso-*

nis ecclesiasticis, praesertimque S. R. E. cardinalibus apud nos decedentibus ubilibet, et in isto Neapolis regno reliquuntur?

Dal 1561 in cui fu dato questo breve, facendo poi l'Anonimo un salto al 1695 e non potendo altro addurre in contrario della da lui negata tolleranza de' Sommi Pontefici circa l'uso della Monarchia, ci narra il ricorso fatto dal vescovo di Catania alla sacra congregazione de' vescovi e regolari, per decreto della quale vennero obbligati il cantore Gravina ed alcuni altri catanesi ad assolversi dalla scomunica fulminatali contro dal loro vescovo; ma chi sia questo vescovo è pur troppo noto per comune disgrazia della Sicilia, per non dover portare alcuna autorità valevole con le sue procedure nella presente controversia: e se il cantore Gravina ebbe scrupolo di assolversi, reputando nulla quella assoluzione, che ricevette a cautela nel tribunale della Monarchia, ognuno ben vede, che l'autorità di un tal Tribunale non dipende o dal panico terrore del cantore, o dalla focosa e torbida antipatia del prelato di Catania.

Finalmente a che servirà l'altra assoluzione del vicerè conte di S. Stefano cotanto decantata dall'Anonimo? dovea esser a lui noto, che nelle cause personali de' vescovi erasi ordinato dal re Filippo II che non vi si framischiassero i vicerè loro vicelegati; laonde essendo passato il vicerè a carcerare l'arcivescovo di Palermo Palafox, designandogli per sua stanza la città di Termini, fu una tale designazione appunto ciò che diede pretesto alla cabala di alcuni grandi nemici del duca di Medinaceli e del S. Stefano sua creatura, di fare acconsentire il Re alle istanze del Palafox, con tanta mortificazione del comune loro nemico, e non senza pregiudizio dell'autorità viceregia.

Ma pria di terminare questo articolo sarà conveniente di mettere in chiaro un fatto importantissimo, che confermerà

l'antedetto e scoprirà la mala fede dell'Anonimo circa la evidente tolleranza de' Papi dello accostumato in Sicilia nelle cause ecclesiastiche.

L'anno appunto 1699 alli 10 gennaro uscì un decreto del cardinale Cavallerino prefetto della signatura, il quale nella causa vertente tra D. Mario Testaferrata, e 'l vescovo di Malta Costanzo, acconsentì alla richiesta dichiarazione del Testaferrata, che la visione di tale causa spettava al regio tribunale della Monarchia in Sicilia, proibendo di framischiarsi in essa l'inquisitore di Malta, e con tale atto riconobbe egli legitimo e non aereo ed insussistente, come oggi si pretende di essere stato sempre creduto il dritto de' monarchi della Sicilia. Ecco le parole del citato decreto. *Ioannes Iacobus tituli sancti Bartholomaei Insulae S. R. E. presbyter cardinalis Cavallerinus* etc. *Nostris huiusmodi imo verius apostolicis fidem indubiam adhiberi, ac firmiter obedire mandatis: Noveritis quod infrascripta die pro parte, et ad instantiam illustris D. Marii Testaferrata principalis, citato coram nobis per unum ex eiusdem ss. cursoribus D. Alexandro Fatio ex adverso procuratore asserti Domini Ludovici Costantii ex literis, ad dicendum praevia avocatione causae ab R. P. D. inquisitore Melitensi vigore brevis et decreti R. P. D. Auditoris, declarari illam spectare ad regium tribunal Monarchiae Siciliae* etc.

Quello poi che in piena signatura seguì in contrario a 25 di giugno dello stesso anno, riferito dall'Anonimo istorico *della pretesa Monarchia,* che vanamente si scontorce e schiamazza, nulla fa al caso, bastando a noi far conoscere con l'accennato primo decreto del cardinal Cavallerino che si riconobbe prima da lui per legitimo il tribunale della Monarchia.

Nè i torbidi insorti dopo la morte del re Carlo II e successione di Filippo V fortemente contesa dall'arciduca Carlo d'Austria, nè il grave incendio di guerra in cui ardeva non meno

la Spagna, che l'Europa tutta, impedirono al principio, che sotto il ponteficato del regnante Clemente XI non venisse di nuovo riconosciuto, per non dire, autenticato con simigliante decreto il possesso e la giurisdizione del tribunale della Monarchia siciliana sotto nome di quello del giudice di appellazione *in partibus,* innanzi al quale fu prevenuta la causa. Imperocchè avendo un tal Pietro de Bertis procuratore de' due monasteri benedettini di S. Nicolò la Rena, e di Licodia in Sicilia, ottenuto dalla corte vescovile di Malta una sentenza pregiudiziale a' sudetti monasteri, ne fu dimandato ed ottenuto il gravame nel tribunale della Monarchia sotto lo stesso giudice Truxillo dal procuratore de' due accennati monasteri; ed in conseguenza inviati gli atti della corte vescovile sudetta di Malta. Ma avendo il Bertis fatto ricorso in Roma al tribunale della Corte Apostolica per impedire il corso del giudizio incominciato in quello della Monarchia, fu di bisogno che dai due monasteri si facesse ancora ricorso alla Sede Apostolica ed al cardinale Spada prefetto della signatura di giustizia; il quale informato di tutta la causa decise sotto la data degli 8 di agosto 1705 in tale forma. *Fabritius tituli Sancti Chrisogoni S. R. E. Presbyter Cardinalis Spada Sacri Tribunalis Signaturae Iustitiae SS. Domini Papae Praefectus* etc. *Noverint universi et singuli praesens publicum instrumentum decreti visuri, lecturi, legique pariter, et audituri qualiter pro parte et ad instantiam Venerabilium Monasteriorum Sanctae Mariae de Licodia et Sancti Nicolai de Arenis ordinis Sancti Benedicti Congregationis Cassinensis civitatis Cathanae principalium sive* etc. *Unus ex SS. Domini nostri Papae cursoribus retulit in scriptis se domi dimissa copia citasse D. Antoninum Marchisium ex adverso procuratorem asserti Petri de Bertis ex his, ac alias omnibus ad videndum moderni citationis ex adverso expedire coram R. P. D. A. C. Petra per acta infrascripti notarii sub die XI aprilis*

currentis anni 1705 *et causam remitti ad iudicem appellationis in partibus coram quo fuit praeventum, et interim videndum sibi inhiberi in forma, ne audeat quidquid coram D. A. C. Petra innovare, seu attentare, et decretum opportunum fieri, et interponi.*

Ma quando poi acquistato il regno Napolitano e la ducea di Milano dalle armi vittoriose de' Collegati contro Filippo V, minorò di molto il riguardo che si avea avuto nella Corte Romana di non ledere e non sturbare le antiche prerogative dei Re Cattolici della Spagna e della Sicilia, parve allora ai ministri ponteficii che fosse venuta opportuna e facile occasione di abbattere affatto il tribunale della Monarchia, o di almeno invalidare l'antichissimo dritto dell'assoluzione a cautela, sì necessaria alla tranquillità ed alla difesa dei Siciliani, spesso da' vescovi ingiustamente aggravati di censure. Fu stabilito dunque senza molto ponderarsene le conseguenze, che si pubblicasse ai 18 di gennaro 1712, e fosse drizzata a' vescovi della Sicilia quella lettera della sacra congregazione della immunità, che ha apportato tanti sconcerti nel Regno, de' quali si parlerà ampiamente nel seguente articolo di questo discorso, dopo avere brevemente accennato le esorbitanze degli ecclesiastici circa le franchigie da loro pretese.

ARTICOLO QUINTO

SI NARRA CIÒ CHE È SUCCESSO IN SICILIA SOTTO IL RE FILIPPO V PER CAGIONE DELLA LETTERA MISSIVA DELLA CONGREGAZIONE DELLA IMMUNITÀ CIRCA L'ASSOLUZIONE A CAUTELA.

Uno dei più gravi e più importanti disordini che rimediarsi dovrebbono nella Sicilia è l'eccessivo numero degli ecclesiastici, vedendosi la più gran parte di essi arrollata al chiericato, senza altro motivo, che delle private e domestiche convenienze loro e de' loro parenti, e col solo fine di essere esenti dal peso delle contribuzioni necessarie al mantenimento di ogni regolata repubblica. Nè per altro i prelati a' quali spetta l'esaminare la vocazione di coloro che vogliano assumere l'abito ecclesiastico, niente a ciò badano. Anzi che mossi, come essi dicono, dalle preghiere degli ordinandi, e dalle istanze e raccomandazioni de' loro protettori, e solo intenti ad ampliare ogni dì più col numero dei chierici la loro giurisdizione, poco curano gli inconvenienti che da ciò ne sieguono, e non vogliono, o non pensano a rimediarvi come potrebbero.

Al primo disordine se ne aggiunge anche un secondo, ed è quello di difendere a spada tratta non solamente le esenzioni de' chierici, ma le frodi delle gabelle; il di cui peso tutto cade su le spalle de' miserabili, a profitto non solo de' chierici,

ma anche de' loro parenti, e de' loro coloni ed operarii dei fondi così dei loro patrimonii, come di altre terre da loro prese in affitto. Cercando dunque i ministri regii di dare qualche riparo, se non a tutti gli accennati disordini, almeno a quello delle palesi e replicate frodi della gabella del macinato, o diciamo della farina, che è una delle principali del regno, vollero tassare una proporzionata e più che bastante quantità di grano per ognuno degli ecclesiastici, il quale si macinasse franco per loro servizio e de' loro coloni, e pensarono che quello, che osservavasi in alcuna città del regno, in virtù d'ordine emanato nel 1644 quando era vicerè il marchese de los Veles, fosse universale e si osservasse da tutti gli ecclesiastici. Sicuri della ragionevolezza e della necessità di una tal providenza, credettero i ministri del tribunale del R. Patrimonio riparare in parte al disordine con inviare ordini penali a tutti i giurati e sindaci delle università, di non dover permettere che le persone ecclesiastiche macinassero franchi di gabella tanti tumoli di farina quanto loro piacessero, ma che dovesse la loro franchigia essere regolata rispettive alla qualità delle persone, secondo la tassa inserta in quel rescritto. E conoscendo altresì la molta ragionevolezza di essa tassa, scrissero nel medesimo tempo i riferiti ministri del patrimonio lettere ortatoriali ai vescovi per la osservanza della medesima e per la regolarizzazione delle franchigie.

Alcuni de' vescovi però non volendo che nel loro tempo si deteriorassero i vantaggi de' chierici, e poco curando il comune beneficio della repubblica e del regno, senza farsi carico della giustizia e necessità di un tal ordine, pretesero che la tassa era lesiva dell'immunità ecclesiastica e della franchigia dei chierici; onde dopo varie lettere e consulte in iscritto, fra tutti risolverono i più fervorosi, per non dire i più torbidi, portarsi unitamente in Messina, ove allora risedeva la Corte, per rappresentare al vicerè le loro pretensioni. Una tale unio-

ne però di prelati in tempo di grandissima gelosia avendo dato molto che sospettare al vicerè, ordinò questi che dei tre vescovi arrivati già in Catania, uno se ne passasse in Messina, e fu quello di Mazzara, il quale in nome dei confederati avendo promesso di dare quei rimedii che erano più convenienti, acciocchè cessassero le frodi degli ecclesiastici, persuase il vicerè, e fece che si sospendesse l'ordine del patrimonio, il che seguì prima che capitasse al vicerè un breve del Papa, che accalorava le pretensioni de' vescovi.

Quale fosse però l'esito della moderazione de' prelati circa le franchigie e la esenzione de' chierici potrà scorgersi dal fatto di un altro vescovo, che fu quello di Lipari. Questi avvezzo da molti anni a vivere in Roma, e noiato di vedersi racchiuso, per così dire, in uno scoglio, parve che (sotto pretesto di travagliare alla immunità de' suoi diocesani, in tempo che cercavasi, come egli malamente asserisce, di annientare le franchigie de' chierici) si valesse di un tenuissimo motivo per mettere in iscompiglio non solo la sua diocesi, ma la Sicilia tutta; poichè poco curando di dimorarvi, potesse ritornarsene in Roma, ove potea vivere a bell'agio e più decorosamente di prima coi frutti del suo vescovato.

Aveva il procurator generale della mensa sua vescovile dati a vendere ad un bottegaio alcuni legumi ed altri comestibili, che si ricavano dalla decima dovuta alla detta mensa, franchi di ogni aggravio, fuorchè di quello che si dice di *mostra*, che è una piccolissima paga, la quale compete a' maestri di piazza detti volgarmente *catapani*, per lor travaglio personale nell'invigilare alla bontà e tassare il giusto prezzo de' comestibili che si vendono al pubblico. Ricusando però il bottegaio sudetto di dare a' *catapani* la *mostra* de' comestibili, con asserire che erano del vescovo, e dall'altra parte insistendo coloro per l'esigenza del loro dritto, fu finalmente obbligato il bottegaio a dar loro due libre e mezzo di ceci, valutati ad otto

grani di Sicilia, che sono circa tre baiocchi romani. Ma perchè seppero che il vescovo pretendeva di essere esenti i suoi venditori anche di tal tenuissimo pagamento, più per mostra di rispetto, che di giustizia, ritornarono al bottegaio i suoi ceci, e crederono serenata con ciò la grave procella che minacciavasi, come se si fosse commessa una lesione di somma importanza e di grandissimo pregiudizio alla Chiesa di Lipari. Non si reputò soddisfatto il prelato di una tale restituzione dei ceci, volendo in tutti i modi che fosse quella autenticata dalli giurati della Università con istrumento pubblico; ma perchè quelli repugnarono di fare atto positivo che pregiudicasse l'altrui mercede, il vescovo dissimulando la sudetta spontanea restituzione, volle in ogni modo venire a monitorii contro i *catapani* e dopo quattro giorni fulminò contro di essi la scomunica maggiore, dichiarandoli vitandi; la irregolarità del qual procedere è più distesamente particolarizzata e resa autentica con le fedi stampate nello scritto che ha per titolo *La verità vendicata dalle calunnie dell'autore della difesa di monsignor Tedeschi.*

Un tanto strepito fatto per una bagattella, ancorchè si coprisse dal vescovo col manto della immunità ecclesiastica, molto dispiacque a quasi tutti quegli isolani, gente per lo più ardita ed inquieta; laonde il governatore di essi stimò suo dovere di darne avviso al vicerè marchese de los Balbases, ed il vescovo spedì ancora uno de' suoi canonici per giustificare da sua parte il motivo che l'avea spinto a procedere in sì fatta guisa. Il vicerè dopo esatto informe avuto dell'occorso in Lipari si dichiarò assai mal soddisfatto del vescovo per l'eccessivo suo calore in un affare di sì piccola conseguenza, ma che per altro potea suscitare scompigli in tempo di grandissima gelosia; onde fece arrestare prigione il canonico inviato in Messina. Il che saputosi dal vescovo, risolvette di portarsi egli stesso in quella Città per ottenere la scarcerazione del cano-

nico, come seguì; ma fu avvertito dal vicerè a procedere per l'avvenire con più riguardo, ed a non voler portare le cose agli estremi per interesse di pochissimo rilievo. Il vescovo però poco curando di un tale avvertimento, e piccato della poca cortese maniera con la quale era stato trattato e veduto dal segretario di stato, si inoltrò in nuove e non concedibili pretensioni. Imperocchè avendo saputo che i due *catapani* invalidamente scomunicati aveano fatto ricorso al tribunale della Monarchia per lo palese e manifesto aggravio ch'era stato lor fatto, e ch'erano stati assoluti a cautela per comparire in giudizio, e che il vicario suo generale era stato intimato ad inviare in quel tribunale gli atti e dire in contrario le sue ragioni: ciò soffrir non volle il focoso e torbido vescovo, anzi rinovar volendo quella ingiusta pretensione, che era riuscita sì poco onorevole ad alcuni suoi antecessori; scrisse in Roma ai suoi corrispondenti e protettori, acciocchè volessero sostenere la esenzione che pretendeva della sua Chiesa dal tribunale della Monarchia, quasi che l'isola di Lipari, benchè qualche volta segregata dal dominio de' nostri re, non fosse un'antichissima parte del regno Siciliano, e quasi non sia palese ad ognuno, che quella di Malta più remota per sito ed abitata da gente più straniera di lingua e di costumi di quella di Lipari, non sia un appendice della Sicilia, e come tale sia stata sempre in possesso del privilegio della Monarchia goduto dagli altri siciliani. Poco però curando il vescovo queste ragioni, e volendo a qualunque prezzo sostenere le sue ingiuste pretensioni nella Corte di Roma, non lasciò perdere la congiuntura di portarvisi colle galere di Fiorenza da Messina, e lo fece quasi di furto, non che senza alcuna licenza del vicerè.

Erano allora per li motivi noti a ciascheduno sommamente alterati gli animi, e rotta quasi la corrispondenza fra le due Corti di Roma e di Madrid, e ritrovavasi appartato e lontano da quella lo ambasciatore del Re Cattolico Filippo V quando vi

capitò il vescovo di Lipari tutto ripieno di veemenza e di fuoco contro i regii ministri di Sicilia e del giudice della Monarchia, che disapprovato aveano il suo falso zelo verso la immunità ecclesiastica, e lo ingiusto risentimento di avere per un pugno di ceci scomunicato due degli officiali di quella Città, e messo in iscompiglio la quiete di tutti quei cittadini in circostanze di tempo molto delicate e sospettose al real servizio. Arrivato però il vescovo in Roma seppe egli talmente ingrandire la tenuità del motivo che lo avea spinto a fulminare lo anatema (che poi fu dichiarato nullo dal giudice di appellazione, riconosciuto da' suoi antecessori e da tutti gli altri vescovi del regno per superiore) esagerare talmente gli abusi introdotti nel tribunale della Monarchia, i lamenti e le querele perciò degli altri prelati, e rappresentò così pronta, così sicura e così cieca la obbedienza dei vescovi di Catania, di Girgenti e di Mazzara quando si emanasse da Roma qualunque ordine pregiudizialissimo al dritto del Re e della sua legazia, che i cardinali palatini stimarono di non dover perdere la occasione opportuna di vantaggiare la giurisdizione della Corte Romana in un regno sopra tutti gli altri dell'Europa privilegiato e distinto, e nel tempo istesso palesare la indegnazione e sfogare lo sdegno concepito per lo allontanamento del nunzio pontefício dalla corte di Madrid, e la proibizione di quel Re ai suoi nazionali di non più attendere in Roma alle loro pretensioni: ciò che impediva il corso di molto denaro, ed apportava non piccola perdita agli officiali della dataria e di tutta la curia.

Spinti dunque i ministri ponteficii dalle istanze, dalle rappresentazioni e dalle promesse del vescovo di Lipari, ed irritati ognora più dell'alienazione di quelli di Spagna, permisero senza badare alle gravissime conseguenze di tal novità, che sotto la data delli 16 di gennaro 1712 uscisse una lettera circolare della sacra congregazione della immunità ecclesiastica agli arcivescovi e vescovi della Sicilia del tenor seguente:

Molto Reverendo Signore

« È giunto a notizia di questa Sacra Congregazione dell'Im-
« munità Ecclesiastica, che molti di cotesto Regno, li quali
« vengono dichiarati dagli Ordinarii con publici cedoloni, in-
« corsi nella scommunica maggiore, riservata al Sommo Pon-
« tefice per causa di lesa libertà, giurisdizione, o immunità
« ecclesiastica si facciano lecito di ricorrere ad altri tribunali
« di cotesto Regno, ed ottenere l'assoluzione di detta scomu-
« nica *ad cautelam* con reincidenza, dopo qual tempo sotto
« pretesto di poter comparire in giudizio, e dedurre ivi la da
« loro pretesa ingiustizia di detta censura; e perchè dalle cen-
« sure riservate al Sommo Pontefice non è permesso a' cardi-
« nali legati a latere, nè agli arcivescovi e vescovi, o ordi-
« narii de' luoghi, nè a qualunque altro tribunale, ancorchè
« quello sia di Monsignor Uditore Generale della Reverenda
« Camera Apostolica, il concedere assoluzione alcuna anche
« con reincidenza a cautela, nè può da essi riconoscersi in
« grado di appellazione la validità e giustizia di dette censure,
« spettando ciò a nostro Signore, o a questa Sacra Congrega-
« zione dell'Immunità Ecclesiastica a tale effetto deputata dai
« Sommi Pontefici; perciò la medema con approvazione di
« nostro Signore ha ordinato doversi scrivere a lei, che per
« rendere nota a tutti li fedeli di cotesta Città e diocesi la nul-
« lità di detta assoluzione per difetto di giurisdizione, ed in
« conseguenza l'obligo, che a ciaschedun fedele corre di evi-
« tare ed escludere tali censurati da ogni consorzio e commer-
« cio, secondo il prescritto de' Sacri Canoni, debba ella ciò
« notificare con pubblico editto, ad effetto che non possa d'al-
« cuno allegarsi la ignoranza, nè soffraghi loro alcuna buona
« fede, o altro specioso pretesto di trattare, e conversare con
« detti censurati, sino a tanto, che da questi non sarà fatto ri-

« corso alla Santa Sede per l'assoluzione, o venga da questa
« Sacra Congregazione riconosciuta e dichiarata la da loro pre-
« tesa ingiustizia di dette censure: doverà per tanto ella così
« eseguire, con fare affigere la presente dichiarazione, e no-
« tificazione ne' luoghi soliti di cotesta Città, e mandare in
« Sacra Congregazione pubblico documento dell'affissione, e
« Dio la guardi. »

Questa è la lettera cagione di tanti contrasti, e dello stesso tenore fu un'altra drizzata al vescovo di Lipari sotto la data del 15 del trascorso agosto e pubblicata dal suo vicario generale in quell'Isola.

Capitata questa lettera e distribuita per mezzo del vescovo di Catania in mano degli altri vescovi e degli arcivescovi del regno, conobbero tutti, ma con diversissimi sentimenti, il grave pregiudizio che avrebbe apportato al tribunale della Monarchia, in caso che avesse lo effetto, che se ne sperava dai curiali di Roma. Ma secondo le varie disposizioni e il vario consiglio che li reggeva si divisero i prelati del regno in tre classi: l'arcivescovo di Palermo, il vescovo di Patti, e il vicario generale di Monreale, la mandarono secondo le leggi e secondo lo accostumato al ministro, a cui spetta di darne o di sospenderne la esecutoria. Altri, e tra questi l'arcivescovo di Messina e i due vescovi di Siracusa e di Cefalù, prima di dare un tal passo, stimarono di rappresentarne le conseguenze alla sacra congregazione, nè lasciò anche di farlo dalla sua parte l'arcivescovo di Palermo. Scrisse egli a' signori cardinali della congregazione della immunità, e data loro parte di non aver potuto fare a meno di non inviare la di loro lettera alla regia esecutoria, si spiega in questi termini: « E perchè
« in questo regno non può da alcuno eseguirsi rescritto ve-
« runo, che venga da Roma non solamente, ma anche dalla
« corte di Spagna, se prima non è il detto rescritto esecuto-
« riato dalli ministri regii e da' deputati dello istesso regno,

« per costume antico, o per privilegio come essi dicono, sono
« stato io costretto a mandare la lettera riferita dall'Em. VV.
« all'avvocato fiscale del patrimonio per esecutoriarla, e poi
« pubblicare lo editto secondo mi viene imposto; ma da quel
« ministro mi fu niegata la esecutoria: perciò è di bisogno,
« che io ne dassi parte all'Em. VV. per intendere come debba
« in questo affare deportarmi. L'eseguire la lettera dell'Em.
« VV. ed anche se fosse un breve d'indulgenza, o giubileo senza
« la esecutoria del regno, come qui si suole dire, è lo istesso
« che incontrare mille disturbi e dissensioni con li ministri
« regii e con li deputati del regno, che sono de' primi cava-
« lieri di questa città, co' nobili, col popolo geloso in difen-
« dere que' che stima suoi antichi privilegii, e specialmente
« col vicerè. Per questo ho giudicato conveniente, prima di
« venire alla risoluzione, di intendere gli oracoli prudentis-
« simi dell'Em. VV. e non lascio di accennare, che oltre delle
« rotture, alle quali senza dubio si verrà, non sò se lo istesso
« editto sarà trattato con quel rispetto che si dovrebbe, e se
« nelle altre diocesi ciò non si teme, forse non è fuor di ra-
« gione il temerlo in Palermo, per quei motivi, che lascio
« considerare alle Em. VV. »

Ma tante considerazioni, e tanto riguardo non trovarono luogo ne' tre vescovi di Catania, di Girgenti e di Mazzara: laonde senza consultare la lettera, e quel che è più, senza inviarla come doveano al regio *exequatur,* precipitarono senza dilazione alcuna lo editto per pubblicarla, e con tale atto si fecero rei di quelli infiniti disturbi, che si compiangono oggi nella Sicilia. Arrivata intanto alla cognizione del vicerè la notizia dello irregolare attentato de' tre prelati, pria di procedere contro di essi, volle sentire da una giunta di principali ministri, ciò che dovea egli operare. Con uniforme sentimento venne allora ponderato da essi, quanto irregolare, quanto ingiurioso alle regalie, e quanto degno di reprensione e di ca-

stigo fosse stato il procedere del vescovo di Catania, il quale sempre il primo ad inquietare la pubblica tranquillità, avea senza presentarla a' regii ministri, pubblicata una lettera che feriva direttamente i privilegii del regno; mentre negando al tribunale della regia Monarchia la facoltà di riconoscere il gravame delle ingiuste scomuniche, e distruggendo la pratica di più secoli, fondata su la base di un autentico titolo, obbligava i regnicoli contro la forma de' capitoli del regno, a ricorrere fuori di esso, per far palese la loro innocenza ne' tribunali stranieri, a costo di grossi dispendii, delle fatiche di un lungo e penoso viaggio, e del pericolo di naufragio e della vita. Consigliarono essi dunque il vicerè, che era dovuto, ed era necessario, che il vescovo di Catania, e gli altri due di Girgenti, e di Mazzara, che l'aveano seguito, rivocassero l'editto da loro pubblicato, mandassero alla regia esecutoria la lettera della sacra congregazione, ed in caso, che ciò ricusassero di fare, restassero avvertiti, che se fra un termine prefisso non lo eseguissero si procederebbe contro di loro all' incorporazione delle temporalità, come altra volta in Sicilia, e spesso fuori di essa, erasi praticato da' principi sovrani contro i prelati perturbatori della pubblica quiete, ed ostinati a sostenere a torto ed a dritto il loro operato: e se alla fine ciò non bastasse per farli ravvedere, si dasse parte con la maggiore sollecitudine della novità attentata da' vescovi alla Maestà del Re, attendendo dalla medesima quelle risoluzioni, che stimerebbe più convenienti contro l'ostinazione de' riferiti prelati, che aveano procurato (sono questi i proprii termini de' ministri della giunta) pregiudicare il suo reale servigio, le regalie, le antichissime osservanze, e gli abitanti tutti di questo suo fedelissimo regno.

Uniformatosi il vicerè al parere de' sopra accennati ministri ammonì con viglietto della real segretaria i tre vescovi a rivocare l'editto, ed a mandare la lettera in esso contenuta

« Sua di confidare, che V. S. sarà per dare le dovute riprove « della sua obbedienza e zelo, trattandosi di levare un abuso « tanto nocivo alle anime di cotesti popoli, e pregiudiziale al- « l'autorità della Chiesa. »

Quello però che fa indubitata prova, che nella corte di Roma non erano a pieno informati del dritto controverso, e dell'antichissima consuetudine di esercitarlo, che viene nella divisata lettera qualificato col titolo di abuso tanto nocivo alle anime de' siciliani, si è un'altra lettera posteriore di più di due mesi alla già riferita, nella quale richiede l'istesso cardinal Paulucci al vescovo di Mazzara, che lo informasse sopra un tal punto, e si spiega in questi termini:

Ill. e Rev. Signore

« Ci occorre di sapere da che tempo siasi introdotto lo a- « buso di darsi dalla Monarchia, nelle cause di lesa immunità « ecclesiastica, la assoluzione con la reincidenza *ad tempus*, « *ad effectum agendi*, e di riconoscere il preteso aggravio « fatto dagli ordinarii, nel dichiarare le censure. Si ricorre « però per tal notizia a V. S. Ill. la quale ha dato sì chiari « argomenti della sua fortezza e zelo in difesa della immu- « nità, libertà e giurisdizione ecclesiastica, e mentre l'atten- « do dalla sua diligenza, con assicurarla che sarà gradita da « nostro Signore, le priego dal cielo vere felicità. »

Di V. S. Ill.

Roma 30 luglio 1712

Affezionatissimo per servirla
IL CARDINAL PAULUCCI.

Io non so qual fosse stata la risposta del vescovo al cardinale Paulucci, e quale la informazione da lui inviata sopra il

punto di cui fu richiesto. Ma quale ella si fosse non potrà negarsi, che quantunque reputasse la corte di Roma strano, illecito ed indovuto sotto qualsiasi titolo, e qualsiasi antichità l'uso dell'assoluzione a cautela, era però più regolare e più ragionevole, che quella corte si informasse meglio di un tal costume; e quando anche fosse reputata per abuso una consuetudine antichissima, e sommamente necessaria alla tranquillità di un regno ossequiosissimo alla Santa Sede, era dovere che prendessero misure più adatte e meno strepitose per isbarbicarlo, e che si tentasse prima ogni altro mezzo, che quello di procedere *ex abrupto,* e per istrade sì inusitate e sì tortuose nel voler gettare a terra una sospensione fondata sopra giustissimo titolo, e riconosciuta per legitima da' vescovi del regno, e prima, e dopo, che si fosse udito il nome della sacra congregazione della immunità ecclesiastica. E voglio credere, che se i tre prelati, prima di pubblicare con precipitoso editto la lettera controversa, l'avessero, secondo il loro indispensabile dovere, presentata al regio ministro, a cui spetta di esaminare i rescritti, sino del proprio principe, o non avrebbe la Corte Romana avuto il pretesto, e la occasione di prendere l'impegno in contrario, o almeno come accadde nella bolla de' censi, pubblicata in tempo di Pio V che fu moderata prima da lui stesso, e revocata poi affatto in tempo di Papa Gregorio XIII per le gagliarde istanze fattene dal Re, e da' Siciliani tutti, avrebbe succeduto l'istesso sotto il regnante Clemente XI.

Potrei io qui dilatarmi sopra un'altra più celebre e più famosa bolla, cioè a dire, quella che si pubblica ogn'anno, e che prende il nome del giorno della cena del Signore; la quale bolla in alcuni punti essendo riconosciuta pregiudiziale alla antica osservanza, ed a' privilegii del regno, non venne ricevuta, nè posta in uso in questa, ed in molte altre provincie cattoliche, almeno in quello che si oppone all'antico dritto di

esaminare i rescritti ponteficii, e di non permettere, che senza il regio *exequatur* si dia corso alle constituzioni istesse dei Papi, che non appartengono alla fede: potendo accadere talvolta, che in quelle istesse cose, che tendono in apparenza alla migliorazione della disciplina, non si avverte al pericolo di perturbare la pace, e la buona fede de' popoli, con l'innovare su l'antica loro osservanza; ma di tal punto più opportunamente discorreremo nell'articolo seguente.

Nè occorre poi, che io qui confuti, o derida la ignoranza di coloro, i quali confondendo il privilegio della legazia, che godono i nostri monarchi, col dritto naturale di ogni sovrano, di fare esaminare, e di opporsi talvolta a' nuovi statuti, credono che questo dritto nasce ne' nostri principi dalla potestà, che godono di legati nati della Sede Apostolica nel regno, e non dal fondo istesso della loro sovranità. Laonde proseguendo il filo dell'interrotto discorso, narrerò, che quantunque tutti gli altri prelati della Sicilia non avessero, per lo corso intiero di un anno, voluto seguire l'esempio de' tre vescovi di Catania, di Girgenti e di Mazzara, alla fine cederono anch'essi alle reiterate istanze della Corte di Roma, a non giusti rimproveri che li venivano fatti per tale dilazione, ed alle minaccie della sospensione a *divinis,* se più differivano di obbedire; e pubblicarono forzosamente, e contro lor voglia il richiesto editto; ma tolti i tre sopranominati, non vi è stato alcun altro vescovo, che abbii ardito di schiamazzare contro il regio bando, che fu necessario si pubblicasse nelle città cattedrali del regno. E per far conoscere a qual fine, e con quali termini fosse concepito, io qui trascriverò uno di essi, pubblicato nel mese di aprile 1713.

« Essendo pervenuto alla notizia di S. E. che in questa
« Città è stato affissato dal reverendissimo arcivescovo un e-
« ditto, con la inserzione di alcune lettere emanate dalla sa-
« cra congregazione dell' immunità ecclesiastica sotto li 16

« gennaro 1712 senza che fossero state dette lettere della sa-
« cra congregazione esecutoriate nel regno, come è stato so-
« lito farsi da più secoli senza contradizione alcuna, non sola-
« mente per l'assistenza a favore del dritto delle genti, indi-
« pendente da ogni potestà di questa terra, comune a tutti i
« re e sovrani del cristianesimo; ma ancora con l'assistenza
« e favore de' sacri canoni, privilegii, e concordati della Santa
« Sede Apostolica, con li serenissimi re di Sicilia, a riguardo,
« ed in remunerazione dei rilevanti servizii prestati a detta
« Santa Sede alla Chiesa e fede cattolica. Ed essendo obbligo
« della carica di S. E. il sostenere, e difendere le regalie di
« Sua Maestà (che Dio guardi) maggiormente quelle, che di-
« rettamente riguardano il beneficio de' fedelissimi vassalli in
« questo regno, e conservare illibate le sue prerogative e pri-
« vilegii. Perciò si porta alla notizia pubblica la inefficacia di
« tali scritture in ogni loco, parte e contenuto, come nulle, in-
« valide e lesive delle leggi comuni e municipali, privilegii e
« consuetudini inveterate del regno, dichiarando lo stesso per
« tutti, e qualsivoglia simili editti e brevi in tale forma affis-
« sati, o da affiggersi in qualsisia altra città, o luogo di que-
« sto regno, facendone a tale effetto la presente pubblica di-
« chiarazione di affiggersi ne' luoghi soliti, acciocchè perven-
« ga alla notizia di ognuno, e non altrimente. »

Vorrei io qui trascrivere un altro editto del vescovo di Catania, in cui si dichiara invalido e nullo il bando sudetto, acciocchè si riconoscesse con quali termini sommamente ingiuriosi all'autorità regia si oppone anch'egli alla antica consuetudine e privilegi della Monarchia. Ma basterà solo che accenni con quanto disprezzo parla egli del regio dritto dell'*exequatur*, chiamando temeraria, orrorosa, scandalosa e perniciosa la dottrina del *ius gentium* che si adduce per sostentarlo. Giustamente allora indignato il vicerè di tanto disprezzo della sua e della regia autorità, e mosso da altri giustissimi

motivi, di allontanare dal regno un prelato, che cercava con tutte le più insidiose maniere di sconvolgere la pace della sua diocesi e di suscitare mille scrupoli e mille disturbi, mettendo in mala fede e dichiarando di nuovo scomunicati quanti per lo passato erano stati da lui stesso assoluti, perseguitando e dentro e fuori della sua diocesi un illustre cavaliere, non di altro delitto reo, che del zelo della giustizia che correva a suo carico, e finalmente attizzando, per così dire, i due vescovi suoi collegati ad imitarlo nel disprezzo del regio bando, e spargendo allo stesso fine per via indiretta le lettere della Corte Romana presso tutti gli altri arcivescovi e prelati del regno, non recherà meraviglia, dico, se il vicerè conoscendo che la soverchia sua tolleranza avea, per così dire, incancrenita la piaga fatta dal vescovo di Catania alla real giurisdizione, risolvette alla fine di farlo partire dal regno, acciocchè lasciando quieta la sua diocesi, andasse altrove a far conoscere di qual carato fosse il suo zelo, e di qual capitale la sua dottrina.

Ricevuto dal vescovo di Catania l'ordine viceregio, negò di ubbidirlo; e quantunque l'officiale delle guardie, che glielo consegnò, usasse seco tutte le maggiori dimostrazioni di rispetto dovuto al suo carattere, e tutta quella cortesia della quale era capace la sua incombenza, protestò nondimeno il vescovo di essere violentato alla partenza, e cercò in tutti i modi di apparir tale, acciocchè anche in tale occasione avesse campo di dimostrare il paterno affetto che nudrito avea verso i suoi diocesani, fulminando l'interdetto locale, e lasciando in tutta la diocesi il fomento, per così dire, di quelle discordie e di quei disturbi, che stenta ancora il governo a sopire.

Potea allora il vicerè, e così gli era stato ingionto dal Re Cattolico, impedirgli la esazione delle temporalità e del pingue patrimonio, del quale la pietà de' nostri antichi regnanti avea arricchito il vescovato di Catania. Ma tanto non volle, e

solo permise, che il tribunale del regio patrimonio, che lo assisteva in Messina, procedesse al sequestro di alcuni effetti della mensa vescovile, per sola cautela di un giudizio intentato alcun tempo prima dal regio fisco contro del vescovo, per ragione del dritto toccante alla regia corte, e per lo quale avea monsignore Riggio prestata idonea cauzione, o come qui dicesi pleggeria, in caso che dal real patrimonio, come seguì, fossero dichiarati soggetti gli ecclesiastici a pagare il dazio della estrazione de' generi fuori dell'Isola, che fu imposto con l'espresso consenso del braccio ecclesiastico in un parlamento generale del regno.

Un tale sequestro però, ancorchè giuridico, e praticato più volte con l'istesso vescovo di Catania, servì di pretesto a quel di Girgenti, di vulnerare, dirò così, con nuovo attentato le regalie, e di manifestare il mal animo e l'ingiusto disprezzo che nudriva contro i regii ministri e l'autorità regia. Imperocchè essendosi in virtù di un asserto breve ponteficio sotto la data del 17 giugno qualificato delegato apostolico, per procedere contro coloro, che posto aveano il sequestro a' fondi del vescovo di Catania (ciò che però non avea ancor successo, e non seguì in effetto, se non alli quattro del susseguente luglio), ed avendo senza presentar un tal breve al regio *exequatur*, senza le accostumate ammonizioni e senza la previa e necessaria citazione, scomunicati ed esclusi da ogni commercio i ministri tutti della regia camera in Messina; irritossi talmente contro la indignazione e lo sdegno del vicerè, che questi gli fece intimare sotto il 16 agosto del 1713 di dover allontanarsi dal regno come perturbatore della sua quiete, e come nemico. Ed in vero avendo scomunicato tutti i ministri della regia camera di Messina, non escludendo alcuno, che potesse badare agli interessi del Re, ed amministrare al pubblico la giustizia, fu giudicato, che non si dovesse più dissimulare con questo prelato, e che una sì precipitosa ed inva-

ARTICOLO SESTO

DEI PROCEDIMENTI TENUTISI DALLE DUE CORTI DI ROMA E DI SICILIA, DAPPOICHÈ QUESTO REGNO È PASSATO SOTTO IL DOMINIO DEL RE VITTORIO AMEDEO.

Credevasi da ogni persona di buon senso, che la Corte di Roma trovandosi sciolta verso del nuovo dominio da quegli impegni, che aveva presi col precedente governo, non solamente si sarebbe astenuta dal far nuovi procedimenti ne' primi mesi dell'acclamazione ed incoronazione di S. M. ed in tutto quel tempo che fosse necessario al nuovo Re per informarsi di questa contesa, ma di più avrebbe ricercate in ogni occasione le aperture che potessero darle qualche speranza d'adequamento. Con tutto ciò l'evento è stato intieramente contrario, come vedrassi da quel, che di tempo in tempo per l'una e per l'altra parte è seguìto.

E cominciando dai procedimenti tenutisi dalla Corte di Roma. Aveva questa sotto il 17 giugno dell'anno scorso pubblicata nella città di Roma una bolla contro dell'editto della regia Monarchia, da cui erasi dichiarata la nullità dell'interdetto del vescovo di Catania; ma con tutto ciò una tal bolla prima dell'arrivo di S. M. in quel regno non era ancor giunta in Catania, dove sin allora vivevasi con una intiera osservanza delle

dichiarazioni fatte dalla Monarchia. Solo dopo essere giunta S. M. in quel regno divulgossi clandestinamente e senza il regio *exequatur* la detta bolla trasmessa con lettere di Roma, e specialmente del vescovo: onde per tal sorpresa si turbò la quiete di quella città, e si eccitarono ne' primi giorni del nuovo dominio quei sconcerti per cui S. M. fu obbligata a mandare colà l'abate Barbara di S. Lucia e l'avvocato fiscale Perlongo.

Furono pure immediatamente dopo l'arrivo di S. M. presentati dall'arcivescovo di Palermo al marchese de los Balbases due brevi ponteficii, che si sapeva essere una specie di monitorii: ma questi furono delusi dal detto marchese col dire: che avendo egli cessato di esser vicerè per l'arrivo di S. M. non poteva più aprire, nè ricevere brevi che dalla soprascritta vedevansi indirizzati al marchese de los Balbases come vicerè. Si è pure saputo per lettera di Roma de' 30 ottobre, che pochi giorni avanti l'arrivo di S. M., si erano spediti da quella corte, col fine di turbare il regno in quella circostanza, alcuni brevi all'arcivescovo di Palermo, che il precettavano di dare i passi uniformi a quelli di Catania e di Girgenti sotto pena di sospensione *a divinis incurrenda ipso facto,* e che intanto questi brevi non pervennero al detto arcivescovo, in quanto la divina provvidenza permise, che la feluca mercantile, con la quale si mandavano, restasse sommersa nel mare.

Passò indi la Corte di Roma, sotto il 13 di ottobre, cioè tre giorni dopo l'arrivo di S. M. a Palermo, a dar fuori due monitorii dell'auditore della camera, l'uno contro di quelli che portarono l'ordine del governo all'arcivescovo di Messina ed al vescovo di Girgenti di partirsene dal regno, e l'altro contro del giudice della Monarchia, per avere esso ordinato al decano Buglio di portarsi a Catania per dichiarare la nullità dell'interdetto, e delle censure lasciate da quel vescovo prima della

partenza, ed in questo monitorio vi fu inserto un ordine di Sua Santità, nel quale non si parla mai del tribunale della Monarchia, se non col qualificarlo di asserto e preteso tribunale, come se l'esistenza della regia Monarchia non fosse stata per l'addietro riconosciuta dalla Corte di Roma, e da' suoi tribunali e ministri, che ci hanno tante volte ed in più riscontri rimesse le cause ad essa spettanti, come risulta da più documenti esistenti negli archivii da noi citati, e trascritti nell'articolo antecedente, ed in particolare quello del cardinal Spada prefetto della signatura sotto il presente ponteficato.

Nel mese poi di novembre furono dal segretario della congregazione dell' immunità fatti chiamare tutti i procuratori generali delle religioni, e dato loro ordine di scrivere, come fecero, più lettere intimatorie di sospensione *a divinis,* e privazione di gradi a tutti quelli che non osservassero gli interdetti. E nello stesso tempo si divulgarono più copie in istampa di un breve consolatorio de' 14 di novembre ai tre vicarii generali di Girgenti, che si trovavano come sopra carcerati. Breve concepito di tal tenore, che più oltre non si sarebbe avanzato, quando si avesse intrapreso di scrivere ai confessori della fede che fossero tra gli eretici, o pure nel Giappone, o nella Cina: e tutto ciò per dar fomento ai popoli, come se si trattasse di una innegabile persecuzione della Chiesa. E perchè pareva poco alla Corte di Roma il contenersi fra i soli limiti delle contese della Monarchia, se non passava, come ha fatto anco in cose disparate, ad altri atti che pregiudicassero ai vantaggi del regno. Perciò sotto il 17 di decembre fece, per via di lettera della segretaria di stato, ordinare ai vescovi, che non dovessero nel corrente anno permettere la pubblicazione della crociata, senza riflettere, che la stessa ragione avutasi sin qui dalla Maestà Cattolica di Filippo V ritrovavasi presentemente nella persona di Sua Maestà come re di Sicilia, mentre si trattava di un sussidio concesso da' Pontefici a

vane sottigliezze, e delle inutili ed aeree questioni, che pur troppo si framischiano nella scolastica teologia.

La condotta de' due riferiti prelati nel partirsi dalla loro diocesi venne maggiormente screditata a confronto di quella dell'arcivescovo di Messina, il quale quantunque venisse anch'egli allontanato dal regno, perchè in faccia della corte tutta e del viecrè, che dimorava allora in Messina, aveva dichiarato scomunicato vitando un innocente cavaliere, perseguitato anche fuori della sua diocesi dal vescovo di Catania; nulladimeno l'accennato arcivescovo nella sua frettolosa partenza imitare non volle l'esempio de' prelati sudetti, sottomettendo l'ampia sua diocesi ad un invalido interdetto, che partorire non potea altro effetto, che quello che si compiange da tutti i buoni siciliani, i quali vedono senza alcun giusto motivo attizzato il fuoco della discordia e della disubbidienza ad ogni angolo quasi della Sicilia, per opera di quelli stessi, che per obbligo della nascita della carità loro pastorale, e per la gratitudine dovuta al monarca che l'avea promosso a sì pingui vescovati, doveano più che ogni altro cercare di smorzarlo ed estinguerlo nella lor patria.

Ecco lo stato in cui erano questi affari nella Sicilia, quando per cessione fattane dal Re Cattolico a Vittorio Amedeo II duca di Savoia, portossi il nuovo re a prenderne il possesso, e vi giunse felicemente il 10 di ottobre del 1713. Per essere poi informato di tutto il succeduto, mentre la Maestà del Re sudetto dimorò in Sicilia, basterebbe di rimettere il lettore alla seconda parte di quella veridica relazione pubblicata in istampa, che corre per le mani di ognuno; ma acciocchè non resti tronco l'incominciato discorso della principale e più notabile cosa, che potrebbe nobilitarlo, trascriverò io quì con poco divario e con poche aggiunte l'accennata scrittura che formerà un capitolo a parte.

diocesi, e pregiudicare ai dritti del regno. Indi perchè S. M., come più ampiamente si dirà in appresso, aveva destinata la persona dell'abate Barbara di S. Lucia per portare a Roma quelle rappresentazioni, che poteano sopra dei fatti contesi appagare l'animo di Sua Santità, dichiarossi quella corte di non volerlo ricevere; anzi lo minacciò d'imminente fulminazione di censure, e se ne spiegò per sino in iscritto con una memoria di cui parlerassi in appresso.

Quante poi sieno state le sollecite parti che da quella corte si sono procurate di fare in ogni angolo delle diocesi di Catania e di Girgenti, per eccitarvi la disubbidienza agli ordini della Monarchia, non è cosa che quì possa intieramente riferirsi; e basterà il dire, che si è giunto sino a mandarvi alcuni regolari travestiti e mascherati, i quali sorprendendo i timidi, ed ingannando i deboli, andarono attorno predicando la necessità di ricevere le loro assoluzioni, quali davano a quei soli, che prestavano il giuramento di osservare l'interdetto. A questi artificii fu aggiunta la divulgazione clandestina di un breve diretto al capitolo di Girgenti in data de' 14 marzo, nel quale tentossi di insinuare, che l'interdetto apposto in quella diocesi dal vescovo, era stato pronunciato d'ordine di Sua Santità, ancorchè per altro nel monitorio de' 13 di ottobre dell'anno scorso non avesse creduto la Corte di Roma di potersi avanzare ad una tale espressione, e tutto ciò ad effetto, che comparendo maggiore l'impegno di Roma, fosse più animata in quei popoli la disubbidienza agli ordini della Monarchia. E perchè temeva il vescovo di Girgenti che tutte queste orditure non riuscissero, se non si faceva passare il vicariato generale di questa diocesi in qualcheduno de' quattro soggetti, che egli aveva per questo effetto ultimamente nominati come suoi parteggiani; perciò egli tanto si adoprò nella Corte di Roma, che ottenne di fare, che nel medesimo breve diretto come sopra al capitolo, si ordinasse con minaccie di censure a tutti i ca-

nonici, che avevano capitolarmente eletto per vicario generale il canonico Formica, di non più riconoscerlo in tal qualità, e che similmente s' intimasse a questi di doversi astenere dall' esercizio del detto officio, quasi che un tal ordine potesse avere alcuna efficacia senza passare prima al regio *exequatur*, e senza ricevervi quelle avvertenze, che devonsi alle provisioni forestiere.

Non contenta di tutto ciò la corte di Roma ricorse ad altri mezzi, che potessero attaccare i vantaggi del regno in altre cose, che non hanno che fare con queste contese. E però sotto il 28 aprile fece scrivere lettere dal cardinale Paulucci ai vescovi e vicarii generali del regno, per avvisargli, di non lasciar pagare dagli ecclesiastici la loro porzione del donativo fattosi nell'ultimo parlamento, senza riflettere, che essendosi dall'antico conte Rugiero ripartiti i redditi del regno in tre parti, delle quali ne donò una alle Chiese di suo patronato, che formano oggidì il braccio ecclesiastico, l'altra ai feudatarii, che fanno il braccio baronale, e la terza finalmente a quelle città, che ritenne nel suo demanio, e che compongono il braccio demaniale; mancherebbero notabilmente gli ecclesiastici, quando scordandosi di un sì liberale e vantaggioso riparto fattole dalla regia corona, non concorressero anch'essi di proprio movimento a somministrarle insieme con gli altri bracci qualche sussidio, e massimamente dove si tratta di un volontario donativo liberamente offerto dallo stesso braccio ecclesiastico, che tiene nel parlamento il primo luogo; oltrechè essendosi nel medesimo parlamento riservata da detto braccio ecclesiastico l' impetrazione del beneplacito apostolico, non ha la corte di Roma alcuna ragione, nè pretesto di dolersi, ed è stata troppo eccedente la sua affettazione nell'aver voluto presentemente praticare quello, che non mai ha stimato necessario in tanti altri donativi, e specialmente negli ultimi fattisi in tempo del precedente governo.

A tutti questi fatti dovrebbero aggiungersi quegli altri procedimenti, co' quali ha rigettate le tante facilità datele sinora per suo disimpegno: ma perchè prima di parlarne resta necessario di premetter col medesimo ordine di tempo molte altre cose, che devonsi osservare nella condotta tenutasi da Sua Maestà, perciò, dopo essersi riferiti come sopra i passi fattisi dalla corte di Roma, si accenneranno brevemente quelli di Sua Maestà, cominciandoli dal tempo della sua andata a quel regno sino al presente.

E primieramente non mancò Sua Maestà, subito seguita la sua coronazione, di dare parte a Sua Santità per via di una rispettosa sua lettera, che avrebbe potuto servire di opportuna apertura al disimpegno delle contese, quando la Santità Sua non avesse ricusato, come fece, di riceverla. A questa lettera andò pure unito il contegno usatosi da Sua Maestà in quei primi giorni: poichè sebbene i suoi ministri della giunta deputàta in queste materie, l'avessero consigliata di opporre un qualche argine contro le divulgazioni de' monitorii, ed attentati fattisi in quel tempo nelle diocesi di Catania e Girgenti, ed avessero proposto specialmente la pubblicazione di un bando, ossia editto, in cui si notificasse maggiormente la nullità delle scomuniche, interdetti e monitorii sin allora seguiti, e si comandasse a tutti sotto pene severissime di non contravenire agli ordini e dichiarazioni fatte dalla Monarchia, come nè pure di mancare all'osservanza del regio *exequatur*, e di riputare come nullissime e non meritevoli di fede tutte quelle cose, che si divulgassero senza essere prima esecutoriate, non volle Sua Maestà per allora divenire al detto editto, ancorchè riconosciuto intieramente conforme alla giustizia, e ciò per non altro fine, che di togliere alla corte di Roma l'appiglio di dire, che anco per parte di Sua Maestà si fossero fatte novità e pubblicazioni; onde sospese di divenirvi: benchè poi il vicerè (conoscendo quanto si rendeva sempre più necessario per

conservare le leggi e prerogative del regno, di raccordare ad ognuno l'inviolabile dritto del regio *exequatur*) ne abbii fatto nuovamente pubblicare un bando sotto il 7 di decembre passato, per mantenerne l'osservanza, e per occorrere ai torbidi che potessero venire cagionati dall'introduzione nel regno di stampe e scritti stranieri, quali pria non fossero stati riconosciuti, secondo il costume, passando per la regia esecutoria.

Questa è pure la moderazione che sua Maestà ha praticata, allorchè si seppe, essersi clandestinamente affissa in Palermo la scomunica pubblicatasi in Roma contro del passato giudice della Monarchia: poichè nè pur in un caso di tanta gravezza volle servirsi di alcun pubblico controeditto, come si sarebbe fatto in altri dominii, anzi nemmeno volle dimostrarne quel risentimento, che avrebbe potuto coll'astringere quel giudice della Monarchia, ch'era allora D. Francesco Miranda spagnuolo a restare nel medesimo officio; ma bensì lasciollo partire per Spagna, come egli ne aveva poco prima supplicata Sua Maestà, ed elesse in luogo di esso un soggetto, che viveva da qualche tempo ritirato fra ecclesiastici regolari, ed era in concetto di avere quel capitale di dottrina e pietà, che poteva render più applaudita la sua elezione.

Ed inoltre perchè Sua Maestà intendeva, che il tribunale della Monarchia si contenesse sempre tra quei confini che gli appartengono, e senza mai dar luogo a fondate doglianze, volle Sua Maestà nello stesso tempo dell'elezione fattasi del nuovo giudice provvedere parimente, che quando mai vi fossero stati per il passato degli abusi, tanto nel numero dei foristi, che in altre cose, più non avessero a temersi in avvenire: e stabilì per istruzione del nuovo giudice un regolamento che in ogni sua parte lo contiene fra i soli limiti delle sue incontrastabili prerogative, che qui ci è parso di trascrivere.

1. I giudici della Monarchia non porranno le mani nella disciplina ecclesiastica de' regolari e monaci, così nella rego-

lazione dei costumi, come nella designazione de' soggetti, a riserva di qualche caso, dove vi concorrono motivi e ragioni di stato.

2. Non creeranno vicarii provinciali, priori e guardiani dei conventi a parte di qualche caso, che entrasse contesa di nullità di elezione in grado di appellazione, o punto di stato.

3. Non creeranno nè pure presidenti de' capitoli provinciali, ma si lascerà al generale di eligerli, ed in mancanza si osserveranno le loro costituzioni che designano per presidente di capitolo il definitore più antico.

4. Non eligeranno provinciali, nè restringeranno la libertà de' vocali, a riserva solo di escludere qualche soggetto mal'affetto allo stato, ordinandolo Sua Maestà.

5. Non faranno maestri di religione, nè pur per via di atto provisionale.

6. Non porranno le mani nella creazione delle abadesse delle moniali, come nè pur nella loro disciplina, e prime istanze, salvo dove decisa la causa, l'appellazione spetta al superiore del vescovo che è la Monarchia.

7. Non si ingeriranno nel concedere, o sospendere le confessioni a sacerdoti regolari, o preti secolari, e lasceranno correre le providenze che donano i prelati secolari, o regolari, fuori che in grado di gravame, o appellazione.

8. Le prime cause si lasceranno all'ordinario del luogo nei preti secolari, ed al giudice conservatore ne' regolari, e non tenendolo si intimi loro di eligerlo sotto pena di devoluzione della causa a chi tocca.

9. Il giudice della Monarchia non ha giurisdizione, se prima esaminata la causa del gravame non decide essersi inferito gravame, ed allora solo incomincia ad essere giudice ed avere giurisdizione, con che prima non deve porre le mani a dar providenze nelle cause col reintegrare v. g. confessori sospesi, o altri sospesi *a divinis*.

10. Si osserverà la pianta de' foristi stabilita nella giunta del 24 novembre 1704 dai tre presidenti e consultore, con attenzione di non ricevere gente scandalosa, delinquente e concubinata, e per accerto pria di riceverli dovranno le persone portar fede che non sono prosecuti dai loro prelati, oltre le secrete informazioni che il giudice della Monarchia dovrà prendere della loro vita e costume.

11. Le persone secolari non dovranno godere giammai del foro della Monarchia.

12. Non vi saranno che duodici delegati, quali suppliranno pure per l'appalto del tabacco, e di detti duodici delegati ve ne saranno dieci per le piazze di marina, e due per le piazze mediterranee, cioè: Messina, Catania, Agosta, Siracusa, Girgenti, Mazzara, Trapani, Cefalù, Patti, Melazzo, Nicosia, Modica, ed i detti duodici delegati avranno cadauno un maestro notaro ecclesiastico ed un portiere.

13. Nel riconoscere ed avocare per via di eccesso le cause dai delegati apostolici, esecutori di bolle ponteficie, di collazioni di benefizii, dispense di matrimonii ed altri, come si è stilato sinora, per non lasciar uscire le cause dal regno, il giudice della Monarchia dovrà usare con discrezione di questo ricorso per via di eccesso, non meno nell'uscire le lettere, che nell'esaminare la causa.

14. Prima di concedere le lettere di gravame si procurerà di assaggiare qualche cosa dello stesso gravame, affinchè non escano se non quando si deve.

15. I mesi *de redeundo* non si concederanno più di quattro, da contarsi dopo la trasmissione degli atti, e quelli spirati si rimetterà il reo all'ordinario, nè si lascerà che durante il *redeundo,* l'inquisito, o reo passeggi, o vadi al luogo del delitto, o dove risiede l'ordinario.

16. L'assoluzione datasi agli scomunicati con reincidenza per un mese ad effetto di agire, non si prorogherà per mag-

gior tempo di quello che resta congruo, ed indispensabile alla qualità e circostanze della causa, nè potranno gli scomunicati in questo tempo ritornare in faccia del vescovo, e non essendosi sbrigata la causa tra il detto tempo congruo dovrà ritornare al prelato; quando però fossero scomunicati officiali regii per materia di giustizia, la di cui difesa spetta al fisco della gran corte, la proroga *ad reincidentiam* si potrà estendere maggiormente, ed intanto continueranno nell'officio.

17. I giudici della Monarchia non potranno inviare visitatori, e se tengono avviso di qualche disordine delle sue Chiese e foristi si valeranno dei delegati per punire gli eccessi, e non mai per via di tasse di visita.

18. Non si spediranno lettere di manutenzione di possessione in pregiudizio delle prime cause che spettano agli ordinarii.

19. Da tutti gli atti provisionali, proviste palatine, ed ordinatorie esecute, si potrà dimandarsene il rimedio nel tribunale del concistoro.

Non vi è alcuno che non credesse, che tali passi portassero da se soli il totale disimpegno: e pure contro l'universale aspettazione, tanto questi, quanto i molti altri, che si riferiranno, sono riusciti totalmente infruttuosi, nè hanno prodotto altro effetto che di mettere la Corte di Roma maggiormente nel suo torto.

I vescovi di quel regno, come pure alcuni prelati siciliani, attualmente impiegati alla Corte di Roma, essendosi trovati alla coronazione di S. M., stimarono doverle rappresentare, che non poteva mai esser mente di Sua Santità di voler pregiudicare ai giusti dritti della Monarchia, e che però credevano essi facilmente l'adequamento d'ogni contesa, quando S. M. si risolvesse di far pervenire qualche rispettosa rimostranza a Sua Santità delle ragioni di quel tribunale.

Accettò S. M. il consiglio per deferenza che avea ai prelati

di tanto zelo, ed anco per la disposizione in cui era di finir le contese, ogni qualvolta ciò seguisse senza pregiudizio dei dritti del regno, e solo desiderò, che la consigliata rimostranza cominciasse a farsi dalla mano stessa de' vescovi per via di lettere, e con quella libertà di sentimenti, che avrebbe ognuno di loro creduti più opportuni, ed in fatti cadauno di detti vescovi separatamente ne scrisse alla Corte di Roma, cioè il vescovo di Siracusa, e quello di Cefalù a Sua Santità, e l'arcivescovo di Palermo ed il vescovo di Mazzara al cardinale Paulucci. Ma tutte queste lettere ben lungi dell'avere spuntato alcun effetto, non ottennero nè pur risposta, e solo si è saputo essersi doluta quella Corte, perchè in una di dette lettere si fosse troppo svelata la verità.

Rimaste senza frutto le dette lettere, volle S. M. provare, se la rappresentanza consigliata da' vescovi sarebbe forse stata più gradita per via di persona mandata espressamente per parte della Maestà Sua; ed a questo effetto determinò di spedirvi l'abate di S. Lucia con le informazioni di tutto ciò che poteva appagare l'animo di Sua Santità in questi fatti, di cui il detto abate, come bene informato, ne poteva discorrere con ogni pienezza.

Ma nè pur questo mezzo potè sortire alcuno effetto: anzi dichiarossi subito il Papa, che non gradiva la persona, e minacciò di divenire contro di esso a fulminazioni di censure, non con altro motivo, che di essere stato egli poco prima mandato da S. M. a Catania, e di aver ivi con ogni piacevolezza, senza neppur pubblicare ordini, nè comminare castighi, saputo calmare colla sua prudenza quei torbidi, che si erano eccitati per mezzo della sovranarrata divulgazione dei monitorii nei primi giorni dell'arrivo di S. M. Nè queste furono dichiarazioni, e minaccie fattisi meramente in voce; ma di più ne fu rimessa in iscritto una memoria del signor cardinale Paulucci al signor cardinale della Tremoille il 14 marzo 1714,

nella quale si passò più oltre, sino a dichiararvisi con altura inaspettata, non potersi ammettere discorso sopra le pendenze della Sicilia, se non precedevano per modo di preliminare sodisfazione le cose seguenti, cioè, il richiamo dei vescovi e di tutti gli altri ecclesiastici espulsi dal regno, la liberazione di quei che trovavansi carcerati per questi fatti, e la rimozione di tutti gli ostacoli frapposti all'osservanza degli interdetti, col protestarsi, quel che è mirabile, che dopo tutto ciò Sua Santità intendeva di restare senza alcuna immaginabile sospensione in una pienissima libertà di poter fare tutto ciò che stimerebbe opportuno.

Ognuno ben vede, che questa memoria ben lungi dal poter mai disponere all'adequamento delle contese, altro non era, che una dichiarazione di maggior rottura. E veramente si sarebbe ricevuta per tale, se nello stesso tempo il signor cardinale della Tremoille non l'avesse contemperata con un' altra sua memoria, ch'egli rimise all'abate del Maro, che fa le parti di S. M. in Roma, nella quale il detto cardinale con i sentimenti che dice di avere raccolti tanto dal Papa, che dai cardinali Paulucci ed Albani, rappresentò con queste formali parole: Che la prima intenzione di quella corte era meramente stata di valersi del fine del governo de' re di Spagna in Sicilia per annientare, se fosse possibile, il tribunale della Monarchia, rimirato dai Papi sempre con pena; ma che poi sendo entrata S M. nel pacifico possesso di quel regno, s'era ben accorta quella corte d'aver a fare con un principe che vorrebbe difendere i suoi dritti con fermezza: e le persone savie avevano fatto riflesso alla conseguenza di una risoluzione mai volutasi prendere da' Papi precedenti: onde s'era determinato di seguitare il loro esempio, e solo desideravasi, che il Re di Sicilia aprisse una porta per poter uscire dal suo impegno.

Questi sentimenti così espressi nel proemio di quella memoria parevano, che dovessero prevalere ad ogni impegno, e

che per conseguenza lasciassero tutta là speranza di potersi ripiegare questo affare, ogni qualvolta S. M. dasse le mani a quella parte dei preliminari proposti nella prima memoria, che non ripugnavano totalmente alla giustizia e difesa dei dritti della Monarchia. E però sendo incompatibile col sostegno delle ragioni di quel tribunale l'ammettere qualsisia osservanza d'interdetti, nè meritando mai nome di temperamento una memoria che lascia nell'ultimo suo capo esposta ogni cosa all'arbitrio libero di Roma, si stimò che moderate in questa parte le proposizioni, e superati da S. M. i forti motivi, che aveva contro il ritorno de' vescovi, si potesse senza artifizio di raggiri, nè lunghezza di maneggi divenire francamente a proponere in una volta tutto ciò che in questa materia era fattibile.

All'impulso ch'ebbe S. M. da questi sentimenti, vi si aggiunse anco quello che ricevette dalle rappresentazioni fattele dall'arcivescovo di Messina, ritornato in quel tempo da Roma per la permissione datagliene da S. M.: permissione ben meritata da quel prelato, il quale non si è mai nella sua lontananza discostato da quei giusti sentimenti che gli suggeriva l'affetto per la sua diocesi, ed il zelo per il suo sovrano; nè mai ha tralasciato di dirvi la verità con fermezza, a tal segno, che sin negli ultimi momenti del suo soggiorno in Roma, volendosegli dare da Sua Santità prima della sua partenza certe istruzioni e certi ordini, che ben ponno immaginarsi, egli non mancò di replicargli con rispettosa costanza. « Dunque Vostra « Santità vuole che io sia araldo di censure in arrivare al re- « gno? » e dichiaratosi apertamente, che non voleva caricarsi di simile commissione, la supplicò a non dargli alcun ordine che potesse dispiacere a S. M.; poichè in simili estremità piuttosto non si moverebbe da Roma.

Fu dunque invitata S. M. da quanto abbiamo riferito, a credere, che non ostante la comparsa della sudetta memoria,

non avrebbe la Corte di Roma lasciato di piegare a quei ragionevoli progetti che avessero potuto somministrarle un conveniente disimpegno. E però fece sapere i suoi sensi al cardinale della Tremoille, affinchè egli proseguendo quegli uffici, che già si era compiaciuto di fare in queste pendenze, se ne spiegasse in quella forma che avrebbe stimata più spediente, e sopra di ciò il detto cardinale formò il tenore del progetto e ne rimise una memoria sotto il due, o tre di maggio al cardinale Albani, in cui si dava campo alla Santa Sede di uscire dagli impegni con non minor suo vantaggio che decoro, come si vedrà dalla copia di esso progetto che siegue.

Copia della memoria o sia progetto rimesso dal cardinale della Tremoille al cardinale Albani il 3 maggio 1714.

« Ancorchè le risposte date dall' eminentissimo Paulucci
« al cardinale della Tremoille sopra le differenze vertenti tra
« questa corte ed il regno di Sicilia abbiano più tosto alie-
« nato, che disposto l'animo di quel Re ad accordare dal canto
« suo tutte le facilità possibili per un convenevole aggiusta-
« mento; nondimeno ben conoscendo il detto cardinale della
« Tremoille quanto sia per più titoli necessario il ristabili-
« mento della buona armonia e corrispondenza tra la Santa
« Sede e il detto Principe, non ha lasciato di continuare appres-
« so il medesimo le sue più efficaci insinuazioni, a fine di per-
« suaderlo a condiscendere a qualche temperamento, che pos-
« sa somministrare una congrua apertura per la composizione
« delle accennate differenze. E se bene non ha potuto ritrarne
« se non risposte molto limitate, tuttavolta si lusinga di po-
« terlo indurre alla rivocazione di tutti gli atti seguiti in quel
« regno, quando però da Sua Santità voglia accordarsi dal
« canto suo anche la rivocazione di tutti gli atti de' vescovi di
« Catania, Girgenti e suo vicario, come altresì di tutti quelli
« indi emanati da questa corte.

« Convenuto questo punto si procurerebbe dal cardinale « della Tremoille di far trasmettere nelle sue mani da detto « Principe l'atto della sua rivocazione, per rimetterlo a quelle « di Sua Santità, e ricevere nello stesso tempo l'atto della ri- « vocazione della Santità Sua per mandarlo in Sicilia.

« O pure potrebbe la Santità Sua trasmettere alle mani di « monsignor arcivescovo di Palermo, o di Messina, o altro « vescovo esistente nel regno, l'atto della sua rivocazione, ad « effetto di rimetterlo nelle mani di quel Principe, quando gli « costerà ch'egli abbia proceduto alla sua rivocazione, e ne « abbia consegnato l'atto nelle mani di monsignor arcivescovo « o vescovo come sopra.

« Con questa rivocazione potrebbe il cardinale della Tre- « moille sperare dal sudetto Principe la permissione del ri- « torno dei vescovi espulsi alle loro Chiese per continuarvi il « libero esercizio della loro ordinaria giurisdizione, e conte- « nersi in avvenire ne' limiti de' loro doveri senza perturbare « la pubblica quiete e la real giurisdizione.

« Si cercherebbe parimente di far accordare il ritorno del « vicario di Lipari e di tutti gli altri ecclesiastici espulsi sì se- « colari, come regolari, con porre in libertà tutti quelli che « si trovassero detenuti per tali cause.

« In sequela di questo aggiustamento, pare, che Sua Santità « non possa negare di concedere la confirmazione della bolla « della crociata, come è stata conceduta per il passato ai re e « regno di Sicilia, quando ne venisse supplicata nella forma « consueta; avendo questa grazia per fine la preservazione di « detto regno dalle incursioni degli infedeli, contro i quali è « l'antemurale, e risulta in tanto beneficio della Santa Sede e « degli stati vicini.

« La composizione delle differenze ne' termini accennati di « sopra produrrebbe non pochi vantaggi per la Santa Sede, e « specialmente quello di essergli aperta una porta da uscire,

« non solo con vantaggio, ma anche con decoro dal presente
« impegno.

« Si accerterebbe l'altro fine, che è quello di rimettere le
« cose nello stato in cui si trovavano prima de' presenti scon-
« certi.

« Si conseguirebbe l'intento, che è tanto a cuore di Sua
« Santità, di non dare con alcun passo, secondo l'esempio dei
« suoi predecessori, alcuna specie di titolo a' re di Sicilia in
« virtù del quale potessero essi allegare un'approvazione della
« Santa Sede.

« Si sfuggirebbe altresì di entrare in veruna discussione.

« Resterebbono reintegrati i vescovi col libero ritorno alle
« loro Chiese, e la Santa Sede esigerebbe la sua soddisfazio-
« ne, anche col ritorno delle altre persone, e liberazione dei
« detenuti.

« Con la rivocazione per parte del re di Sicilia, si toglireb-
« bono, conforme al desiderio di Sua Santità gli impedimenti
« all'osservanza dell'interdetto, il quale verrebbe rispettiva-
« mente tolto con la rivocazione della Santità Sua, e cesse-
« rebbono nello stesso tempo le censure mediante la detta ri-
« vocazione di Sua Santità.

« Si considera finalmente, essere questo temperamento an-
« che tanto più vantaggioso e decoroso alla Sede Apostolica;
« perchè il Re di Sicilia sarebbe il primo a procedere al suo
« atto di rivocazione, e Sua Santità avrebbe un agevole mezzo
« di uscire d'impegno, senza cedere cosa veruna, e restare
« nelle sue pretensioni. »

Or di questa memoria odasi il successo, che ha avuto nella Corte di Roma, come ne costa dalle lettere, sì del detto cardinale della Tremoille, che dell'abbate del Maro.

Il cardinale Albani poco dopo averla ricevuta fece sapere al cardinale della Tremoille, che gliene avrebbe verisimilmente data sotto il tre di maggio la risposta; ma non avendolo

fatto nè pur sotto il tredici, si scusò con dire, che il ritardo era necessario per il buon esito della negoziazione, e che a suo tempo esso cardinale della Tremoille ne rimarrebbe pienamente persuaso, ed intanto si contentasse di intendere, che l'affare era in una positura da concepirne non poca speranza.

Per altro la vera positura di questo affare, per quanto poi si riconobbe, non era altro per allora, se non che il Papa voleva avere la consulta di una congregazione estraordinaria di cardinali prima di deliberare se doveva recedere, o no dalla pretesa annichilazione della Monarchia.

La congregazione fu tenuta nel fine di maggio ed è stata di parere, come si è saputo dopo, che fosse spediente all'interesse della Santa Sede di recedere dal divisato assunto di atterrare la regia Monarchia, e che in seguito alla memoria esibita dal detto cardinale della Tremoille vi fosse luogo di trattare, e divenire ad un amichevole componimento. Con tutto ciò contro il sentimento di detta congregazione, e di tutte le persone più sensate, si mantenne Sua Santità nella spiegata indeterminazione; anzi lasciò conoscere di non approvare quella consulta.

Non mancò il cardinale della Tremoille di portarne sotto il primo di giugno le sue doglianze al cardinale Albani, e da questo ne ebbe per risposta: che il Papa stava molto agitato sopra gli affari della Sicilia, che conveniva dargli tempo, perchè calmasse il suo spirito, che ancor egli non disperava di vederlo piegare al sentimento della congregazione, e che avrebbe fatto il possibile per far uscire la ricercata risposta prima della partenza, allora imminente, di Sua Santità per Castel Gandolfo.

In questo mentre sovragiunsero al cardinale della Tremoille precisi comandi del Re Cristianissimo di promuovere con ogni calore questa trattazione: onde per gli impulsi, tanto della corte di Francia, che di quella di Spagna, la quale sempre ha

dimostrato, e dimostra di avere a cuore il sostegno di queste prerogative, come ancora ultimamente ne ha raccomandata la difesa al nostro ambasciatore in Madrid per via di viglietto del segretario del dispaccio universale, si erano raddoppiate le speranze di ridurre ben presto quest'affare al suo dovuto adequamento.

Ma nulla giovarono i nuovi impulsi presso di quella corte, come pure furono soverchie le rappresentazioni di una lettera scritta dal detto cardinale con molta efficacia al cardinal Paulucci, o almeno, ad altro non hanno servito, che ad obbligarla, forse più presto di quel che voleva, a dare il disinganno con la risposta, che fu rimessa dal cardinal Paulucci sotto il 26 di luglio; la quale in sostanza non è altro, che una copia di quella medesima memoria, che fu già data sul principio dallo stesso cardinale Paulucci al cardinale della Tremoille, nella quale tra gli altri capi fu preteso, che avesse ad osservarsi liberamente l'interdetto, e che dovesse dopo tutto ciò restare il Papa senza alcuna minima sospensione nell'intiera libertà di far quel che avrebbe più stimato.

Il cardinale della Tremoille ne diede subito parte a S. M. in una sua lettera, che qui fedelmente trascrivo, per riconoscere dal ragguaglio che vi si fa di questo maneggio, qual sia il concetto che deve aversi di un procedimento di questa sorte.

Copia di lettera scritta dal cardinale della Tremoille a S. M. il 28 *luglio* 1714.

« Dopo avere ricevuta la lettera, della quale V. M. mi ha « fatto l'onore in data del 7 di questo mese, ancorchè il signor « cardinale Paulucci mi avesse bastantemente fatto intendere « ciò che mi si risponderebbe sopra il progetto che io aveva pre- « sentato, io credei, che sarebbe necessario avanti di eseguire « gli ordini, che quella contiene, di ottenere una risposta

« chiara, positiva et in iscritto da parte del Papa, affinchè
« non fosse imputato a V. M., o almeno a me di avere rotta
« la negoziazione. Io fui dunque a trovare il signor cardinale
« Paulucci espressamente per domandargli questa risposta,
« egli mi disse, che il Papa avea sempre pena a trattare di ac-
« commodamento; perciocchè qualunque accommodamento,
« ch'egli facesse, se ne potrebbe inferire, ch'egli approvasse
« il tribunale della Monarchia, il quale egli non volea asso-
« lutamente approvare; facendomi intendere, che sarebbe più
« a proposito, che V. M. avesse fatto cessare di fatto tutto
« quello, che avea data occasione a queste differenze, cioè
« che ella avesse pigliato il ripiego di fare osservare l'inter-
« detto, e di richiamare i vescovi: et io gli replicai, che io
« non vedea in che se ne potesse dedurre questa conseguenza
« dentro il progetto che io avea proposto, poichè ivi era spe-
« cificato, che non si domandava, che egli la approvasse, ma
« che era facile vedere, che questo non era se non un prete-
« sto, per non entrare in accommodamento, che egli era inau-
« dito, che non si degnasse solamente darmi una risposta:
« egli mi rispose, che io poteva prendere ciò che egli mi di-
« cea per risposta, e che questo era il sentimento di Sua San-
« tità. Io gli replicai, che ciò non mi bastava; che io vedea
« bene, che si vorrebbe darmi una risposta, la quale non fosse
« già (parlando propriamente) una risposta, che io conoscea
« la maniera di trattare di questo paese, che io avea da nego-
« ziare con un Principe, il quale avea voluto fidarsi di me; che
« io volevo almeno renderli un sì buon conto della mia con-
« dotta, ch'egli nulla potesse imputarmi; e che in fine io de-
« siderava una risposta chiara, e in iscritto. Egli mi disse che
« prenderebbe l'ordine di Sua Santità di nuovo per darmela.
« Io resi immediatamente conto al signor abbate del Maro di
« ciò ch'era passato, affinchè egli facesse sapere a V. M. che io
« non era ancora in istato di rispondere con la feluca, che

« partiva, alla lettera della quale mi avea ella onorato; sopra
« di che io mi rimisi a ciò che egli avrà avuto l'onore di si-
« gnificarle. Il signor cardinale Paulucci intanto mi inviò per
« iscritto la risposta, la quale è la medesima che mi era stata
« data la prima volta, alla riserva del primo articolo, che ri-
« guardava allora l'abbate Barbara, di cui non vi era più que-
« stione nel progetto che io avea presentato : Io la trasmisi
« subito originalmente alle mani del signor abbate del Maro.

« Martedì ultimo io dissi al signor cardinale Albani, che
« supponendo, che egli era informato di tutto ciò che era pas-
« sato, e della risposta che il signor cardinal Paulucci mi avea
« inviata per ordine del Papa, non mi restava altro, se non
« che partecipargli gli ordini che V. M. mi avea dati, in caso
« che Sua Santità mi facesse dare una risposta negativa; che
« quella che già mi era stata data, non potendo essere nè più
« chiara, nè più negativa, nè data con meno di circospezione,
« io non potea meglio spiegargli i sentimenti di V. M., che con
« communicargli la lettera, della quale mi avea ella onorato,
« di cui io avea ordine di non far sapere il contenuto, se non
« in caso di rifiuto; poichè avendo sempre desiderato verace-
« mente la pace, ella volea persistere sino al fine, senza ri-
« trattare le proposizioni che io avea fatte, sino a tanto che non
« si fossero riggettate; che presentemente, che Sua Santità le
« riggettava, non era giusto che V. M. restasse ne' suoi impe-
« gni, e che così io lo pregavo di rendermi l'originale del pro-
« getto che io gli avevo rimesso, che io ritrattavo tutte le pro-
« posizioni, che avevo proposto da sua parte, e che ella era in-
« tieramente libera, come se non mai si fosse di ciò trattato.
« Egli mi rispose, che prenderebbe l'ordine del Papa per resti-
« tuirmi il detto progetto, e che ciò facea con molto dispiacere,
« perciocchè avrebbe sommamente bramato, che questi affari
« si fossero accommodati, che egli vi si era impiegato il più
« efficacemente che avea potuto, e che egli mi darebbe l'indo-

« mani risposta: egli differì sino a giovedì sera il rimandarmi
« il progetto originale, accompagnato ad un viglietto, di cui
« io trasmisi la copia alle mani del signor abbate del Maro,
« come pure della risposta che io gli feci, e della scrittura o-
« riginale che io avea presentata. Questo ministro di V. M. è
« stato testimonio della mia condotta, e delle mie buone inten-
« zioni in questo affare, come io sono stato testimonio delle
« sue. Non mi resta sol che il dispiacere di non aver potuto
« riuscire a terminarlo. V. M. avrà almeno la sodisfazione di
« avere luogo, di far conoscere, che non è restato da lei che
« egli non sia stato terminato per via d'accomodamento. Le
« proposizioni che ella mi ha permesso di fare ne fanno fede,
« ed ancorchè un Principe tale qual si è V. M. non abbia bi-
« sogno di persona veruna per confermare ciò che ella dice,
« niente di meno come sono stato io quello, che ho avuto l'o-
« nore di eseguire i suoi ordini, io sarò sempre pronto a ren-
« dere testimonianza, quando le piacerà, di ciò che è passato
« per mia mediazione. Io ardisco supplicarla di giudicare l'e-
« stremo dispiacere, che io ho di non aver potuto eseguire le
« sue buone intenzioni, per l'estreme ansietà che io avevo
« di farle cosa grata; imperciocchè niente io desidero di van-
« taggio, che di ubbidirla e darle prove del profondissimo ri-
« spetto col quale io sono. »

Sire

Di V. M.

Roma 28 di luglio 1714.

L'umilissimo ed obbedientissimo servitore
Il cardinale della Tremoille

Non vi fu persona di buon senso, che non restasse sorpresa dall' intendere che dopo proposizioni esaminate per sì lungo tempo, e riconosciute dalla congregazione stessa per accetta-

bili, si fosse ritornato per la seconda volta alla remissione di una memoria, atta solamente ad accendere il fuoco, e non a spegnerlo. Con tutto ciò il cardinale della Tremoille, che nel corso di questa negoziazione aveva conosciuto più d'ogni altro quanto disdicesse alla Corte di Roma il lasciar vive queste contese, non volle per anco ritirarne la sua mano; e giacchè non aveva potuto scioglierle per via di trattati, tentò almeno di troncarle col mezzo di un altro spediente, che giudicava più pronto, qual era di proporre a' vescovi di Sicilia, che allora trovavansi in Roma, di ritornarsene nel regno, su la parola che egli loro darebbe, di accompagnarli con lettera sua propria, ed in maniera tale da renderli sicuri, che sarebbero stati ben accolti da S. M.

Sapeva il cardinale quanto potessero le sue insinuazioni compromettersi dall'animo di S. M., e vedeva dall'altro canto, che un tal ripiego quant'era decoroso ai vescovi, altrettanto aveva da presumersi che fosse da essi desiderato, se veramente amavano, come dovevano, la loro propria diocesi. E però non credeva che vi si potesse mai incontrare difficoltà, ma bensì, che avesse a resultarne un ottimo avviamento alla terminazione delle contese: poichè ritornando i vescovi cessava ogni ragione di più pretendere la continuazione d'un interdetto che non erasi apposto, se non per causa della loro espulsione.

Fattane per tanto dal cardinale la proposta al vescovo di Catania, questi dimostrò in primo luogo di esser molto tenuto alla bontà del cardinale, ed esagerò sopra tutto l'ansietà che avea di restituirsi alla sua Chiesa. Ma dopo passò a dire, che tanto esso, quanto il vescovo di Girgenti non avevano alcuno arbitrio, e che non potevano regolarsi, che dipendentemente dagli ordini che loro sarebbero dati da Sua Santità, alla quale avrebbero con ogni maggior sollecitudine reso conto dell'apertura che loro era stata fatta, e che immediatamente avreb-

bero portati a sua eminenza i sensi di Sua Beatitudine; ma che difficilmente credeva che fosse per appagarsi il Pontefice del regresso de' vescovi, se non restava stabilita l'osservanza dell'interdetto.

Replicò il cardinale: che egli non avrebbe mai portata una simile proposizione al Re di Sicilia; che doveva bensì esso vescovo rappresentare al Papa di quanto utile, per togliere i scandali e prevenire i maggiori sconcerti, sarebbe stato il partito di rimandare i vescovi, e far cessare nello stesso tempo l'interdetto: e che Sua Santità veramente desiderava la quiete del regno, era questo l'unico modo di stabilirla, anco con suo decoro; ma, che se poi il Papa non voleva aderirvi, bastava a se di aver fatte le sue parti, con l'averlo suggerito, e col protestare, che dopo che avrà fatto sapere al Re di Sicilia sino a qual segno egli si sia inoltrato, non aprirà certamente mai più bocca per framettersi in questi affari.

Dopo fatta questa proposta stimò il cardinale di parlarne egli stesso a Sua Santità, in occasione che poco dopo si trovò all'udienza, e dalla maniera con cui gli fu risposto, ebbe luogo di credere che fosse gradito il suo pensiero; benchè il Papa si fosse riservato di consultarne la congregazione. Ma ben poco tardò ad aversene il disinganno: poichè se ben convocatasi la congregazione, la pluralità de' voti, per quanto si è potuto risapere, fosse concorsa ad approvare il proposto ritorno dei vescovi; non perciò il cardinale Paulucci lasciò di rispondere d'ordine di Sua Santità qualche tempo dopo al cardinale della Tremoille, che non potevasi dare dalla Santa Sede l'assenso al ritorno de' vescovi, se antecedentemente non venivano adempiti tutti gli altri capi della memoria precedentemente rimessagli.

Questa risposta fece ben conoscere chiaramente che la Corte di Roma era guidata da motivi, che la portavano a tutt' altro che al disimpegno; poichè se ciò non fosse, dopo aver essa

già più volte dimandato il ritorno de' vescovi, con la piena notizia di tante ragioni che vi erano in contrario, non avrebbe perduta quest'apertura che le facilitava il passo più difficile, e molto meno avrebbe insistito nella esecuzione di una memoria, in cui tra gli altri capi si dimanda l'osservanza di un interdetto nullissimo e non compatibile co' pubblici dritti, e che di più, quando anche fosse stato valido, doveva cadere da se stesso col ritorno de' vescovi, come un effetto che cessa con la cessazione della cagione.

Tutto all'opposto fu il procedimento di Sua Maestà; poichè oltre al non aver disapprovata la proposizione fattasi dal cardinale della Tremoille, si è portata di più ad ordinare che siansi liberati i tre vicarii generali di Girgenti, ch'eransi fatti carcerare nel governo precedente: onde ha luogo ognuno di conoscere che S. M. altrettanto è facile ad accordare quel che si può, quanto è costante nel sostenere quel che si deve.

Ecco dove sono andati a parare tanti passi sin qui fatti dal canto di S. M., per facilitare con esuberanza di agevolezze un giusto componimento delle vertenze di questo regno con la Corte di Roma, qual lungi di cavarne motivo di corrispondervi, sembra più tosto prenderne sempre maggior anza a voler progredire nelle sue invincibili durezze e violenti attentati.

Convenne tuttavia credere che sarebbe per appigliarsi a più sani consigli; ma in caso contrario dichiarossi il Re, che quanta è stata sinora grande la condiscendenza, altrettanto sarà insuperabile la sua fermezza nella difesa de' dritti sì antichi e radicati di questa corona, e che cedono principalmente a beneficio de' suoi popoli. Egli è certo che S. M. sì per l'affetto con cui rimira i suoi sudditi, sì per la religiosità del solenne giuramento con cui ha promesso di sostenere i loro privilegi, non tollererà mai che questi siano contro ogni dovere pregiudicati; ma bensì ad esempio di quello che hanno praticato tanti altri potentati in casi simili, non mancherà di ado-

perare, bisognando, per questo effetto, tutti quei rimedii più efficaci che vengono permessi dalle leggi divine ed umane, e da quella autorità che tiene unicamente da Dio, nel che non potrà, che venire pienamente giustificata la sua condotta appresso tutto il cristianesimo, dopo, massime, non aver nulla omesso di quanto poteva mai da lei dipendere per ovviare a quegli estremi de' quali sarà solo responsabile la Corte di Roma.

Incaricò egli dunque nella sua partenza al vicerè conte Maffei e ad una giunta di principali ministri di invigilare dalla loro parte alla conservazione de' reali suoi privilegi, e dimostrare quel vigore che era necessario in caso che la Corte Romana, volendo prevalersi della sua assenza dalla Sicilia, cercasse di intorbidarvi maggiormente le cose.

Nè andò errato un tale sospetto: imperocchè appena era scorso un breve tempo dalla regia partenza, la quale accadde il cinque settembre del 1714, che si seppe esser venuti da Roma replicati e caldissimi ordini da tutti i generali de' regolari a' loro provinciali e ministri subalterni in Sicilia, acciocchè dovessero serrare le loro Chiese nelle due diocesi di Catania e di Girgenti, le quali non ostante il preteso interdetto restavano ancora aperte; e perchè non servisse di scudo contro la pretesa osservanza di esso, la opinione ben fondata e quasi universale fra i moralisti, che il timore di grave pena temporale debba scusare la pena canonica, e le censure minacciate contro i controventori degli ordini ponteficii; volle il Papa con un suo breve, sotto la data del sei novembre 1714, non solo confermare l'interdetto posto da' vescovi delle due diocesi sopra accennate, ma nel tempo istesso condannare la sudetta opinione, per mettere così in più grandi angustie la coscienza di alcuni troppo timorosi nella difesa di un dritto riconosciuto anche dagli stessi per legitimo ed immemorabile.

Ma non è la forza di un giusto timore che cader può sopra

un uomo costante, che deve scusare la inosservanza di alcuni ordini, la cui inosservanza non ha in sè alcuna malizia intrinseca (il che potrebbe avvalorarsi ancora con un moderno importantissimo esempio della Santità Sua medesima, se fosse lecito all'ossequio, con cui intendo regolar la mia penna, additarne il fatto e l'occasione), ma senza ricorrere alla validità di tale timore circa l'inosservanza degli ordini, circa a cose che non sono male, se non che perchè sono proibite, deve bastare la giustizia della causa e la evidenza delle ragioni per rendere invalido il tantevolte mentovato interdetto. Laonde, salvo il rispetto e la venerazione che si deve al sommo Pastore de' fedeli, e salva sempre la credenza che la potestà di interdire e di scomunicare è propria più che d'ogni altro del supremo Capo della Chiesa, niuno altro effetto devono partorire i frequenti monitorii e gli anatemi fulminati contro gl'innocenti difensori ed esecutori dell'antico dritto della corona, e della repubblica di questo religiosissimo regno, se non che un giusto dolore di veder la Sicilia fatta pur troppo ingiustamente bersaglio dei fulmini del Vaticano. Di tali scomuniche però, che si fulminano senza giusto e ragionevole motivo, non volendo io parlare, se non per la bocca istessa di s. Agostino, ne trascrivo dunque quel che egli ne scrisse a Classiciano: *Illud plane non temere dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematus iniuste, ei potius oberit qui faciet, quam ei qui hanc patietur iniuriam; Spiritus enim Sanctus habitans in sanctis, per quem quisque ligatur aut solvitur, immeritam nulli poenam inserit per eum quippe diffunditur charitas in cordibus nostris quae non agit perperam* (1). Questo in quanto alle scomuniche ingiuste; ma in quelle che son meritate e giustamente inferite, stima il santo Dottore, che il gran numero istesso dei colpevoli debba esser remora

(1) Tragm. *epist. ad Classic. ex Anselmo.* — Juc. lib. XII, c. LXVI. — Grat. *caus.* lib. I, *quaest.* III, cap. LXXXIX.

a fulminarle: imperciocchè scrive egli a Bonifazio: *Ubi per graves dissentionum scissuras non huius, aut illius hominis est periculum, sed plurimorum strages iacent: Detrahendum est aliquid severitati, ut maioribus malis sanandis sincera charitas subveniat;* e nel libro II contro Parmeniano replicando l'istesso sentimento, asserisce: *neque enim potest esse salubris a mutis correptio, nisi cum ille corripitur, qui non habet sociam multitudinem.* Indi più sotto assegnandone la ragione afferma: *et revera si contagio peccandi multitudinem invaserit divinae disciplinae severa misericordia necessaria est. Nam consilia separationis, et inania sunt; et perniciosa, atque sacrilega, quia impia et superba fiunt, ac plus perturbant infirmos bonos, quam corrigunt animos malos.*

Converrebbe che si leggessero tutti intieri i tre libri di Agostino contro Parmeniano, nei quali da per tutto si vede com' ei consiglia doversi conservare la pace anche con gli eretici stessi, che in gran numero sono framischiati fra i cattolici senza venire, se non che negli ultimi estremi, ad una aperta scissura; donde conosceriamo con qual moderazione dovrebbe andarsi contro il gran numero de' colpevoli, non che di coloro, i quali di altro delittto non si fan rei, se non di una necessaria difesa, e della dovuta indispensabile obbedienza al loro sovrano.

Ma quantunque sia dottrina comune de' più classici teologi, che per il timore delle ingiuste scomuniche non devono i principi, i popoli e le provincie abbandonare le antiche loro prerogative, e cedere i dritti che sieno convalidati dalla ragione, dalla necessità e dalle consuetudini di più secoli: nulladimeno, perchè non manca, forza è ch'io 'l dica, fra i siciliani un gran numero ancora di persone semplici, le quali, imbevute delle massime di alcuni frati, che di ogni altra cosa s'intendono, che delle presenti controversie, restano perturbate e

commosse alla comparsa di quei monitorii e di quelle scomuniche, i di cui cedoloni allo spesso si vedono clandestinamente affissati dentro del regno. Venne perciò d'ordine della giunta sudetta pubblicato un bando, o sia proclama sotto la data del 14 di aprile 1714, in virtù del quale proibivasi sotto la pena dell'esilio agli ecclesiastici, e di maggiori castighi ai secolari, di dar credito, o esecuzione alcuna a qual si sia diploma, editto, breve, dispaccio, o lettere spedite da qualsisia corte straniera, prima che tali rescritti non fossero resi autentici, legali ed eseguibili nella forma accostumata nel regno.

Un tal proclama però essendo direttamente contrario alla intenzione di alcuni ministri ponteficii, appassionati nemici della nostra quiete, insinuarono al Papa, che sotto il nome di potestà straniera in quel bando menzionata, non solo si comprendesse la sua potestà temporale, ma anche la ponteficia: ciò che giammai da' ministri di Sicilia si pretese, e con questa falsa insinuazione indussero costoro il Pontefice, pur troppo prevenuto a nostro svantaggio, a voler condannare il sopracennato bando, e dichiarare incorsi nelle maggiori scomuniche i ministri che lo aveano ordinato. Il che fece il Papa con sua bolla sotto la data degli 11 di gennaro dell'anno presente 1715, nella quale chiama temerario attentato, che i ministri della giunta abbiano sotto gravi pene ordinato, che non si dasse credito alcuno a qualunque rescritto ponteficio, se prima dallo avvocato fiscale del regio patrimonio non fosse riconosciuto; quasi che ciò non si accostumasse sino co' rescritti e diplomi degli istessi nostri re di Sicilia; e quasi, che qualunque ordine regio, o viceregio avesse forza in qualsisia più piccola città del regno, prima che i sindaci, o giurati, come si chiamano di essa, non li facessero autentici al pubblico col loro *exequatur*.

Ma tali esempi circa l'accostumato co' rescritti e l'ordinazioni del proprio principe, non vuole il Papa, che abbiano

luogo con qualunque suo ordine; mentre dopo aver narrato quanto abbiamo riferito, prosiegue a dire, che i ministri della giunta col pubblicare l'accennato bando: *execrabili nimis ausu conatos fuisse praedictum advocatum fiscale iudiciorum Apostolicae Sedis iudicem constituere, ac uno eodemque tempore sublimem illam potestatem legandi, et solvendi nobis, ac Romano Pontifici pro tempore existenti a Domino traditam, quae non ancilla est, sed libera ipsius saecularis potestatis arbitrio subiacere, et mancipare.* Quasi che fosse lo stesso il farsi giudice de' decreti ponteficii, che il sospendere la esecuzione, quando si riconoscono ottenuti sorrettiziamente ed apertamente lesivi de' regii dritti e delle leggi municipali del regno, e tutto ciò farlo con questa riverente formola di sospensione: *Certioretur S. R. Maiestas ad effectum faciendi partes suas apud Sanctissimum.* Quasi fosse ciò un nuovo preteso dritto e non regalia propria di ogni sovrano: Quasi che non vi fossero esempi in Sicilia di altre prammatiche pubblicate ne' secoli addietro in termini uniformi al bando sudetto della giunta; delle quali basterà adesso di accennare quella dell'anno 1479 sotto del re Giovanni contro di quelli che si servivano di bolla o rescritti non esecutoriati (1), ed un'altra somigliante pubblicata sotto il re Ferdinando che poi fu detto il Cattolico, la quale impone gravi pene a' governatori: E quasi ciò non fosse anche la pratica di molti altri regni cattolici, tanto fuori dell'Italia, che nella Italia istessa delle provincie di Piemonte, di Milano, di Napoli, e delle repubbliche di Venezia e di Genova, e sino di quella di Lucca. Ma senza servirci di esempi, o antichi, o stranieri, chi potrà mai ragionevolmente stimare che sia un soggettare all'arbitrio della secolare potestà, la sublime autorità di sciogliere

(1) Registro degli atti della Monarchia conservato dal Protonotaro del Regno.

è quello che non è mai stato ricevuto, nè osservato in Francia, in Spagna, in Napoli, come lo attestano i giurisperiti e teologi delle stesse provincie (1) e lo comprova la cotidiana esperienza, e la richiede una indispensabile e più che ragionevole necessità.

Ma già più volte si è veduto, che quanto si è fatto per necessità fra' termini del ragionevole, e con la moderazione, come suole dirsi, d'incolpata tutela a propria difesa de' siciliani, è appunto quello che si chiama in Roma inobbedienza insoffribile, e temerità orrorosa contro la suprema autorità del Pontefice e della Chiesa; il che maggiormente si fe' palese, allora quando valendosi il Santo Padre di tal pretesto per spogliare il Re, e tutti i siciliani di que' privilegii che per lo corso di tanti secoli hanno goduto, venne finalmente alla pubblicazione di quella constituzione e di quelle ordinazioni, la insussistenza delle quali si farà conoscere nel seguente ultimo articolo di questo discorso.

(1) Nat. Alex. *Theol. dogm.* lib. II, *de Sacr. per. reg.* 36 — Calà *Dissert. iurid. pol. de contr. cleric.* — Salgado *de Reg. prot.* par. I, cap. I, prel. V, n. 321.

ARTICOLO SETTIMO

SI FANNO ALCUNE RIFLESSIONI SOPRA L'ULTIMA BOLLA E LETTERE IN FORMA *BREVIS*, CHE SI ASSERISCE ESSERE STATE PUBBLICATE DI ORDINE DEL NOSTRO SANTO PADRE IL 20 DI FEBBRARO 1715.

Con la prima parte di quella scrittura data alle stampe che porta il titolo di *Veridica relazione, e confronto de' procedimenti delle due corti di Roma, e Sicilia*, restò fatta palese ad ognuno, fuori che a quelli che per non veder lume chiudono gli occhi, l'ingiustizia del pretesto, e la tenuità del motivo del quale si valse un prelato nemico della sua patria per attaccare il fuoco della discordia a tutti gli angoli della Sicilia, sollecitando quella lettera della sacra congregazione dell'immunità ecclesiastica, la quale volendo innovare contro l'antichissima e ben fondata consuetudine della sospensione delle censure per comparire in giudizio, ha partorito in Sicilia tanti sconcerti, ed allontanata affatto da essa la tranquillità che speravasi, e che era ben meritata da' Siciliani dopo il corso dell'ultima guerra.

Nella seconda parte poi della accennata *Relazione* col testimonio di autentiche scritture, restano fatte evidenti a tutta l'Europa le replicate istanze, i passi avanzati, e la esuberanza

delle agevolezze dimostrate dal nuovo Re per ottenere dalla Corte di Roma un ragionevole aggiustamento sommamente decoroso alla Corte Romana per uscire dall' impegno, che nel passato governo avea preso ad istigazione di tre prelati siciliani.

Ma rotto ogni trattato di accordo, dopo che il Re di Sicilia avea pienamente giustificata la sua condotta presso tutto il cristianesimo, temeasi, che questo monarca, il quale nulla avea omesso per isfuggire quegli estremi, de' quali sarà solo responsabile la Corte di Roma, si fosse valuto di quei rimedii più efficaci, che vengono permessi dalle leggi divine ed umane per la difesa delle sue regalie, e de' privilegi che avea egli solennemente giurati ai siciliani nel suo felice avvenimento alla coronazione. Lungi però di stancarsi la sua generosa pazienza, mosso il Re dall'affetto filiale, e dal sommo rispetto che professa alla Santa Sede, cercava sempre più nuove maniere di far conoscere a Sua Santità la giustizia della sua causa e quella de' suoi vassalli, ed avea a tal fine chiamato in Torino l'arcivescovo di Palermo, per ispedirlo poi a Roma, ove all'istesso fine erasi non molto prima inviato dal vicerè un giudice del supremo tribunale della Gran Corte; acciocchè la viva voce del primo prelato del regno, assistito dal riferito ministro, avesse finalmente potuto spingere la Corte di Roma a riconoscere gli incontrastabili dritti della Sicilia, e con ciò rendersi alla medesima dal Padre Comune de' cristiani la sua perduta tranquillità. Mentre però il Re in vece di manifestare il vigore proprio di lui, drizzava sempre più nuovi mezzi all'aggiustamento, ecco che dalla Corte di Roma, che fu la prima ad attaccare la Sicilia, si diviene all'ultima estremità di rigore, pubblicandosi per quanto si asserisce il 20 di febbraio 1715, sotto la data del giorno, del mese e dell'anno precedente, una constituzione, con la quale viene abolita la legazia apostolica del re di Sicilia, goduta pacificamente per il

corso di sei secoli, ed abolito il tribunale della medesima, sì necessario al buon ordine ed alla pubblica quiete del regno.

Dopo questo breve esordio, siami lecito di rispettosamente riflettere sopra la detta bolla di abolizione non men, che sopra il breve pubblicato lo stesso giorno, in cui viene dal Sommo Pontefice, come per grazia, disposta la nuova maniera di regolarsi le cause ecclesiastiche nella Sicilia.

E perchè le mie riflessioni possano esser lette, con maggior chiarezza rapporterò di mano in mano quei principali punti, che si contengono in entrambi gli accennati decreti, sopra i quali devono versare le mie riverenti ponderazioni.

Leggesi quasi sul principio dell'accennata constituzione, che alcuni gravissimi autori si sono grandemente querelati del tribunale della Monarchia, ingiurioso, come essi dicono coll'istesso suo nome, alla primazia de' Romani Pontefici, deplorando, che sotto manto della pretesa apostolica legazia, si vedono fatti in Sicilia notabilissimi pregiudizii all'Apostolica Sede. Indi si aggiunge, che cercando gli accennati uomini illustri di abbattere come potevano il preteso titolo e la pratica del Tribunale sudetto, aveano con eruditissimi commentarii e con chiarissimi indizii, dato a conoscere, che il preteso privilegio concesso da Urbano II nel 1098 al Conte Rugiero sia, o affatto apocrifo, o almeno tronco ed alterato da qualche impostore.

Pria di ogn'altra cosa dunque deve riflettersi, che questi uomini illustri, i quali tanto deplorano i disordini del tribunale della Monarchia possano tutti facilmente ridursi al solo cardinale Baronio appassionato nemico delle prerogative reali de' re di Sicilia; il di cui trattato contra la di loro apostolica legazia appena uscito alla stampa venne ampiamente confutato, come accennossi di sopra, da tre eruditissimi prelati e da un cardinale istesso di Santa Chiesa, il quale assicurò all'istesso Baronio, che il dritto goduto dai re di Sicilia, e la

loro ecclesiastica prerogativa fu sostenuta da gravissimi e dottissimi scrittori, e quel che più *Sede Apostolica multorum annorum, et saeculorum spatio permittente . . . . . et tot Pontificum auctoritate permissa.* Ma tralasciate le altrui autorità, non è una aperta calunnia del Baronio, il voler far forza su 'l nome della Monarchia siciliana, per renderla ingiuriosa alla Santa Sede? perchè quantunque i re di Sicilia sieno nel temporale sovrani ed indipendenti nel regno loro, si vantarono sempre di esser vicarii della Sede Apostolica dentro di esso, e si gloriarono del titolo di legati nati de' Sommi Pontefici per giudicare le cause ecclesiastiche de' loro sudditi, ma non mai si arrogarono quello di capo egualmente indipendente nello spirituale, come nel temporale.

Per altro dovea esser noto, che sin dal tempo di papa Ilario davasi il nome di Monarchia ad una sola ecclesiastica diocesi, scrivendo l'accennato Pontefice nella sua epist. III *ad Leontium. Miramur fraternitatem tuam ita legis catholicae immemorem, ut in provincia quae ad Monarchiam tuam pertinet* etc., dal quale luogo giustamente ne deduce Pietro De Marca lib. III, cap. XXXIV n. 3 *de Concordia Sacerd. et Imper. Iniuriosum non esse nomen Monarchiae. Nam et posterioribus temporibus Monarchiae vocabulum usurpabant cum significare volebant singularem unius episcopi diœcesim;* ed in conseguenza può ben significare, come bene osserva l'autore della *Lettera al marchese N. N.*, il nome di Monarchia in Sicilia senza titolo di novità ingiuriosa alla Santa Sede quella diocesi nella quale il re per mezzo di una persona ecclesiastica esercita giurisdizione intorno alla polizia esterna della Chiesa, non solo come re, protettore ed esecutore dei sacri canoni nel distretto de' suoi dominii, ma come legato apostolico in virtù de' privilegii e delle consuetudini del regno siciliano.

Ma tralasciate le quistioni di nome, non è ancora qui di bi-

sogno di rifiutare le oggezioni più sode, che si fanno all'autenticità della bolla di Urbano II: mentre bastantemente, se io non m'inganno, si sono tutte confutate nel secondo articolo di questo discorso. Aggiungendo di più, che se la consuetudine, come si nota nella menzionata ultima constituzione, è il migliore interpetre della legge; se giammai potrà provarsi con autentici atti, che i legati, i nunzii ed i visitatori Apostolici ammessi nel regno avessero esercitata quella giurisdizione che fu concessa ai legati nati, se per altro è ben noto, ch'eglino vennero per disposizione e con l'espresso consenso de' re a prendere la tutela de' piccoli principi, o ad esigere alcuni dritti della Camera Apostolica, o a processare qualche vescovo delinquente; se scorsi già sono più di sei secoli che fu concesso, e poi di nuovo ristabilito il dritto della Legazia Apostolica de' re di Sicilia: se pieni sono gli archivii della Monarchia degli atti giurisdizionali sopra gli ecclesiastici del regno continuati per immemorabile corso di anni, e finalmente, se ciò è seguito con la scienza e con la tolleranza di tanti Sommi Pontefici, come potrà recar maraviglia l'uso e la pratica del tribunale della Monarchia che è convalidata con la invecchiata consuetudine di più secoli, la quale quando è unita alla semplice fama del privilegio, non che alla indubitata autorita del Malaterra che lo trascrive, non vi è dubbio alcuno che prenda maggior forza, e che la dà ancora all'istessa tradizione del privilegio?

Che se poi si voglian obbligare i principi a metter fuori i privilegii originali di più di sei secoli addietro, per continuare con giusto titolo nella consuetudine usata, o nel dominio posseduto; io reputo che pochi, anzi nessuno di essi potrà godere in pace quelle cose, le quali nessuno dubita adesso, che legitimamente a loro spettino. Al che aggiungerò, che se il Pontefice oggi regnante seguendo l'esempio di due gloriosi suoi predecessori, uno de' quali è stato da lui stesso annove-

rato tra' santi prima di volere abbattere la prerogativa ed il privilegio de' re di Sicilia, avesse col mezzo, non dico di un cardinale legato, come fece l'accennato Pio V, ma di qualunque altro suo ministro, fatto rappresentare al re Filippo II, o al suo successore nel regno siciliano, che si esaminasse la validità di quella sospensione delle censure che erasi per lunghissimo tempo praticata in Sicilia, o se di ciò non sodisfatto, e non contento ancora della tolleranza di tanti altri Pontefici, avesse di più voluto mettere in disputa il titolo della legazia apostolica che nasce dalla bolla di Urbano in tutti i successori del conte Rugiero, sarebbe allora stato il tempo di far vedere quanto autentica e quanto irrefragabile deve reputarsi quella bolla che si legge nel codice antichissimo del Malaterra. E siccome in tempo di Gregorio XIII, allora quando, per la prima, anzi per l'unica volta, agitossi amichevolmente tra quattro cardinali, e varii altri ministri pontefici con quelli del re istesso, non mancarono dotti ed eruditi scrittori, che posero in chiaro il dritto de' re di Sicilia, così ancora avrebbe succeduto l'istesso al dì d'oggi, e quando non si fosse potuto concertare affatto la facenda, almeno si sarebbono dati passi più metodici e più confacenti alla pietà del Padre comune, sì nel cominciare il delicato litigio seguitando l'esempio di Pio V, sì ancora in contenersi nella moderazione di Gregorio XIII e degli altri suoi successori, tollerando in pace l'accostumato in Sicilia per beneficio de' nazionali e non turbare la tranquillità goduta da essi per tanti secoli, a fine di accrescere e vantaggiare l'autorità della sacra congregazione della immunità e de' vescovi di Sicilia, qual novità non è potuta seguire senza grandissimo sconcerto de' Siciliani e scandalo degli stranieri.

Ecco di qual momento siano le opposizioni del Baronio, compendiate per esordio dell'ultima, benchè invalida, riveritissima constituzione del nostro Santo Padre Clemente XI.

Dobbiamo dunque certamente credere, che se la sua santissima mente, non fosse stata preoccupata in contrario dalle calunnie di alcuni vescovi di Sicilia nemici della patria, e dalla manifesta parzialità de' cardinali della congregazione della immunità, imbevuti dalle false insinuazioni degli accennati vescovi, i quali di malavoglia soffrono, che le loro disregolate procedure vengono raffrenate dal tribunale della Monarchia, non avrebbe giammai la Santità Sua abbandonato l'esempio de' suoi gloriosi antecessori, per divenire alla rivocazione della legazia goduta sì lungo spazio di tempo da' re di Sicilia.

Ed in vero di che peso sarà il motivo che si asserisce di averlo spinto a rivocarla? Si adduce per motivo il manifesto abuso del concesso privilegio. Ma giammai questo venne circoscritto fra limiti più ristretti e più ragionevoli di quelli che si diedero nelle ultime ordinazioni dopo l'arrivo della Maestà Sua nel regno. Come dunque potrà mai dirsi, che in questi ultimi tempi sia arrivato a tal segno in Sicilia il disprezzo della ponteficia autorità, che quasi la Chiesa Siciliana avesse un nuovo e mostruoso capo, opposto a quello che lasciò Cristo a tutti i fedeli, e che gli si abbia intimato a bandiere spiegate la guerra? Dovrebbesi più tosto dire che dalla parte di Roma si sia dato principio alle ostilità con la tante volte ricordata lettera della congregazione dell'immunità circa la sospensione delle censure, volgarmente detta assoluzione a cautela: e che per la esecuzione di essa nulla si ha curato di mettere il regno in iscompiglio: si sono violentati con le minacce i vescovi più moderati di esso a ledere i dritti inconcussi sin ora del regio *exequatur:* si è cercata l'occasione di venire alla pubblicazione dell' interdetto: si sono fulminate a centinaia le scomuniche, e si è fatta la Sicilia lo scopo dei fulmini del Vaticano. E tutto ciò con qual motivo? se non perchè coloro ai quali spetta la difesa de' privilegi della co-

rona dopo essere stati esclusi da ogni udienza in Roma, non hanno possuto fare a meno di non mettere per la via della potestà economica e del governo, un argine legitimo e necessario a quelle violenti procedure, con le quali si è cercato di intorbidare la tranquillità della repubblica e la quiete del regno. È forse questo far la guerra a bandiere spiegate al Capo della Chiesa, o più tosto difendersi moderatamente dai colpi vibrati, e soffrire con tutto rispetto verso chi l'inferisce le non dovute manifestissime ostilità?

In vece però, che queste prendessero alla fine qualche piega, come era ansiosamente desiderata da tutti i siciliani con i voti ancora di tutta l'Europa cattolica, volle il Santo Padre, più tosto divenire all'estremo rigore di castighi non meritati da' suoi figliuoli devoti, rivocando senza alcuna formalità di giudizio, e senza citar la parte interessata, la legazia apostolica de' monarchi di Sicilia in sommo pregiudizio de' popoli; ed udito solamente il parere di alcuni cardinali e prelati male informati, spogliarli di un privilegio concesso per causa onerosa, il quale avendo forza di contratto non può essere rivocato, come è uniforme parere de' più insigni canonisti e giurisperiti (1).

Per altro qual forza mai potrà avere la rivocazione di un privilegio che si fa per cagioni manifestamente insussistenti

(1) Cald. in lib. I *in princip.* ff. *de Pactis non solum Principes, sed etiam Deus ipse ex promissione obligatur.* — Cons. CCXCVI, n. 7 *ibi*: *et in tantum hoc procedit quod nec etiam de plenitudine potestatis Princeps potest contravenire secundum* Paulum De Castro in D. L. *digna vox et eadem* Bald. in cap. I § *ad haec vers. Item nota et Glosa de pace juramento firman.* — Sim. Cravetta *cons.* CMXXXIII, n. 3, 5 et 27, et cap. *Requisiti ibique.* — Id. cons. n. 8 *de testam. et in cons.* XCIII, n. 2, lib. II. Odrad *cons.* CCLVII, n. 2 *in fin.* — Calder. *cons.* VIII, Andr. Sic. Aret. et Felin. Cavar. in *Comm. de Iubileo* not. XX, n. 7, *et alii.*

e per delitti giammai commessi? Come mai potrà dirsi valida quella abolizione che si pronunzia in forma di sentenza senza aver citato, o per dir meglio, senza aver voluto nemmeno udire la parte, che spontaneamente erasi più volte offerta a palesare la giustizia del posseduto suo privilegio? Come potrà dispensarsi dico sino alla semplice e necessariissima citazione che non si diniega da qualsisia tribunale anche secolare, anche barbaro? senza che sia permesso, salvo il rispetto dovuto al Sommo Pontefice, di esclamare con un antico Dottore della Chiesa, condannato da un numeroso sinodo di vescovi prima di essere udito: *quae ab ipsis facta, contra omnem sunt ordinem facta, contra omnes leges, contra omnes ecclesiasticos canones; et quid dico canones ecclesiasticos, neque in gentilium iudiciis, neque in barbarorum tribunalibus talia attentata sunt unquam; imo vero neque Seiae, neque Sauromatae unquam iudicarunt iudicium dandum uni parti, absente ea quae accusatur* (1). Non sarà lecito di replicare con s. Agostino. *Ubi est, quod scriptura clamat, antequam interroges ne vituperes quemquam, et cum interrogaveris corripe iuste. Si ergo nec vituperari, nec corripi, nisi interrogatus Spiritus Sanctus voluit, quanto sceleratius non vituperati, aut correpti, sed omnino damnati sunt, qui de suis criminibus nihil absentes interrogari potuerunt* (2).

In qual maniera in Roma santa, in Roma cristiana si è cangiato lo stile accostumato in Roma profana, in Roma pagana, raccordato negli Atti degli Apostoli ai giudei dal prefetto Porzio Festo. *Non est consuetudo Romanis damnare aliquem hominem priusquam is qui accusatur praesentes habeat accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda cri-*

(1) S. Gio. Chrisost. *Epist. ad Innoc.* I.

(2) S. August. *Epist.* CLXII, notata come la XLIII nella nuova ediz. de' Benedett. di S. Mauro.

mina (1)? Ed in vero non è comune sentimento dei dottori, che la citazione dei rei sia necessaria di *ius* naturale e di *ius* divino pria di divenire al giudizio contro di essi? non si comprova ciò col lume della ragione, anche per i delitti noti e manifesti? *Etenim licet factum ipsum possit omnino notorium, et evidens esse*, dice un autore moderno tutto favorevole alla Corte di Roma, *tamen eius bonitas, et malitia plurimum ab adiunctis seu circumstantiis pendet quarum saltem aliquos nemo alius praeter ipsum facti auctorem certo novisse potest. v. g. qua intentione ductus fuerit; quod maxime inferendo de qualibet actione iudicio contendendum est* (2). E l'istesso autore ricercando se potrà avere valore alcuno la sentenza di condanna contro delitti ancorchè veri, non ancora ben conosciuti e provati, costantemente afferma di nò, assegnandone fra le altre ragioni quelle, che *reus non tam sui, quam aliorum causa punitur a iudice, ut scilicet simili poenae timore a malo retrahatur; si autem crimen confessione, aut alia iuris ratione ad publicam lucem deductum non fuerit, non magis malis, quam bonis terror incutitur, nec potius culpae reorum, quam iniustitiae iudicum poena adscribitur.*

Ma se tutto ciò si asserisce per la sola mancanza della semplice citazione, che dirassi delle altre clausule poste nell'abolizione della Monarchia; cioè a dire, che quantunque contro di essa abolizione potesse allegarsi qualunque cagione più che giuridica e privilegiata che se ne potesse pretendere la nullità col motivo di essere orrettizia, o sorrettizia, e per qualsisia altro più sostanziale ed escogitabile difetto, non si possa nemmeno aprir la bocca in contrario, non che richiedere la restituzione in integro, o qualunque altro rimedio di fatto, o di dritto, o almeno di grazia.

(1) Act. XXV.

(2) M. Ciarlas *de Libertat. Eccl. Gallicanae* lib. VI, cap. VIII.

In qual maniera senza aperta violenza possono invalidarsi tali giuridiche difensioni e rimedii? Ma non si ferma qui l'aggravio, che come di ciò non contento passa ad altre non meno orrorose derogazioni, aggiungendo di non far forza alcuna in contrario la regola istessa della cancelleria, di non togliere il *ius* acquistato, i decreti dei concilii generali, o provinciali, le constituzioni istesse apostoliche corroborate ancora con giuramento, la consuetudine quantunque antichissima ed immemorabile, i privilegii, gli indulti apostolici concessi anche con titolo remuneratorio e che abbiano forza di contratto.

Come attentamente considerate tali orrorose formole di abolizione, che solamente dovrebbonsi usare, quando si condanna un manifesto e perniciosissimo errore di fede, non se ne dedurrà piuttosto una contraria conseguenza? mentre per annullare e rivocare la legazia de' re di Sicilia si è stimato necessario derogare e dispensare a tante leggi, costituzioni, concilii, regole di cancelleria, giuramenti, indulti apostolici, ed altri, la derogazione de' quali mostra che per tanti titoli è ben fondata la legazia che si pretende spiantare. Quali non si sarebbero distintamente enumerato se non si fosse conosciuto, che possono tutti, o quasi tutti allegarsi a favore del dritto e del privilegio concesso e posseduto per tanti secoli dai re di Sicilia.

E per compendiare qui in breve le ragioni che assistono a lor favore, si deve riflettere, che gran parte delle cose concedute da Urbano II al conte Rugiero erano approvate dagli stessi generali concilii e dalla antica disciplina della Chiesa. E per cominciare dalle appellazioni delle cause ecclesiastiche, afferma s. Cipriano testimonio più che autentico dell' antica disciplina della Chiesa, che *aequum sit pariter et iustum, ut uniuscuiusque causae illic audiantur, ubi est crimen admissum* (1). E dal concilio Niceno fu stabilito nel

(1) S. Cyprian. *Epist. ad Corn. Pap.*

canone V *de his, qui communione privantur, seu ex clero seu ex layco ordine ab episcopis per unamquamque provinciam sententia regularis obtineat.* Anzi furono espressamente proibite dal concilio Millevitano (1) e dal Cartaginese VI (2) le appellazioni trasmarine anche al Romano Pontefice; e quel che recherà forse oggidì qualche maraviglia, si venne a fulminare scomuniche contro di quelli che altrove appellassero. *Ad transmarina autem, qui putaverit appellandum,* dice il canone, *a nullo intra Africam in communione recipiatur.* E s. Gregorio istesso, uno de' più celebri e de' più santi fra essi, stabilì per suo vicario apostolico nella Sicilia Massimiano vescovo di Siracusa, acciocchè i siciliani non fossero obbligati *tanta maris spatia transmeando* (3), come egli dice, ad agitare le cause ecclesiastiche nella Corte di Roma. Questo vicariato della Sede Apostolica fu anche perpetuo, e quasi ereditario ne' vescovi di Tessalonica, di Siviglia, di Arles e di molti altri metropolitani e prelati, che sono, o che furono legati nati della Sede Apostolica in varie provincie. Ed è inconcusso presso tutti i canonisti, che i Sommi Pontefici possono concedere tutta la loro giurisdizionale autorità a' semplici laici. Ed è anche decoroso alla Santa Sede che i principi sovrani ai quali spetta di *ius* divino la protezione della Chiesa in tutta l'ampiezza del lor temporale dominio, e la esecuzione e mantenimento de' canoni e della disciplina ecclesiastica, esercitino ancora per delegazione apostolica una autorità che tutta ridonda a benefizio de' loro sudditi, sì secolari come ecclesiastici, la quale conserva il buon ordine della repubblica. Non meritava forse il Conte Rugiero dopo aver discacciato a prezzo di sangue il maomettismo dalla Si-

(1) Concil. Millevit. II, can. XXII.

(2) Concil. Cartag. VI, ann. 419, can. XVII.

(3) S. Greg. *ad Massimianum episcopum Syracusanum* lib. II, epist. IV.

cilia, dopo aver dotato con ricchissimi patrimonii le Chiese da lui erette nell' Isola, e dopo aver sottomessa alla Chiesa Romana quella della Sicilia, che da alcun tempo ne era stata divisa ed aggregata al patriarcato di Costantinopoli? Non meritava, dico, un eroe sì pio, sì generoso e sì benemerito della religione cristiana la nobile prerogativa della apostolica ereditaria legazione, che oggi ai di lui successori ingratamente viene contesa? E per ultimo, non meritavano i siciliani, sì ossequiosi sempre e sì obbedienti figli della Sede Apostolica, che si fosse almeno per loro riguardo mantenuto quel tribunale ecclesiastico, che in lor beneficio principalmente fu stabilito, ed il quale è stato sempre conosciuto sì necessario, per trattenere ne' giusti limiti l'autorità de' vescovi e de' prelati regolari; per mantenere in timore i chierici e frati indegnamente arrollati nella sacra milizia, e per la conservazione della pubblica quiete in un regno sommamente benemerito della Chiesa Romana?

Nulla poi gioverebbe, quando fosse abolito il tribunale della Monarchia; la nuova regola di governarsi che il Pontefice prescrive ai siciliani nella lettera in forma di breve, che si dice essere stato pubblicato nel dì sopracennato. Mentre quantunque in esso si asserisca, che Sua Santità la stabilisce a lor comodo, considerando esser cosa degna dell'apostolica sua cura il provvedere agli incomodi ed ai pericoli; e perchè riconosce esser conforme a' canoni e necessario al beneficio de' litiganti, che le cause ecclesiastiche si agitino e si determinino dentro del regno; nulla di meno il rimedio che si propone per indorare, dirò così, ai siciliani l'amara pillola dell'abolizione, riuscirebbe quasi peggiore dell'avocazione istessa delle cause a Roma, ove nella asserta bolla si dà per sicuro, che possano avocarsi; il che quantunque possa negarsi lasciato un tal punto, considereremo adesso i disordini che seguirebbono infallibilmente se fosse accettato e posto in pratica il breve del Papa.

Prima di ogn'altra cosa deve sapersi, che con maniera inaudita, e giammai veduta in tutta l'antichità, ed in qualsivoglia altra provincia cattolica, si stabiliscono nella Sicilia altrettanti metropolitani, quanti sono i vescovi, ed un egual numero di delegati, o diciamo, di vicarii apostolici si aggiunge a quello de' vescovi sudetti. Nulladimeno la moltiplicità di tanti nuovi tribunali di appellazione, che si eriggono per gettare a terra l'antico giuridico ed accostumato uso, non è ancora bastante per terminare i litigi. Imperocchè bisognerebbe che vi fossero tre sentenze conformi ne' tre giudizii, che l'attore, o il reo avessero ottenuti, acciocchè si dia giuridico fine ai litigi; ma se difformi sono le sentenze, come per lo più suole accadere, sarà necessario ricorrere a Roma per altro delegato apostolico, e fra tanto non vi sarà chi provveda a qualche atto di aggravio irreparabile, che in Sicilia è bastante motivo per domandar la nullità delle sentenze. Ottenuto poi il nuovo delegato apostolico, e compìto così il quaternario delle istanze, non rimanerà ancora terminata la lite; potendo accadere il caso, che allegandosi da una parte e dall'altra doppia sentenza a suo favore, mancherebbe la terza, che deve essere finale, e per ottenerne tre conformi bisogna richiedere un nuovo delegato; ciò che non è stato preveduto, nè regolato nel breve; e se poi per via di restituzione in *integrum* ricorrerassi ancora dopo le tre sentenze conformi, vi sarà di bisogno di nuovi giudici, e così dopo l'ordinario il metropolitano, il delegato apostolico nel regno, saranno necessarii non meno di quattro altri delegati, che devono richiedersi in Roma, e venire, o eligersi dal Papa in Sicilia per terminarsi stentatamente l'incominciato litigio dopo di aver consumato lunghissimo spazio di tempo, grossa quantità di denaro e replicati pellegrinaggi nel giro quasi intiero di tutta l'Isola, e dopo avere scritto e rescritto in Roma per delegati apostolici, spedite bolle delegatoriali, cercati giudici non sospetti alla parte, il che non è

così facile in Sicilia, che non vi sia d'uopo talvolta di consumare per ciò gli anni intieri.

Al primo disordine della moltiplicità di tanti giudici e tribunali si aggiunga, che un litigante per ottenere tre sentenze conformi ha difficoltà di ritrovare causidici ed avvocati nelle piccole città dove sarà di bisogno di agitarsi la lite; quella altra maggiore di condurli seco, quando non vi fossero, e quando riuscisse ciò, essere esposto al capriccio, o all'ignoranza degli assessori di qualche vescovo, che deve esaminare come delegato apostolico, o come metropolitano surrogato le cause decise da' metropolitani di Messina, o di Palermo, nelle di cui città risiedono per lo più giureconsulti di grido; e benchè la difficoltà di ritrovare avvocati, procuratori e giudici assessori del vescovo bastantemente provisti di giurisprudenza, correa pure nelle prime istanze nel sistema della Monarchia, non correa però nelle seconde e nelle ulteriori, che tutte si agitavano quasi sempre nella capitale del regno dal giudice della Monarchia, e poi da altri giudici ecclesiastici delegati col voto dei tribunali superiori.

Al primo e secondo de' riferiti disordini si aggiunge per terzo la mancanza della provvidenza per le cause che possono tentarsi contro de' vescovi, i quali per debiti e litigi civili si convenivano innanzi al giudice della regia Monarchia, dal quale poteano appellare ad altri giudici ecclesiastici deputati da quello che tiene le veci di legato apostolico nel regno. Ma nella nuova maniera di governarsi resterebbono i vescovi esenti di pagare i loro debiti e di rispondere ai giudizii intentati contro di loro. Restano omessi ancora nel riferito breve le cause civili e criminali di tutti gli abbati e di tutti gli altri prelati, ed ecclesiastici esenti dall'ordinario, ed immediatamente soggetti al tribunale della Monarchia, e con essi loro restano senza giudici i cappellani di dette abbazie, delle fortezze del regno, delle milizie di mare e di terra, e circa cento

Chiese esenti dagli ordinarii. Nulla ancora si è provisto nel detto breve circa le cause de' ricorsi de' regolari, quando fossero creditori, o avessero cosa da reclamare contro i loro superiori claustrali; ciò che per esperienza si riconosce essere il maggiore esercizio della appellazione dei giudici della Monarchia per regolare l'indiscretezza, o gli eccessi, o dei superiori, o de' frati.

Per quarto disordine si nota, che resta affatto proibito il poter aggravarsi dagli ordinarii circa il modo di procedere, permettendosi solo di poter farlo, quando la causa si ritardasse per lo spazio di due anni. Punto il più grande da considerarsi; poichè i vicarii ed assessori de' vescovi, o per ignoranza, o per malizia commettono sovente nelle ordinatorie del giudizio, e nella tessitura del processo gravi errori in pregiudizio delle parti; il che per lo spazio di tanti secoli si è emendato dalla legazia, con ordinare che vengano gli atti *via gravaminis* circa il modo di procedere. E questo è stato l'esercizio più frequente della legazia.

Notate fin qui le ordinazioni e le omissioni del breve circa le provvidenze necessariissime alla tranquillità del regno; lungo poi sarebbe di notare i disordini che nascerebbono se avesse luogo la riserva fatta dal Papa delle censure incorse in *bulla coenae,* che ha dato il primo moto alle funeste controversie, ed agli infiniti disturbi che si fomentano sempre più nella Sicilia; attesochè, se prima i vescovi non ostante il freno dell'assoluzione a reincidenza, accostumata per sì lungo corso di secoli nel tribunale della Monarchia, correano, per così dire, a briglia sciolta fulminando censure, o dichiarando essere incorsi in quelle che si inferiscono nella bolla della Cena, che sarà adesso che senza il timore dell'accostumato riparo deve ognuno de' censurati far ricorso in Roma, non dico per assolversi, ma per farvi palese talvolta la manifesta invalidità di tali dichiarazioni di essere incorsi in quelle censure?

A quali violenze saranno soggette, non dico i particolari, ma gli stessi officiali e ministri regii? chi potrà rimediare all'indiscreto zelo de' vescovi circa l'immunità degli ecclesiastici e delle Chiese, fatte sovente per tal motivo spelonche di assassini e di ladri? chi farassi scrupolo in avvenire di non frodare i dritti regii, e sotto titolo di esenzione delle gabelle, chi non farà traffico di ogni più illecita negoziazione, senza badare in nulla agli aggravii che ne ridondano sopra de' più poveri, ed alla miseria generale di tutto il regno? E per ultimo se alcuni dei vescovi, non ostante l'antemurale della legazia esercitavano spesse volte a capriccio la loro giurisdizione, che sarà adesso che col nuovo breve si è concesso loro una maggiore facilità di fare e disfare a loro modo in tutte le cause ecclesiastiche, di fulminare per leggierissime cause censure riserbate al Papa, e di farsi gli arbitri assoluti, per non dire, i tiranni del regno tutto?

Tralasciasi poi come cosa di minore importanza fra tanti altri maggiori disordini la esenzione del vescovo di Lipari dal metropolitano di Messina; il quale vescovo per tale motivo (nulla badandosi alla giusta opposizione dell'accennato metropolitano di Messina) non si include fra il numero degli ordinarii da' quali può appellarsi nel regno. Nè farò forza alcuna su la omissione del vescovo di Malta, il quale essendo uno dei suffraganei del metropolitano di Palermo, dovrebbe essere incluso anche egli fra gli altri ordinarii, se pure non vorrà denegarsi ai maltesi, come si pretende aver fatto co' liparoti, la giusta e necessaria appellazione ai metropolitani, ed al delegato apostolico del regno.

Io voglio credere che la semplice rappresentanza della nuova pianta che si cerca di stabilire in Sicilia (senza i disturbi e gli infiniti disordini, che si è veduto essere necessarie conseguenze di essa) sarà più che bastante, per la sola sua novità, a far conoscere con quanta giustizia si ricusa, che non

abbia luogo, ma che si mantenghi più tosto con tutto il vigore che è permesso dalle leggi canoniche, naturali e divine l'antico sistema della legazia apostolica conceduto da' Sommi Pontefici ai re di Sicilia per privilegio oneroso, che ha forza e virtù di contratto; oltrechè la semplice fama di esso con la immemorabile possessione basterebbe per mantenere l'antica accostumanza, e per non ricevere l'ultima costituzione e breve del Papa; mentre uno degli istessi suoi gloriosi antecessori avvalora una tal resistenza con le seguenti parole: *Consultius duximus multitudini, et observatae consuetudini deferendum, quam aliud in dissentionem, et scandalum populi statuendum, quadam adhibita novitate* (1).

Una tale rispettosa resistenza ce la suggerisce ancora l'istesso Bellarmino, che può citarsi come il più dotto e il più zelante difensore delle prerogative de' Papi; mentre ci insegna, che *licet resistere Pontifici turbanti rempublicam* (2), e spiegando qual debba essere una tal resistenza, soggiunge, *licet inquam ei resistere non faciendo quod iubet, et impediendo* (*ne exequatur*) *voluntatem suam.* Prima del Bellarmino un altro non men zelante propugnatore della pontificia autorità, qual fu il cardinale Torrecremata (3), ci insegna che uno de' molti rimedii che ne' casi estremi devono usarsi verso il Papa è il fare una umile resistenza ai di lui precetti. Proponendo egli dunque prima d'ogn'altro, quello della umile consultazione, e poscia l'altro delle dovute preghiere, soggiunge, *tertium remedium; ubi praecedentia occulto Dei iudicio non iuvarent, hoc superesset, videlicet resistentia.* Indi accennando varie ordinazioni di minore pregiudizio di quelle che seguirebbono, se avesse effetto ciò che s'impone ai siciliani,

(1) Clem. III *in cap. Quod dilecto* III § *Nos itaque sub titulo de consang. et affinitate.*

(2) Bellarminus lib. II, cap. XXIX *de Rom. Pontifice.*

(3) Torrecremata *de Auct. Pap.* lib. II, cap. CVI.

e citando a suo favore altri classici autori più antichi, conchiude: *quod non esset Papa substinendus, idest permittendus hoc facere, sed ei tamen cum humilitate et reverentia resistendum fore.* Dell'istesso sentimento è il dottissimo cardinale Caietano, il quale trattando della potestà del Papa, e di quando abusasi di essa, dice, che allora i principi del secolo ed i prelati ecclesiastici gli devono resistere: *Resistendum est ergo etiam in faciem Papae* (1); e poco appresso soggiunge: *Multae quoque sunt viae, quibus absque rebellione principes mundi, et praelati Ecclesiae, si vellent uti, resistentiam impedimentumque abusus potestatis afferrent; sed quoniam principes et praelati non curant, nisi quasi somniando; Cur conqueruntur quod non potest deponi? Cur opponunt, quod potestas data est in aedificationem, et non in destructionem? Abusui namque potestatis, qui destruit obviam eant congruis remediis non obediendo, in malis non adulando, non tacendo, arguendo, advocando, illustres ad increpandum exemplo Pauli, et praecepto eiusdem ad Colossenses, dicite Archippo, vide ministerium quod accepisti in Domino, ut illud impleas.*

Lungo sarebbe di citare e di addurre le autorità di molti altri non men pii, che illustri e cattolici dottori, i quali confermano l'antedetto: nè fia d'uopo qui accennare l'opinione di quelli della Chiesa Gallicana, i quali mantengono essere lecito ai re ed alle provincie di appellare al futuro concilio degli aggravii che venissero loro fatti dal Papa; mentre sembra più ragionevole e più rispettosa la sentenza di Andrea Duval dottore e professore anch'esso della Sorbona, il quale rispondendo alla oggezione che gli viene fatta in contrario, così si spiega: *Dices principes, et respublicas graviter non unquam conqueri se a Pontificibus graves iniurias pati, nullumque*

(1) Card. De Vio *Tract. I, de Auctorit. Papae et Conc.* cap. XXVII.

ad has depellendas efficacius remedium esse praeter provocationem ad concilium generale. Al che egli risponde: *non licere propterea ad concilium provocare, cum principes sibi, suisque rebus possint alia via consulere. Hoc est non obediendo mandatis Pontificis; Imo si aliter non possunt sibi succurrere strenue, prudenterque resistendo, et cum ea moderatione quam superiori quaestione, ubi de iniquis, et Ecclesiae perniciosis dispensationibus assignavimus* (1). Al che aggiungerò solamente la sentenza del famoso Gersone, il quale nel trattato *Regulae morales, titolo de Praeceptis decalogi*, verso il fine così asserisce: *Jure naturali vim vi repellere licet; sicque impetitus aliquis a qualicumque persona etiam papali, via facti, et non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere secundum qualitatem iniuriae; scilicet quantum requiritur, et sufficit contra illum ad sui tutimentum ab hoc facti via.* Nè da tal resistenza nasce disprezzo alcuno della potestà ponteficia: mentre l'istesso Gersone nell'altro suo trattato *circa materiam excomunicationum, et irregularitatum consideratione quarta*, aggiunge, dopo avere spiegato due maniere che possono fondarlo: *Contemptus neutro modorum praedictorum dicendus est intervenire contra praeceptum praelati, quando manifeste, et notorie praelatus abutitur in huiusmodi praecepto clavium potestate, et hoc dum scit, et cognoscit ille qui non obedit, nec aliunde generat in se, vel in aliis scandalosum contemptum clavium; Quoniam in hoc talis non est inobediens clavium potestati, sed erroneo clavium abusui.*

Lecita dunque, anzi dovuta ed indispensabile è una rispettosa ed umile resistenza ai decreti ponteficii, quando da essi viene turbata la pace delle provincie, con innovare su l'an-

(1) Duvallius *Tract. de Suprem. Rom. Pont. in ecclesiast. potest.* par. IV, q. ult.

tica disciplina ed inveterata consuetudine di essa. Ciò seguirebbe infallibilmente nel Regno Siciliano, se si dasse esecuzione alla asserta bolla dell'abolizione dell'apostolica legazia in persona de' suoi monarchi, e se avesse luogo la nuova maniera di governarsi nelle cause e nelle appellazioni ecclesiastiche che si cerca di introdurre in Sicilia. Insisterono per la conservazione della legazia tutti i tre bracci del parlamento generale del regno, nel quale, come è noto, hanno il primo luogo i vescovi e gli abbati del regno: Reclama oggi e fa viva istanza per l'istessa quell'amplissimo magistrato, al quale sotto nome di Deputazione del Regno viene commesso di invigilare su la osservanza dello stabilito ne' generali parlamenti, e la difesa de' privilegii, e consuetudini del regno; le istesse suppliche vengono fatte in nome del pubblico dai magistrati e dai sindaci delle università della Sicilia, ed i più saggi ed i più illuminati dell'uno e dell'altro clero non possono fare a meno di non lagnarsi, vedendo senza necessità alcuna, anzi con aperto sconvolgimento della repubblica turbata la tranquillità e la pace della Chiesa Siciliana, ossequiosissima e benemerita quanto ogn'altra, per non dire di vantaggio, della Apostolica Sede. Sanno pur eglino, che *non omnis consuetudo ad dissociandas Ecclesias valet; sedque dogmatis differentiam inducit* (1): È noto a loro quel che asserisce l'Abbate Cluniacense: *sunt innumerabiles, et diversissimae diversarum Ecclesiarum ad unam catholicam pertinentium consuetudines, ut pene tanta sit varietas usuum, quanta sit multiplicitas Ecclesiarum, sed non damnat aliquem diversa institutio, quae et verae fidei inservit, et charitatis compaginem non dissolvit* (2). E sanno ancora che Fulberto Carnotense replica lo stesso con queste notabili pa-

(1) Teofil. *Arch. Bulg. apud Demetr. Commat.* lib. V, *iuris G. R.*
(2) Abb. Clun. lib. V, epist. II.

role: *Nec parva, nec rara sunt, quae ab aliis necessario servanda, aliis non adeo curanda affirmantur, nec tamen nos offendit observantiae diversitas, ubi fidei non scinditur unitas. Porro in multis Graecia ab Hispania, ab illis Romana et Gallicana discrepat Ecclesia. Sed neque in hoc scandalizamur, si audimus diversam observationem, sed non diversam fidem in Christi semper Ecclesiis extitisse. Stet enim Regina Ecclesia a dexstris Regis sui in vestitu deaurato circumdata varietate* (1). Si siegua il consiglio di s. Agostino: *In his rebus, in quibus nihil certi statuit Scriptura Divina; mos populi Dei, vel instituta maiorum pro lege tenenda sunt, de quibus si disputare voluerimus, et ex aliorum consuetudine alios improbare orietur interminata luctatio* (2). Finalmente per tralasciare mille altre autorità, con le quali viene avvalorata e difesa la consuetudine introdotta nella Sicilia, già da sei secoli con la tantevolte riferita bolla di Urbano II, io terminerò questa scrittura con la prudente risposta del Pontefice Gregorio il Grande, inserita nel codice istesso delle ecclesiastiche leggi: *Petistis,* dice questo gran Papa ai vescovi della Numidia, *per Hilarium cartularium nostrum a beatae memoriae praedecessore nostro, ut omnes vobis retro temporum consuetudines servarentur, quos a Beati Petri Apostolorum Principis ordinationum initiis hactenus vetustas longa servavit. Et nos quidem iuxta seriem relationis vestrae consuetudinem, quae tamen contra fidem catholicam nihil usurpare dignoscitur, immotam permanere concedimus: sive de primatibus constituendis, sive de caeteris capitulis* (3), e lo stesso lodato Pontefice nella epistola XXXIX così si dichiara: *De ecclesiasticis privilegiis, quod vestra fraternitas scribit hoc postposita dubitatione*

(1) Fulb. Carnot *Epist.* II, *ad Einardum.*
(2) S. August. *Epist. ad Casulanum.*
(3) S. Gregor. *lib.* II, *epist.* LXXV — Gratian. d. XII, c. VIII.

teneat, quia sicut nostra defendimus, ita singulis quibusque Ecclesiis sua iura servamus.

Giusto è dunque di credere che il regnante Pontefice così saggio, così pio e così informato dell'antica disciplina della Chiesa e delle massime de' suoi predecessori, mosso dall'esempio di uno di essi, non solo *patienter substinebit si non fecerimus quod ipsi fuerit prava insinuatione suggestum* (1), ma col mezzo di quell'illustre e saggio ministro inviato ultimamente dal Re in Roma, assistito da non pochi e riguardevolissimi protettori di una causa cotanto giusta, svanite alla fine e dissipate le nebbie, per così dire, delle altrui maligne suggestioni, che hanno sinora a lui velata e nascosta la giustizia, e la validità de' privilegii della Sicilia, acconsentirà alle suppliche, ed alle gagliardissime istanze de' due Re della Sicilia e della Spagna, non solo per la continuazione di quello, che per tanto tempo si è in essa accostumato, ma si dimostrerà altrettanto benefico e parziale verso di un regno così benemerito della Sede Apostolica, quanto senza sua colpa si è fatto vedere sinora giudice assai rigoroso ed irato. E tanto maggiormente ciò a noi lice sperare, quanto: *Hoc solet habere praecipuum Apostolica Sedes, ut non pigeat revocare quod a se forte deprehenderit fraude elicitum, non veritate promeritum* (2).

MDCCXV

(1) Alessandr. III, in *cap. si quando tit. de Rescript.*
(2) S. Bernard. *Epist. CLXXX ad Innoc.*

EPILOGO DI TUTTO IL DISCORSO

Potrà facilmente conoscersi da tutto ciò che negli articoli precedenti si è con autorità irrefragabili dimostrato, che secondo la disciplina ecclesiastica de' primi secoli della Chiesa, ivi doveano terminarsi le cause ecclesiastiche, dove erano nate: mentre oltre l'antico testimonio di s. Cipriano, che ciò comprova si è poi trascritto il decreto del concilio Niceno, col quale si provide, che dovessero ogni anno radunarsi due volte in concilio i vescovi della provincia per determinare le controversie ecclesiastiche de' loro diocesani. Si è confirmato lo stesso co' canoni del concilio Sardicense, che primo concedette ai Pontefici il dritto di udire le appellazioni de' soli vescovi, rimettendo però quelle de' minori chierici a' vescovi confinanti di quelli, da cui era stato alcuno condannato. Si apportò l'autorità del concilio Millevitano con la quale si proibivano a' chierici sotto pena di scomunica le appellazioni trasmarine. E finalmente si trascrissero il canone e la lettera del concilio VI Cartaginese, che rinovando lo stesso anatema, avverte il Pontefice di quel tempo a non voler framischiarsi nelle cause de' minori chierici, ed a disfarsi della nuova pretensione di voler ricevere le appellazioni di essi. Si è poi con

la lettera di s. Leone a' siciliani confermata l'antica pratica della Chiesa, di terminare in concilio provinciale le cause di semplice disciplina: e con l'espresse parole di s. Gregorio venne riprovata la esorbitanza di coloro, che stimano doversi obbligare i siciliani a traggittare sì lungo spazio di mare, per far palese in Roma la giustizia delle loro cause, o l'invalidità delle scomuniche contro loro ingiustamente fulminate. Si è poi veduto, che quando per decreto di Gregorio VII venne introdotta la nuova disciplina, che ognuno, se volesse, potesse appellarsi al Papa, non fu però forzato niuno a farlo; e nel tempo istesso si è fatto palese il motivo che obbligò il Conte Rugiero a far ostacolo alla missione de' legati apostolici in Sicilia, e qual fosse stato il suo merito ed i suoi servigi per essere onorato da Urbano II della legazia apostolica: che questa venne continuata per più di un secolo ne' suoi successori, senza che alcuno de' Pontefici di quel tempo avesse voluto disapprovarla; ma confermarla piuttosto con nuove concessioni, come è innegabile in tempo di Adriano IV, nella cui bolla emanata a favor di Guglielmo I furono proibite le appellazioni al Papa e le missioni di legati in Sicilia. Si son fatte palesi le ragioni ed i motivi per credere estorte e lesive del pubblico bene non meno, che del dritto antico de' siciliani la forzata rinunzia che fece l'imperatore Federico de' quattro capitoli, e senza far caso di quella del re Carlo di Angiò, il quale per essere investito di un regno che per nessun capo gli competeva, rinunziato avrebbe anche qualche cosa di più di quanto fu richiesto da' Papi. Si è dimostrata la continuazione del dritto antico e della giurisdizione usata da' re Aragonesi sopra gli ecclesiastici della Sicilia, sino a tanto che la semplicità del re Federico padre della regina Maria, e l'ultima necessità in cui si vide ridotto, lo costrinsero ad una vergognosa pace co' suoi nemici, ed ad una renunzia forzata della autorità goduta da' suoi antenati su gli ecclesiastici del regno;

contro la quale perciò reclamarono tutti i successori di quello sciocco principe, come fatta in pregiudizio loro e di tutti i regnicoli loro vassalli.

Si videro scorsi dopo di ciò più di tre secoli, da che con la scienza e la tolleranza di Sommi Pontefici hanno pacificamente usato i sovrani della Sicilia del dritto della legazia concesso da Urbano II, ed interrotto solamente in tempo di Gregorio II, restando solamente permesso ai Papi, che potessero riserbarsi l'assoluzione delle censure fulminate per lesa immunità ecclesiastica. Il che qnantunque fosse contrario all'antica disciplina degli antichi secoli della Chiesa (obbligandosi in tal guisa i siciliani a passare contro loro voglia il mare, e con gravi dispendii e pericoli portarsi in Roma), lo soffrirono i nostri principi, perchè così consigliò loro il rispetto dovuto alla Santa Sede, abbandonando i rei che veramente sarebbono riconosciuti per tali; ma soffrir non poterono, nè lo doveano, che a tanto fossero obbligati anche quelli che dal tribunale della Monarchia fossero riconosciuti innocenti, ed ingiustamente aggravati di censure da' loro vescovi. Si vide che una tal pratica restò salda, eziandio quando ad istanza del cardinal Alessandrino si riformarono dalla pietà del re Filippo II varie altre cose in tempo di Papa Pio V. Succeduto poi a questi Gregorio XIII si agitò come si è detto per lo spazio di più di otto anni il titolo e la pratica della legazia apostolica de' re di Sicilia; e quantunque fosse sciolto il congresso, senza che si fosse venuto ad alcun positivo concerto, continuò nondimeno inconcusso in tempo dell'accennato Papa e de' suoi successori, per lo spazio di quasi un secolo e mezzo, l'antico tribunale ecclesiastico sotto il nuovo ministro perpetuo, che se gli diede per deputato e per giudice. E se il genio torbido di alcuni prelati non avesse suscitato l'ultima tempesta in tempo che la Corte Romana era in aperta rottura con quella di Spagna, nulla forse sarebbesi innovato dalla sagra congregazione del-

l'immunità, nè sarebbe stata per tal cagione intorbidata la pace della coscienza e la quiete de' siciliani in tante guise e con tante scomuniche. Ma si innovi pure quanto si vuole, reclama in contrario la ragione, l'antica ecclesiastica disciplina, i privilegii, il beneficio universale de' siciliani, ed il giuramento del re di mantenerli e difenderli, per non cedere giammai che gli innocenti siciliani, a capriccio di chi vuole dichiararli incorsi nelle censure, siano reputati per tali, e che la invalidità di tali scomuniche non possa conoscersi e chiarirsi ove il fatto è successo, ove i testimonii si trovano, ed ove i rei sono nati; ma in paese lontano e dopo grossi dispendii, e gravissimi pericoli di naufragii e di schiavitù. Dovrà considerarsi dunque che il fine primario delle Chiese nel fulminar le scomuniche essendo quello di far ravvedere gli ostinati e contumaci rei di gravissimi e scandalosi delitti, troppo sarebbe duro soffrire, e pur troppo invano compianto l'abuso che fanno spesse volte alcuni prelati di una autorità sì sagrosanta per motivi di vendetta, o di zelo indiscreto, e per materie meramente temporali e di pochissima conseguenza al bene della Chiesa, se per chiarire tali aggravii si avesse a fare il pericoloso e dispendioso viaggio di Roma. E troppo rigorosa sarebbe la ponteficia riserba delle assoluzioni per lesa immunità ecclesiastica, la quale alla fine altro non riguarda che le franchigie concedute ai chierici ed alle Chiese dalla pietà degli imperatori e de' re, non perchè i tempii servano di sicuro asilo e di piazza d'armi ai fuorusciti ed ai ladri; nè perchè la repubblica tutta vada in disordine con l'eccessivo numero di ogni sorta di ecclesiastici accresciuti ormai quasi in infinito in Sicilia per la indiscreta ambizione di alcuni vescovi avidi di dominare sul clero e fuori ancora del clero ignorante, superstizioso, negoziatore. E per ultimo si è fatto palese che quando senza verun riguardo alle sopraccennate ragioni voglia il regnante Pontefice abolire dopo

il corso di sei secoli il privilegio di Urbano II concesso al Conte Rugiero con titolo oneroso, ed in riguardo principalmente de' di lui vassalli, in un tal caso con l'autorità di molti e gravissimi autori si è mostrato che ciò non può farsi. Laonde invece di venire alla rivocazione di esso per motivi non dovuti e per ragioni insussistenti era più convenevole alla pietà del Padre comune de' fedeli, quando gli fosse venuta dubietà alcuna su la validità del privilegio, che avesse serenato piuttosto la coscienza de' siciliani con nuova conferma, che permettere tanti torbidi, o suscitar tanti scrupoli nella Sicilia, prima con la lettera della sagra congregazione dell'immunità, e poscia con l'ultima sua costituzione, e con le lettere ordinatorie drizzate a' prelati e fedeli della Sicilia: l'una e l'altra delle quali non deve avere mai luogo in un regno accostumato per tanti secoli a vedere decise le cause de' suoi nazionali nel paese istesso ove sono nate: mentre con l'autorità di tanti illustri dottori, di tanti cardinali, e di molti ancora de' più zelanti e de' più dotti Pontefici, si è riconosciuto necessario, quando mancassero tutti gli altri rimedii, quello di una ossequiosa resistenza ad un precetto che si riconosce nella pratica sommamente lesivo del dritto antichissimo e delle leggi municipali del regno, ed in conseguenza di estremo sconvolgimento della pubblica tranquillità.

APPENDICE

di alcune scritture più importanti citate nell'antecedente discorso, quali ci è parso di qui intieramente e con ordine cronologico trascrivere.

I.

Capitolo ultimo del libro IV *di Gaufrido Malaterra e bolla di Urbano* II (1).

Papa urbem redditam, et pacem inter ipsos factam audiens, et gaudet de fraude compressa, et de pace confecta: sed quia Ducem et Comitem Salernum secessisse audivit, nolens Comitem, donec sibi loquatur, versus Siciliam remeare, illorsum accelerat. Veniensque cum Archiepiscopis apud Sanctum Matthaeum, ut cum debito honore eum acciperet, cum processione praestolatur: et tamen propter amicabilem venerationem, quam versus Comitem habebat, primum ad eius hospitium eum amabiliter visum vadit: diuque eius colloquio usus,

(1) Per maggiore esattezza si sono collazionati i documenti con altri codici e con le più esatte pubblicazioni, le cui varianti si sono poste in piè di pagina per nota per non alterare il testo del nostro manoscritto.

Il presente capitolo di Malaterra, non che la bolla di Urbano II, sono stati collazionati col codice Settimiano e con quello pubblicato dallo stesso Caruso nella sua *Bibliotheca historica Regni Siciliae* Panormi 1723, vol. I, pag. 247. (*L'editore*)

ad processionem, quae praestolabatur, suscipiendus accessit: in crastinumque convenientes, alter alterius colloquio cum maxima dilectione fruuntur. Sed quia ipse Apostolicus jam dudum Robertum Episcopum Troynensem, Comite inconsulto, legatum in Sicilia, ad exequendum ius Sanctae Romanae Ecclesiae posuerat, perpendens hoc Comitem graviter ferre, et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire: cognoscens etiam ipsum Comitem in omnibus negotiis ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris exfervescere, cassato, quod de Episcopo Troynensi fecerat, legationem Beati Petri super Comitem per totam Siciliam, (1), vel habendam haereditaliter ponit: ea discretione, ut dum ipse Comes advixerit, vel aliquis haeredum suorum zeli paterni ecclesiastici executor superstes fuerit, legatus alius a Romana Sede, ipsis invitis nullus superponatur: sed si qua Romanae Ecclesiae juris exequenda fuerint, chartulis a Romana Sede in Siciliam, vel Calabriam directis, per ipsos consilio Episcoporum earumdem provinciarum autentice definiantur. Quod si Episcopi ad Concilium invitati fuerint, quot, et quos ipsi Comiti, vel suis futuris haeredibus visum fuerit, illuc dirigant: nisi forte de aliquo ipsorum in Concilio agendum sit, in Sicilia, vel Calabria in praesentia sua autentice definiri nequiverit: et ad hoc commissum perpetualiter permanendum, privilegio suae auctoritatis firmavit, cujus sententiam subtitulamus.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Carissimo filio Rogerio (2) Comiti Calabriae, et Siciliae salutem, et Apostolicam benedictionem. Quia propter (3) prudentiam tuam supernae maiestatis dignatio multis triumphis, et honoribus

(1) Nella edizione di Saragozza, *Caesaraugustе apud Domin. a Portonariis* 1578, vi si legge *et sui juris Calabriam habitam.*

(2) Nella *Biblioth. R. Sic.* di Caruso la parola *Rogerio* è segnata con la sola lettera iniziale R.

(3) Nella detta *Biblioth.* manca la parola *propter.*

exaltavit (1): probitas tua in Saracenorum finibus Ecclesiam Dei plurimum dilatavit, Sanctaeque Sedi Apostolicae devotam se multo magis (2) semper exhibuit: Nos in specialem, atque carissimum filium eiusdem universalis etiam (3) Matris Ecclesiae assumpsimus, idcirco de tuae probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis promisimus, ita etiam literarum auctoritate firmamus: quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit, nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem, aut consilium vestrum legatum Romanae Ecclesiae statuemus: quinimmo, quae per legatum acturi sumus, per vestram industriam legati vice exhiberi volumus: quando ad vos ex latere nostro miserimus ad salutem Sanctarum, alibi scilicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant (4), ad honorem Beati Petri, sanctaeque eius Sedis Apostolicae, cui devote hactenus obedisti: quamque (5) in opportunitatibus suis strenue, ac fideliter adiuvisti. Si vero celebrabitur concilium, tibi mandavero, quatenus Episcopos, et Abbates tuae terrae mihi mittas: quot et quos volueris mittas, alios ad servitium Ecclesiarum, et tutelam retineas. Omnipotens Deus (6) actus tuos in beneplacito suo dirigat: et te a peccatis absolutum ad vitam aeternam perducat. Datum Salerni per manus

(1) Manca la congiunzione *et* nel nostro manoscritto, che leggesi nella detta *Biblioth.* e nel codice Settimiano.

(2) Nella detta *Biblioth.*, in varie edizioni e nel codice Settimiano leggesi *se multis modis semper exhibuit.*

(3) Nel codice Settimiano e nella *Biblioth.* di Caruso non si legge la parola *etiam.*

(4) Nel codice Settimiano e nella citata *Biblioth.* leggesi *ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant.*

(5) Nella citata *Biblioth.* e nel cod. Settimiano leggesi *quamquam.*

(6) Nel citato codice e nella detta *Biblioth.* leggesi *Dominus.*

Sacrae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis tertio nonas Iulii indictionis septimae, anno Pontificatus nostri undecimo (1).

II.

Bolla di Urbano II data in Salerno l'anno XI del suo ponteficato a favore dell'arcivescovo Alfano.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei dilecto fratri Alfano Salernitano Archiepiscopo, eiusque successoribus canonice promovendis in perpetuum.

Singulare semper Sedis Apostolicae privilegium claruit subiectas sibi per orbem terrarum Ecclesias, et auctoritate disponere, et benignitate clementius confovere: quibus autem supernae maiestatis dignatio gratiae suae pleniorem contulit largitatem, ipsa etiam consuevit excellentiorem contribuere dignitatem. Unde non immerito aestimamus Salernitanam amplioribus nostrae benignitatis muneribus honorandam, quam omnipotens Dominus eximiae suae donationis praerogativa per misericordiam gratuitam sublimavit. Ex novissimis namque terrarum finibus Beati Matthaei Apostoli et Evangelistae corpus ad hanc deferri, apud hanc haberi clementissima suae dispositionis dignatione permisit; cuius scilicet Apostoli quanta sit in Deo et Ecclesia gloriae excellentia collatorum divinitus munerum gratia cumulata demonstrat. Hic enim primus inter caeteros Evangelii seriem scribere inspiratione divina exorsus est. Hic in divini seminis fructu trium ordinum coronam centesimam singulariter reportavit, ut simul Apostolus, Evangelista et Martyr existeret. Adiecit ad haec omnipo-

(1) Nel codice Settimiano, non che in altri codici ed in tutte le edizioni la sopradetta formola leggesi come siegue: *Datum Salerni per manum Joannis Sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi III. Nonas Julii. Indictione VII. Pontificatus Domini Urbani Secundi XI.*

tens Dominus, ut eamdem Ecclesiam gloriosorum Martyrum, Fortunati, Gaij et Anthes, triumphis simul, et corporibus honoraret. Apposuit etiam tertii muneris claritatem, ut eam nostris temporibus Gregorii Apostolicae memoriae Papae Septimi, tam exilio, quam tumulo illustraret, cuius quam egregia vita, quam praeclara doctrina, quam miranda constantia fuerit Romana Ecclesia praedicat, occidens universus agnoscit; tyrannorum pertinacia tolerata, et conculcata testatur. Nec illud tamquam ingrati praeterimus, quod inter multimodas Sedis Apostolicae persecutiones, quas nostris temporibus pertulit Ecclesia eadem gloriosissimorum Ducum Roberti et filii eius Rogerii devotione, ac studio filiorum Sedis Apostolicae, nonnumquam etiam nostri ipsius requies, et portus fuit. Cum igitur per omnipotentis Dei gratiam, Sedis Apostolicae, licet indigni, moderamina teneamus, tantis divinae gratiae beneficiis, et vestrae devotionis officiis per Sanctae Romanae Ecclesiae liberalitatem concurrendum, et respondendum arbitrati sumus; ob reverentiam siquidem sanctae et gloriosae semperque Virginis Dei Genitricis Mariae, et Beati Apostoli Evangelistae, ac Martyris Matthaei, ob devotionem Reverendissimi Patris, ac praedecessoris nostri Gregorii, ob petitionem nihilominus, tam tuam, quam carissimi filii nostri Ducis Rogerii, qui semper Apostolicae Sedi fideliter obsecutus est, veterum etiam Ecclesiae vestrae privilegiorum rationibus informati; Tibi deinceps, tuisque successoribus super Consanam, et Acheruntinam Ecclesias, et earum suffraganeos primatum gerere ex Apostolicae Sedis liberalitate concedimus. Has nimirum Ecclesias, sive civitates Ecclesiae vestrae privilegia continent, tamquam vestrae Metropoli olim ex Apostolicae Sedis concessione subiectas. Verum et ipse, qua nescimus ratione, et pallei dignitatem, et privilegiorum auctoritatem praeteritis temporibus a Sede Apostolica meruerunt. Verum quia praedecessorum nostrorum statuta inconvulsa, et inte-

merata manere cupimus, eis quidem propriae dignitatis gratiam conservamus, ut archiepiscopali honore, ac nomine potiantur. Vestrae vero Ecclesiae suorum privilegiorum integritatem hoc ordine restituimus. Quidquid igitur reverentiae, quidquid subiectionis primatibus persolvendum sacrorum canonum decreta constituunt, tibi deinceps, tuisque successoribus legitimis a Consano et Acherontino Archiepiscopo persolvatur. Quin etiam ex abundantia gratiae plenioris adiicimus, ut etiam praesente Romanae Legato Ecclesiae in supradictis duabus metropolitanis Urbibus, cum tuo semper, aut successorum tuorum consilio Archiepiscopi eligantur. Cum vestris etiam literis, aut Nuntiis consecrandi ad Sedem Apostolicam dirigantur. Et item ipsi ad successorum tuorum electionem nihilominus advocentur. Post consecrationem vero, vel pallium ab Apostolica Sede perceptum, tibi, tuisque successoribus tamquam Primati obedientiam promittant, et exhibeant. Salva in omnibus secundum canonicas sanctiones Romanae auctoritate Ecclesiae, ipsarum etiam Urbium privilegiis robur proprium obtinentibus. Oportet igitur, et vos propensiorem deinceps Apostolicae Sedi devotionem et obedientiam exhibere, eius in omnibus decreta efficacius observare, ut quanto per eam altius supra caeteros sublimamini, tanto ei humilius, et cordis affectione, et operis exhibitione subiiciamini. Vitam etiam vestram et mores sollicitiori expedit custodia moderari, ut qui aliorum judices eligimini nosmetipsos prius secundum Apostoli sententiam districtius iudicetis. Mandatum Domini sine macula et irreprehensibile conservare. Ut cum apparuerit Princeps Pastorum, percipiatis immarcescibilem gloriae coronam. Fraternitatem vestram superna dignatio per tempora multa conservare dignetur incolumen. Si quis autem hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit, secundo, tertiove commonitus, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque

sui dignitate careat, reumque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, atque in extremo examine, districtae ultioni subiaceat. Conservantibus autem haec pax Domini nostri Jesu Christi, et misericordia conservetur, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum Judicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.

Datum Salerni per manum Joannis S. R. E. Diaconi Cardinalis XIII Kal. Augusti indictione IV Incarnationis Dominicae anno MXCIX Pontificatus autem Domini Urbani II Papae XI.

III.

Istrumento della pace firmata tra il Papa Adriano IV ed il Re Guglielmo, inserito nel tomo XII degli annali del Baronio an. 1156 *fol.* 403 (1).

In nomine Dei Æterni et Salvatoris nostri Jesu Christi. Amen.

Domino Hadriano Dei gratia S. R. E. summo Pontifici, charissimo domino, et Patri nostro Reverendo, eiusque successoribus Willelmus eadem gratia Rex Siciliae, Ducatus Apuliae et Principatus Capuae.

Nostrae semper consuetudinis extitit, animum nostrum in triumphis et maximis humiliare successibus, et tunc nos attentius ad Omnipotentis Dei obsequium, et cultum mansuetudinis exponere, cum ad maiorem prosperitatem, et gloriam nos vidimus pervenire: tales in tranquillis et prosperis rebus erga nostri Redemptoris obsequium inveniri volentes, ut per-

(1) Avendo annesso il Caruso il presente documento mi è piaciuto fedelmente trascriverlo come trovasi pubblicato dal Baronio nel vol. XIX an. 1156, pag. 99 e seg. ediz. di Lucca 1746, per essere la più corretta edizione. (*L'editore*)

ceptorum a Rege omnium Regum beneficiorum non appareamus ingrati, et maiores successus atque victorias de brachio virtutis Dei iugiter sperare possimus. Huius quidem nostrae consuetudinis consideratione inducti, caesis et comprehensis in manu bellica ad laudem et gloriam nominis Dei Graecis et barbaris nationibus, quae regnum nostrum nulla earum vi, sed proditorum nostrorum dolositate intraverant, devictis et fugatis de finibus regni nostri turbatoribus pacis, et proditoribus nostris humiliandos nos sub omnipotenti manu Dei decrevimus et ad cultum humilitatis propensius intendendum.

Discordiis igitur illis quae inter Romanam Ecclesiam fuerant agitatae, finem congruum imponere cupientes: cum appropinquavissemus civitati Beneventi, et inimici nostri ante faciem indignationis nostrae fugissent, venerabiles Cardinales vestros Hubaldum tituli s. Praxedis, et Julium tituli s. Marcelli presbyteros Cardinales, et cum eis Rolandum tituli s. Marci presbyterum Cardinalem, et Cancellarium vestrum, quos ad nostram praesentiam direxistis; eo quo decuit honore suscepimus, et desiderium ac monita vestra de bono pacis ex ore ipsorum libenti animo audientes, ipsis et Maione magno Ammirato Ammiratorum dilecto fideli et familiari nostro, et Hugone Panormitano, et Romualdo Salernitano venerabilibus Archiepiscopis, et Willelmo Calano Episcopo, et Marino Cavensi Abbate fidelibus nostris mediantibus, in hunc vobiscum per eos pacis devenimus concordiaeque tenorem; videlicet ut de capitulis illis, de quibus inter maiestatem vestram et nos controversia vertebatur, quod subscriptum est, observetur.

De appellationibus quidem ita. Si aliquis clericus in Apulia et Calabria, et aliis terris quae Apuliae sunt affines, adversus alium clericum de causis ecclesiasticis quaerelam habuerit, et a Capitulo, aut Episcopo, vel Archiepiscopo suo, seu alia ecclesiastica persona suae provinciae non poterit emendari: libere tunc si voluerit, ad Ecclesiam Romanam appellet. Tran-

slationes in Ecclesiis fient, si necessitas, aut utilitas Ecclesiae aliquem de una Ecclesia ad aliam vocaverit, et vos aut vestri successores concedere volueritis. Consecrationes et visitationes libere Romana Ecclesia faciet Apuliae, vel Calabriae civitatum, ut voluerit, aut illarum partium quae Apuliae sunt affines, civitatibus illis exceptis, in quibus persona nostra, vel nostrorum haeredum in illo tempore fuerit, remoto malo ingenio nisi cum voluntate nostra, nostrorumque haeredum. In Apulia et Calabria et partibus illis quae Apuliae sunt affines, Romana Ecclesia libere legationes habebit. Illi tamen, qui ad hoc a Romana Ecclesia fuerint delegati, possessiones Ecclesiae non devastent. In Sicilia quoque Romana Ecclesia consecrationes et visitationes habeat, et si de Sicilia personas aliquas ecclesiastici ordinis vocaverit, magnificentia nostra, nostrorumque haeredum pro christianitate facienda, vel pro suscipienda corona, remoto malo ingenio, retinebit quas providerit retinendas. Coetera quoque ibidem habebit Romana Ecclesia, quae habet in aliis partibus regni nostri, excepta appellatione et legatione, quae nisi ad petitionem nostram et haeredum nostrorum, ibi non fient. De Ecclesiis et monasteriis terrae nostrae, de quibus Romanae Ecclesiae quaestio mota fuit, sic fiat: Vos quidem et vestri successores in eis habebitis eas, quae in caeteris Ecclesiis, quae sub nostra potestate consistunt, solitae sunt accipi consecrationes et benedictiones a Romana Ecclesia; et debitos insuper, et statutos ei census exolvent. De electionibus quidem ita fiat. Clerici conveniant in personam idoneam, et illud inter se secretum habebunt, donec personam illam excellentiae nostrae pronuntient, et postquam persona celsitudini nostrae fuerit designata, si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, vel haeredum nostrorum non fuerit, aut magnificentiae nostrae non extiterit odiosa, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debemus assentire, assensum praestabimus.

Profecto vos nobis, et Rogerio Duci filio nostro, et haeredibus nostris, qui in regnum pro voluntaria ordinatione nostra successerint, concedetis Regnum Siciliae, Ducatum Apuliae, Principatum Capuae, cum omnibus pertinentiis suis, Neapolim, Salernum, et Malphiam cum pertinentiis suis, Marchiam, et alia quae ultra Marsicam debemus habere, et reliqua tenimenta, quae tenemus, a praedecessoribus nostris hominibus sacrosanctae Romanae Ecclesiae iure detenta, et contra omnes homines adiuvabitis honorifice manutenere. Pro quibus omnibus vobis vestrisque successoribus, et S. R. E. fidelitatem iuravimus, et vobis ligium homagium fecimus, sicut continetur in duobus similibus Capitularibus, quorum alterum penes vestram maiestatem sigillo nostro aureo, alterum vero sigillo vestro signatum penes nos habetur. Et censum sexcentorum schifatorum de Apulia et Calabria, quingentorum vero de Marchia, vel aequivalens in auro vel argento nos ac nostros haeredes Romanae Ecclesiae statuimus annis singulis soluturos, nisi forte impedimentum aliquod intercesserit, quo cessante, census ex integro persolvetur. Omnia vero praedicta, quae nobis concessistis, sicut nobis, ita etiam et haeredibus nostris concedetis, quos pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus, qui sicut nos, vobis vestrisque successoribus et Ecclesiae Romanae fidelitatem facere, et quae praescripta sunt, voluerint observare. Ut autem quae supra dicta sunt, tam vestro quam vestrorum successorum tempore obtineant perpetuam firmitatem, nec nostris, aut nostrorum haeredum temporibus alicuius valeant praesumptione turbari: praesens scriptum per manum Matthaei nostri Notarii scribi, ac bulla aurea nostro typario impressa insigniri, ac nostro signaculo decorari iussimus. Datum ante Beneventum per manus Maionis magni Ammirati Ammiratorum, Anno Dominicae Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo sexto, mense Junii, quartae Indictionis anno vero regni domini Wil-

lelmi Dei gratia magnifici et gloriosissimi Regis Siciliae, Ducatus Apuliae, et Principatus Capuae ✠ sexto foeliciter. Amen. ✠

Hadrianus Episcopus servus servorum Dei charissimo in Christo filio Willelmo illustri, et glorioso Siciliae Regi, eiusque haeredibus, quos pro voluntaria ordinatione sua statuerit in regnum, in perpetuum.

Licet ex iniuncto nobis a Deo Apostolatus officio universos Christi Fideles paternae charitatis brachiis debeamus amplecti, atque ad pacem eos, et concordiam invitare: Reges tamen, et sublimiores quasque personas tanto amplius diligere, et honorare debemus, atque de bono pacis eos tanto studiosius commonere, quanto Ecclesiae Dei, et fidelibus christianis maior inde fructus spiritualiter, et temporaliter dignoscitur provenire. Constat, charissime in Christo filii Willelme, gloriose Siciliae Rex, te inter Reges, et celsiores personas saeculi eximiis operibus, potentia, opibusque clarere, ita ut ex vigore iustitiae, quam in terra sub tua ditione constituta conservas, ex securitate pacis, qua omnes per eamdem constituti laetantur, et ex terrore, quem inimicis Christiani nominis per opera magnifica incussisti, usque ad extremos angulos fama tui nominis, et gloria protendatur. Quod siquidem nos, dilectissime in Christo fili Willelme eximie, diligentius attendentes, et inspicientes pariter, quantae utilitates Romanae Ecclesiae valeant provenire, si celsitudo tua per firmam pacem ei, et concordiam coniungatur: Dum in civitate Beneventana securi, et liberi cum fratribus nostris essemus, ad pacem tecum habendam diligenti studio decrevimus intendere. Misimus ergo ad excellentiam tuam quosdam fratrum nostrorum, scilicet, *ut supra,* et proposuimus per eos nostrum de bono pacis, et concordiae desiderium, et invitavimus attentius, et monuimus excellentiam tuam ad pacem. Et illius inspirante virtute, qui ad coelum iturus Discipulis suis ait: Pacem meam do vobis, pacem meam

relinquo vobis: talem animum tuum invenimus, qualem filii pacis et Catholici Principis decuit inveniri. Et mediantibus praefatis filiis nostris etc. *ut supra:* In hanc formam pacis libera, et spontanea voluntate nostra devenimus, ut videlicet de capitulis illis, de quibus inter nos, et excellentiam tuam controversia est, per omnia etc. *ut supra in proxime scripta Regis est conclusione. Pergit:* Ut autem quae supra diximus, tam nostro, quam successorum nostrorum tempore perpetuam obtineant firmitatem, et nec tuis, nec tuorum haeredum temporibus alicuius valeant praesumptione turbari: nos ea de communi consilio et voluntate fratrum nostrorum auctoritate Apostolica confirmamus, et valitura in perpetuum praesentis scripti pagina communimus, et tam a nobis, quam a nostris successoribus perpetuis temporibus statuimus observanda. Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostrae concessionis et confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare voluerit: Omnipotentis Dei, et beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius indignationem incurrat. Amen. Amen. Amen. Datum *eadem die qua et superior.*

IV.

Lettera del Vicerè D. Ugo di Moncada al Re D. Ferdinando il Cattolico.

Per una carta, che ricevei da V. A. alli 25 di Gennaro, data in Burgos alli 16 di Decembre, fatta per il secretario Calçena, mi scrive havere informazione, che da poco tempo in qua si ha causato gran pregiudizio alla Monarchia e preminenza di V. A. in questo regno; Perchè essendo concessa al Conte Rugiero et a suo figlio Simone, per avere liberato il regno da mano d'infedeli, la Monarchia, acciò l'abitatori del regno predetto non avessero per cause spirituali et ecclesiastiche a liti-

gare fuori del regno, ma quelle si provedessero innante il Diocesano et Ordinario, e per via di appellazione andassero al Metropolitano, e dal Metropolitano alla Gran Corte con giudice ecclesiastico, onde si riconoscesse, e determinasse, e non esser però di mestiere per ogni piccola occasione haver ricorso nè a Roma, nè ad altra parte. E per corroborazione di quanto ho detto sopravennero li Capitoli del Regno, impetrati per li tre brachii, per li quali si provede, che nessuna causa si possi estraere da questo regno. E che di poco in qua crescendo la malizia degli huomini, con dire, che ancorchè il Papa avesse concesso la Monarchia, non si levò la potestà di conoscere le cause spirituali. Il che quantunque sia di dritto comune, e contro la disposizione delli Capitoli del Regno, e l'onore e fideltà che i suoi vassalli devono, per esser tenuti guardare li Capitoli del Regno, e la preminenza di V. A. con ogni conveniente, e somma ragione, benchè li giorni passati sono uscite dal regno molte cause, e per evitar questo abuso V. A. mi comanda, che io dovessi aggiuntare con il Real Conseglio di questo regno, alcuni giurisconsulti boni, et affezionati allo real servizio, et al bene della repubblica, e che io provegga con costituzioni e prammatiche, che di qua innanzi si osservino gli antichi costumi, e non si eseguisca rescritto alcuno contro la preminenza di V. A. e di sua Mònarchia, e contro li Capitoli di questo regno. Le quali lettere ricevute aggiuntai il Conseglio Reale di questo regno, con il quale aggiunti quattro dottori delli principali, che qui concorrono, e letta la carta di V. A. si conobbe, che Ella non tenia complita informazione della sua Monarchia, nè di quello che importasse il costume antico nelle cose spettanti a detta Monarchia; Mentre ancorchè per antico costume li Re di questo regno abbiano usato in certo modo su le cose spirituali, et ecclesiastiche giurisdizione, come al presente V. A. usa, e si have usato per concessioni delli Sommi Pontefici, o siano quelle vere, o presun-

te, o prescritte, per le quali il Re di questo regno è fatto legato nato; la cui origine, e principio di tal costume, si giudica, per quello han riferito gli antichi del regno, esser dal tempo del Conte Rogiero, primo acquistatore di questo regno, per un privilegio antico, il quale appare fatto al detto Conte, et a suo figlio. Et ancorchè le parole del privilegio non siano così ample, come è la consuetudine, et osservanza: questo è per causa che gli officiali di V. A. in questo regno han favorito, et ampliato tale Monarchia, e non hanno permesso alcuna derogazione di sue preminenze che si guardano, e con diligenza si osservano in questo regno. E per V. A. sapere sotto generalità, che cosa sia Monarchia, e come si ha nel regno osservata, et intesa: le dico che il Re di Sicilia fu giudice di tutti i prelati, et esenti della giurisdizione degli Ordinarii spirituali del regno, e che qui non hanno superiori, et altre cause spirituali et ecclesiastiche, che si principiano innanzi gli Ordinarii spirituali del regno, non si estraino in Roma, nè in altra parte, ma si conoscono per appellazione nella Monarchia di V. A. per giudice ecclesiastico delegato per lo vicerè col conseglio delli giudici della Gran Corte, et altri dottori; Se però innanzi che la causa ecclesiastica s'incominci nel regno, la parte ricorre in Roma, il Santo Padre come superiore nelle cause spirituali la delega o in Roma, o nel proprio regno, e dal suo delegato non si appella alla Monarchia, ma al delegante, et in questo non si repugna al dritto comune, secondo la disposizione del quale li Sommi Pontefici come superiori nelle cose spirituali concorrono con tutti gli altri magistrati, e legati nati, et de latere. Nè li Capitoli del Regno, perchè non ligano la giurisdizione del Papa, hanno luogo nelle cose spirituali per antico costume, perchè così sempre si ha osservato: e le cause che sono state estratte, sono in casi che si ha potuto senza pregiudizio alcuno delle preminenze reali di V. A. e per questo non si ha potuto altrimente riparare, cer-

tificando a V. A. che non si ammette ad ogni uno che vuole uscire fuori le cause del regno sotto colore di alcuni articoli spirituali incidenti, per allongare la causa, perchè in questo tutti li rimedii, et espedienti, li quali si può con ragione, si escludono tutte le frodi, e calunnie che si ponno evitare. Per la qual cosa in molte cause si hanno denegato le esecutorie dei rescritti di Roma, per essere tali, che con giustizia si potranno denegare, e così eseguirassi ogni volta, che succederà il caso, che con giustizia si potrà fare. E però ha parso a tutti del Conseglio, che si stia con avvertenza nelle cose particolari che succederanno, nè si dia luogo alli rescritti, che con alcuna ragione se gli potrà denegare la esecutoria: e però non si facci costituzione, legge o prammatica universale, perchè non è di giovamento, nè espediente al servizio di V. A., anzi sarebbe cosa che ne potrebbe resultare scandalo irreparabile, e di provocar la volontà del Santo Padre, avendo notizia di tale ordinazione, che *directe vel indirecte* andasse contro la sua preminenza, a pensare di distruggere, e rivocare la Monarchia, che al presente V. A. tiene, per esser cosa, che discende dalla sua potestà e volontà, o a fare qualche altra provisione che fosse contro la intenzione Reale di V. A. e suo servizio, secondo lei meglio comprenderà le cose, che potranno succedere; Il che apertamente si vede, che li Principi suoi antecessori Serenissimi hanno in questo suo regno usato l'autorità di monarca *conniventibus oculis*, e con provedere alle cose particolari, secondo che succedeano, e n'ebbero mai ardire di far costituzione, e legge universale sopra tale materia; Il che ancora è confirmato per dritto comune, che far legge sopra le cose ecclesiastiche non tocca a V. A. come a Re e Principe del suo regno, nè ancora come a legato, la cui potestà non può con ragione avere questa superiorità di conder (sic) leggi, massime tendenti in derogazione dell' autorità Apostolica *directe vel indirecte*, et in questo modo si have appuntato per infor-

mazione di V. A. farsi la presente, e darle raguaglio di tutte le cose predette, affinchè informata del tutto se comanderà si provegga altrimente, si eseguirà quello che V. A. ordinerà, pregandoli dal Signore ogni sommo contento.

Di V. R. M.

Da Palermo li 15 di marzo 1512.

Servitor y Esclavo que sus R. pies y manos besa
D. Ugo de Moncada.

V.

Capitolo del Regno 109 *del Re Ferdinando* (1).

Item, perche Misser Joanluca Barberi, facendo lo cabreo tanto di li cosi feudali del Regno, como di li raxuni di patronatu di vostra Real Maestà, ha trovato unu modo, et expedienti di fari alcuni novi, et illiciti guadagni. Et primo voli per una instructioni, che Vostra Altezza fichi, che hagia di vidiri tucti bulli, et rescripti, li quali venino supra li beneficii, ad effectu di ricanuxiri, si sunno di raxuni di patronatu, ó nò: et essendu quista recognitioni per cautela di la Regia Curti, non si divi pagari cosa nixuna, et lo dicto Joanluca si voli pagari a sua voluntati, et da poi fari fidi, che non è, o vero è di raxuni di patrunatu. Lo secundo voli revidiri li investituri avanti, che li passa lo Advocato fiscali et quisto per ordinationi di Vostra Altezza, secundo dici, per vidiri alcunu privilegio, che forte mancassi a lo suo cabreo: et venendo lo Baruni, o feudatario per la investitura, et non havendo privilegio, lo dicto Joanluca non voli passari la investitura, si non piglia co-

(1) Il presente documento è stato collazionato coi *Capitoli del Regno di M. Testa* vol. I, pag. 586-87. Pal. 1741.

pia di lo privilegio di la Cancellaria, che ipso teni, et per raxuni di tal copia si paga excessivamenti ad suo placiri, et vexa a lo Baruni, che non è tenuto in lo pigliari di la investitura monstrari privilegio, excepto provari la morti di lo antecessuri, la successioni, et la possessioni, secundo li Capitoli de lo Regno (1), et antiqua observantia. Lo tertio, lo quale dicto misser Joanluca fa in lo dicto cabreo, si fa facturi, et condituri di ligi; et poi che riferixi privilegii, acti, et scripturi, si fa Judici, et determina cui ha raxuni, et alcuni volti iudica, et interpreta secundo la voglia, che ipso teni; et in futurum porria essiri, che li soi judicii, et interpretationi si allegassiro in judicio contentioso contra alcuna persona, et per trovarisi scripti in dicto cabreo, si potissi diri essiri prejudiciali a li parti. Per quisto lo dicto Regno supplica a Vostra Altezza, voglia remediari in tucti li tri abusioni.

In la prima, si lo dicto Joanluca voli vidiri li bulli, et rescripti di li beneficii, si tangi prejudicio a li juspatronati de V. Altecza, che non si digia prendiri, ne pagari raxuni alcuna di li parti, perche assai pagato, et remunerato è stato da V. Altezza.

A la secunda abusioni, che si hagiano di servari li capituli, et observantia antiqua del Regno supra lo pigliari di li investituri cum la visioni, et recognitioni di lo Advocato fiscali; et lo dicto Joanluca non hagia di fari pigliari copia di privilegii ad alcuno Baroni contra loro voglia.

A lo terzo inconvenienti, che potria sequiri, che vostra Maestà proviya, che a lo dicto cabreo non si daia fidi alcuna, excepto ali acti digni di fidi, li quali in dicto cabreo sunno notati, et registrati, et non di li paroli, interpretationi, et postilli di lo dicto Joanluca.

Placet Regiae Maiestati, quod provisione bullarum nullum

(1) *Nimirum* cap. CCCLXXXVII et cap. CCCCLVI *Regis Alphonsi.*

jus capiat, nec pro fide facienda Proregi, vel aliis Judicibus, quibus spectat, in Regno (1), an beneficia sint de jure patronatus, vel non. Nec cogantur feudatarii dicti Regni per dictum Joannem Lucam accipere copiam privilegiorum feudorum suorum, si nolint: et super forma concesionis investiturarum servetur capitulum Regni. Stetur tamen actis, privilegiisque, in dicto capibrevio contentis, seu mentionatis; cui capibrevio fides attribuatur in actis praedictis: quo vero ad allegationes, in dicto capibrevio per eumdem factas, illae non intelligantur in praejudicium alterius; nec illis stetur (2).

VI.

Breve di Nunzio Apostolico in persona del barone del Burgio.

Clemens PP. VII.

Dilecte fili salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum alias plures, et diversae quaerelae de his, quae contra libertatem ecclesiasticam in Insula Siciliae quotidie agebantur non sine gravi animi nostri molestia ad aures nostras pervenissent, propterea te tunc ad Viceregem, et Consiliarios Regios dictae Insulae Nuntium et oratorem nostrum duxerimus destinandum, ut diligenter te informares an quaerelae ipsae essent verae, et alia negotia ibidem peragenda tibi commiserimus, ac certas pecunias, videlicet quingentos ducatos auri de Camera, vel circa, a Venerabili fratre Moderno Episcopo Syracusarum de mandato nostro exegeris, et ad manus tuas receperis, ac centum uncias monetae in dicta Insula currentis de

(1) *Supple* cognoscere, *vel quidquam aliud.*
(2) *Vide supra cap.* LXIII.

simili mandato a dilecto filio Joanne Petro Riccio vigore literarum dilecti filii nostri Andreae tituli Sanctae Priscae Presbyteri Cardinalis de Valle nuncupati receperis. Tuque nonnullas expensas in eisdem negotiis nostris ad dictas summas ascendentes feceris, de quibus nobis computum reddideris. Nos propterea volentes securitati tuae, et indemnitati prout merito debemus, et tua erga nos servitia exigunt providere, cum nobis plene constet, omnes expensas per te, de mandato et voluntate nostra factas utiliter, et ex causis necessariis factas, et in utilitatem nostram, et Apostolicae Sedis conversas fuisse, te ac haeredes, et successores tuos de receptis huiusmodi, et expensis (ut praefertur) factis ex certa nostra scientia tenore praesentium absolvimus, quietamus, et etiam perpetuo liberamus, ac liberum et quietum esse decernimus per praesentes; Volentes, ac mandantes gentibus Camerae Apostolicae, ut nullo unquam tempore aliud a te computum super huiusmodi pecuniis per te exactis, et receptis, ac expensis factis exigant, aut requirant, vel exigere aut requirere possint, neque te, seu haeredes, et successores praefatos super eis molestare, aut inquietare praesumant, vel possint. Immo te, dictosque haeredes, et successores ad ulteriorem dictorum computorum redditionem nullo unquam tempore amplius obligare quomodolibet in futurum, irritumque et inane si secus super his a quoque quavis authoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari decernimus, in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris. Die VI Iulii MDXXX Pontificatus nostri Anno septimo.

☞ *Blosius*

Dilecto filio Joanni Antonio Pulleoni Baroni Burgii familiari nostro.

VII.

Trattato di accordio sopra la Monarchia, jus patronati, e spoglie di beneficii tra Sua Santità e Sua Maestà in tempo del Duca di Monteleone, che era vicerè di Sicilia, ed il barone del Burgio, che risedea in Roma, il quale non ebbe effetto.

Per la concordia che si tratta tra la Santità di nostro Signore, e la Maestà Cesarea circa la Monarchia, pare che si abbia di avvertire alle cose infrascritte.

In primis, che per Sua Santità si facci una dichiarazione di tutti quelli beneficii che sono nel regno di *jure patronatus*, e di quelli dichiarati stia alla Maestà Sua la presentazione libera, et a sua Santità la confirmazione come è costumato.

Item, che tutti li beneficii che non saranno compresi in la predetta dichiarazione de *jus patronati*, sia libero a Sua Santità di conferirli senza altra presentazione di Sua Maestà, e che le bolle, che si faranno di questi tali beneficii, siano passati in Sicilia senza altra esecutoria viceregia.

Item, che Sua Santità non possa dare, nè concedere beneficio alcuno di quelli, che saranno dichiarati essere di *jure patronato* senza espressa presentazione di Sua Maestà, e se alcuna bolla si facesse *inadvertenter*, che venisse in Regno, il delegato non habbii autorità, nè presuma di eseguirla, e caso che l'eseguisse, sia in libera volontà del Monarca di castigarlo, perchè la mente di Sua Santità è di osservare la dichiarazione predetta.

Item, che tutte le liti, che insurgeranno di qua innanti nelli beneficii dichiarati *jus patronati*, si habbiano da incominciare, proseguire, terminare e finire nel regno di Sicilia, secondo l'ordine accostumato; cioè primo innanzi l'ordinario,

poi innanzi il metropolitano, ultimo innanzi il Monarca, e colà terminarsi, talmente che non sia lecito d'appellarne.

E perchè potria essere, che le liti accadessero fra persone esenti dall'ordinario, e metropolitano, e non saria possibile osservare il sopradetto ordine, in qual caso si possi la prima e seconda istanza finire per la Monarchia, e della terza se ne vorranno le parti havere ricorso in Roma, Sua Santità possa loro dare giudice e delegato *in partibus,* che con conseglio di uno, o due assessori non sospetti ad alcuna delle parti, da eligersi per lo Sig. Vicerè, che sarà *pro tempore,* habbia da pronunziare e dare la sentenza secondo Iddio e la giustizia.

Item, che tutte le liti, che insorgeranno da qui innanzi nelli beneficii, che non saranno dichiarati d'essere *jus patronati,* si habbiano incominciare, finire e terminare in Sicilia, salvo se la parte attrice non volesse vederla in Roma, che allora sia loro lecito vederle, secondo l'ordine della Corte Romana.

Item, che di qui innanzi tutti li altri rescritti che verranno dalla Santità di nostro Signore, che non saranno delle cose predette, si debbiano ammettere, ed obedire senza esecutoria alcuna, e perchè sia noto ad ogni huomo, Sua Maestà sia tenuta di fare una prammatica, e quella farla promulgare per il regno per bandi pubblici con grandissime pene.

Item, che Sua Santità per sue bolle autentiche debbia confermare l'accordio predetto, e donare autorità alla Maestà Sua, possa far eseguire le cose predette senza carico di conscienza in forma.

Item, che tutte le cause criminali che occorreranno tra ecclesiastico et ecclesiastico, che sono sudditi all'ordinario, si vedano nel regno ordine suo.

Item, che a Sua Santità sia lecito di mandare commissario, nunzio o delegato nel regno ad informarsi delli eccessi et abusioni, che facessero li vescovi, e li arcivescovi, e persone ecclesiastiche esenti dall'ordinario; e costando per la informa-

zione de' delitti loro, possa estrahere dal regno e punirli *secundum iuris formam.*

Item, che nelli contratti, in cui alcuno del regno si haverà obbligato in *forma camerae* si possa procedere contro esso in Roma, e li rescritti che verranno nel regno sopra li detti contratti, siano obediti senza esecutoria viceregia alcuna.

Item, che Sua Santità possa per il commissario, collettore o nunzio suo, far cogliere e riscuotere tutti li censi, ragioni di annate, pensioni et altre ragioni ordinarie dovute a Sua Santità, et alla Camera Apostolica di tutti arcivescovi, abbati et altre persone ecclesiastiche senza esecuzione alcuna.

Item, che circa li spogli delli vescovi, arcivescovi e prelati del regno si osservi la bolla di Papa Eugenio, deducendone però tutti quelli spogli, che sono havuti dal tempo della detta bolla insino ad oggi, e se queste per non se ne haver tenuto conto paresse difficile, si termini la grazia fatta per Papa Eugenio, non in denari, ma a certo tempo benvisto a Sua Santità et a Sua Maestà.

VIII.

Lettera di D. Antonio Montalto avvocato fiscale del regno alla Maestà dell'Imperator Carlo V.

S. C. R. M.

Le preeminenze ecclesiastiche che V. M. tiene in questo regno di Sicilia, sono le infrascritte.

Primieramente saprà V. M. come avendo stato questo regno, secondo le croniche antiche, tre cento anni in potere dei Mori, venne il Conte Rogiero di Normandia, et avendo quello ricuperato, e ridotto in servizio di Dio, e della Santa Romana Chiesa, et edificato nel regno molti monasteri e chiese devotissime, meritò che per una bolla di Papa Urbano, fosse costi-

tuto legato apostolico nel regno, et avesse cognizione di cause spirituali, e fra persone ecclesiastiche; la quale bolla è nel cabreo ecclesiastico, et in processo di tempi è sempre stata intesa, interpetrata, et osservata, che tutti li re di questo regno fossero legati nati della Sede Apostolica, ed avessero la medesima cognizione, dalla qual cosa è nato questo nome di Monarchia, per essere con la corona regia la cognizione temporale e spirituale, e questa Monarchia inviolabilmente è stata sempre guardata, e reputata per cosa così canonicamente provista, e perseverata, che l'abbate Siculo principe de' canonisti, in tempo della buona memoria del re Alfonso, come delegato della Monarchia si ritrovò a sentenziare la causa del monastero di Santa Maria di Monte Maiore.

E perchè V. M. intenda di che maniera si osserva la detta Monarchia, e come si pratichi; saprà, che in tutte le cause civili e criminali di persone ecclesiastiche, e di cose ecclesiastiche, e spirituali, si dona loco alla prevenzione: che prevedendo la Sede Apostolica nella cognizione di alcuna causa nella Corte Romana, o delegandola a persone ecclesiastiche di questo regno, la Monarchia non si può intromettere in cosa alcuna, ma si appella *a delegato ad delegantem*, et in Corte Romana have l'ultimo fine, e di qualsivoglia rescritto citatorio, compulsorio, inibitorio, e di qualsivoglia altra natura pertinente a tal causa, non se le deniegano le viceregie esecutorie. E prevenendo in regno alcuno dell'ordinarii ecclesiastici, a cui appartiene la cognizione; che da quello si appella al metropolitano, e dal metropolitano alla Monarchia, e di tali cause cominciate in regno, la Sede Apostolica, secondo la detta osservanza, non si può intromettere, e sempre si hanno denegato l'esecuzione di qualsivoglia rescritto Apostolico; Et essendo una volta la causa cominciata in regno, per non estraersi per *via appellationis* le cause in Roma, nè farsi pregiudizio alla Monarchia, nè vessarsi le povere parti di andare

in Roma; tali cause hanno l'ultimo fine per la detta regia Monarchia: e sempre è stata, et è in questo regno *etiam* giudice delle persone ecclesiastiche esenti; e nel secondo e terzo giudizio conosce *etiam* la Monarchia *usque ad ultimum finem litis*. E la pratica è, che il vicerè, venendo la causa in Monarchia, tanto in primo giudizio, come *via appellationis*, *vel alio remedio,* delega la causa ad una persona ecclesiastica la quale col consiglio della regia gran corte proveda di giustizia, et in secondo e terzo giudizio dà *similiter* altri delegati apostolici col consiglio di altri dottori, e così si ha osservato et osserva inconcussamente, et alcune volte si ha fatto *etiam* in cause di persone ecclesiastiche religiose, di qualsivoglia ordine, e non si hanno concesso, nè si concedono esecutorie a rescritto alcuno Apostolico toccante tali cause.

E perchè dalla predetta Monarchia, la Sede Apostolica ha tenuto sempre molto rizelo, e secondo dicono, ogni anno in *Coena Domini* velatamente scomunica, poi assolve l'officiali di questo regno; e perchè il vicerè, che Dio habbia in gloria, con lo baron del Burgio nunzio allora della Sede Apostolica trattò certa maniera di accordio, e furono offerti certi capitoli a V. M. delli quali non ne seguì poi effetto nissuno : converria per discarico della conscienza di V. M. e di tutti suoi officiali e ministri, havere confirmazione della detta Monarchia, o prendere alcun altro buono assento con la Sede Apostolica; poichè hora è V. M. informata a pieno delle cose come passano; mentre qualche volta si ha dubitato della detta Monarchia, se s'intende propagata a tutti li regii posteri di questo regno, o pure la detta bolla di Papa Urbano fu indulto e privilegio personale, e perciò mandò a V. M. copia di quel che ne dice il Cabreo.

L'altra preminenza è delli *jus patronati* reali, per conservazione delli quali appare provisto per prammatica del Serenissimo re Alfonso, la quale è in *viridi observantia,* che non

si concedono esecutorie alcune di rescritti apostolici concernenti in alcuna maniera li *jus patronati* reali senza presentazione, o consenso della Maestà Regia. E perchè non è chiaramente risoluto quali siano di *jus patronati* reali, e di alcuni si ha dubitato, e dubita: converria al servizio di V. M. farli risolvere e declarare, talmente che nella Corte Romana sappiano risolutamente quali beneficii in questo regno sono *jus patronati* di V. M., e questi non s'intermettano senza presentazione, o consentimento di V. M. E perchè questa risoluzione si possa fare omninamente, mando a V. M. copia di quel che si ritrova negli Cabrei di detti patronati il più brevemente che si è possuto.

L'altra preminenza è delli spogli de' vescovi che muoiono, et altri che possiedono *jus patronati* regii; li quali s'incorporano a questa Regia Corte, e non se ne sape altro lume, se non che per detto di detto, delli antichi se intende, che si hanno consegnato al re Alfonso in pagamento di circa ottocento mila ducati, che spese per la Sede Apostolica in certa guerra della Marca di Ancona; ed essendo supplicato per un capitolo del regno al detto Serenissimo Re, che non s'intromettesse la Regia Corte nelli spogli delli prelati, ma quelli rilasciasse per le Chiese e prelati successori, il detto capitolo appare decretato — *Regia Maiestas non consuevit de his absque provisione Apostolica, se aliquatenus, atque ita in futurum taliter se habebit, quod non erit locus iustae quaerelae.*

E perchè delli detti spogli non si è mai visto il conto, nè credo si possa sapere puntualmente che somma ne sia pervenuta alla Regia Corte, e la cosa stà così dubiosa, converria al servizio di V. M. et al discarico di sua real conscienza, pigliarci appuntamento col Papa, e similmente delli frutti sede vacante, saria bene havere indulto, e concessione espressa.

Per conservazione delle quali preminenze è introdotto che non si può eseguir rescritto alcuno apostolico in questo re-

gno senza le viceregie esecutorie, e perchè subinvolucro che non si facesse pregiudizio di alcuna delle dette preminenze di V. M., al che potrà provedere col Papa, come gli parerà che più convenga.

Un altra preminenza tiene V. M. dipendente delle predette, che in questo regno non si solea venire nunzio, nè collettore apostolico, nè altro commissario forastiero contro li prelati e persone ecclesiastiche del regno, e le delegazioni e commissioni apostoliche veniano indrizzate a persone ecclesiastiche del regno, come communemente si fa, e venendo questi anni prossimi passati Sebastiano Marti nunzio e commissario apostolico contro il vescovo di Siracusa, e lo arcivescovo di Messina, facendosi istanza che non si devono concedere esecutorie; il Signor Vicerè, che Iddio l'habbia in gloria, commesse questo negozio alli dottori del consiglio, e li fu risposto, per la maggior parte, di contraria opinione, ma non sò perchè causa fu esecuto il parere della minor parte del consiglio; e benchè due o tre volte sia venuto nel regno il detto Marti con molta furia contro li prelati predetti, non si è visto effetto, nè esempio alcuno di giustizia, se non di espilazione di buoni migliaia di ducati, e di impoverire i prelati de' loro spogli, acciocchè morendo non ne possa haver profiguo la Regia Corte.

Il detto Marti non contento delle cose predette, volse ancora pregiudicare un altra delle preminenze di V. M. et eseguire uno rescritto apostolico citatorio, et inibitorio senza esecutoria alcuna, come altra volta si fece essendo vicerè della Nuzza, il quale per un caso simile fece dare quattro tratti di corda in publico ad un commissario, seu cursore con rescritto della Corte Romana.

Poi del detto Marti, venne in questo regno Giovanni Cellino nunzio e collettore della Camera Apostolica, et al detto Signor Vicerè, et alla Gran Corte parse concederle esecutorie, et oltre di questo nome di nunzio non fu mai in Sicilia, nè ancora

collettore apostolico, perchè la camera non tiene debiti da esiggere in questo regno, e se ne hanno visto l'infrascritti mali effetti.

Videlicet: che cominciò a vessare le persone ecclesiastiche, costringendoli a dimostrare li titoli delli beneficii loro, et a pagare l'annata della Camera Apostolica, li spogli di molte persone ecclesiastiche, e domandava a persone laiche, a chi la casa, ed a chi la vigna delle persone ecclesiastiche morte di venticinque in trenta anni, li quali erano beni loro patrimoniali, e non acquistati con li frutti di beneficio alcuno, et in quelli hanno successo i loro parenti e fratelli, secondo che se ne ha inteso murmurare. Oltre di questo s'intermesse in confirmare una abadessa nella terra di Chiaramonte, della quale pendea litiggio in regno, in pergiudizio dell'ordinario, del metropolitano e della Monarchia, e così ancora ne volse privare l'Abbate di Gangi Lo Vecchio del detto monasterio, aggregato alla congregazione detta di Santa Giustina; la qual cosa, per atto pubblico, come cosa impertinente a lui retrattò dopoi.

E perchè ultimamente si intromesse nelli spogli del vescovo . . . . . e nelli spogli di Messer Salvatore Lo Platamone priore della Delia, pigliando possessione di una casa e di altre robbe, essendo per me fatta la debita istanza, fu per li giudici della gran corte provisto come conveniva al servizio di V. M., la quale supplicamo tutti dell'assoluzione di Sua Santità *ad cautelam,* etiam per lo operato contro il detto Cellino a solo fine di servire la M. V. e non mai contendere la Sede Apostolica.

Delle quali insolenze e vessazioni, informata la M. V. potrà con Sua Santità rimediare, che non vengano più nel regno somiglianti ministri della Camera Apostolica, tanto perchè sono cose nuove al regno, come per le vessazioni e mali effetti li vedono, come ancora per non tenere la Camera Apostolica in

questo regno debiti da riscuotere, e tutte le cose predette sono estorsioni, che si procurano e comprano, o affittano questi carichi, e specialmente essendo questo regno in *faucis barbarorum*, et importando tanto la conservazione di esso alla defensione di tutta la cristianità, e per nullo verso merita esser così espilato e maltrattato dalla voragine di somiglianti persone.

Benchè ancora V. M. tiene preminenza in questo regno di non concedere esecuzione a qualsivoglia rescritto, come palatino e di legitimazioni apostoliche *ad successiones, vel ad bona, nisi ad sacros ordines et spiritualia tantum,* le quali preminenze sono etiam da conservare et haverne confirmazione espressa dalla Santità Sua.

E perchè in questo memoriale si parla di cose ecclesiastiche, che la M. V. haverà da trattare et effettuare con Sua Santità, o vedere continuare tutte le altre cose ecclesiastiche, che la M. V. mi ha imposto e comandato, come V. M. non ignora in questo regno, nasce molta confusione e perturbazione della giustizia, perchè molte persone facinorose si fanno chierici di prima tonsura, e vanno alle processioni le feste principali, e portano una berretta tonda ad usanza di chierici, et essendo rimessi al foro ecclesiastico per havere osservato questi sollenni, secondo una prammatica del re Alfonso, passano impuniti di loro maleficii, e ne commettono altri delitti di peggior qualità, e molto più quelli che sono sacerdoti e costituiti in sacris, li quali delinquino con più sicurtà, e specialmente apostati che lasciano gli abiti della loro religione, et alcune volte con quelle addosso commettono delitti atrocissimi, per castigo delli quali il Sig. Vicerè, che Iddio habbia in gloria, procurò di havere un breve della Sede Apostolica, che in caso di morte, di diportazione, o mutilazione di membro, il vescovo, o il vicario del loco, dove il Sig. Vicerè facesse residenza con la corte (assumendo per consultore la Gran Corte di questo regno, e gli ministri, e gli strumenti della tortura, e la

dispensazione del vicerè alle leggi civili, capitoli, costituzioni, e riti del regno) procedesse alla tortura, per le cose nelle informazioni contente, contro qualsivoglia delli predetti preti e chierici, nè si procede così *ex arrupto*, ma siino castigati dagli ordinarii de' loro delitti, o saltem, che li detti iaconi salvaggi costituti *in minoribus*, tanto coniugati, servando o non servando le dette sollennità a *relegatione supra*, non siano rimessi al foro ecclesiasticho, ma siano trattati e puniti come meri laici e persone che non hanno assunto l'ordine, per non diffuggire e deludere le pene condegne. E perchè questo non è stato dopoi effettuato, la M. V. potrà con Sua Santità, di questo, o altro, meglio temperamento havere con alcuna buona provisione, che in verità è molta necessaria al quieto vivere di questo regno.

Come la M. V. have inteso dal vicerè e del suo sacro regio consiglio, fra gli altri capitoli dei miei memoriali fu per me anteposto, che convenia al servizio di S. M. fare alcune incommende in questo regno dell'ordine di Santo Jacobo, per molte ragioni che si contenevano in detti miei memoriali, e perchè V. M. mi ha imposto, che io gli donasse avisato come questo già potesse bene effettuarsi; mi pare che la M. V. essendo servita, facilissimamente lo complirà, e specialmente se parerà a V. M. consentire, che la Camera Apostolica habbia di questi beneficii la medesima espedizione, e ragioni che al presente ne conseguita per facilitare più il negozio; e questa saria la una condizione che haveria di contenere la bolla. L'altra condizione è, che queste incommende non si concedessero, se non a quelle persone a chi convenisse dare l'abito di Santo Jacobo, li quali fossero obbligati a tutte le cose, che gli altri cavalieri di Santo Jacobo per le regole del loro ordine sono obbligati con le disposizioni che sieguono.

Item, che quelli che avevanno tali incommende siano continui, et habbiano di seguire la persona del vicerè di Sicilia,

In Regno Siciliae ab immemorabili tempore Reges sortiti sunt ex Privilegio, ut fertur, Apostolico nomen Monarchae, ut tanquam legati nati causarum spiritualium cognitionem complecterentur, idque antiquitus ita fiebat, ut in prima instantia causae ecclesiasticae extra Regnum nequaquam avocarentur, in primis namque coram Episcopo dabatur cognitio, a quo ad Metropolitanum, et demum ab eo ad Monarcham appellabatur, cuius loco substituebatur a Rege, seu Prorege Judex ecclesiasticus, cuius partes sunt, ut una cum Consilio Sp. M. R. C. (ut appellant) judicum, aut alterius cuiusvis loco assessoris, de ipsa appellatione cognoscat, et sententiam ferat, et lata ab eo sententia dicetur supp. impositam esse manum: idem ius in causis quae criminis sunt adversus ecclesiasticas personas observabant. Sed paucis ab hinc annis, nulla habita ratione eorumque recensuimus eo deventum est ut supra, instantia causae tum civiles, tum criminales ab Episcopo ad Monarcham cum processu, et causae translatione maximis eidem Episcopo inhibitionibus constitutis avocentur.

Accedit praeterea ut Episcopo omisso medio, quod est Metropolitanus, contra ius commune, et illius Regni antiquam consuetudinem impune appellatur: quo fit ut Episcopi his mediis passim sua ordinaria iurisdictione, et potestate fungi impediantur, et quod detestabilius videtur, saepe numero clerici, ut sui Ordinarii iudicium, ab omissa ab eis scelera facillime evitent, etiam si adversus quos nec minima prodiit citatio, Proregem et Monarcham adeuntes causae commissionem ac literas inhibitoriales consequuntur. Sub inde fabricatur processus sine Fisci Episcopi, aut Archiepiscopi, aut partis interventu: hinc enim ob paupertatem, qua opprimitur ad Regiam Curiam proficisci prohibentur Episcopi vero Fiscus cum praetendat huiusmodi Judicem Monarchicum non nisi in novissima appellatione esse judicem competentem ex praeposito causam deserit; Sicque clerici aut absoluti evadunt, aut sub fide Monarchae immunes vivunt.

Unde facile perspici potest quam aperte, et Episcopi dignati distrahatur, et populorum saluti minus consulatur, cum in officio ex verae obedientiae preastandae contineri nequaquam possint; nullum est enim crimen adeo facinorosum quod hodie perpetrare clerici non audeant, delictorum enim impunitas veniam peccandi praebere solet.

Quapropter ut huic morbo debita adhibeatur medela, dignetur Maestas Regis nostri enixe imperare, ut in futurum coram Prorege seu Judice eccclesiastico ab eo deputando in appellatione a Metropolitano ut antea fiebat procedatur; nec omisso medio admittatur provocatio ut unaquaeque instantia suum et peculiare sortiatur iudicium.

Praeterea causarum tum civilium, tum criminalium omnino interdicatur ab Ordinario avocatio, cum nihilominus in postrema instantia jus remaneat in integrum appellandi ad Monarchiam, coram quo si quid est constitutum esse videatur in medium afferri potest.

Irrepsit praeterea quidam abusus non modici momenti, ut adversus clericos saeculares, vel regulares in prima, aut ulteriori instantia saepe saepius ex abrupto, et dispensativo modo (sic enim ipsi appellant) a Judice ecclesiastico Monarchiae absque testium ac judiciorum publicatione, et copiae traditione usque ad torturam procedatur ac si negotium cum layco facinoroso ac notorio delinquente haberetur, idque contra jus non tantum canonicum, verum etiam divinum, et fere humanum, licet enim aliquando in ecclesiasticam personam a layco judice procedatur id iuxta Sacrorum Canonum constitutiones non autem iuris civilis sancita decernendum, ac deliberandum est; quod eo magis amplectendum tenentur Judices Monarchiae, quo ipsi a iure ecclesiastico omnino dependet, nec liceat Legato quantumvis etiam a latere Sacrorum Canonum dispositione derogare, ut ex abrupto procedi possit.

Quapropter rogetur Sua Maiestas ut dignetur statuere et

decernere, quod non liceat in futurum judici a Monarcha deputato adversus clericos saeculares seu regulares etiam in exemptos, ac in tertia instantia in qua ad Monarcham appellatur ex abrupto, seu dispensativo modo praedicto, verum juris Sacrorum Canonum ordine servato procedere, sic enim et quod leges exclamant merito exequutioni demandabitur, et saluti ministrorum alias tunc exequentium consuletur, qui proculdubio in excomunicationis censuras incurrunt.

Et ut ea qua decet dignitate et iure in his quae ad animarum salutem congerunt, procedatur; optimo consuli iudicaremus si in futurum Praelatus, Episcopus, Abbas aut quis in ecclesiastica dignitate constitutus in publico gymnasio doctoratus gradu insignitus a Monarcha Judex ecclesiasticus electus, et deputatus fuerit, cum apertissime videamus ita a SS. Domino nostro et Sede Sancta Apostolica in similibus causis, quae solent committi, observari; sic enim in hac parte et jus implebitur, et evitabimus inane iudicium illorum, qui ut plurimum in huiusmodi genere causarum, et simplices sacerdotes, et literarum ignari tamquam circuli eliguntur.

Cuperemus praeterea, ut in locum spectabilium M. R C. judicum ut assessorum sufficeretur juris Sacrorum Canonum professor, ac de foro ecclesiastico, ita enim antea multis elapsis temporibus fiebat, et Abbatem Panormitanum officio assessoris functum fuisse in huiusmodi negotio fertur.

Quod eo facilius consequi speramus quo retro actis temporibus foel. mem. Regem Alphonsum id quod nunc petimus benigne concessisse audivimus, licet ob temporum malitiam exequutioni demandatum hucusque non fuerit.

Accedit praeterea aliud maximum inconveniens, ut dum Monarchae iussu adversus personam Ecclesiasticam ad partis seu fisci instigationem procedendum est; In primis destinatur Commissarius aliquis doctor, seu unus Regiae Curiae Judex, cui comitatur fisci procurator praefectus exequutionis

ad crimina, et notarius causarum criminalium, et cum primum functi fuerint in examinando, et procedendo officii delegationem ex bonis pauperis clerici, contra quem proceditur, consequuntur, ratione pedagiorum seu laborum ingentem pecuniarum summam, habita ratione ad dies elapsos: et hoc fieri auxilio et colore, quod fiscus habeat intentionem jam fundatam, quod ut pecuniam extorqueant, etiam quod non sit fundata assueverant; et quod audiri non potest, nec dici sine maximo scandalo, ita applicant testium dicta ad obtinenda quae cupiunt, pro fisci intentione fundanda, ut saepe saepius in repetitione dictorum testium, aperta fronte negent dixisse id quod dictis eorum tribuitur.

Quae quum sit juris communis dispositione et praesertim Juris Canonici contraria facile patet. Quis enim sufferre potest ut clericus inauditus, indefensus, et denique non condemnatus, neque in aliqua mora constitutus bonis ita privetur, ac si sententia contra ipsum lata fuisset, cum enim unius tantum notarii opera pro huiusmodi conficiendis satis esse posset.

Quamobrem humillime praecamur ut in futurum ea observentur quae iuris Sacrorum Canonum formam respiciunt et fovent.

Cum inter arma spiritualia sit ipsa excomunicandi potestas, qua perpetuo in Siciliae Regno adversus homines cuiuscumque gradus aut condictionis iuxta Sacrorum Canonum Statuta Episcopi et Praelati usi sunt, tempore Joannis a Vega Proregis ita prohibiti sunt Praelati ipsi his armis uti, et neminem regalem officialem in censuras intrudere absque Proregis licentia et voluntate cuivis ipsorum liceret; sub pretextu et clypeo cuiusdam antiquae pragmaticae la Cathalana nuncupata, quae nunquam fuit in usu, et in illo Regno recepta, cum mere et aperte repugnet immunitati, libertati, et potestati ecclesiasticae, ne quivis absque incursu censurarum ec-

clesiasticarum ea uti possit. Unde tot calamitates et contemptus in Ecclesiae Dei Pastores orti sunt, ut vix eos explicare possemus, et inter caetera, praeter quotidianas iniurias Episcopis illatas, nullus aut saltem perpauci reperiuntur ob hanc ipsam causam qui vellent Vicarii munus ad Patris spiritualis iurisdictionem exercendam obire.

Quamobrem enixe rogamus, et obsecramus Maiestatem Suam, ut dignetur ecclesiasticam potestatem et dignitatem suis gratiis fovere et ampliare, et praesertim in hoc genere potestatis, cum supersit remedium legitimum appellandi a gravamine illato per Episcopum; nec credendum ita facile est, ut Episcopus qui maturo consilio, pietate et charitate ad Christi exemplum ad hanc supremam potestatem exercendam moveri debet, nullam habeat rationem tum personarum, tum ministrorum et officialium regalium.

Postremo illud occurrit, ut cum pro negotiorum magnitudine saepe saepius cogantur praesules maximo cum eorum incommodo, et expensis Proregem extra eorum dioecesim adire, ac super his opportune ipsum consulere, illud praecipue maxime est impedimento, quod cum dignitatis atque auctoritatis Maiestate conversari non possunt; reperiuntur enim nonnulli Barones, Principes saeculares etiam aliquo praeheminenti officio regio insigniti (excipimus tamen Proregem) qui non contenti consuetudine, ac stylo et ritu antiquo, nec minus exemplo publicorum, et generalium regni parlamentorum, quibus duobus Praesules ut Capita et Pastores spirituales etiam extra dioecesim omnibus quibuscumque Baronibus et Principibus etiam officio nobilissimo insignitis, merito proferuntur, perturbantur, et pervertere hanc rationabilem consuetudinem et jus conantur.

Quo fit ut Praesules, quorum partes ad Christi imitationem sunt ministrare, et non ministrari, ne huiusmodi illecebris detempti videantur, et ex alio capite ne seipsos, ac dignitatem

quam praeferunt contemnere iudicentur, ut saltem duo talenta quae acceperant sine lucro restituant, rem omnem quam pertractaturi sunt spernant maximo cum decore, et honoris dignitatis Ecclesiae iactura.

Quapropter Regem Catholicum rogatum velimus, ut huius rei causa habere iubeat rationem, quam et Sacri Canones in pluribus locis, et inveterata consuetudo iustissime approbavit, praeter enim ea mala quae ex hoc detestabili abusu oriuntur, unum illud praecipue prae omnibus consideratur, praebere scilicet anticam populi et plebei de re ecclesiastica sentiendi; quis enim tam constanter reperiri, in populi caetu, qui cum videat ut Barones et Duces ad quos quod maxime spectat rerum ecclesiasticarum reparatio, et protectio, eos et contemptui, et Dei sui tradere non summopere commoveatur.

Quod nostra quidem sententia eo magis animadvertendum censemus, quo seminarium multorum malorum in civitatibus, provinciis ac regnis esse videtur, quod enim malum ita facinorosum esse potest, quod cum Religionis Christianae contemptu conferri possit; hoc ita praecipue admonendam suam Maiestatem iure et merito arbitrati sumus, quae pro summa sua pietate et religione, quam conferre his praesertim calamitosis temporibus viderit, statuat, et decernat, nobis vero sat consuetum iudicabimus, quando rite secundum formam Sacrorum Canonum, et eius voluntatem declaratum fuerit.

Et quoniam nunquam fuimus huius sententiae ut de huiusmodi negotiis in praesentiarum verba laberemus ea potissima ratione quia nullum apud nos extat Scripturarum exemplum, cuius auctoritate Sua Maiestas Catholica posset ex his, et caeteris quae occurrere possent remedium, et temperamentum afferre. Idcirco tuam illustrissimam amplitudinem etiam atque etiam rogatam velimus, ut postquam et saepe nos invitaveris et ex Regis nostri mandato nobis iusseris utque in memoriam ex tempore occurrerent certiorem de his ipsum Regem

redderemus, digneris haec omnia ut per te tuo auxilio et favore ad Regem ipsum ita referantur, ut quod toto corde optamus toto etiam animo consequamur. Nos enim eo facilius grata, et cara Maiestati suae hoc fore credimus quo et muneri nostro fungimur, et quod magis considerandum est saluti animarum cum ministrorum tamen ipsiusmet Regis consultum invidemus.

Si qua vero cum ad Ecclesias nostras dioeceses ampliverimus digna aliqua admonitione nobis visa fuerint illustrissimo Proregi illico significabimus per quem et propria auctoritate ipsius, et favore ac gratia illius a Maiestate sua omnia quae iuxta fuerint nos consequuturos operamus rogantes amplitudinem tuam illustrissimam ut praefatum Proregem de his quae iussu nostri Regis nobis imperasti tuis literis certiorem reddas, et cum tibi foelicitatem et augustissimam vitam precemur, humillime nosmetipsos tuae pietati commendamus.

X.

Pragmatica VII titolo VIII de Regia Monarchia *nel tomo III di Cesino pag.* 66 *delle Pragmatiche del Regno di Sicilia.*

PRAGMATICA VII

SUMMARIUM

Decreta quaecumque Sacrosanctae Tridentinae Synodus Regiam Jurisdictionem, ac Monarchiae praeeminentias non laedentia, illisque, nec directe, nec indirecte adversantia omnino serventur.

El Rey

Illustre duque, primo, Virrey, y Capitan General. Haçe reçebido vuestra carta de 23 de Agosto con las advertençias, que alla ocurrieron, y paresieron, que se nos devian comunicar antes de esecutar la provision, que de à qui se os em-

beò sobre los esecutoriales de las cosas emanadas del Consilio, y pues aunque se alla executoriada la dicha nuestra provision, no por esso sarà de inconveniente; para que ofreçiendose el caso se de lugar à que la preheminençia de la Monarquia se desmenuya, ni cayga del ser, y observançia, en que al presente se halla, sarà bien, y assì Os lo mandamos, que sin parar en los punctos, que alla se consideraron en executarlos en manera alguna proveais, se esecute la dicha nuestra provision, y guarde conforme al tenor della, teniendo empero la mano, quando el caso se ofresca enquontre con estos tres casos, ni con otros algunos, se prejudique a la dicha Monarquia, ni se pierda un punto de nuestra preeminençia Real. Dat. en Madrid à 24 de Ottubre 1564.

Con el señal del Consejo

Vargas Secretarius.

Exequtoriada en 20 de Julio 1566, IX Indit.

Ex registro Officii Regni Siciliae Protonotarii anni IX Indit. 1565 et 1566, fol. 709.

Vincentius Bonelli Coadiutor.

XI.

Lettera di Fra Tomaso Aloyxa Confessore e teologo di Don Garsia Toledo al Re Filippo II, falsamente creduta del Duca di Feria al Re Filippo III.

Por cartas de 28 de Marzo d'este año mandò V. M. à D. Garsia de Toledo, por respectos que convienen à Principe Catholico, y por quietud de sù Real conscienzia, que tuviese particular cuidado de favoreçer la Jurisdizion Ecclesiastica, y de nò venir contra ella, quando nò veniere contra la preheminenzia Real, y que le avisasse se en este Reyno havia algunas

cosas, con que per la costumbre, y antiqua observanzia d' el, ò respecto dela Monarquia se venga contra la dicha Jurisdizion Ecclesiastica, pidiendo d'ello particular aviso, y rázon: y juntamente el pareser del dicho D. Garçia, lo qual todo trattado con personas doctas, y de la platica, y esperiençia y bontad que se requiere, y entendiendo sus pareçeres y assi mismo otras de litrados, que sobre este mismo negoçio alos predecessores de V. M. se dieron: de todos ellos se colige, que si en alguna cosa en este Reyno de Sicilia se halla algun empedimiento, para nò favoreçer tan complidamente como V. M. desea la Jurisdiçion Ecclesiastica, serà por conservar la preheminençia Real, que V. M. tiene en este Reyno por la Monarquia, y para que desto mas en particular V. M. sea enformada, y pueda mejor resolverse d'ello, y determinar, y proveer lo que mas convenga, de mas que se trahen à V. M. todas las scripturas, tocantes ala dicha preheminençia, y juntamente los pareçeres que se dieron alos predecessores de V. M. à los de los letrados, que al presente se han consultado. Sobre este negoçio me hà mandado à mi, que escriviesse mi pareçer como à theologo, para que mas plenamente V. M. fuesse enformada, assi del derecho humano, como del divino, en lo que en esta materia passa, y aunque quixiera yo en cosa tan ardua haver de escusar de dicirlo delante de V. M. siendo mis letras tan pocas, emperò por cumplir ala obligaçion de mi profession nò me hà parecido recusarlo, y para tratarlo de rayz, y fundamiento, y con alguna orden, mi ha parecido reducir todo este negoçio dela preheminencia dela Monarquia à doze cabos principales.

El primero es saber del origen, y principio dela Monarquia.

El segundo delas causas por que fue concedida.

El terzero à que fin.

El quarto lo que emporta este nombre.

El quinto que le toca de oficio al Monarca segun el derecho canonico.

El sesto el uso d'ella por el passado.

Lo septimo, lo que es en uso al presente.

Octavo, lo que pareçe haver de abuso.

Nono, las causas por las quales se puede presumir haverse entroducido los dichos abusos.

Decimo, las utilidades, y fructos que naçen de la Monarquia, por los quales es forzoso haverla de conservar, salvando però la consciençia si pareçera allarse en ella algun escrupulo.

Undeçimo el assiento que se podria tomar para el remedio delos abusos passados, y usar d'ella como conviene ala consciençia.

Postrero algunas avertençias para moverse à remediarlos, y à tomar el assiento que conviene.

Quanto al primero el principio, y origen d'esta jurisdiçion, y preheminençia Real de dicha Monarquia, es fundada sobre la Bula, y concesion que hizo el Papa Urbano al Señor Conde Ruger, conquistador primero d'este reyno de Sicilia de poder delos moros quinientos años haze. La qual autoridad fue concedida a su hijo Simon ò à otro heredero segun parece por una copia de la dicha Bula, que en este Reyno los Sicilianos muestran, y puesto que nò hayan faltado personas que nò han hecho dificultad sobre las palabras del privilegio, y hayan dicho nò ser tan ancha, como à costumbre, y observançia las han enterpetrado, y hayan querido dificultar, que tal privilegio se entienda ser temporal, durando la vida de hijo, y delheredero, interpetrando por el primero heredero, y nò, por los otros en effetto por la larga costumbre hà sido entendido, y enterpetrado que este privilegio comprende todos los herederos, y subcessores *in perpetuum,* assi porque este nombre de heredero las leyes lo elargan mucho, como tambien por-

que la costumbre àssi lo hà enterpetrado en sciencia, y paciencia delos sumos Pontifices, y porque tambien la gracia correspondiesse atan avantajados merecimientos como fueron los del Conde Ruger, y aunque la costumbre nò puede prejudicar ala jurisdicion ecclesiastica, puede enterpetrarla segun dicen los letrados.

Quanto al segundo las causas, por las quales fue hecha dicha concession fueron par haver ganado todo este Reyno de Sicilia, con la mayor parte d'el de Napoles, de poder de los Moros, y reducido ala obediençia de la Romana Yglesia, edificado muchos templos, fundado muchas yglesias, y entroducido en ello la religion christiana con muchas dignidades, y grandes rentas, por los quales serviçios tan gratos como convenia ala Silla Apostolica, y al Pontifice Urbano, despues de haverle visitado personalmente el Papa Urbano, y prometido de hazerlo legado suyo, y nò embiar otro en este Reyno des de Salerno, le embiò la Bula, y el privilegio, que està en los archivos deste Reyno, segun por las historias d' el se entiende, y por la publica fama de todos los d'el.

Quanto a lo terzero punto, el fin d'esta concession fue, paraque los habitadores d'este Reyno nò tubiessen ocasion de salir por las causas spirituales ecclesiasticas, a litigar fuera d'el, y con esto conservarles la justizia, y quietud.

Quanto al quarto, delo que emporta este nombre de Monarquia, la que propriamente ablando, es una preheminencia, la qual tiene V. M. de sù legado naçido dela Silla Apostolica, como pareçe por las palabras contenidas en la Bula, que dizen assi: *quinimo quae per legatum acturi sumus, per tuam industriam legati vice cohiberi volumus* (1). De manera que

(1) Deve leggersi *adhiberi volumus* come trovasi scritto nel codice settimiano pubblicato dallo stesso Caruso nella *Bibliotheca* Sic. vol. I, pag. 247. (*L'Editore*)

esta preheminencia es de ser legado naçido, y legado naçido es dicho, porque luego que es naçido Rey de Sicilia, subcessor del dicho Conde Ruger naçe con esta preheminencia de legado apostolico, al qual toca lo que abaso se dirà. La costumbre emperò de muchos años acà suele llamar à esta preheminencia, Monarquia, y Monarca alo que goza d'ella, porque es unico Principe, que solo conoçe de las causas temporales, y ecclesiasticas en este Reyno, sin reconoçer otro superior, si bien quanto toca alas cosas espirituales, esta autoridad depiende del Sumo Pontifice, y lo tiene por sù cabeça, ni se esime dela autoridad de S. Pedro vicario de Jesu Christo, y de sus subcessores, todavia es venido en uso llamarlo Monarca, por tener conoçimiento delas cosas temporales, y ecclesiasticas, puesto que solo en la verdad el Sumo Pontifice se puede llamar Monarca en el spiritual, cuyo poder nò reconoçe superior en la tierra, però assi como hay algunos nombres, que propriamente se atribuyen, y se les ponen, nò por la propria naturaleza, sinò por el uso dela costumbre, y por alguna semejanza, como es este de Monarca alos Reyes de Sicilia, y por esta razon nò la tienen los que tanto se ofenden d' este nombre, paraçiendoles que deve emportar alguna autoridad apartada dela del Vicario de Jesu Christo, la qual reconoçe el Monarca, pues en todos los actos que se dispiden en su tribunal, se hazen en nombre del Sumo Pontifice, y assi en las apelaciones que se hazen al Monarca, se dice en el sobrescritto: *ad Summum Pontificem.*

El quinto punto es entender lo que toca de sù oficio al legado naçido, porque entendido esto, se entienda juntamente en lo que se puede haver excedido en lo passado, y exceder en lo venidero, y segun los sagros canones, de tres maneras que hay, de legados unos de latere, otros nuncios, otros naçidos. Estos postreros se diçen ser de grande autoridad, los nuncios de mayor, y los de latere de mucho mayor, todos però

convienen en esto, que en sù provincia son juezes, y exercitan sù jurisdizion, y nò solamente jurisdizion, pero aun mero, y mixto imperio, mas pueden delegar, y cometer las causas, que tocan a sù jurisdizion, otro se pueden conoçer las causas de sus subditos, ò por una de dos manera, ò por via de apelacion, o por via de simplice querela. Mas pueden congregar consejos provinciales juntamente con los Obispos, y hazer statutos perpetuos, y pueden despensar, en lo que los Obispos, y Ordinarios delas provincias, però hay esta diferencia entre ellos, que los legados a latere como mas preheminentes por costumbre de la Romana Yglesia, nò suelen ser sinò Cardinales, y pueden conferir, y aun reformar beneficios tocantes a patronazgo dela Yglesia, lo que nò pueden ni los nuncios, ni los legados naçidos, y mas que los legados a latere fuere de Roma puedan absolver dela excomunion, que se encurre por haver puesto las manos violentas en persona ecclesiastica. Los nuncios solamente lo pueden en sù provincia, lo que nò pueden en ninguna manera los legados naçidos. Los legatos a latere pueden todo lo que puede el Romano Pontifice, sinò es lo que el specialmente se ha reservado porque en esto si nò es con privilegio particular nò pueden nada los nuncios. Emperò los legados naçidos solos pueden los quales permite, y concede el derecho, y los sagros canones, como son las cosas sobre dichas, y otras, que scriven largo los doctores canonistas, però para nuestro preposito bastan las dichas.

Quanto al sexto, el uso en tiempo passado de esta preheminençia por muchos años desde sù principio, fue en amplissima forma, poniendo pena de excomunion, y haziendo diversas provisiones, y ordinaciones sobre las personas ecclesiasticas, y sù hazienda, y sobre las cosas spirituales, conoçiendo delas dichas personas, y de sus causas tanto en lo civil, quanto en lo criminal, sin distinçion ninguna, y sin intrevençion de

persona ecclesiastica, como parece en el libro de la Monarquia, que se conserva por el Protonotario d'este Reyno, y por muchos actos publicos, y conociendo, que este era exceder en la autoridad concedida, fue puesto remedio por los antecessores de V. M. limitando esta forma amplissima del uso dela Monarquia, como se vedrà en el capitulo siguiente.

Quanto al septimo, el uso dela Monarquia à crea delos antiquos de ciento años a cà como parece por la carta de D. Ugo de Moncada al Rey Catholico, hasta nuestros tiempos era primeramente, que las causas se conoçian en el primer juycio delante del Diocesano, y Ordinario, y de ay por apelacion al Metropolitano, y del Metropolitano ala Gran Corte, con un juez ecclesiastico, y ay se acaba el juycio, sin tener recurso à Roma, dando lugar siempre ala prevencion, que la causa prevenida en Roma se principiava, y acabava en Roma, y la que se prevenia en el Reyno se principiava y acabava en el mismo Reyno.

Assi mismo tenian en uso juzgar delas personas esentas, que son aquellas, que en el Reyno nò tienen superior, y què por ley canonica, ò por privilegio nò riconoçen otro superior, sinò es el Sumo Pontifice, como son los Arzobispos, segun los canones, y algunos Obispos, y otras personas por privilegio, que tienen sus superiores fuera del Reyno, como son algunos monges, y monasterios, los Generales delos quales residen fuera del Reyno.

Mas algunos han querido dezir, pretender, y poner en uso, que se pueda haver recurso ala Monarquia, endistintamente contra todas las personas ecclesiasticas, principalmente, y por via de simplice querela; la qual pretencion puesto que paresea conforme ala disposicion delos canones, como por el passado, nò se hà usado, nò seria sin dificultad ponerlo en platica, sinò es en cierto caso de espojo, como dizen los letrados.

Demas d'esto, otros han pretendido, y de pocos tiempos

acà han querido poner en uso de conoçer por via dela Monarquia las sentençias dadas por los Delegados apostolicos por via de gravamen, y esto lo fundan en una sentençia, que diò el Abad Nicolas Todesqui el gran canonista, la qual sentençia dize el mismo Abad darla como delegado del Serenissimo Rey Alphonzo, en una apelaçion entrepuesta de una sentençia dada por el Vicario de Palermo como Comisario, y Delegado apostolico, narrando el dicho Abad en el principio dela sentençia, que dicha apelacion fue entrapuesta ala Silla Apostolica, y en lugar dela Corte Romana fue deputado juez el Abad, por el sobredicho Rey, al qual toca esta podestad por privilegios de Sumos Pontifices, y por antiquissima observancia. Però en esto otros hazen dificultad nò sin fundamiento, provando que ni por palabras dela bula de Urbano, ni por privilegio de Legado naçido, ni por qualquier costumbre, ni antigua observancia tiene lugar tal facultad, porque para tenerla seria forzoso esplicarse espressamente en la bula, ò privilegio, y assi esto hà poco que es en uso, porque estas apelaciones se solion entroducir en la Corte Romana, como lo refiere D. Ugo en sù carta al Rey Catholico, y Anton Montalto al Emperador de gloriosa memoria, y assì està determinado en los sagros canones, y ala sentençia del Abad se puede responder de muchas maneras, ò que tiene lugar en caso de suspençion, seu sospecha del rescritto ser subreptiçio, o que tuuo particular commission del Sumo Pontifice en aquel caso à contemplaçion del Rey Alphonzo, por dar fin al pleyto, que se tratava, ò que se pudo dejar persuadir en esto dela autoridad, y mandado del Rey, por conservaçion, y delatacion de su prehemineneia, y siendo assi como podrà V. M. mas consideratamente hazerlo ver à sus letrados; es caso de considerazion si esto hà de quedar en uso, ò si se hà de remediar como abuso.

Otro se tiene en uso la Monarquia de conoçer todas las apelaciones, las quales se entraponen en las sentencias dadas

en aquellos tribunales, y magistrados ecclesiasticos, los quales nò tienen en el Reyno otro magistrado superior, y succediendo que estas apelaciones se determinan en la Monarquia, y que alguno apelasse delas sentencias, dadas en ellas la apelacion segunda, se entroduce en la misma Monarquia, y assì se aconteciesse entreponerse otra segunda hasta acabarse el pleyto, y esta paraque nò salga del Reyno, y paraque nò haya sospecha, hazese con intrevencion de otros letrados del consejo; finalmente se observa, y es uso dela Monarquia; que los juezes en qualquier juycio, assi principal, como de qualquier apelacion que usan la podestad del Monarca, en nombre de V. M. se delegan, y eligen personas ecclesiasticas, por que assi a suplicazion del Reyno fue ordinado, por la feliz memoria del Serenissimo Rey Alphonzo, pareciendole que las cosas ecclesiasticas mas presto, que por temporales, aunque por la poca sciençia, y experienzia legal, que en este Reyno tienen los ecclesiasticos, por ordenario se acostumbrò en la delegacion d'estos dar por consultores los juezes dela Gran Corte, ò del Concistorio, ò otras personas letradas bienvistas al Virrey, y con este se acostumbrò, ò remediò el abuso, que antes del Rey D. Alphonzo havia, que estas causas ecclesiasticas se solian decidir por los oficiales, ò magestrados meros temporales, y seria del todo quitarse, se mandasse V. M. que la persona ecclesiastica, que entreviene como juez se procurasse de buscar con las partes, que convienen à tal oficio, como es del juycio, letras, y bontad, que se buscassen se halleria.

Quanto alo octavo punto, que es delos abusos, y excessos, que puede aver naçido en alargar la jurisdizion d'esta Monarquia, y real preheminencia, alo que yo entiendo, salvo siempre otro mejor juycio, assi en conciençia como por los sagros canones, y que tendrian, ni de algun remedio, ò alo menos que haven algunas dificultades, ò algunos doctores son los siguientes.

El primero es el, que està tocado en el capitulo passado, y es, que el Monarca conosca, y haya de conoçer de todas las apelaciones delas sentençias, las quales han sido dadas en el Reyno de algunos Delegados apostolicos, ò Comisarios, porque segun se entiende hà poco que se usa, y pareçe ser contra la disposicion delos sagros canones, y tales apelaciones solian entroducirse en la Corte Romana, segun lo relata Don Ugo de Moncada, y los letrados, que se firmaron en sù carta scripta al Rey Catholico, y Montalto, en la que escrive al Emperador de gloriosa memoria, sinò es que d'esto tenga V. M. particular indulto adonde expresamente se dia tal facultad.

El segundo abuso, que pareçe, que muchas vezes acontece es en aquellas causas, que se encaminan en el Reyno, ò que d'esta manera tocan por via de principal juycio, y pueden tocar por via de apelacion, ò por otros remedios ala Real Monarquia, si viene algun rescripto apostolico, por el qual de orden del Pontifice la causa se avoca, y se trahe en Roma, en el qual caso se acostumbra en el Reyno, nò executar tales rescriptos, ni darles la executoria, lo que tiene dificultad, y escrupul, porque puesto que los Reyes de Sicilia sean hechos legados naçidos, nò por esto el Pontifice abdica desi la autoridad universal de poder conoçer d'estas apelaçiones, *etiam per viam saltus omisso medio*. Ni vale para esto la bula concedida al Conde Ruger, en la qual le promete el Papa de nò embiarle Legado, porque el Pontifice nò puede abdicar desi, ni de sus subcessores, ni de la Silla Apostolica la podestad universal, la qual le ha dado Christo, ni puede esimir a ningun christiano de tal podestad porque seria esimirlos dela podestad de Dios, ni capitulos del Reyno, ni fee prestada por los vassallos, de guardarlos puede impedir que nò se haya de obedecer al Papa, porque depende la Monarquia de su voluntad, y nò de otra, y hazer statuto, ò ley sobre las cosas ecclesiasticas nò toca al Reyno, ni tampoco à Legado, la superio-

ridad del qual nò se extiende de hazer leyes principalmente tocantes en derogaçion dela Silla Apostolica. Demas de que hazerlo puede causar escandalo, y provocar la voluntad del Sumo Pontifice, teniendo notiçia de tales ordinaziones, que *directe*, ò *indirecte* tocassen à sù preheminençia, à pensar de destruir, y rebocar la Monarquia, per ser cosa que depende de sù voluntad, y de sù podestad, ò de hazer otras provisiones contra la real intençion de V. M. Ni vale el remedio, que diò D. Ugo al Rey juntamente con los otros doctores, de nò hazer d'ello ley, ni pramatica, si nò en advertir bien alos casos particulares, y ver si con razon si le puede negar la executoria, entendiendo ellos por razon siendo contrarios los rescriptos alos capitulos del Reyno, y l'antigua observancia dela Monarquia, porque esto es proveer al publico scandalo, y nò ala conciençia. Però si por razon, y justicia ellos entienden deverseles negar la executoria, quando por àlargar la causa trahen rescriptos apostolicos, podria sostentarse por los sagros canones, otramente nò carece de grande scrupulo.

El terzero abuso que tiene grande dificultad es, que en este Reyno estan hechos, y se observan ordinaçiones, y statutos, y pramaticas que no se puede eseguir, ni usar ninguno rescripto apostolico de qualquier suerte que sea, sin obtener la executoria del Virrey, con citar al Fisco, y ala parte à quien tocasse el interes, y esto ser abuso dado à èntender el dicho D. Ugo, con el paraçer de tantos letrados, como està dicho en el segundo abuso, y reprovando los sagros canones, y la bula en *Coena Domini*, los sagros canones in cap. *Quoniam de Immunitate ecclesiast.* lib. VI.

El quarto abuso es, que aun en los rescriptos apostolicos tocantes meramente à graçia, y nò à justiçia, se haze muchas vezes dificultad à executarlos, ò alo menos por negligençia del Fisco se dilata sù execuçion con daño delas animas, y grande scrupulo de conciençia.

El quinto abuso entrevenido de pocos tiempos acà es, que las causas se trahen ala Monarquia principalmente, ò *per viam saltus*, *omissis iudicibus ordinariis*, y puesto que à este se dè lugar por disposizion delos canones, vistos los inconvenientes, que d'ellos pueden naçer, y naçen, se deven iuzgar por abuso.

El sexto abuso es que por ligeras causas por esta via dela Monarquia, si procede contro los Obispos, y Prelados personalmente con desreputazion de sus dignidades, y con arta ofensa delos decretos del Consejo Tridentino.

El septimo abuso es cerca delos spolios, y vacançias delos Prelados, que de derecho sono delos subcessores, y nò se sabe, con que titulo los toman los Reyes sinò es por un prestido, que los Reyes en este Reyno se dize por fama del vulgo, que hizieron aun Sumo Pontifice, para una guerra de Ancona, y aunque este abuso nò sea tocante ala Monarquia, ni tan cierto por un decreto, que hizo el Rey D. Alphonzo, que nò los hà de tomar la Real Magestad sin voluntad del Sumo Pontifice, ni pareçiendo tal voluntad puede contar entre los abusos, como es notado por los tratados d'este Reyno.

El octavo, y postrero abuso es, que acostumbrando los Prelados d'este Reyno escomulgar à los oficiales del Rey, por contravenir à sus ordinarios, y de sus yglesias; y nò pareçiendole bien tales escomuniones al Virrey, y sù Consejo, por faciles causas sin entender muchas vezes la razon del Prelado ordinario, la suelen impedir, y absolver las personas excomulgadas, commettiendo la absoluçion à qui en les plaçe en menos precio dela dignidad obispal, y delas censuras ecclesiasticas, sin distinçion del delito al delito, y esto se haze nò solamente con los ministros de sù consejo, però por qualquier Capitan dela tierra.

Quanto al nono punto delas causas, por las quales se pueden haver introducido estos abusos, hallo que son cinco: —La

primera es el zelo desordenado de acrecentar alas vezes las preheminençias reales, teniendo en esto mas puestos los ojos à sus fines particulares, que al verdadero serviçio de V. M. porque ninguno mayor serviçio se puede hazer aun Principe Catholico, que es primero proveer à sù conciençia, y despues al bien de sus Reynos, pues nuestro Señor Jesu Christo dize, que ninguna cosa aprovecha el aver ganado, y ser señor del mundo, si ha da ser con detrimiento, y daño de sù anima.

La segunda causa es, las graves penas con que le han castigado por los Ministros de V. M. contra sù Real intençion, los que con alguna libertad han osado en este particular ablar, seguiendo las leyes de à quellos gentiles Emperadores ambiçiosos delo que les tocava, y nò tocava, los quales por sacrilegio condenavan alos que disputavan de su podestad, como hombres que la lumbre dela fee nò los havia aclarado, y dado à entender, lo que la muestra à V. M. que las cosas de Cesar, han de ser de Cesar, y las de Dios, han de ser de Dios, y que solo aquella puede el Rey, que de razon, y de justiçia deve hazer, y nò lo que es sù voluntad, porque se esto fuere ninguna diferencia havria entre los que llamamos Reyes, alos que llamaron tirannos.

La terzera causa es, el pretesto, y color del bien publico, del qual quantos males d'el nascan en las republicas nò hay que representarlo a V. M. que nò se podrian oyr sin muy gran lastima.

La quarta causa es, las cartas que delejo los Reyes han scripto a sus Ministros sobre la observaçion de sù preheminençia, por que como D. Ugo advierte al Rey Catholico, muchas vezes los Reyes nò informados bien de lo que passa, suelen repreender à sus Ministros de negligençia, y de scuydados en guardar sus preheminencias.

La postrera causa es la ignorançia delos Fiscales, que entonçes les pareçe, que satisfaçen bien à sù oficio, si solo a-

tienden ala causa del Rey, contra la sentençia de Adriano Emperador, el qual juzgava por Principe bueno el que la causa del Fisco tenia por mala.

Las causas, que veo para conservar V. M. esta Monarquia, que es el decimo punto, son muchas, nò solo convenientes, però necessarias, y por conseguiente muchas las utildades.

La primera, porque sin ella seria muy dificil, y quasi impossibile bivir en este Reyno con iustiçia, ni con paz, porque siendo les hombres d'este Reyno insolentes, y temerarios llenos de passiones, y de rancores, si los clerigos fueren libres de sus delictos, y solamente se huviessen de veer por sus Ordinarios, siendo ellos por ordinario hombres mansos, y retirados, si nò tubiessen el timor del Principe temporal, perturbarjan la paz, y quietud, y cayerian en casos atrocissimos, pues con todo el timor delos Principes temporales, caen en ellos cada dia.

La segunda causa es por evitar escandalos en estos miserables tiempos de tantos errores el qual se tomaria muy grande si se viessen delictos en los clerigos, y nò los viessen castigados.

La terzera causa por beneficio delos reyniculos, porque si las causas spirituales, ò que se tratan entre personas ecclesiasticas pudiessen assi ordinariamente, sin remedio, y sin distinzion sacarlas para Roma, serian muy fatigados los d'este Reyno, y serian forzados abandonar las causas, y dexar de perder justiçia, y defenderse, porque siempre, ò el actor, ò el convento, el quien mas potente fuere, por calumniar à sù adversario lo haria yr en Roma para destruirlo, como oy lo usan por via de ilegitimidad traher las causas en Roma, que es una sola puerta, que les ha quedado avierta, y si algunos han querido segun sus causas en Roma nò hà podido sufrir los gastos, y han desistido de sus causas profanas, y temporales, alos quales travajos considerando los Reyes antecesso-

res de V. M. han ordenado, que las causas nò sean sacadas del Reyno, mostrando abdicar desì sù misma jurisdiçion temporal, para proveer a estos daños, aunque esto nò sea abdicar de si jurisdizion pues se executa por sus Ministros, y en su nombre dela misma, si por via de la Monarquia nò se dexan sacar las causas ecclesiasticas, nò se dize Su Santidad abdicar de sì jurisdiçion, pues se executa por sù legado en beneficio dela justiçia pues el nò las puede decidir todas, si nò que confia delos Auditores de Rota, ò de otros oficiales, y Ministros suyos, nò de tanta calidad de razon, pues ha de tener mayor confianza de V. M. y de sus Virreyes, que demas delas diferencias delas qualidades delas personas le toca mas a V. M. que nò à los de Roma, procurar que las cosas de sus Reynos se hagan devidamente, y justamante por el cargo que tiene de sus Reynos, y de sù quieto bivir, y del bien comun.

La quarta causa por onde pareçè ser necessario conservar està preheminençia dela Monarquia, y muy en particular que se vean los rescriptos apostolicos, y se reconoscan, es para saber quales sean los rescriptos, los quales legitimamente se deven executar, mas para veer quales son los que vienen contra la autoridad concedida al Monarca en las cosas temporales, porque cada dia se empetran d'estos rescriptos contra la autoridad real, y del Monarca con grande impedimiento dela justiçia, y en gran daño delas partes, las quales con qualquier minimo iniusto, y subreptizio rescripto, que facilmente se suelen empetrar, se hallarian necessitados de yr, y compareçer en Roma, y nò poder en muchos años salir del agravio, que se les haria en un dia.

Demas d'esto que podrian venir rescriptos sobre concessiones de prelaçias, y beneficios tocantes al padronasgo real, y de otros Sicilianos, sin la presentaçion de padron, ò en daño d'el, que ha sido presentado, como muchas vezes han venido tales, por importunidad delas partes, impetrados finalmente

V. M., ò por sus ministros, y con esto se toma assiento, y se remedian los quatro abusos mas principales, y que mayor escrupulo tienen ariba dichos, y nò pareçer ser dificil impetrar este nuevo indulto, con las ariba dichas declaraçiones, y clausulas, pues ay tantas clausulas, ò causas para ello, como se han tocado, y puesto en efecto, ya nò se trata en esto de entroducir cosa nueva, sinò conservar la antigua observancia, y costumbre, y quitar solamente el escrupulo dela conciençia, que es lo que deve mover à Sù Santidad à concederlo, y con facilidad los otros abusos puede V. M. con sù autoridad remediarlos, come se tocarà en la otra manera que se puede tomar de assiento, y es mirar cada abuso, en particular, y abusar en el remedio conveniente, como mejor pareçiere a V. M. quedando en sù fuerza la jurisdicion, y prehemineneia dela Monarquia, pidiendo confirmacion dela clausula general, y pidiendo absolucion delo que en ella se hà excedido, y remediando cada abuso en particular.

El primero que es, el Monarca de pocos años açà conoçe delas sentencias, y apelaciones delos delegados apostolicos, se podria remediar de muchas maneras; ò que se dexassen de reconocer, y que se tuviesse recurso ala Silla Apostolica principalmente, quando la causa era toda Romana por prevencion, como se usava de cientos años acà, ò que nò conociesse el Monarca, si nò en caso de subreption de rescripto, quando d'ello huviesse suspecion, como hizo el Abad, ò que estas apelaciones d'estas causas de delegados apostolicos se huviessen de veer delante de otras personas delegadas por Su Santidad en el mismo reyno, por nò trabaxar los reyniculos para haver de yr en Roma por qualquier minima ocasion, y assi se quitarian las ocasiones, que el grande nò se ofuscasse la justicia del pequeño, solamente en caso de prevençion en la Corte Romana fuesse entonces todo Roma.

El segundo abuso de nò admetir rescripto apostolico en

las causas spirituales, que se trahan en la Monarquia, el remedio es, moderarse, que se entiendan de aquellas, en las quales se ha prevenido en el reyno, ante que haya sido presentado el rescripto apostolico, la qual prevencion hecha por el primero delegado las leyes quieren, que prevalga, nò obstante la comission, ò delegacion segunda, hecha en persona de otro, como pareçe en las *Decisiones de Rota* CCCCXXXVIII *et in cap. Caeterum de Rescript.* Ni en esto se puede dezir derogar ala jurisdicion del Pontifice, pues que el uno, y el otro delegado, y todos en las cosas spirituales tienen la jurisdicion dela Silla Apostolica, y de aquella depende, y entre ellos ay lugar de prevencion.

El terzero abuso delas pramaticas hechas assi generalmente de nò admitir rescripto apostolico, sè habria de remediar, y moderar las que esto se entiendiesse delos rescriptos tocantes alas causas prevenidas en el reyno, ò tocantes à cosas temporales, y profanas, y tocantes al patronazgo real, ò que se delegasse alguna persona en el reyno, de reconocerlo *nomine Pontificis.*

El quarto abuso es facil de remediar, mandando, que los rescriptos apostolicos tocantes à gracias, sin ninguna dilacion los executen, y los hagan publicar.

El quinto abuso de entreducir las causas en la Monarquia *principaliter, et per viam saltus, omissis ordinariis* aunque nò sea contra disposicion del derecho canonico, pues nò era en uso por los enconvenientes, que d'ello pueden nacer, es bien remediarlo, siguiendo el orden antiguo, de veerse primero la causa delante delos Ordinarios.

El sexto abuso de proseguir los Obsipos personalmente por causas delegeras, que sean se deve remediar, que fuera de caso de rebelion, o de herese, ò otros benvistos a S. M. nò se proceda contra ellos personalmente, porque es contra orden del Consejo Tridentino, sinò proseguirlos en los fructos, y rentas de sus beneficios.

El septimo abuso cerca delos de spojos, y vacanzias, seria bien de remediarse, en que haya que V. M. tampoco se aproveche d'ellos, si nò que suele hazer d'ellos merced, segun sù Real magnificenzia, ò alos subcessores, ò alos ospidales, ò alas yglesias, y colegios que se impetrassen en nuevo indulto, para causas pias, y alguna parte se aplicasse para los subcessores.

El postrero abuso delos oficiales de V. M. escomulgados por los Obispos, que son absueltos por la Monarquia, sin haver diferencia de delictos, seria bien remetirlos alos Ordinarios, paraque los absolviessen, sabida però la informazion, primero del delicto, pues assi lo usa el Sumo Pontifice, y los otros superiores prelados, en las causas conoçidas antes por sus inferiores.

Las advertencias que a V. M. se pueden dar por nò cansarle son tres solamente, que es el postrero punto, las quales suplico à V. M. se tomen con la puridad, y zelo que se dizen, y, son las siguientes.

La una es, que no aprovecha nada dar remedio ala propria autoridad de V. M. ni al publico temporal beneficio d'este, ò de otro sù reyno, ni delos particulares d'el, como lo hizieron los que alargaron el uso dela Monarquia, contra la libertad, y jurisdizion ecclesiastica, se con todo esto nò se remedia primero ala conciencia, y alas cosas del anima, porque nò todo a quello el qual es util, tolerado, ò permetido por la Yglesia, es onesto, y licito ala conciencia, porque lo tal alas vezes se permite, y tolera, ò por nò sentirse la Yglesia con fuerzas para empedirlo, ò por nò dar ocasion alos Principes de alguna inobediencia, y à perderle el respecto que se les deve, viendolos alas vezes mas ambiziosos deloque seria menester, ò por otros particulares intereses, y designos suyos, ò de los suyos, ò por faltarle el zelo, que se deven tener ala Yglesia, y el anima, con el mal exemplo que dan alos Principes.

La segunda es, que cada año el dia de jueves sancto se lea la bula, que se dize en *Coena Domini,* en la qual se promulgan muchas excomuniones papales, contra los que ofenden directe, ò indirecte la authoridad apostolica, en conoçer las causas que à ella tocan, y la libertad, ò jurisdizion ecclesiastica, ò impiden la execuzion delos rescriptos apostolicos concernientes à justizia, ò graçia, y otros semejantes que nò parecen puedan estar juntamente con los que se usan en Sicilia por via dela Monarquia, si los Reyes nò toman algun assiento con Su Santidad ò nò le tienen segretamente tomado, que ellos, ni sus ministros nò sean comprehendidos por tales canones, y principalmente que en la dicha bula ay una clausula declaratoria expressa, que la absolucion, que se dà luego en el mismo dia ò en otro solennemente por el Papa, nò les valga, ni aproveche si nò desisten con preposito verdadero de nò mas ofender dicha autoridad, y jurisdizion ecclesiastica, lo que nò pareçe se desista, pues se continua en los mismos agravios, con la qual clausula se excluyen todas las escusas, que pueden allegar los principes, y los de sù consejo. Ni tampoco se pueden escusar en pensar, que la Yglesia lo sufre, y lo tolera, porque espressamente en la misma bula ay otra clausula, que dize, ni por qualquier tiempo, ni por qualquier dissimulacion, tolerancia, ò paciencia dela Yglesia, ò delos Romanos Pontifices, ni por qualesquier actos contrarios, ni se puede prejudicar, ni se deve ala jurisdicion ecclesiastica y mas hà añedido el Sumo Pontifice, que oy es una clausula contra los confessores que absolvieren tales excomulgados, que queden ellos *ipso facto* excomulgados, ni pienso que vale pensar excusar estas excomuniones, impidiendo que nò se lea, ni publique la bula en *Coena Domini*, porque esto es con un mal querer remediar otro, y tomar por escusa una ignorançia procurada, y afetada, delo que se puede y deve saber, y delo que es publico, y se publica cada año en Roma

delante de todos los ambaxadores delos reyes, y principes, y lo que es publicado en Roma, se juzga ser publicado en orbe, de manera que me pareçe ser forzoso por buscar un assiento con Su Santidad.

La terzera es, que por todas las scripturas que sobre este negozio se trahen puede veer V. M. que casi en todas ellas se have algun scrupulo, en el uso dela Monarquia, y acuerdan, y aconsejan que se tome algun assiento en esta materia con la Silla Apostolica, por descargo dela conciencia de V. M. y de sus ministros, que es señal que la cosa tiene necesidad de remedio, y siendo la cosa tan ardua es de meravillar, que nò se haya buscado hasta àqui delo que nò se puede pensar otra causa si nò es los reyes haverse fiado en la dissimulacion, y tolerancia delos Pontifices, ò tener sobre ello algun particular endulto, ò nò haverse fiado en tratar d'esto, por haver acertado con Pontifices de contrarias aficiones, con las quales pensavan de nò haver à salir con ellas.

Esto es S. R. M. quanto se me ofrece haver visto, y leydo tocante ala Monarquia; lo demas determinar qual es digno remedio, y qual deve quedar, tocarà al alto y prudentissimo juycio de V. M. el qual siendo de un Principe tan Catholico, y tan dotado de aquellas reales partes, que en un principe desear su pueden, y tan unico defensor dela Yglesia, la qual procurando todos los otros principes à desautorizarla solo pareçe que V. M. piensa en conservar, y acresentarla en autoridad, bien se puede sperar, que nò determinerà si nò lo que mas fuere servizio, y gloria de nuestro Señor, el qual guarde la vida, y real estado de V. M. con exaltacion de otros reynos, y señorias como sus criados, y vassallos deseamos, y la christianidad hà menester.

XII.

Lettera del Re Filippo II al Duca di Terranova, volgarmente citata col nome di Concordia Alessandrina sopra la giurisdizione della R. Monarchia l'anno 1571.

Ill. Duque de Terranova Primo, nuestro Presidente, y Capitan General etc.

1. Entre las otras cosas, que el cardinal Alexandrino, legado de Su Santidad se hà agraviado en sù nombre, es de la forma, con que ay se procede en lo dela Monarquia, pretendiendo, que nò se tenga con buen titulo esta preheminencia; y aunque à esto se le ha respondido lo que combenia, todavia haviendo nos hecho entender, que la persona, que en este reyno exercita este ofizio de Monarquia es uno de los clerigos, que sirven cerca del Virrey, y està señalado por el, sin tener respeto ala calidad de la tal persona, enderezandose à el todas las causas ecclesiasticas, assi de apelazion, como de recurso, y las demas

1 e 2. *Hagase la respuesta d'este real despacho a S. M. diziendole, que en atencion del traslado dela bula dela Santidad de Urbano II que se buelve à remitirse à sus Reales manos, queda con buen titulo la legazia ecclesiastica en sù Real persona, como legitimo Rey sucesor en este reyno, que han informado aqui todos los ministros, y aun tambien los ecclesiasticos, y que el recurso, ò apelacion que hazen ellos aqui al Virrey, es mus antigua en fuerza de dicha bula. Exercita dicha legaçia el Virrey como Vicario de S. M., y que en la execuzion de dichas causas se vale de un clerigo de satisfaçion en con-*

[illegible] memorias sub-
[illegible] mandados Santis-
[illegible] Domino
[illegible] mente d'e-
[illegible] per mejor dezir
[illegible] puramente legos,
[illegible] de este nombre
[illegible] quia, se promulgan
[illegible] tos, y leyes, y todos
[illegible] y tambien las cen-
[illegible] contra Obispos, y que
[illegible] vezes llegan los ne-
[illegible] à tal estado, que se
[illegible] cede tambien contra los In-
quisidores, y las personas de
Cardenales, con nò poco e-
escandalo dela Religion, y me-
nos precio de la orden eccle-
siastica.

2. Nos ha parecido encarga-
ros por esta, que se tenga de
aqui adelante muy particular
cuidado, y que por el ofizio de
Monarquia se ponga persona
ecclesiastica, y dela dignidad,
y letras, que combiene, de
manera que Su Santidad pue-
da estar satisfecho assi d'ella,
como del modo, con que por
esta via se proceda en este
reyno.

sistorio de unos letrados Ministros Reales, para dichas causas, y que se hà mandado, que no se hagen tales memoriales con el titulo que dize S. M., y que los edictos, y ordenes nò los promulga ya el clerigo, si nò de orden del Virrey los pone, y que acerca delos Inquisidores, y Cardenales nò se procede sinò como S. M. suele disponer por derecho que le perteneçe como Rey, quando les inquietan el reyno à esta ciudad principal, y mucho mas con la potestad, que S. M. tiene de esta preheminencia de legado apostolico ordinario en este reyno; y ellos haver venido en este reyno con sù permission à exerzer sus ofizios, han jurado observar à S. M. esta preheminençia, y todos los demas privilegios, que la Sede Apostolica le ha concedido, y que de esta forma se les hà executoriado los despachos, o bulas por el Virrey, y todos los demas Ministros Reales, y que yo siempre hè procurado que el tal clerigo sea algun Abad,

para la execuzion desta legacia ecclesiastica, y siempre con mi comision, y executor delas causas.

3. Tambien nos hà echo entender, que por esta preheminencia dela Monarquia, nò solo se confunde en este reyno la orden ecclesiastica, peroque se impide tambien en el derecho canonigo, de todas las causas, pues y a nò se concurre oy, de las causas alos Obispos, y del Obispo al Arzobispo, y d'ellos à la Sede Apostolica, antes està abierta la puerta à qualquiera que quiere de llevar à sù jurisdizion, y que esto tambien se haze en la primera ynstancia, quitando las causas delos Ordinarios, usando de esta autoridad como si el Monarca fuese otro Papa, y sin que se pueda remediar por el Pontifice, por nò admitirse aun la primera citacion enbiata a Roma.

4. Y que demas de esto, se usurpa tambien la visitazion de qualquier yglesia, y monesterio indistintamente, sin tener privilegio por ello: y por-

3 *ad* 8. *En el otro punto se escriva, que en la junta, que hè tenido con todos los Ministros sú el que hà propuesto el Cardenal Alexandrino à S. M. se le deve responder, que se tiene executoriado en este reyno, en atencion ala dicha legacia, nò pasen causas eclesiasticas en Roma, si nò las que dispuso el Concilio Tridentino, delas proprias personas delos Arzobispos, y Obispos, de excesos criminales, los hà de conoçer Sù Santidad en Roma, y por comision, que remita al Virrey en atencion ala dicha legacia de S. M. las queda hazer la causa por execuzion de persona ecclesiastica en dignidad constituita con dicho consistorio de letrados, ministros de toda satisfacion, como Su Santidad le diere la tal comision, y el Señor Paramo por lo que nos hà escrito para esta satisfacion,*

que quanto alo primero nò es bien que haga exceso, y proveereis que las primeras, y segundas instancias se dejen libremente alos Ordinarios, y Metropolitanos, por sù orden conforme el Concilio: y en lo demas delas visitas delas yglesias, nos imformareis, delo que en esto pasa, y fundamiento que por ello ubiere, paraque se provea, de manera que cesen los inconvenientes que podrian resultar dello.

5. Assi mesmo nos ha referido, que estos mismos, que pretenden tener autoridad dela Sede Apostolica, y se llaman legados del, niegan la apelacion, y recurso, que puedan tener al mesmo Papa de sus sentencias, y decretos, castigando gravemente alos que apelan dellas: y porque siendo esto de tanta calidad, y consideracion queremos entender lo que en ello pasa, seremos servidos nos haviseis dello, y del titulo con que se haze, y lo que pareze se deve en ello.

6. Hanos tambien referido, que la tal persona, que exer-

dize que assi lo hà hecho en ocasion la Sede Apostolica en el 1544, y que las causas delos subditos delos Arzobispos, y Obispos los abraza con dicho titulo de legado el Virrey, y los comìte que se vean como Vicario de S. M. como arriba se ha dicho, y se que à de agravio se comiten luego à otro clerigo en consistorio de otros letrados, à el azociados, hasta que haya sentencia concluyda del todo, y esto por quitar los inconvenientes, que se han experimentado, y no sufren estos subditos de yr las causas alos Metropolitanos, ni poder de litigar en Roma (que dizen) esta fue la causa, que la Silla Apostolica concedio esta legacia à S. M. y que en lo dela visitacion delas yglesias sujetas al patronazgo real, nò se han echo si nò por el Virrey, sin precisa orden de S. M. y en las demas subditas alos Obispos se haze conforme el Concilio de Trento.

Y que nunca se ha impedido la apelazion à Sù San-

ze el ofizio de Monarca en muchos negozios suele tractar los, y rescrivir en ello de Monarca, que à todos puede parezer, que es ygual al Sumo Pontifice, nò permitiendo muchas vezes, que se executen assi las letras, y rescriptos apostolicos (ò sea gracioso, ò de comision) como las indulgencias, y jubileos plenarios, y que muchas vezes los mandan, y limitan, rescriviendo en una parte el *exequatur*, y en otros no: de adonde, nò solamente se arguye ygualdad, però aun superioridad, y que otras vezes los jubileos plenarios, que por todo el orbe se embian delos Sumos Pontifices, los quales comunemente llaman jubileos de tres dias. De ay aun estan impedidos, nò por otra causa, mas de que, por que no se estorbe alcunos mercadeles que arrendaron las bulas dela cruzada, que las puedan despensar, y destribuir en qualquier tiempo, y porque podamos entender lo que en esto pasa, seremos servidos, nos lo aviseis muy particularmente *tidad, sino quando haya llegado buleto de extraerse las causas del reyno, y los interesados han acudido al Virrey, à que nò se haga se hà consultado con el embaxador de S. M. en Roma, dizese à Su Santidad los inconvenientes de nò poderse sacar tal causa, y se hà visto que Su Santidad ha recevido satisfazion, ya vezes ha delegado à alcun Arzobispo à quella causa; Assi concertadas por las partes han litigado en sus curias, con consentimiento del Virrey, y sin perjuyzio de dicha legacia de S. M.*

Que en las executorias de breves, ò bulas apostolicas el Virrey nunca ha añadido, ni escrito cosa, si nò hà mandado reconoçer si ay algun perjuyzio de S. M. que en ello nò ha sido oydo de Su Santidad, se hà mandado se sobresea hasta darse à S. M. notizia, ò que le escriva à Sù Santidad si hubiere perjuyzio, a que le mande el exequatur: *y en lo delos jubileos universales de tres*

por que se provea lo que combenga, de manera que cesen estos inconvenientes.

7. Tambien nos hà hecho entender, que quando se dan letras executorias nò se conceden sinò se paga primero cierta suma de dinero: y porque esto nò pareze cosa combeniente proveereis, que de aqui adelante nò se lleven dineros por esta causa si nò que se expidan gratis, como lo havemos ordenado en el reyno de Napoles.

8. Han se nos tambien graviado de que el dicho Monarca procede contra los Obispos, y Prelados sin ningun respecto contra el Concilio, y derecho en causas criminales, llamandolos personalmente ala Real Curia, y precediendo contra sus personas, y encarcelandoles, y que sin exprimir la causa, los llame, solamente diziendo, que vengan por servizio nuestro, y que aunque es de creer, que en esto se procede conforme ala bula apostolica, y costumbre immemorable, toda via deseando dar à Sù Santidad sa-

dias, como que algunas vezes encuentran en el mismo tiempo dela publicazion del jubileo, particular dela cruzada, que ha concedido la Silla Apostolica à S. M. para todo este reyno, se ha dicho, que primero haya lugar lo de la cruzada, que es para el negozio de propagar la fee universal contra sus enemigos de la Yglesia universal, y luego se publiquen los dichos jubileos, que nunca se han impedido, y en las exequtorias de bulas en el decreto de concederlas nunca se lleva dinero, si nò los formolarios ofiziales llevan algunos pocos derechos por sus trabajos: y en lo que se han dado por agravio delos Obispos, quando el Virrey los hà llamado por la preheminencia de dicha legacia, que viene como Vicario de S. M. à oyr el verbo regio, siempre si ha procedido conforme ala bula de Sù Santidad, y quando los Obispos comiten exceso se ha escrito a S. M. paraque lo haga entender a Sù Santi-

tisfazion, ordenareis se observe lo contenido en este capitulo por el concilio, que està dispuesto.

dad, los mande castigar delos excesos cometidos, como lo manda el Concilio Tridentino.

9. Assi mesmo se hà agraviado de que la tal persona fuerza tambien alos Opispos, que descomulgen, y absuelvan segun la voluntad delos juezes legos en perjuizios delas animas; y porque para proveer en esto, lo que combenga queremos tener ynformazion vuestra, seremos servidos nos la embieis particular de todo lo que en ello hubiere.

9. *En lo que es derecho canonigo, que las causas de censuras delos subditos delos Obispos apelados (como se hà arriva dicho), caye sentencia de absoluzion à favor delos subditos, se ha mandado el executor conforme à derecho eclesiastico.*

10. Tambien dize, que se hà puesto ay tasa, ò pecho alos proveidos de benefizios por la Sede Apostolica, que algunas vezes excede de cien, y ducientos ducados, y porque nò se sabe loque en esto pasa, avisareis nos muy particularmente, paraque haviendo algun exceso se provea del remedio combeniente. Demas desto nos ha referido que aunque en las imposiciones del susidio deste reyno, en las quales se incluien tambien los clerigos, procuran excu-

10. *Los eclesiasticos deste reyno ni sus yglesias pagan tusa ni pecho, sinò los que ellos mesmos ofrezieron ala Magestad del Rey Alphonzo, y Rey Fernando, predecesores de S. M. en este.*

Con una sexta porzion delo que contribuye todo el reyno sin hazerle ningun agravio, y esto se hà hecho segun al clerigo, que me han traido estos Ministros. Text. cap. Pigmentis et in cap. Figentius de Jure patronatus, *que es precisa al dueño del*

sar con honestas palabras las cargas, que se imponen alos clerigos, combiene a saver que paguen, teniendo dispensazion del Sumo Pontifice, con todo esto la dispensazion, ni consentimiento nò se pide realmente, y si alguna vez se hà pedido, hà sido disimulada la verdadera causa, y la verdad del hecho, de donde hà nacido que los clerigos pobres, y yglesias nò sujetas al sù padronazgo, vienen à ser agraviados de manera, que en los legados pios, ni limosna prometida, ni los proprios bienes patrimoniales delos pobres sacerdotes son exentos deste gravamen, y porque queremos entender mas particularmente lo que en esto pasa, nos embiareis una relazion muy particular de todo dela dispensazion que se piden paraque siendo menester suplicar algo a Sù Santidad se haga.

reyno: quod cum vergit ad inopiam beneficialis beneficiis Ecclesiae tenetur patrono alimenta suppeditare.

11. Hasenos hecho entender tambien, que nò se admiten las letras que los Ordinarios dan en defensa delos clerigos, ni la dejan notificar,

11. *En este capitulo se diga a S. M. que yo he ordenado como Sù Magestad manda.*

ante se rasgan, y nò se proveden, y hazen otras vejaciones alos que las traen: y porque nò es tambien que en esto sean agraviados, proveereis, que las tales letras se admitan, y nò se rasgen, ni menos se haga maltratamento alos que las presentan.

Tambien dizen, que nò se remiten los clerigos a sus juezes, ni se les consienten hazer declaratoria si nò deponen con juramiento corporal en las interrogaziones, que les hazen, y si nò la quieren hazer los hechan en la carzel, y amenazan con tormento, y porque nò es bien que en esto haya exceso, proveereis que nò se haga semejante vejacion alos clerigos, ni menos se maltraten los que vinieren à notificar, ò presentar cartas delos juezes ordinarios eclesiasticos, y que en lo del juramento nò se tome alos reos en este reyno.

En este otro capitulo se diga lo mesmo.

12. Quando dezis, que algun clerigo es acusado de crimen capitale si nò pareze, lo haze luego contumaz, y bandido, sinque les valga ex-

12. *En este otro capitulo se hà executado lo que Sù Magestad hà mandado, y assi se và platicando segun el Concilio.*

cusa hecha por su procurador, ò terzera persona, y aunque haviendose ordenado al Marques de Pescara, quando aqui estubo el Cardinal Justiniano , que informase delo que en esto pasava , es de creer que se abrà ya platicado sobre ello , todavia los havemos querido acordar por esta, paraque veais de satisfazer nos à ello, con los demas, de que amba se os pide informazion, paraque teniendo de todo la notizia, y particular relazion , que es menester, se pueda tomar en cada cosa la resoluzion, que combenga, y dar à Sù Santidad la satisfazion que fuere justo, ò como sumamente la deseamos, y esto os encargamos, que sea con brevedad.

13. Y aunque haviendose ordenado tan expressamente, que con la observançia, y execuzion de las cosas emanadas de Concilio Tridentino, se tubiesse tan particular quenta, como es justo, y se requiere la calidad dellos, es de creer que se abrà asi hecho todavia, siendo esto tan

necessario, como teneis entendido, y haviendo nos hecho de nuevo ynstançia Sù Santidad sobre ello, nos nò avemos querido dejar de encargaroslo por esta, para que tengais entendido de quanta satisfazion nos serà lo que en esta parte se diere à Sù Santidad, cumpliendo, y executando lo que por el Concilio està ordenado.

Madrid a 28 Diziembre 1571.

Yo el Rey

Varga Segretario

Al Presidente de Sicilia sobre los particulares dela Monarquia.

XIII.

Mandato di procura del Re Filippo II in persona di D. Alvaro de Borgia Marchese di Alcagnises per poter concertare le differenze su la Monarchia, che doveano agitarsi in Roma.

Philippus Dei gratia Hispaniarum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Barbantiae et Mediolani, Comes Habspurgii, Flandriae et Tyroli etc.

Recognoscimus, et notum facimus tenore praesentium universis, quod cum saepius requisiti fuerimus a SS. Domino

nostro Gregorio Papa XIII ut iuxta id, quod polliciti fueramus foelicis memoriae Pio V ejus praedecessori, aliquos viros Romam transmitteremus, qui cum aliis per Sanctitatem suam deputandis, amicabiliter et sine ulla forma judicii componere studerent eas differentias, quae de praesenti vertuntur, ut in futurum verti possunt occasione jurisdictionis ecclesiasticae, et saecularis, tam in regnis utriusque Siciliae, quam in statu Mediolani; et proinde Sanctitati suae in omnibus gratificari cupientes, et filiali affectione obsequi, aliquos viros insignes ad id deputare decrevimus, qui nostro nomine, et auctoritate omnia in hanc rem necessaria pertractarent, atque anno superiori millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, etiam miserimus D. Petrum de Avila Marchionem delas Navas, ut una cum D. Joanne de Zuniga nostro in dicta curia apud Sanctam Sedem oratore, et licentiato Francisco de Vera nostro consiliario, ea tractaret, et ad finem duceret, atque dictus Marchio re non incepta e vivis decessisset, ideoque haec negotia hactenus indecisa, suspensaque remanserint; nunc eodem, quo semper affecti desiderio rem gratam Suae Sanctitati efficiendi, ipsique (ut aequum est) obsequi volentes, ad eam provinciam adimplendam in demortui Marchionis locum suffecimus, eligimus, ac nominavimus, fidelem nobis dilectum D. Alvarum de Borsa Marchionem de Alcañizes, qui una cum supranominatis oratore nostro, ac consiliario Francisco de Vera, qui Romae ab eo tempore hucusque moratur, ea negotia possit tractare, continuare, amicabiliter componere, ipsaque ad finem ducere. De fide ergo, integritate, prudentia, et dexteritate praefatorum D. Joannis de Zuniga oratoris nostri apud Sanctam Sedem in curia romana, ac D. Alvari de Borsa Marchionis de Alcañizes, nec non licentiati Francisci de Vera consiliarii nostri consilii ordinum militarium, ad plenum confisi, eisdem hanc provinciam demandandam duximus, ac tenore praesentium demandamus: Dantes eis plenam

facultatem, et potestatem cum Sua Sanctitate, vel aliis personis ab ea deputandis, praedicta omnia negotia tractandi, et amicabiliter componendi, nec non et quascumque conventiones, capitulationes, concordias cuiusvis qualitatis, et conditionis sint, prout eis visum fuerit, expediendi, etiamsi mandatum exigerent magis speciale, quam praesentibus est expressum, et omnia alia, et singula faciendi, quae Nos ipsi facere, ordinare, et expedire possemus, si coram praesentes essemus; promittentes sub nostra fide, et verbo regio nos ratum et gratum habituros quicquid per eosdem mandatarios nostros praedicto modo gestum, ordinatum, concordatum, provisum, et conclusum fuerit, et nullo unquam tempore revocaturos, harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum, et sigilli nostri impressione munitarum. Datum in oppido nostro Matriti die III mensis Maij. Anno a nativitate Domini MDLXXVIII.

XIV.

Copia della scrittura che da parte di Sua Santità si diede al Marchese di Alcañizes per inviarla al supremo conseglio di Italia.

SS. Dominus noster ad nominationem Serenissimi Regis Catholici deputabit personam in dignitate ecclesiastica constitutam, et in jure canonico graduatam in insula Siciliae super cognitione causarum: nec non ad nominationem eiusdem Serenissimi Regis unum ex Episcopis dictae insulae, qui (deputato manente, vel legitime impedito) possit eamdem iurisdictionem, et facultatem exercere, quibus deputatus uti poterat. Concessio autem, et deputatio haec fiat ea lege, ut praeter facultates infra exprimendas, non possit deputatus, nec quivis alius, etiam regalis dignitatis per se, vel per alium, etiam in dignitate ecclesiastica constitutum vigore cuiusvis

privilegii, tituli, praescriptionis, consuetudinis immemorabilis, et quovis alio pretextu se intromittere in jurisdictionibus, et facultatibus ad forum ecclesiasticum competentibus, et pertinentibus; jurisdictio, et facultates dicti deputati erunt infrascriptae, et non aliae.

Causae in prima instantia cognoscantur ab Ordinariis, ita tamen ut causae in curia caeptae et in futurum incohandae, in eadem curia cognosci, ac terminari debeant, adeout sit locus praeventioni in prima instantia.

In secunda instantia cognoscantur a Metropolitano. In tertia vero a Deputato. Idque locum habeat, non solum in appellationibus a diffinitivis, sed etiam in ijs appellationibus, quae in causis a iure permissis ab articulis incidentibus in causis principalibus, tam in prima, quam in secunda, et tertia instantia contingerint; Ita ut tres instantiae supradictae semper in eadem regno agitentur.

Si tres sententiae in partibus latae fuerint conformes, debeant executioni demandari, et ubi per viam nullitatis, quaerelae, sive restitutionis in integrum, de dictis conformibus sit tractandum, ad eumdem Deputatum recurratur; Si vero fuerint difformes appelletur ad Sanctissimum, et tamen (nisi aliud pro conditione personarum et causarum Sanctitati suae videatur) in partibus committi debeant. Quod si tamen in aliqua parte conformes, et in altera difformes reperiantur, non possit per talem appellationem retardari exequutio, pro ea parte in qua conformes erunt; prout etiam retardari non debebit, quando talis appellatio esset deserta, vel nulliter interposita, vel ei fuisset renunciatum, aut in casibus alias in jure expressis. Causae quae per delegationem Sanctissimi erunt commissae in partibus, ibidem in secunda, et tertia instantia pro delegatione Sanctissimi terminari debeant.

In causis Episcoporum, qui cognosci possunt ab Ordinariis, tanquam Sedis Apostolicae legatis, juxta formam Concilii Tri-

dentini, possit ad Deputatum appellari; Ab ipso vero Deputato omnino ad Sanctissimum appelletur; In aliis autem, in quibus Ordinarii nullo pacto contra eos cognoscere possunt, si exenti judicem competentem in regno non habeant, liceat Deputato eorum causas (nisi milites Hierosolimitanae religionis sint, qui semper excepti intelligantur) tam in civilibus, quam in criminalibus in primo judicio cognoscere; In secunda vero instantia omnino ad Sanctissimum appelletur.

Si Deputatus in exercendo officio, Sanctissimo non satisfiet, poterit sua Sanctitas id Maiestati Suae significare, et elapsis sex mensibus Deputatum libere removere, et tunc Sua Maiestas nominet alium Deputatum Sanctitati suae.

Si autem ultra ea, quae supra expressa sunt, per Maiestatem Suam, aut per quemvis alium Suae Maiestatis Ministrum, aut Deputatum contingerit attentari, id totum etiam in iis expressa sunt, sit irritum et inane; et praesens concessio sit nullius roboris, et momenti et veluti ac si facta non fuisset.

XV.

Consulta del Tribunale del Patrimonio circa la proposta fatta in Roma di un Vescovo legato nato in Sicilia.

Ill. et Ecc. Signore

Havendo noi conforme a quanto V. E. ci ha comandato, fatto considerazione sopra quello, che scrive il sig. D. Giovanni di Zunica ambasciadore per S. M. residente in Roma, in una sua carta delli X dell'istante, intorno all'accordio, che ivi si tratta delle cose della Monarchia, che S. M. tiene in questo suo fidelissimo regno, ci pare che quello, che si ragiona, che Sua Santità havesse da conferire l'offizio di Legato nato in questo regno in persona di un Vescovo, quale volesse S. M., sia

cosa di grande importanza, per quel che tocca alla giurisdizione e preminenza, che S. M. tiene in queste cose della Monarchia; Poichè affatto sarebbe spogliare, e privare totalmente S. M. dell'offizio di Legato nato, e di tutta la giurisdizione, quale egli e tutti i suoi Incliti e Serenissimi predecessori di anni quattro cento ottanta in sino hoggi, hanno tenute e possedute pacifice, e quietemente in virtù di concessione, e permissione apostolica accettata e tolerata da tanti e tanti Pontefici, quanti sono stati da Papa Urbano II primo concessore di questa Monarchia, in quà, e non lascieremo di dire a V. E. che pure ci pare gran cosa, come hoggi possa venire in pensiero di nessuno, che ad uno Re tanto religioso e cattolico, tanto devoto alla Sede Apostolica, e tanto gran difensore della religione cristiana, che ben si può dire tra tutti i principi cristiani unica colonna, e sostentazione, e vero timone delle nave di Pietro, di esser tolto quello che sempre ha tenuto egli, e tutti i Re di Sicilia, incominciando da Rugiero, che fu il primo che ebbe lo scettro reale, doppo il regno ricuperato da infedeli, et il secondo che ebbe la Monarchia doppo il Conte suo padre, et essendosi in tempo di Pio V di buona memoria, trattato strettamente le cose della Monarchia, particolarmente per mezzo del cardinale Alessandrino, non si pretese da sua parte altro, che rimediare alcuni abusi, che allora si proponevano, presupponendo per fermo, che in tutto il resto la Monarchia havesse da rimanere, e conservarsi nel stato suo. Nè è dubio alcuno, che quanto tocca alla persona reale, sarebbe della maniera che hora si antepone, del tutto privarla della sudetta giurisdizione e preheminenza, quantunque a suo contento si eligesse da Sua Maestà qualunque Vescovo, con qualsivoglia titolo di Legato, perchè l'officio di Legato, il quale nasce, e tocca alli Re di Sicilia, insieme, e giontamente con l'auttorità reale, verrebbe a restare estinto, e del tutto separato della corona reale, ne accaderebbe trattare più di Le-

gato nato, nè di Monarchia regia; E quello che sua Santità facesse Legato un Vescovo di Sicilia per le cause ecclesiastiche, non darebbe, nè conserverebbe punto di giurisdizione, e preheminenza a sua Maestà, restando Ella, e suoi ministri del tutto segregati dall' uso, et esercizio di questa legazione. Nè ci pare in questo proposito, che sia di alcuna considerazione, che il Vescovo il quale si havesse da deputare per tale effetto fosse a contento di S. M., perchè questo sarebbe considerabile, quando Sua Santità havesse a concedere ad uno Vescovo di Sicilia alcuna cosa nuova, la quale non toccasse a S. M., però che Sua Maestà abbia da consentire di essere privata di quello che tiene, et hanno acquistato, e tenuto i suoi predecessori da tanti secoli, non veggiamo come si possa colorire, col dire che quel che si toglie a S. M. s' habii a dare ad altri con il suo consenso, massime a persona esente della giurisdizione reale, come sarebbe il Vescovo: dando per terra la Monarchia. Nè pure se questo tale fosse Abbate e non Vescovo: già che in tutte le cause del regno non lascierebbe di haver maggior pretensione di qualsivoglia Vescovo, tanto più vedendosi come si è detto, esente della giurisdizione di S. M., e quel consenso, che si fosse havuto nella sua elezione, ben con il tempo, e con la occasione, e con le vane speranze si potrebbe facilmente scordare, potrebbe anco appresso e col decorso del tempo nascere un altra maggior difficoltà, che Sua Santità volesse conferire questa Legazione ad un Vescovo, o Abbate che a lui piacesse, il quale egli riputasse per buono, et habile a questo effetto; et essendo tale pretendesse, che S. M. non potesse dissentire, nè recusare, non anteponendo causa, la quale rendesse il soggetto hinabile, et indegno per simile officio, e sarebbe un mal contrastare contra l'elezione del Pontefice, incaricandoci, et haver dimostrare indegnità dello eletto. Et anco è di molta considerazione la difficoltà che oggi si fa in Roma, sopra il jus patronato toccante a S. M.

nelle prelazie, e chiese di Sicilia, che tenendosi per quelli, mira a porre imbarazzo nel jus patronato reale, non si lascia insieme d'intendere, che si tiene anco la mira in questo particolare della Monarchia, che la Legazione possa cadere in Prelato, o Abbate non presentato, et in conseguenza non vassallo di S. M., e già per quello sopra questo jus patronato scrive il sig. Ambasciatore per un altra sua delli otto dell'istante, veniamo tutti con l'effetti a conoscere quanto V. E. con la solita sua prudenza, e gran providenza ha provisto, e ci ha predetto da molti tempi queste difficoltà, le quali in Roma si facevano sopra il jus patronato reale, si ben da principio fossero parse poche, nondimeno esso giudicava che haverebbono di mano in mano possuto partorire maggior imbarazzo, et inconveniente.

Di più se questa Legazione l'havesse da fare Sua Santità, non potrebbe essere continua, nè sempre pronta per il bisogno del regno, perchè succedendo, che il Legato morisse, fosse infermo, sospetto in alcune cause, o d'altra qualsivoglia maniera impedito, fra tanto cessarebbe; o restarebbe sospeso l'officio di Legato, finchè si ricorresse in Roma e di là venisse provisione, che essendo il camino lungo, e le occupazioni della Corte Romana molte, non si potrebbe così presto rimediare in queste necessità, come si fa oggi, dipendendo la delegazione da S. M. o dal suo ministro quì presente nel regno. A questo jus si aggiunge, che ordinariamente li chierici di Sicilia, et altri che litigano nella Monarchia sono tanto poveri e miserabili, che più presto sarebbono per lasciare in abandono tutte le loro pretensioni e liti, che non si havessero a partire dal regno, nè a sostenere il travaglio e la spesa di mandare in Roma, e maggiormente essendo le genti avvezzi di trattare e terminare quì nel regno tutte le loro liti, e campando la maggior parte di loro, non con altro che con l'esercizio frumentario, il quale richiede tanta cura, et assistenza,

che mancandosi un punto si perde tutto. E se da quando questa Monarchia fu concessa in Sicilia, che sono appresso anni cinquecento, il regno tutto ha con esperienza dimostrato sempre gran divozione, et obedienza alla Chiesa Romana, perseverando anco nella fede, et osservanza che conviene alla religione cristiana, pare che non solamente non si veggia occasione d'esserli tolto il beneficio che da tanti tempi ha goduto, ma che di più li deve esser di nuovo concesso, e confirmato, anzi accresciuto et augumentato; E molto più la fede, divozione e sincerità di questo regno, debbiano hora essere degni di premio e remunerazione, poichè Sicilia hoggi sta in più travagli, et affanni per difendersi dalli Barbari, et infedeli, che non stava in quel tempo, che al suo. Principe e Signore fu concessa la Monarchia, con tanto beneficio universale delli regnicoli, ritrovandosi allora l'imperio costantinopolitano, e gran parte dell'oriente essere di cristiani, et amici, quali si potevano operare in aggiuto, e difensione di questo regno, che essendo hoggi quelli quasi occupati da infedeli, Sicilia se le ritrova per inimici, et offensori, e doveriasi hoggi più che mai procurare, et accrescere, e non debilitare le forze del nostro Signore, ed un regno tanto fidelissimo, correndo per la cristianità le turbolenze, et occasioni, che per tutto si hanno.

E parimente si haveria molto a procurare di mantenere nel regno la giustizia, e la pace, quale ambi per l'esperienza si è conosciuto, che in questo regno si ha quietamente conservato con l'auttorità della Monarchia, congionta alla giurisdizione reale, raffrenandosi per quella universalmente, e generalmente detti disordini, et eccessi così di laici, come di chierici, nè basterebbe per tale effetto l'auttorità di un Prelato, o altra persona ecclesiastica, a cui si commettesse la legazione della quale si tratta, segregandola in tutto dall'auttorità reale, che non essendo questa persona di non tanta auttorità, e costumando conforme alla professione loro di vivere più presto

diente, e maggior commodità delli litigii, che questa commissione si facesse generale a Sua Maestà, o a quelli che essa deputasse, e che non fosse bisogno per ogni cosuccia particolare cagionar travagli e spese di ricorrere a Roma.

Ci pare anco di molta considerazione quella clausula della quale si dice nella sudetta lettera di potersi conoscere in Roma alcuna delle dette cause di appellazione, che paressero gravi; perchè sotto questa clausula e reservazione facilmente potriano doppo passare tutte le cause, potendosi in ognuna dire, et anteporre, che paresse grave, e restando porta aperta, per molto piccola che fosse, sarà bastante, che tutti possino entrare per quella, come per la esperienza si ha visto, che essendo per il Conseglio Tridentino disposto, che le cause ecclesiastiche nelle prime istanze si habbiano a conoscere solamente dalli Ordinarii, eccetto che il Sommo Pontefice per urgente e ragionevole causa, giudicasse per rescritto speciale, sottoscritto per la propria sua mano, altrimente commetterli, o cavarli hoggi sempre, che le parti lo procurano, ogni causa si avoca dall' Ordinarii, e portasi alla Corte Romana, e tutti li brevi vengono con clausula ordinaria, dicendo, che siano sottoscritti, e spediti con la mano, o pure per ordine particolare del Sommo Pontefice.

Sarebbe pure a proposito per il servizio di S. M., che si potesse quì havere notizia particolare degli abusi, che si pretendessero levare di questa Monarchia, perchè dicendosi nella sudetta lettera, che Sua Santità li concederà tutte le facoltà, che ella tiene, fuori di quelle nelle quali vi fosse abuso, non si venendo a specificazione, quali fossero abusi che si pretendessero, non possiamo noi su questo dire cosa nissuna in particolare. Benvero che non lasciremo di considerare, che potriano ancora alcune cose essere anteposte, o tenute per abusi in Roma, che quando se ne tenesse aviso qui in Sicilia, si potesse dar ragione di sodisfazione tale, che si mostrasse la giu-

stificazione, maggiormente havendo già V. E. in esecuzione dell'ordine di S. M. rimediato diverse cose in questa materia, e non entrando Noi a trattare quì più di quello, che ci occorre intorno la carta del sig. Ambasciatore, come V. E. ci ha comandato, lasciando per ora di trattare del fundamento delli meriti, e della giustificazione della Monarchia, diciamo per conclusione, che siamo di parere, che si antepongano queste considerazioni a S. M., acciò possa ordinare quello li parerà più servizio, e restiamo baciando umilmente le mani di V. E.

Di V. E.

Palermo 22 Aprile 1579.

Servitori Affezionatissimi
Li Ministri del Patrimonio.

XVI.

Lettera di Don Alvaro Borgia Marchese di Alcagnizas al Vicerè Marco Antonio Colonna.

Ill. Señor

Los negoçios de jurisdiçion han estado tan desvarasados, y yo tan cerca de partirme de esta corte, que nò pense estar en ella seys dias; y quisa el veerme Su Santidad en esta resoluçion le hizo tomarla, en querer que estas cosas se compongan, y por ser las de esse reyno las principales, en que Su Santidad pone dificultad quiere que dellas se tratte de primero, para lo qual ha sido forzoso darle por escripto lo que Su Magestad quere de su parte se le ofresca; cuya copia embio en esta, y si bien nò quiere Su Santidad confirmar a Su Magestad el titulo de legado, tiene en esse reyno, ni hazer en la escriptura mençion del, se contenta de dexarsele con un tacito consentimiento, y assi en esso estamos concertados, però pro-

curo por nuestra parte, que en la narrativa dela escriptura, que se hà de hazer, no quede la de Su Magestad prejudicada, y quanto à esto creo que Nos daran alguna satisfaçion, aunque Su Santidad pretende que tambien se le deve dar en una cosa, que à su pareser es muy justificada, però al mio muy perjudicial pues nos obliga allegar à tratar mas particulares delos, que yo quisiera, la qual es que se bien Su Santidad se contenta de que esta persona, que Su Magestad ha de nombrar, y el confirmar para el uso, y exerçiçio dela Monarquia tenga y use todas aquellas preheminençias, y prerogativas que ha usado, y tenido asta à hora, quiere que todas estas se especifiquen, y dize que se contenta de dar nos todas las que le pidieremos, emperò especificados, y nò con la generalidad, que en el papel se le propone, que es solamente, quitando los abusos. Supuesto lo qual convendrà infinito que V. S. Ill. sea servido de mandarme embiar por escripto todas las preheminençias, y facultades, que el legado ha tenido, y usado en esse reyno, y las demas que le parresieren convenientes, que serà bien, que tenga de aqui adelante con los apuntamientos y advertimientos, que a V. S. Ill. con su mucha prudençia le parezieran necessarios; y porque escrivo a Su Magestad, avisandole de esta diligençia, che hagole suplicado al sig. Virrey de Napoles, que en la misma mande despachar un correro a V. S. Ill. paraque a un mismo tiempo, y con brevedad tenga yo de una, y de otra parte la respuesta, y resoluçion, que conviene para acabar de componer, y concluyr estos negoçios que de mas de ser tan fastidiosos de suyo, tienen detenidos otros muchos de harta ymportançia, quarde el Señor, y acreçiente la Ill. persona, y estados de V. S. Ill. como yo deseo.

De Roma le 21 de Abril 1581.

Beso las manos de V. S. Ill.
Su Servedor
D. Alvaro de Borgia

XVII.

Risposta di Filippo II inviata in Roma a Don Alvaro Borgia Marchese di Alcagnizas sopra la proposta del Papa Gregorio XIII per la legazia di Sicilia, ed inviata dallo stesso Marchese al Vicerè Marco Antonio Colonna nel 1581.

Nel primo capo si contenta S. M. che per l'avvenire quelle persone ecclesiastiche, che da lei come legato in quel regno saranno nominate per lo esercizio della giurisdizione di tal legazia, siano confirmate da Sua Santità; con che però esse possano esercitare quella medesima giurisdizione, e quell'istessa facoltà, che sin quì hanno usato l'altre persone deputate al medesimo esercizio da S. M. e dalli altri Re di Sicilia antecessori suoi, levati però gli abusi: E sempre che a S. M. piacerà di mutare le persone, che saranno state deputate, e nominarne altre, che le sia lecito di farlo con la medesima forma che si è detta. E per quello che tocca al giudizio delle cause di quel regno, S. M. si contenta, che non ostante che tutte le cause in tutte le istanze siano per il passato state giudicate da dette persone ecclesiastiche da lei deputate, per l'avvenire siano giudicate nella prima istanza dall'Ordinario, nella seconda dal Metropolitano, o da dette persone, che resteranno deputate ad arbitrio delle parti; ma che nella terza habbiano da essere giudicate in ogni modo dalle dette persone ecclesiastiche: con condizione però, che se esse avranno giudicato in quella causa, nella seconda istanza, abbiano da giudicare con nuovo Assessore nella terza; E se le tre sentenze sudette saranno conformi, s'intenderà essere finita la causa, nè potranno le parti ricorrere più in altri luochi per provisione alcuna, nè per via di appellazione, nè di supplica, nè di querela, nè di altro qualsivoglia ricorso: Ma quando non saranno confor-

nostri functus es, experti sumus) tenore igitur praesentium, de certa nostra scientia, deliberate et consulte, motuque nostro proprio, ac de nostra Regiae potestatis plenitudine, ac alio omni meliore modo, via, jure, et causa, qua possumus et debemus, tam virtute apostolicorum privilegiorum, quibus in hac parte fungimur, et fungi volumus, quam immemorabilis ut profertur potestate consuetudinis, vel aliter te praefatum D. Nicolaum Stizzia creamus, constituimus Iudicem praefatae Monarchiae in dicto nostro Siciliae ultra Pharum regno, ad nostram tamen liberam, et absolutam voluntatem; Itaut tu D. Nicolaus Stizzia sis Judex praedictae Monarchiae, ipsumque officium habeas, teneas, regas, exerceas, et administres. Abusus si quos inveneris irrepsisse tollendo, et abolendo, omniaque alia, et singula faciendo, et libere exercendo, quae ad dictum officium, eiusque plenum usum, et exercitium debite pertinere dignoscantur, habeasque, percipias, et consequaris, tuisque utilitatibus applices omnia iura, lucra, obventiones, et emolumenta praefato officio spectantes, et spectantia, juxta pandectas, capitula, et constitutiones dicti regni; Verum antequam regimini, et exercitio dicti te immisceas officii, volumus, ut iurare tenearis in manibus Ill. Proregis, Locumtenentis, et Capitanei Generalis praedicti nostri regni ad Sancta Dei quatuor Evangelia, de bene, fideliter, et legaliter in eodem te habendo, ad honorem et fidelitatem nostram tuictionemque praefatae nostrae praerogativae vulgo dictae *Monarchiae*, aliaque faciendo, et libere exercendo, ad quae tenearis, et sis astrictus). (Serenissimo propterea Didaco Principi Austricani, et Gerundiae, Ducique Calabriae filio primogenito nostro carissimo, ac post foelices, et longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris (Deo propitio) immediato haeredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum sub paternae benedictionis obtentu dicimus, eamque rogamus; Illustribus vero, Spectabilibus, Nobilibus,

Magnificis, Dilectis, Consiliariis, et Fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali nostro Magistro Justitiario, Praesidibus nostrae Magnae Regiae Curiae, Patrimonii, ac Sacrae Conscientiae, Judicibus dictae Regiae Curiae, Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori nostri Regii Patrimonii, Advocatis quoque et Procuratoribus Fiscalibus, caeterisque demum universis et singulis Officialibus, et Subditis nostris, maioribus et minoribus in dicto Regno constitutis, et constituendis, dicimus, praecipimus, et iubemus ut te praefatum D. Nicolaum Stizzia nostra mera, libera, et absoluta voluntate perdurante (ut praefertur) per Judicem Monarchiae vulgo nuncupatae dicti Regni modo quo supra habeant, teneant, reputent, honorificent, atque tractent, et in corporalem, et actualem possessionem dicti officii ponant, et inducant, positumque et inductum manuteneant, conservent, et defendant contra cunctos, deque juribus, obventionibus, et aliis (ut praefertur) integre respondeant, et responderi faciant, per quos deceat; cauti secus agere seu fieri permittere ratione aliqua sive causa, pro quanto dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere; Caeteri autem Officiales, et subditi nostri praedicti gratiam nostram caram habeant; ac praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam 07 mille nostris inferendarum haerariis cupiunt evitate: in cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro magno negotiorum praefati nostri ulterioris Siciliae Regni sigillo in pendenti munitas. Datum in Domo Pat. Die XIII mensis Julii. Anno a Nativitate Domini MDLXXIX. Regnorum autem nostrorum videlicet: Hispaniarum et ulterioris Siciliae anno XXIV, Citerioris vero Hierusalem, et aliorum regnorum anno XXVI.

Yo El Rey.

V. D. Franciscus Hrus de Levana, V. Ramondettus R., V. Leon R., V. Herrea R., V. Cavallarius R., Dnus mandavit

mihi Gabriel de Cayas. Solutus tarenos quindecim, et si plus fuerit solvat in exriis, Andreas de Laurentio pro Taxatore in Privio s. f. c. L. r. Praesentatae Pan. Excell. Ill. Domini Proregis die primo Martii VIII Ind. 1581, et providet et mandat, quod Spett. Conservator Regii Patrimonii recognoscat, et referat. — Antoninus Xibecca Prot. — Pan. Die IV Martii IX Ind. 1581. Facta relatione et recognitione praedicta per me, S. E. providet et mandat, quod fiant exequutoriae, non obstante lapsu anni, de Monxal Cons. — Et supplicato nobis pro parte dicti Multum Rev. D. Nicolai Stizzia, ut praeinsertum privilegium sibi exequi, et observari mandare dignaremur. Nos vero volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis providimus, et ita harum serie vos spiritualibus monemus, attenteque hortamur, vobisque vero temporales dicimus, committimus, et expresse mandamus quatenus supradictum sacrum regium privilegium, omniaque et singula in eo contenta exequutioni compleatis, ac observetis, ac per quos decet compleri, et inviolabiliter observari faciatis ad unguem, juxta sui seriem, continentiam, et tenorem, pleniorem, ac de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam, non obstante lapsu anni, et non aliter nec alio modo, et non secus agatis, agive permittatis ratione aliqua sive causa pro quanto gratia regia vobis cara est, et sub poena ducatorum mille Fisco Regio applicanda, quibus poena imponi potest. Datum Pan. die XIV Martii VIII Ind. 1581.

Marco Antonio Colonna.
Antoninus Xibecca Prot.

XIX.

Nuove ordinazioni del Vicerè Marco Antonio Colonna nel 1583.

Sogliono alle volte nel Tribunale della Monarchia di questo Regno succedere controversie sopra l'osservanza nelle cause, che in detto Tribunale vertono, d'onde nascono diversi abusi, per il che l'Illmo et Eccmo Signore Marco Antonio Colonna Vicerè, e Capitan Generale in detto Regno, ha ordinato s'habbia inviolabilmente da osservare come di sotto siegue.

1. Nella Regia Monarchia vi sia un Avvocato, et un Procurator Fiscale, siccome è stato ordinato, acciò li negozii del Fisco non patiscano.

2. Si tenirà la Corte, e faranno l'atti giudiciarii che occorreranno farsi in detta Corte il martedì non essendo festa nella casa del sudetto Giudice.

3. Nelle cause che si trattaranno innanti esso Legato, e Giudici Deputati, si debbia osservare la disposizione della legge canonica, come Corte Ecclesiastica, e nell'Ordinarii si guardi l'osservanza della Regia Gran Corte.

4. Tutte le cause pertinenti a foro ecclesiastico, nella prima istanza non si trattino in altra parte, che innanzi i loro Ordinarii, secondo la forma data del Sacro Conseglio Tridentino, e le seconde istanze innanzi l'Arcivescovi Metropolitani, quando non parerà altrimente al Vicerè in alcun caso particolare.

5. In dette cause ecclesiastiche, supplicando le parti con li memoriali, non si decretiranno *Magna Curia referat*; ma che il Giudice di essa Regia Monarchia riferisca.

6. Nelli gravami, quando le parti si graviranno delle proviste fatte per l'Ordinarii, tanto in cause criminali, quanto civili, innanzi che altro si facci, si supplicherà al Vicerè, e si provederà secondo la qualità del negozio, o che il Prelato informi, o che il Giudice proveda.

7. Quando il Deputato per Sua Maestà sarà sospetto, le parti ricorreranno al Vicerè, per provederli di altro Giudice non sospetto.

8. Le lettere, che si faranno per il detto Giudice all' Ordinarii, quando si drizzeranno alli Arcivescovi, si dia titolo di *Molto Illri* e *Revmi,* alli Vescovi di *Illri* e *Revmi,* all'Archimandrita *Revmo,* all'Abbati e Vicarii di *Revdi.*

9. Le lettere che si faranno per li Prelati quando si trasmettiranno l'atti per via di gravame, o altro rimedio, si habbiano da drizzare al Vicerè, e quelli che si sottoscriveranno per li Vicarii, o altri Officiali, si drizzeranno al detto Giudice, con il titolo di Illre e Molto Revdo, e lettere di Prelati, e di loro Officiali si presenteranno al Maestro Notaro di essa Regia Monarchia.

10. Nelle lettere, che vengono li atti *via gravaminis,* non si inseriranno li memoriali delle parti per estenso, ma solamente si farà mensione dell'istanza, del fatto, e della provista fatta per il Vicerè, e si ordinerà quel che sarà di giusto.

11. Nelle cause di gravame non si faccino lettere supercessoriali, eccetto secondo la forma del Sacro Conseglio Tridentino in atti inretrattabili, et inreparabili, nelli quali casi l'Ordinario debbia soprasedersi, benchè sopra ciò non si fossero date lettere.

12. Ricorrendosi *via gravaminis,* e trattandosi di gravame reparabile, quando sarà presente l'Ordinario, dove sarà S. E. con il detto Giudice, non si faccino lettere, che venghino gli atti, ma che l' Ordinario informi delle cause, per le quali si gravano, e l'Ordinario debbia rispondere fra tre giorni.

13. Tutte le lettere della Regia Monarchia, che per ordinario si fanno sotto nome del Giudice di essa, si sottoscrivano da lui, e dall'Avvocato Fiscale, acciò sia informato delli negozii del Fisco, e parte, e si sigillano con il sigillo del Giudice, ma quelli che spettano alla reintegrazione di beni ecclesiastici per conto delle visite di beneficii, che sono di jus patro-

nati regii, si faccino sotto nome del Vicerè, e con la sua sottoscrizione, con la visa del Giudice, e dell'Avvocato Fiscale, e così alcune altre, che più auttorità, et esecuzione paresse così espedirle, e queste col sigillo del Vicerè.

14. Occorrendo concedersi lettere supercessoriali in causa dell'iniunzione rotte, o pleggerie di non conversare, non s'intenda mai per ciò, che le parti prohibite possano conversare, anzi resti la iniunzione, o pleggeria nel suo vigore, nè anco che se li dicesse, debbia in ciò l' Ordinario soprasedere, ma tenere tal lettera per sorrettizia.

15. Li processi, e scritture che verranno per via di appellazione, si potranno (servata la forma del rito) introdurre alla Corte della Monarchia, e se sarà bisogno, si potrà domandare lettere del Giudice, da drizzarsi al Giudice a quo, dell'introduzione del processo, per citare le parti con le solite clausule, che al Giudice parerà di giustizia, o fare altri atti necessarii.

16. Nelli memoriali si daranno dalle parti che si appelliranno, o si graveranno, si habbia da riconoscere per li referendarii, se vi saranno parole impertinenti, dette contro i Prelati, dalli quali si appelliranno, o si graveranno, ed essendovene si facci di ciò relazione particolare al Vicerè.

17. Qualunque persona per occasione di gravame ricorrerà alla Monarchia, debbia nelli memoriali specificare particolarmente le cause delli aggravii.

18. Li negozii spettanti all'officio di essa Regia Monarchia, che si haveranno da riferire al Vicerè, si riferiranno il mercordi, e sabbato d'innanzi le cause patrimoniali.

19. Li prosecuti che haveranno appellato alla Monarchia, staranno della maniera, che haveranno stato nel giudizio anteriore, ad istanza però del Fisco di essa Regia Monarchia, e facendone istanza le parti, se ne facci nota alle carceri, e se saranno carcerati per sola pena pecuniaria, prestando pleggeria di pagare, essendo condennati, sieno escarcerati.

20. Se il detto Giudice ritratterà alcuna sentenza, o interlocutoria di pena pecuniaria, la quale sia stata esecuta dal Giudice a quo, innanzi che si spediscano lettere, che si restituisca la somma riscossa, si facci dare pleggeria *in forma curiae, de restituendo in casu succumbentiae.*

21. Le lettere che dicono di salvaguardia, non si concedono per il Giudice, eccetto per il Vicerè, con matura discussione, e per evidenti cause, e quando si concediranno, la forma non si darà di maniera, che parrà, che quelli le otteniranno, si esimano in tutto dall' Ordinario, ma concederli, che prima, che proceda contro il tale, certifichi al Vicerè di quel che passa, e se la causa sarà grave, lo ligherà a pleggeria, eccetto che al Vicerè paresse altrimente; e quando l'Ordinario fosse dichiarato sospetto, in tal caso si proceda secondo li termini della legge.

22. Nelle cause di reintegrazione di beni ecclesiastici, resultanti dalle visite delli Regii Visitatori, l'Ordinarii delle cause, mentre la causa non è terminata, si spediscano per il Giudice della Monarchia, come Consultore, e per lui si provedano l'articoli incidenti, et emergenti, senza farne relazione al Vicerè, eccetto se fossero gravi, e d' importanza, e quali siano questi si rimette all'arbitrio di esso Giudice, ma la provisione della causa principale non si facci per modo alcuno, senza farne relazione al Vicerè, e le sentenze si proferiranno sotto il nome del Vicerè, con far mensione del voto, e consiglio di esso Giudice, come Consultore, e questa si farà leggere da un Commissario in presenza di esso Giudice.

23. Li emolumenti dell' Officiali di Regia Monarchia siano conformi alle pandette della Regia Gran Corte.

Li sopradetti ordini si haveranno da osservare insino ad altro ordine di S. E. e si registrino all'officio di Prot. in Palermo 17 Giugno XI Ind. 1583.

Marco Antonio Colonna
Antonius Xibecca Prot.

XX.

Lettera del Cardinale Ascanio Colonna al Cardinale Baronio.

Illme et Revme Domine (1).

Obtulisti mihi, ex Hispania redeunti, undecimum ac postremum typis impressum Historiarum tuarum thomum; plurimis rogasti precibus, ut quae de Siciliae Monarchia scripseras, excurrerem attentius (2), et quae mea de illis esset (3) sententia, libere declararem. Statim ut id aggrederetur cupidus hinc me meus (4) gratificandi tibi animus impellebat: hinc vero, ut ab (5) incepto desisterem, suadebat imbecilla totius corporis, praecipue oculorum valetudo, defatigatio, immenso mihi itinere parta, domesticarum, externarumque (6) occupationum innumera multitudo. Hoc vero tempore quo diurnis curis vacuus aliquid praestare possem crurium, ac brachiorum (7) dolor nocturna fluxione ortus, sic me torquet, ut omnem plane mihi (8), et legendi usum adimat, et scri-

(1) Il presente documento è stato collazionato sopra quello pubblicato da *Dupin* nella sua opera che porta il titolo *Defense de la Monarquie de Sicile contre les entraprises de la Cour de Rome* 8° 1716, ed ho riportato in piè di pagina le varianti per non alterare il testo di Caruso.

(2) ex uterem attentius.

(3) manca la parola *esset*.

(4) me meus tibi gratificandt animus impellebet.

(5) ut ab eo incepto desisterem.

(6) et externarum occupationum.

(7) crurium et brachiorum dolor.

(8) ut omnium plane mihi.

bendi (1). Accessit Marci Antonii Columnensis familiae Principis, pronepotis mei, diuturnus ac pene mortalis morbus, quo illi gravior ac periculosior (2), eo mihi molestior, et ad ferendum durior. Verum ad haec studia, dictante natura, prima ab infantia conformatus, cum non permittant, ut huiusmodi (3) officia desiderare a me quisquam possit, sic velim existimes, ut (4) mea in hoc genere opera, nec tibi defuisse nec unquam esse in re qualibet defuturum. Quod enim in ipsa iuventute Carolo Sigonio, M. Antonio Mauretto, Jacobo Bencio Justolipsio Ariomatario, et Aloysio Legionensi (5); ac demum Augustino Valerio, et Grabiello Palcotto (6), amplissimis Cardinalibus petentibus impartivi, cur tibi roganti denegem (7), et eruditione, dicendique laude illis quam simillimo, et virtute praeclaro, mihique eorumdem studiorum usu (8), atque eiusdem dignitatis splendore coniunctissimo? Ita quod dicam, quid sentiam ingenue pro mea observantia (9), certissime sperans fore, ut quidquid dixerim maximo (10) ab amore, in te meo proficiscatur, pro tua christiana prudentia, et gratum tibi, et ratum putes. Materiam quidem coepisti rei christianae perutilem, nobilem, et praeclaram; sed ut ea praecisior (11), et iucundior sit ingenii eruditione, elo-

(1) et legendi et scribendi usum adimat.

(2) gravior et pericolusior.

(3) conformatus, non committat ut hujusmodi.

(4) manca la parola *ut*.

(5) Marco Antonio Mureto, Jacobo Cujacio, adulta aetate, Francisco Bencio, Justo Lipsio, Ariae Montano, et Aloysio Legionensi.

(6) Gabrieli Palcotto.

(7) cur tibi roganti negarem.

(8) et mihi eorumdem studiorum usu.

(9) Itaque dicam quid sentiam ingenue, pro mea consuetudine, libenter, pro singulari in te mea observantia.

(10) cum maximo.

(11) pretiosior et iucundior sit.

quentiae tuae praestantia consequeris; In caeteris Historiarum partibus innumeris (1), ac plane infinitis, tui nunquam non similis eruditus, gravis, et eloquens in hoc vero tantus es, ut in illis certare cum aliis antiquitatis temporibus (2), in hac te ipsum vincere voluisse videaris. Quodcumque multorum annorum spatio tot ab hinc saeculis gestum est, (gestum dico; quodcumque a quovis privato homine scriptum, cogitatum, dictum est (3)), tui beneficio in nostram memoriam revocatum, idque abste quidque ordine compraehensum (4), et tamquam in conspectu nostro positum agnoscimus. Utinam quod te erudito quidem ut nitido stylo (5), ut haec scriberes impulerat, sive fuerit (6) tua in Ecclesiae bonum charitas: sive suprema ad id imperantis potestas (7): sive spectatissimus tuae dignitatis gradus Urbanus omnia suasisset; nam et satis veritati fecisses (8), et Ecclesiae fortasse magis consuluisses; et quae multi nunc improbant nolentes, malentesque (9) sibi probata suspicerent. Magni sane refert, quod quidque modo dicatur (10), et fiat, et ad omnes res, non parum habere momentum solet ratio, et methodus (11). Ut enim in pictura certo modo lineata, et expressa delectant (12);

(1) immensis.

(2) in hac vero tantus es, ut in illis certare cum aliis antiquitatis scriptoribus.

(3) manca la parola *est*.

(4) idque abs te miro suo ordine comprehensum.

(5) Utinam quod te eruditio, duro ac nimis acri stilo,

(6) sive id fuerit.

(7) sive suprema id tibi imperandi potestas.

(8) urbanius omnia dicere suasisset: et satis veritati fecisses.

(9) volentes, nolentesque.

(10) quo quidque modo dicatur.

(11) non parvum habere momentum, solet ratio quaedam et methodus.

(12) Ut enim in pictura certo modo lineamenta ori expressa delectant.

ijsdem (1) alia ratione depictis; non item eorum qui spectant tenentur oculi ; et ut in musica dum sua quaeque modo vox flexa suaviter exprimit, iucunda audientium aures harmonia complectentur ; Eedemque graviter offendunt (2), si modus ille, aut contentione vocis, aut alteratione mutetur, modus corporis compositus imitetur (3), qui moderatione sibi debita temperatus, omnium in se ora, oculosque convertit. Demum ut ingenium non quia ipsius motus ad excogitandum ad memoriam firmi magnum propterea arguitur; sed suavi quadam, ac modesta, eorumque invenerit explicatione, et ipsius magnitudo ostenditur, et scientia declaratur (4) ; sic ea quae dicimus mirum est quantum dicendi modo commendentur, ut interdum plus in modo, quam in ipsa re dicta, positum esse videatur. Eoque magis cavendum est, cum duae occurrunt opiniones, sibi invicem adversantes, quarum unaquaeque suis se rationibus tueatur gravissimorum hominum consensu, et temporis diuturnitate recepta (5) ; ac demum tot Summorum Pontificum permissu Regia potestate vallata; tunc enim quod una probavit alteri omni verbum asperitate deposita vivis argumentis, et rationibus obstat; Ita nec juri tantum adversatur, quinimo accidit interdum ut comitate disserentis a suae mentis opinione di-

(1) iisdemque.

(2) et ut in musica cum sua quaeque modo vox flexa suaviter exprimitur, jucunda audientium aures harmonia complentur eaedem graviter offenduntur.

(3) et motus corporis incompositus irridetur.

(4) Demum, ut ingenium, non quia ipsius motus, ad cogitandum acuti, uberes ad explicandum, ad memoriam firmi, magnum propterea arguitur; sed suavi et modesta eorum quae invenerit explicatione, et ipsius magnitudo ostenditur, et scientia declaratur:

(5) gravissimorum hominum consensu probata, temporis diuturnitate recepta.

moti, quod illis proponitur tamquam verisimilibus amplectantur (1). Nam quemadmodum equi adversus fraenum contumaces, interdum sessore habenas remittente consistunt; sic quos orationis asperitas frangere non potest saepe clementia inflectit, et qui terrore, et severitate domari non possunt, indulgentia et facilitate mitescunt. Hinc Sanctissimi Patres cum haereticis congressuri in unum propositum habebant (2), ut quae illi summa petulantia, ac procacitate verborum dissirebant, omni ipsi modestia, atque remissione improbantes fidei christianae veritatem tuerentur (3). Hosque ut idem agamus, etiam atque etiam hortantur. Gregorius quidem Nazianzenus christianos asserit, *nec nimis fervidos, nec nimis segnes esse debere; hac enim* inquit, *ratione fiet, ut nec ob defectum sterilis et infrugiferi simus, nec ob excessum periclitemur.* Æque namque inutiles sunt iners, ac supina segnities, et imperitus fervor: illa ad bonum minime accedens, hic autem ulterius cadens. At Basilius; *Servum Domini*, inquit, *non oportet litigare, sed mansuetum esse erga omnes, aptumque ad docendum, cum modestia corripientem eos qui resistunt.* Quod Hilarius egregie docet, quaenam ex illo modo oriantur incommoda. *Non est ambiguum* inquit, *omnem humani eloquii sermonem contradictioni obnoxium semper fuisse, quia dissentientibus voluntatem motibus, dissensiens quoque sensus animorum.* Quod si qua in re servan-

(1) tum enim qui unam probarit, alteri omni verborum asperitate deposita, veris argumentis et rationibus obsistat: ita nec irritantur adversarii, quin imo accidit interdum, ut comitate disserentis, a suae mentis opinione dimoti, quod illis proponitur, tamquam verisimilius amplectantur.

(2) Hinc Sanctissimi Patres cum haereticis congressi, id unum propositum habebant.

(3) procacitate verborum dissidebant, omni ipsi modestia atque irae remissione improbantes, christianae fidei veritatem tuerentur.

dum est in iis praecipue sermonibus, qui maximos in Reges instituuntur.

Innumerabilis in illis copia suppetit illorum (1), qui ad illos tuendos exquisitissimis rationibus excitentur. Sed quid sanctos commemoro? Ipsi prophani authores, quibus nondum ullus christianae veritatis splendor illuxerat, hanc modestiam in omni sermone servandam esse percipiunt (2). AUDI TULLIUM : *Sed quoniam*, inquit, *in omni vita rectissime praecipitur, ut perturbationes fugiamus, id est, motus animi nimios rationi non obtemperantes; sic eiusmodi motibus sermo debet vacare, ne aut ira existat, aut cupiditas aliqua, aut pigritia, aut ignavia, aut quid tale appareat: maximeque curandum est, ut eos quibus cum sermone conferemus, et vereri, et diligere videamur* PRESSIUS ET CLARIUS ALIBI. *Omnes igitur*, inquit, *hac in re habenda ratio, et diligentia est, primum ut monitio acerbitate, deinde ut obiurgatio deficiat contumeliam* (3). DE ORATIONE: VERO IN JACIENDO RIDICULO, ait: *Parendum est Dignitatibus* (4). QUOD SI IN RIDICULO, QUID IN RE GRAVI? Tacitus vero Agricolam, cum multis, tum hoc uno, maximum virum praedicat, qui esset *cultu modicus, sermone facilis*, idque alibi a quovis summo viro expetit communis sermo (5). Mitto Salustium, qui malam opinionem mortalium mentibus insidentem radicitus evelli, *docendo magis*, inquit, *quam jubendo; monendo, quam minando.*

NAM QUID DE SENECA DICAM? quo magis severa oratio, eo minus oratori fatetur fidem haberi, et in dicendo et quavis in re, *amittit*, inquit, *assiduitate severitas authoritatem.* Demum

(1) Innumerabilis enim copia suppetit eorum.

(2) observandam esse praecipiunt.

(3) contumelia careat.

(4) Parcendum esse Dignitatibus.

(5) idque alibi a quovis summo viro expetit; *sit*, inquit, *comis sermo*:

aliis omissis, unam eiusdem Tullii proferam (1). *In maxima*, inquit, *dignitate minima licentia, neque studere, neque odisse, sed minime irasci decet;* Qui apud alios zelus seu iracundia dicitur, in imperio superbia appellatur; quod si cupiam observandum est (2), nobis certe in hoc maxima et ecclesiastica dignitate summae proxima constitutis. Non me fugit interdum Sanctos Patres cum de re fidei ageretur, in haereticos acerrime nullius habita ratione disservisse, quos et recte fecisse, et ita facere debuisse fatemur omnes. At hic nec de re fidei agitur, nec de bono ab Ecclesia usurpato (3), sub sed ex gravissimorum hominum opinione permisso. In Regem vero disseritur a majoribus sanctissimis et quam maxime catholicis ortum, religiosissime educatum, summa in Deum pietate, singulari morum probitate, egregia veraci, et in hanc Sanctam Romanam Sedem observantia tanta, quanta in privato homine, in religioso viro, nedum Principe potentissimo posset optari (4). Si dices, quaenam sunt ista, quae me acriter nimis dixisse putas? Primo quidem pag. 680. *Sub vocabulo*, inquis, *Monarchiae, praeter Monarcham unum, quod unum caput visibile in Ecclesia est cognitum, aliud in Monarchia Siciliae obortum pro monstro et ostento caput Ecclesiae* etc. Dura nimis et acerba videntur, ut cuius in una potentia, et maxima in Deum pietate

(1) Demum aliis omissis, unam eiusdem Salustii sententiam proferam.

(2) quod si cui quam observandum.

(3) At hic nec de fide agitur, nec de bono in Ecclesiam usurpato.

(4) In regem vero disseritur a majoribus sanctissimis et maxime catholicis ortum, religiosissime educatum, summa in Deum pietate, singulari morum probitate, egregia animi moderatione praeditum, obedientia vero, et in hanc Sanctam Romanam Sedem observantia tanta quanta in privato homine, in religioso viro, nedum in Principe potentissimo posset optari.

ecclesiastica universa innixa tuto conquiescit (1), is tandem Ecclesiae mostrum dicatur et ostentum. Nec horum similia, quae non multo post sequuntur (2): *Quod nec a tyrannis ipsis Romanae persequentibus Monarchiae nomen, usurpatum* (3). Quo fit, ut Rex Hispaniae tyrannis, est Ecclesiae hostibus deterior sit, qui unus eo regnorum suorum nervos, et sensus omnes suos, cogitationesque convertit, ut barbaros opprimeret, et caeteros vero christianos Reges suos in officio contineret pag. 682 (4). *Absit longe ut Monarchiae illius dicatur Urbanius erector, in contumeliam Dei, et opprobrium Apostolicae Sedis.* Nec qui Monarchiam hanc Apostolicae Sedi subordinatam tuentur, nec qui de illa scripsere, Deum aut Apostolicam Sedem aliqua vel levissima contumelia afficere voluisse putem; nam Rex qui nunc, et potitur, et fruitur, (5) tantum abest, ut id aliquando cogitaret; ut omnia sua regna mallet, quam aliqua aut Deo Authore Sacrosanctae Sedi ipso annuente inferretur iniuriae nota; Mitto illa pag. 683 (6). *Ista sunt quae manus audax prompta abstulit a recitato Papae diplomate* (7). Taceo exclamationem pag. 684 *O fraudem so-*

(1) in Deum pietate Ecclesia universa innixa tuto conquiescit.

(2) Nec eorum dissimilia quae non multo post sequuntur.

(3) *Quod nec a Tyrannis ipsis Ecclesiae Romanae perduellibus, neque ipsis acerrimis Romanae Ecclesiae persecutoribus Monarchiae nomen usurpatum.*

(4) Quo fit, ut Rex Hispaniae Tyrannus, et Ecclesiae hostibus deterior sit, qui unus eo Regnorum suorum nervos, eo sensus omnes suos, cogitationesque convertit, ut barbaros omnes chistiani nominis hostes opprimeret, caeteros vero christianos Reges suo in officio contineret. Pagina vero 662.

(5) nam Rex qui ea nunc potitur et fruitur.

(6) ut omnia sua regna ruere mallet, quam aliqua aut Deo, aut huic sacrosanctae Sedi, ipso annuente, inferretur injuriae nota. Mitto illa pag. 683.

(7) *Ista sunt quae manus audax ad sacrilegium prompta obstulit a recitato Papae diplomate.*

lemnem Cornelia lege plectendam! Quid tibi Ecclesiae stilo, virum Principem concipienti cum Cornelia lege commune (1)? Haec ne praecepta historiae? haec tibi signa benevolentiae (2)? haec Sacrosanctae Sedis modestiam et ecclesiastici imperii urbanitatem decernit (3)? Equidem id omne et ab historico, et a viro tui simili, qui ad hunc honoris gradum evectas; prae ceteris se christianum antistitem, pium, religiosum debeat profiteri, quam maxime alienum puto. Tandem illa pag. 695. *Admiratione dignum videtur unde emerserit ut falce Apostolica succisi infelices palmites iidem*, et quae sequuntur, et pag. 696. *Imitantur plane atque sectantur qui iisdem quibus illi, legibus siculam revocant atque renovant Monarchiam.* Vide quam longe absint ab illorum imitatione, illi qui Monarchiam Sede Apostolica obtinente, in multorum annorum, ac saeculorum spatio permittente tuentur (4); illi dum se Monarchas crearent, Romanum Pontificem nullius potestatis esse asserebant; at Rex Hispaniae caeterique qui illum Monarcham Siciliae esse praedicant, et Monarchiam a Summo Pontifice diplomate acceptam, et ipsum Romanum Pontificem Christi Vicarium, omnium dominum esse fatentur, et quavis in re et obsequuntur, et parent. Praeterea nec cuique historiae prosunt (5), et vix credi potest quantum et caeteri quibus contraria probatur opinio, et regius ipse animus imitetur (6); Quae quidem omnia quicumque perlegerit, asseret

(1) Quid tibi Ecclesiastico viro Principem corrigenti, cum Cornelia lege commune?

(2) haec tibi debitae signa benevolentiae?

(3) haec Sacrosanctae Sedis modestiam et Ecclesiastici Imperii urbanitatem decent?

(4) Vide quam longe absint ab illorum imitatione, Monarchiam illi Sede Apostolica obnitente, si multorum annorum ac saeculorum spatio, Pontifice permittente, tuentur;

(5) Praeterea haec nequidquam Historiae prosunt;

(6) et regius ipse animus irritetur.

potius in Monarchiam te esse et illius asseclas acerrime invectum, quam huius rei historiam scribendam suscepisse. Forsan respondes te non contra Regem, sed contra Monarchiam et illius asseclas haec dicere instituisse, quod in ipso historiae huius profiteris ingressu. Verum quis maior assecla, quam ipse REX, QUI NON IGNARUS MONARCHIAE PERSONAM A MAJORIBUS SUIS HAEREDITARIO IURE ACCEPTAM, TOT PONTIFICUM AUTHORITATE PERMISSAM, GRAVISSIMO DOCTISSIMORUM HOMINUM JUDICIO PROBATAM SUSTINET, TUETUR ET REGIT. Nec ipse affero meo ingenio parta, aliorum plurimorum authoritatibus data opera omissis (1), ne tecum agerem contendendo, sed potius tibi obsequendo id a me susceptum agnosceres (2); neque enim minora possent aut pauciora contra te pari stylo atque orationis libertate referri; praesertim cum me magis deceret plurima et gravissima quaeque in unum congesta proferre, quibus contra hanc tam uberiorem dicendi licentiam Regem Catholicum pro viribus tuerer, quam te tam multa contra Augustissimam illius Maiestatem invenisse quae diceres, et abste rogatus (3), tibi offero, speroque fore ut quae ego amore ac christiana pietate et legi, et scripsi, eadem tu, et oblata excipias, et legas excepta.

XXI.

Decreto del Cardinale Cavallerino, col quale si rimette una causa al Tribunale della Monarchia.

Die vigesimo secundo Novembris 1700.

Redactum fuit, et est in actis Tribunalis Regiae Monarchiae infrascriptum decretum Cardinalis Cavallerini Praefecti signa-

(1) Haec ipse affero meo ingenio parta, aliorum plurimorum autoritatibus dedita opera omissis,

(2) sed potius tibi obsequendo id a me scriptum agnosceres;

(3) diceres. Ea abs te rogatus,

turae justitiae Sanctissimi Domini Papae, de mandato Illustrissimi et Reverendissimi de Truxillo Judicis dicti Tribunalis Regiae Monarchiae, subscribentis se in pede infrascripti decreti, *quod reducatur in actis, et parti restituatur, ut constat* etc. quod est tenoris sequentis videlicet.

Joannes Jacobus tituli Sancti Bartholomaei Insulae, Sanctae Romanae Ecclesiae Praesbyter Cardinalis Cavallerinus nuncupatus, Signaturae Justitiae Sanctissimi Domini Nostri Papae Praefectus, ab eodem Sanctissimo specialiter Deputatus; Universis, et singulis has praesentes visuris, lecturis, inspecturis pariter, et audituris salutem in Domino. Et nostris hujusmodi, imo verius Apostolicis fidem indubiam adhiberi, ac firmiter obedire mandatis, noveritis: quod infrascripta die pro parte, et ad instantiam Illustrissimi Domini Marii Testaferrata principalis, citato coram nobis per unum ex ejusdem Sanctissimi Cursoribus D. Alexandro Fatio ex adverso procuratore asserti Domini Ludovici Constantii ex literis, ad videndum praevia avocatione causae ab R. P. D. Inquisitore Militensi vigore brevis, et decreti R. P. D. Auditoris declarari illam spectare ad Regium Tribunal Monarchiae Siciliae, quibuscumque non obstantibus, et interim sibi inhiberi in forma, ne audeat seu praesumat quidquam innovare, seu attentare coram eodem R. P. D. Inquisitore, et decretum opportunum fieri ad dictam diem. In dictae citationis termino comparuit coram nobis D. Gaspar Valloramus Procurator petiit, et per Nos obtinuit ut supra Procuratore ex adverso praesente, omnique etc. Quae omnia et singula vobis omnibus, et singulis supradictis, et vestrum cuilibet in solidum tenore praesentium intimamus, insinuamus, notificamus, et ad vestrum, et cuiuslibet vestrum notitiam deducimus, ne de eis ignorantiam aliquam praetendere, vel allegare quoquo modo valeatis. In quorum fidem etc. Datum Romae ex Palatio nostrae solitae residentiae, hac die decima Januarii Millesimi

sexcentesimi nonagesimi noni. In stata et terminis in quibus causae reperitur appellatio.

Idem Joannes Cosmus etc.

Locus ✠ sigilli.

I. Cardinalis Cavallerinus

Joannes Cosmus Archiv. Rom. Cur. script.

Ex actis Tribunalis Regiae Monarchiae extracta est praesens.

Don Filippus Cordova Mag. Not.

XXII.

Decreto del Cardinale Spada, col quale si rimette tacitamente una causa al Tribunale della Monarchia.

Die vigesimo octavo Septembris 1705.

Redactum fuit, et est in actis Tribunalis Regiae Monarchiae infrascriptum decretum Cardinalis Spada Praefecti Signaturae Justitiae Sanctissimi Domini Papae, de mandato Illustrissimi et Reverendissimi de Truxillo Judicis dicti Tribunalis Regiae Monarchiae, subscribentis se in pede infrascripti decreti, *quod reducatur in actis, et parti restituatur, ut constat etc,* quod est tenoris sequentis videlicet.

Fabritius tituli Sancti Chrysogoni Sanctae Romanae Ecclesiae Praesbyter Cardinalis Spada, Sacri Tribunalis Signaturae Justitiae Sanctissimi Domini Papae Praefectus, ab eodem SS. Domino nostro Domino Papa specialiter electus, et Deputatus. Noverint universi et singuli praesens publicum instrumentum decreti visuri, lecturi, legique pariter et audituri, qualiter pro parte, et ad instantiam Ven. monasteriorum S. Mariae de Licodia, et S. Nicolai de Arenis ordinis S. Benedicti congrega-

tionis Cassinensis civitatis Cathanae principalium sive etc. Unus ex SS. Domini nostri Papae Cursoribus, retulit in scriptis se domi dimissa copia citasse D. Antoninum Marchisium ex adverso procuratore asserti Petri de Bertis ex his, ac alias omnibus ad videndum modernae citationis ex adverso expedire coram R. P. D. Auditore Camerae Petra per acta infr. Not. sub die XI Aprilis currentis anni 1705 et causam remitti ad Judicem appellationis in partibus, coram quo fuit praeventum, et interim videndum sibi inhiberi in forma, ne audeat quidquid coram D. A. C. Petra innovare, seu attentare, et decretum opportunum fieri, et interponi, ad primam diem in termino citationis relaxatione facta comparuit D. Augustinus Salominus procurator petiit, et obtinuit ut supra, nisi ad primam audientiam cum intimatione, quae quidem intimatio fuit facta, et in actis legitime reproducta, quae omnia et singula praemissa vobis omnibus etc. praesentium tenore intimamus, insinuamus, notificamus, significamus, et ad vestram notitiam deducimus, deducique volumus, et mandamus, nec de praemissis ullo unquam tempore ignorantiam aliquam praesumere possitis, seu allegare valeatis totaliter etc. In quorum fidem etc. Datum Romae ex Ædibus nostris hac die octava Augusti 1705.

Stephanus Rabutius etc.

Locus ✠ Sigilli

C. Cervus Auditor

Ex actis Tribunalis Regiae Monarchiae extracta est praesens copia.

Coll. Salva

D. Philippus Cordova Mag. Not.

XXIII.

Capitoli del Regno disposti nell'ultimo parlamento fatto da S. M.

Rappresenta parimente il Regno alla Real Maestà Vostra li considerabili inconvenienti, che si stanno pratticando da diversi secolari, e particolarmente dalle persone più commode, in tanto grave pregiudizio delle gabelle regie, e d'interesse de' particolari, originati dal vestire uno, o più de' suoi figli dell'abito clericale, assignandoli per patrimonio tutti li loro effetti, che li producono generi di frutti, soggetti a pagare dazii, lasciando in dietro, e senza far mensione degl'altri figli secolari, e figlie, che collocando col progresso del tempo in matrimonio dotano con porzione delli sopradetti effetti, di già assegnati a' figli clerici, dopo, che per il corso di molti anni sono stati esenti di pagar gabelle, che però essendo necessario di dare il preciso riparo ad aggravii sì dannosi alle Università, e d'interesse all'erario reale, e di tanto pregiudizio alli poveri, delli quali solamente si vengono a pagare le gravezze, si supplica umilmente la M. V. a degnarsi disporre con la sua regia auttorità, e protezione quei mezzi, che stimerà più opportuni, sì per togliere così notabili inconvenienti, come di dare il riparo, ed altri abusi pratticati dalli ecclesiastici, in tanto grave pregiudizio di molti suggiugatarii, opere pie, ed interessi reali.

Sacra Regia Maiestas non omittet quodcumque existimabit opportunum pro his abusibus tollendis.

Di più, conoscendo il Regno quanto la M. V. habbia a cuore li vantaggi del medesimo; e con quanta benignità hà mostrato

di conservare li suoi privilegii, essendo di somma importanza, e necessità al beneficio, e mantenimento di esso, la conservazione del dritto del Tribunale della Regia Monarchia, e la continuazione del privilegio, di non potersi estraere le cause ecclesiastiche fuori del regno, prerogative, che si han goduto da tempo immemorabile, e conservato in ogni tempo dalli Serenissimi Antecessori della Real Maestà Vostra: si supplica con l'ossequió dovuto la Sua Real Clemenza, si degni consolarci col mantenimento delli sopracennati dritti tanto giustificati, a sollevarci da quelle angustie, che ci potrebbe partorire l'inosservanza dell'istessi, operando in ciò la Real Maestà Vostra, non solo come Re, e padrone, ma da padre amorevolissimo di questi suoi fidelissimi vassalli.

Sacra Regia Majestas semper ostendet quantum ipsi sit cordi utilitas huius Regni, in substinendis expositis praerogativis, et juribus antiquis.

XXIV.

Bando publicato d'ordine della Giunta, deputata da Sua Maestà, per la conservazione de' privilegii di Sicilia.

Invigilando S. M. (che Dio guardi) con la sua Regia protezione, ed amore, all'intiera conservazione de' privilegi, ed antiche consuetudini di questo fidelissimo Regno, come della sua Real giurisdizione, ed antichissima preeminenza della Legazia Apostolica, e Regia Monarchia, sì per sostegno de' dritti toccanti alla sua Real Corona, che della giusta difesa, e buon governo de' suoi vassalli, accordando anche sù questi punti quelle providenze supplicateli dal General Parlamento detenuto in questa felice, e fidelissima città di Palermo Capo di

questo Regno sotto li sette del trascorso marzo, composto da tre bracci, ecclesiastico, militare, e demaniale, rappresentante il Regno tutto; ha determinato stabilire una Giunta di Ministri, quali debbiano invigilare con particolar zelo, attenzione e cura, perchè venghino ovviati ed impediti gli inconvenienti, e riparati tutti i pregiudizii, che potessero in qualche maniera indursi. Essendosi servita la Maestà sua per sua real benignità appoggiare a noi D. Giuseppe Fernandez Presidente del Tribunale della Regia Gran Corte, D. Antonino Nigri Presidente del Tribunale del Concistoro, della sacra Regia coscienza, Conte Borda Consultore, D. Nicolò Pensabene Presidente Avvocato Fiscale del Tribunale della Regia Gran Corte, D. Francesco Maria Cavallaro Giudice della Gran Corte Civile, e D. Ignazio Perlongo Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio l'incumbenza di tanta premura, e rilievo, conferendoci tutte le opportune potestà, e giurisdizioni necessarie ad usarsi per il conseguimento di sì importante fine.

E perchè non solo conviene, che fosse manifesta a tutti la Real determinazione, ma anche conosca ognuno come da sua parte debba corrispondere all'obligo di buon vassallo di S. M. su l'osservanza dell'accennati privilegii; consuetudini, preeminenze, e regalie; e quali siino le pene s'incorreranno da trasgressori si è divenuto d'ordine nostro alla presente generale notificanza, ed editto, in vigore della giurisdizione e suprema potestà economica, conferitaci da S. M., acciocchè resti intesa e notificata ogni persona di qualsivoglia grado, e condizione, sì secolare, che ecclesiastica, o regolare, come arrivando in questo Regno, e sue isole coadiacenti per via diretta, o indiretta qualsisia legge, rescritto, diploma, determinazione, bando, editto, dispaccio, privilegio, breve, provisione, esorto, o lettera in forma pubblica, o privata, manuscritti, o in stampa, spediti da qualsivoglia corte, o potestà straniera, quali immediatamente, o mediatamente venissero, o senza alcuna par-

ticolare direzione, ed indi apparissero clandestinamente, o in altra maniera affissati in luoghi pubblici, o privati, o pure con qualche direzione a qualsivoglia persona publica, o privata, Giudici, Magistrati, Superiore di ogni ordine, consesso, e comunità, Rettori particolari, o universali di qualunque condizione di ciascuna Città, Provincia, Diocesi, e Università del Regno, o di sue Isole coadiacenti, non se li dovrà dare nessuna fede, esecuzione ed osservanza, ove pria non fossero resi autentici, legali, ed eseguibili nella forma sempre costumata, sì per dritto di legge particolare, e consuetudine legitimamente prescritta in questo Regno, come per altra universal ragione toccante ad ogni Sovrano ne' suoi dominii. Avvertendosi ogn'uno che mai debbano intendersi resi autentici ed esequibili li rescritti stranieri, ed altri sovraccennati, se prima non fossero segnati dal *Regio exequatur,* per via dell'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, a chi viene commesso l'esame di riconoscere se racchiudono pregiudizio, o apportino diminuzione, o lesione alcuna agli antichissimi privilegi, leggi e consuetudini del regno, o pure a' dritti della Real Corona di S. M. e preeminenze della Legazia Apostolica e Regia Monarchia; E dandosi diversamente fede, osservanza, o esecuzione, si notifica ed intima in vigore della presente Notificanza, ed editto alli controventori, e trasgressori, se saranno Ecclesiastici, o Regolari l'occupazione dei beni temporali, e come sediziosi, e perturbatori della publica quiete avessero fra il termine di giorni quindici da partirsi da questo Regno, e non entrare in parte, luoco, terra, o città del dominio di Sua Maestà, e se saranno laici, e secolari se gli notifica, ed intima la maggior disgrazia di S. M. ed altre pene le più gravi ad arbitrio nostro, *etiam usque ad mortem naturalem inclusive.* Ed acciocchè venghi alla notizia di tutti, si ha fatto la presente publica dichiarazione d'affigersi ne' luoghi soliti, che servirà

per intima formale ad ogn'uno, e non altrimente, nè in altro modo.

Promulgetur P. S. P. V.
Pensabene Praeses F. P. *Benzo Sindacus*

Die VII Decembris octavae Ind. 1714.

Constat per me Franciscum Perino publicum Praeconem hujus Fel. et Fid. Urbis Pan. publicasse suprascriptum bannum per loca solita, pùblica, et consueta, Tubis Regiis etc.

XXV.

Lettera di Sua Maestà diretta all'Arcivescovo di Palermo.

Il Re di Sicilia, di Gerusalemme, di Cipro ecc.

Molto Rev. in Cristo Padre Arcivescovo di Palermo.

Siete pienamente informato di tutti li passi da Noi fatti presso il Papa, e le esuberanti facilità che abbiamo date, e che sarete ricordevole di aver voi riconosciute per tali nell'atto della nostra partenza da Palermo, per poter venire ad un convenevole adequamento di coteste vertenze con la Corte Romana, nate nel passato governo: Ma non possiamo se non provare grave rammarico, in scorgere che siano andate a vuoto tante nostre buone intenzioni, e passi, anzi di sentire che Sua Santità sempre più progredisce in maggiori impegni, spingendo le cose all'estremità.

Volendo Noi ad ogni modo per propria consolazione nulla ancora tralasciare dal canto nostro, per un sì buon fine, et evitare quei rimedii altresì estremi, che saressimo in tal caso astretti a controporre per l'indispensabil naturale difesa dei dritti, e prerogative del Regno, e quiete di cotesti Fidelissimi

Popoli, ci siamo risolti di impiegare le strade più atte, e di maggiore speranza a conseguire l'intento, avendo a questo effetto determinato di valerci del vostro riconosciuto zelo, et abilità, per impiegarli appresso il Sommo Pontefice, a cui vogliamo spedirvi. E però vi staremo attendendo quà, per spiegarvi li nostri sensi, e riceverne quei lumi, che credereste potessero meglio influire ad un opera sì degna di Voi, sì gloriosa, e meritoria. Godiremo pur anche con questa occasione di confermarvi di presenza la stima, e propenza disposizione nostra in vostro riguardo.

Torino li 16 Febraro 1715.

VITTORIO AMEDEO
Il Marchese di S. Tomaso.

XXVI.

Bolla publicata di ordine del nostro Santo Padre sopra la abolizione dell' Apostolica Legazia nel Regno di Sicilia.

Clemens Episcopus Servus Servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, quem Salvator, et Dominus noster aequi bonique Supremum assertorem in terris constituit, ut juxta propheticum verbum noxia evellat, et destruat, utiliaque plantet, et aedificet, ea interdum, quae non solum minus legitimis subnixa titulis in Ecclesiasticae libertatis, atque Apostolicae authoritatis perniciem invecta esse cognoscit, sed quae etiam rationabilibus ex causis ab hac Sancta Sede aliquando concessa fuisse non dubitat, ubi rerum experientia ita suadeat, gravioresque causae quibus praesertim Ecclesiae rationibus, animarum saluti, rectoque rerum ordini opportune consulitur, hoc ipsum exposcant, sapienti consilio abolet, revocat,

[illegible] alias desuper Pastoralis sollicitudi-
[illegible] partes interponit, sicut omnibus ma-
[illegible] tina perpensis, conspicit in Domino
[illegible]
[illegible] rdinatione, Sacrorumque Canonum de-
[illegible] asticae, ac saecularis potestatis discreta
[illegible] prope est, qui ignoret gravissimos viros
[illegible] pietate conspicuos, quam zelo incorruptae
[illegible], sacraeque antiquitatis cognitione prae-
[illegible] tulisse quaerelas de eo Regni Siciliae Tri-
[illegible] narchiam appellant, Sanctae Romanae Eccle-
[illegible] psamet sui nominis novitate plurimum iniu-
[illegible] licet, non sine aperta Sacrarum Legum viola-
[illegible] Juria Sanctuarii, per saecularem potestatem
[illegible] noverant, praetensaeque Pontificiae Legationis
[illegible] ssima Apostolicae Sedis authoritati vulnera infrin-
[illegible]. Ut talem proinde, ac tantam Ecclesiasticae
[illegible] perturbationem, quantum in ipsis erat, funditus
[illegible] lentis Commentariis: Primo quidem planum
[illegible] uerunt, non obscuris indiciis depraehendi privile-
[illegible], quo saeculares ministri Monarchiam Siculam suf-
[illegible] esse contendunt, quod-que dudum Rogerio Siciliae Co-
[illegible] oelicis recordationis Urbano Papae Secundo Praede-
[illegible] nostro concessum ferunt, vel omnino fictum, ac com-
[illegible] tum esse, vel saltem insignis alicuius veteratoris fraude
[illegible] tum, ac depravatum. Nullum deinde in eo, licet verum
[illegible] ac mini ne vitiatum, supradictae Monarchiae vestigium
[illegible] ri, sed pravos potius, plerosque illius Tribunalis usus
[illegible] met allati privilegii verbis coherceri declararunt, cum
[illegible] tam per huiusmodi privilegium eidem Rogerio Comiti ec-
[illegible] stici juris dicendi facultatem tributam fuisse contende-
[illegible], sed tibalis auxilii partes dumtaxat demandatas, ut Apo-
[illegible] ordinationes pro sua in Ecclesiam reverentia exeque-

Addiderunt praeterea, tametsi decantatam illam Apostolicae Legationis potestatem, ac Monarchiam, memorato Rogerio Comiti, atque eius Filio Simoni, sive alteri, qui legitimus illius haeres extitisset, idem Urbanus praedecessor concessisset, imo etiam ad alios ipsius haeredes, quod falsum omnino censuerunt extendisset; numquam profecto illam ad omnes promiscuae Siciliae Reges propagari potuisse, aut ita cum temporalibus juribus Regni coalescere, ut in quamdam veluti saecularis imperii praerogativam evaderet. Ad haec pluribus documentis probarunt, praedicti Urbani praedecessoris privilegium, si quod unquam concessum fuisset, etiam cum ea potestatis amplitudine, quam Monarchiae Magistratus temere arripuerunt, (quod tamen illi sine gravi ipsius Urbani praedecessoris acerrimi ecclesiasticorum jurium; ac fortissimi vindicis iniuria, nequaquam dici posse constanter asserebant) abrogatum postea fuisse iteratis plurium Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum literis, ac decretis, quibus nullo obstante rescripto, quod ab eadem Apostolica Sede fuisset impetratum Romanae Ecclesiae jura, etiam quo ad legationes, et appellationes in Regno praedicto restituta fuerunt, ipsis Siciliae regibus subortos contra ecclesiasticam immunitatem abusus, palam detestantibus, atque eiurantibus. Postremo, quoniam optima legum, ac privilegiorum interpres est consuetudo, huius etiam plurimis testimoniis Monarchiam praefatam improbare non omiserunt: recensentes scilicet frequentissimas, post eiusdem Urbani praedecessoris tempora, Apostolicas in Siciliam missas legationes, delatas ad Sedem praedictam appellationes, aliosque in siculorum causis Pontificiae authoritatis aeditos actus, quibus asserta memoratae Monarchiae privilegia coherere minime poterant. Mirandum idcirco sibi videri quo pacto non nisi post plurium saeculorum silentium emergere potuerint, et confestim ad tantam amplitudinem progredi praetensae legationis facultates,

quarum diploma superiores Siciliae Reges numquam produxerint, iis praesertim in controversiis, in quibus illud maximo usui rebus suis fuissent habituri. Haec omnia neque illustrium scriptorum authoritate, nec pluribus historiarum monumentis, nec valido demum argumentorum robore destituta esse maiores nostri probe agnoverunt. Maluit nihilominus hucusque Apostolica Sedes, de Catholicorum Principum religione confisa a Siculorum Regum pietate, quos paternis identiden monitis ad id hortari, atque excitare non praetermisit, optatam atque integram Ecclesiae libertatem praestolari, quas positam ad radicem securi invectae servitutis causas, quas tamen interea numquam approbavit, imo sepius reprobavit excindere.

Cum autem ex diuturna patientia adeo in dies ingravescere, ac praesertim ab aliquot annis, in tantum Apostolicae potestatis contemptum, grassari malum perrexerit, ut in eos novissime abusus eruperit, qui nimium omnibus innotescunt, aperteque patefaciunt, ultra visibile illud Ecclesiae, quod a fidelibus unicum colitur, novum aliud, ac vere monstruosum in Regno Siciliae ostentari caput, eidem Ecclesiae superinductum, a quo scilicet per summam, ac intemerabilem temeritatem vero Ecclesiae capiti, ac Jesu Christi Vicario, quasi infestis signis bellum palam indicitur: dum ab eo, nostra atque huius Sanctae Sedis mandata rescinduntur: Literae ac rescripta contemnuntur: Censurae revocantur: illi insuper, qui nobis, ac Sedi praedictae debitam obedientiam exhibent, exilii, carceris, bonorum interceptionis, aliisque gravioribus poenis severe plectuntur: ii demum, qui illamet ligandi, atque solvendi potestate, quam per Beatum Petrum, eiusque successores a Domino accepimus, ligati a nobis sunt: nefarie solvuntur; aliique contra, qui a nobis soluti sunt, impudentissime legantur. Explorati vero ac comperti iuris sit, invalescentibus corruptelis, etiam certissima ipsa ab eadem Sede concessa, ac sae-

pius confirmata privilegia, omnino deleri, atque abrogari posse, imo etiam debere: Cum legum omnium iudicio privilegium mereatur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, nec unquam sit inexcusabilior abusus, quam cum is, qui privilegium accepit, adversus eum, qui illud concessit, insurgit, eiusque iussionibus pertinaciter obsistere non veretur: merito propterea rec. mem. Alexandro Papa Tertio etiam praedecessore nostro quibusdam Archiepiscopis, et Episcopis scribente (1) — Pro certo sciatis, quod nos concessa vobis privilegia decurtabimus, cum Ecclesiae Romanae scriptis authenticis, obviare minime timeatis. Hinc est, quod nos pro commissi nobis divinitus Pastoralis muneris debito, sacrificare sacrificium justitiae; et Ecclesiae Dei jura, ac libertatem, nec non huius Sanctae Sedis authoritatem, dignitatemque constanter, ac viriliter propugnare parati, nihil profecto de nobis, sed omnia de eo praesumentes, qui nos confortat, et operatur in nobis exurgere tandem in Domino, atque ut judicium nostrum de vultu illius prodeat divina eius ope, enixis tam nostris, quam aliorium praecibus humiliter prius implorata abominationem desolationis, stantem in loco Sancto Apostolicae districtionis sarculo radicitus evellere, atque extirpare decrevimus: probe agnoscentes liberum jam nobis non esse diuturniori longanimitate committere, ut Siculae Monarchiae privilegiorum obtentu Ecclesiastici ordinis dignitas poenitus collabatur.

Habita itaque super praemissis, cum particulari congregatione nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitati Ecclesiasticae, et controversiis jurisditionalibus praepositorum, nec non quorundam dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum, qui rem mature discusserunt, longa ac diligenti deliberatione, auditisque insuper hac in re quampluribus in Sacra Theologia

(1) Alex. III caput *Dilecti filii de privilegiis.*

magistris, et in decretis doctoribus, qui omnes unanimi voce adversus Monarchiam praefatam ad nos clamarunt, propheticum illud repetens: *succidite arborem, et dissipate illam* (1). Omnium denique, et singulorum, si quae sint, privilegiorum seu indultorum, tam a memorato Urbano, quam ab aliis quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, eidem Monarchiae, illiusve Tribunali quandocumque, et quacumque ex causa concessorum, ac quantiscumque vicibus confirmatorum, nec non quarumcumque, si quae pariter sint, desuper expeditarum literarum tenores, et datas, ac circumstantias quaslibet, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis: Personarum vero, in quarum favorem privilegia, seu indulta hujusmodi concessa asseruntur, qualitates, ac dignitates quantumcumque sublimes, et in laicali ordine supremas, nec non eiusdem Tribunalis Judicis, Notariorum, Scribarum, Ministrorum, seu officialium quorumlibet, nomina et cognomina, aliave quaecumque etiam specificam, et individuam mentionem requirentia, pro plenissime ac exactissime specificatis habentes: de eorumdem Cardinalium consilio pariter, et assensu, ac etiam motu proprio, et ex certa scientia, et matura deliberatione, nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine: praetensam Apostolicam Regni Siciliae Legationem, ac Monarchiam nuncupatam, eiusque assertum Tribunal, una cum illius Judicis, Notariorum, Scribarum, Ministrorum, aliorumque officialium quorumlibet, quovis nomine nuncupatorum, Dignitatibus, Officiis, et Ministeriis quibuscumque, omnique eorum titulo, essentia, ac denominatione, tenore praesentium perpetuo extinguimus, supprimimus, et abolemus; Nec non omnia, et singula privilegia, facultates et indulta, si quae sint, tam specialia, quam generalia, illis et illorum cuilibet a quibuscumque Romanis

(1) Daniel. cap. IV, vers. XX.

Pontificibus praedecessoribus nostris, ex quacumque causa quorumcumque meritorum intuitu, et contemplatione, seu alias quomodolibet concessa, ac pluries confirmata, et innovata poenitus, et omnino rescindimus, cassamus, delemus, revocamus, et abrogamus. Volentes propterea, et mandantes, ut illa omnia pro extintis, suppressis, et abolitis; Nec non respective rescissis, cassatis, deletis, revocatis, et abrogatis ab universis Christi fidelibus perpetuo haberi, ac reputari debeant; adeoque eisdem Christi fidelibus, cuiuscumque status, gradus, et conditionis, qualitatis, ordinis, praeheminentiae, ac dignitatis, sive ecclesiasticae, sive laycalis, etiam specialem et individuam expressionem requirentis existant, harum serie interdicentes, ne aliquid unquam, quod extintioni, suppressioni, abolitioni, aliisque praemissis directe, vel indirecte seu alias quomodolibet adversetur, facere moliri, seu attentare quoquomodo audeant, vel praesumant, sub poena excomunicationis latae sententiae per contra facientes, absque alia declaratione ipso facto incurrenda, a qua nemo a quoquam praeter quam a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente, nisi in mortis articulo constitutus absolvi posset. Caeterum quia ad praemissa devenimus, non quidem animo avocandi Siculas causas ad nostra haec Romanae Curiae Tribunalia, licet id caeteroque prospicuis, ac notissimis huius Sanctae Sedis iuribus inniteretur, priscoque Ecclesiae mori omnino esset consentaneum, sed eo tantum consilio, ut Sacrosanctae Dei Ecclesiae libertatem tueremur; nostram et huius Sanctae Sedis authoritatem vindicaremus; nec non periclitantium animarum saluti, pro Pontificiae sollicitudinis nostrae debito prospiceremus; Idcirco Christi fidelium illarum partium, quos vere in visceribus gerimus paternae charitatis incommodis, ac dispendiis, quae eis quomodolibet hinc evenire possent opportunis mediis quantum Nobis ex Alto conceditur, occurrere non omittemus; Interea vero modum ali-

quem prope diem praescribemus, quo causae praedictae ad forum ecclesiasticum pertinentes, etiam abolito Monarchiae Siculae Tribunali de caetero in eodem Regno Siciliae, et quod caput est recte, ac ordine cognosci possint, fineque debito terminari, donec a nobis, et Sede Apostolica praedicta Nationis Siculae indemnitati amplioribus gratiis consulatur.

Decernentes pariter easdem praesentes literas et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod praedicti, et alii quilibet in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cuiusvis status, gradus, ordinis, praeheminentiae, et dignitatis etiam Regiae, et Imperialis existant illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati et auditi, causaeque propter quas praesentes emanarint sufficienter adductae, verificatae, et iustificatae non fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumvis iuridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite, etiam in corpore iuris clauso, etiam enormis, enormissimae, et totalis lesionis nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium, consensus aliove quolibet etiam quantumvis magno, et substantiali, ac inexcogitato, et inexcogitabili, individuamque expressionem requirente defectu, notari, impugnari, infringi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato, quempiam in judicio, vel extra illud uti, seu se iuvare ullo modo posse; Sed ipsas praesentes literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, ac quibuscumque juris, seu facti defectibus, qui adversus illas a saeculari potissimum potestate, seu praedicto abolito, et extincto Monarchiae Siculae Tribunali, illorumve Ministris quibuslibet ad effectum impediendi, seu

retardandi, earum executionem quovis modo, seu ex quavis causa apponi, seu obiici possent minime refragantibus, suos plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere: Easque propterea omnibus, et singulis per eamdem saecularem potestatem, sive per idem abolitum, et extintum Tribunal, eorumque Ministros quoscumque quomodolibet allatis, seu afferendis impedimentis, poenitus et omnino rejectis, ac nequaquam attentis ab illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter, et inconcusse observari: sicque et non aliter in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, et Delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de latere Legatos, et praefatae Sedis Nuntios, aliosve quoslibet quacumque praeheminentia, et potestate fungentes, et functuros sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpetrandi facultate, et authoritate iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane si secus super his a quoquam quavis authoritate, scienter, vel ignoranter contingerit attentari. Non obstantibus praemissis, et quatenus opus sit nostra, et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, aliisque Apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque, ac synodalibus Conciliis aeditis, generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et ordinationibus, necnon quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac praescriptionibus quantumvis longissimis, et immemorabilibus; Privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis quibuscumque Regnis, Provinciis, ac personis etiam Imperiali, Regia, aliave qualibet mundana, seu etiam ecclesiastica dignitate fungentibus, seu alias specifica, et individua mentione dignis a Sede Praedicta, ex quacumque causa, etiam per viam contractus, et remunerationis, sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque

efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausalis irritantibusque, et aliis decretis etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus, et consistorialiter, seu alias quomodolibet in genere, vel in specie in contrarium praemissorum concessis, aeditis, factis, ac pluries iteratis, et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, et innovatis; etiam continentibus, quod excommunicari non possint per literas Apostolicas, non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum, de privilegiis, et indultis huiusmodi mentionem. Quibus omnibus, et singulis etiam pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nihil poenitus omisso, et forma in illis tradita, observata exprimerentur, et insererentur, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, ac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque. Cum autem eaedem praesentes literae in memorato Regno Siciliae nequeant tute publicari, ut hactenus experientia compertum est, ac Nobis per legitimas probationes satis, superque constat, prout harum serie declaramus; Volumus illas, seu earum exempla, ut ad omnium notitiam deveniant ad valvas Ecclesiae Lateranensis, ac Basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae, Curiaeque Generalis in Monte citatorio, ac in Acie Campi Florae de Urbe, ut moris est affigi, et publicari, sicque publicatas et affixas post duos menses a die earum publicationis, et affixionis computandos, omnes et singulos quos illae concernunt, perinde arctare, et afficere, ac si unicuique eorum nominatim, ac personaliter intimatae fuissent:

Utque ipsarum literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in jùdicio quam extra illud ubique adhibeatur; Quae eisdem praesentibus adhiberetur si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum extinctionis, suppressionis, abolitionis, rescissionis, cassationis, deletionis, revocationis, abrogationis, mandati, interdictionis, declarationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Septincentesimo Decimoquarto, decimo Kalendas Martii Pontificatus nostri Anno Decimoquinto.

J. Cardinalis Prodatarius — *F. Oliverius*
Visa de Curia per R. P. D. Maserio — *L. Sergadus*
Loco ✠ plumbi — *J. Peluchius*

Reg. in Sec. Brevium. Die, mense, et anno quibus supra suprascriptae literae affixae et publicatae fuerunt ad valvas Ecclesiae S. Joannis Lateranensis Basilicae Principis Apostolorum Cancell. Apost. M. C. Inn. Montis Citatorii et in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Thomam de Unionibus Apost. Curs.

Petrus Romalatius M. Curs.

XXVII.

Lettere in forma Brevis publicate di ordine del nostro Santo Padre, per le quali si prescrive il modo di come si debbano giudicare le cause ecclesiastiche nel Regno di Sicilia.

Clemens Papa XI.

Venerabiles Fratres ac Dilecti filii salutem et Apostolicam benedictionem.

Cum nos hodie speciali nostra, ac perpetuo valitura constitutione, gravissimis atque iustissimis rationibus adducti, seu potius compulsi, praetensam Apostolicam istius Regni Siciliae legationem, ac Monarchiam nuncupatam, eiusque assertum Tribunal, una cum illius Judicis, Notariorum, Scribarum, Ministrorum, aliorumque officialium quorumlibet quovis nomine nuncupatorum, dignitatibus, officiis, et ministeriis quibuscumque, omnique eorum titulo, essentia, ac denominatione, tradita nobis ab Omnipotenti Deo authoritate extinxerimus, suppresserimus, et abolluerimus; nec non omnia, et singula si quae essent illis, et illorum cuilibet a quibuscumque Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, quomodolibet concessa, ac pluries confirmata privilegia, facultates et indulta poenitus, et omnino rescinderimus, cassaverimus, revocaverimus, et abrogaverimus, illaque pro extintis, suppressis, et abolitis, nec non respective rescissis, cassatis, revocatis, et abrogatis, ab omnibus Christi fidelibus perpetuo haberi, ac reputare debere voluerimus, ac mandaverimus; uno, eodemque tempore considerantes Apostolicae nostrae providentiae esse incommodis, ac periculis vestris mature occurrere; ac interim modum aliquem praescribere, quo causae

ad forum ecclesiasticum pertinentes, abolito iam Monarchiae Siculae Tribunali, recte ac ordine, et nihilominus quantum fieri potest, sine maiori partium litigantium dispendio cognosci possent, fineque debito terminari, eiusmodi modum non aliunde, quam ex canonicarum sanctionum censura petendum, nec Judices pro earumdem causarum cognitione, ac terminatione alibi, quam in istomet Regno constituendos esse censuimus: primum quidem ut testatum omnibus faceremus, nos ad praemissa devenisse, non quidem animo augendi siculis causis Romanae Curiae subsellia, sed ea tantum mente ut enormibus, ac gravissimis scandalis, quibus universi prope modum Christi fideles summopere offendebantur Apostolica falce succisis Ecclesiae honori Pontificiae authoritatis vindicationi, animarumque saluti pro commisso nobis caelitus pastorali munere consuleremus; Deinde vero ut nobis manifestum fieret Nos ea in re pro paterna, qua Regnum istud in Domino complectimur charitate utilitatis, commodique vestri congruam habuisse rationem. Hinc igitur est, quod Nos diuturna atque matura, sicut negotiis gravitas flagitabat consultatione adhibita, auditaque desuper nonnullorum venerabilium fratrum nostrorum Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalium, ac dilectorum filiorum eisdem Romanae Curiae Praelatorum sacrarum legum doctrina, rerumque usu praestantium sententia, pro facili, recta, ac ordinata praedictarum causarum directione sequentem normam praescribere, ac sancire decrevimus, quam de coetero ab iis omnibus, ad quos spectat, et in futurum spectabit inconcusse, ac inviolabiliter observari volumus, et mandamus, donec alia ratione a nobis, et ab hac Sancta Sede indemnitati vestrae plenius, et uberius prospiciatur.

Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, cuiuscumque sint generis in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, nec ab eorum tri-

bunali avocari possint, nisi titulo tantum appellationis a sententia definitiva, aut ab interloquutoria definitive vim habente, cuius gravamen per appellationem a definitiva reparari nequeat, vel nisi integro biennio, a die motae litis computando coram ipsis Ordinariis pependerint indecisae. Quemadmodum Tridentini Concilii decreto in cap. *Causae omnes* sess. XXIV *de Reformatione* salubriter cautum est, quod si secus fiat quaevis appellatio, inhibitio, aut sententia ad eiusdem Concilii praescriptum eo ipsa irrita sit, ac nullius prorsus roboris, vel momenti.

A sententia Ordinarii ad Metropolitanum, vel ad aliud Episcopum Metropolitani loco a nobis subrogatum, iuxta ordinem inferius praescribendum appelletur, servata in omnibus forma, quae a supradicto Concilio sancitur.

Ubi vero Metropolitanus, vel Episcopus Metropolitani loco, ut praefertur, subrogatus, in causa pronunciaverit, partibus vel earum alteri liberum sit ab illius sententia, ad Apostolicum Delegatum provocare, servato ordine de quo infra, ac ipsius Concilii praescriptio.

Quicumque a sententia, vel decreto Apostolici Delegati gravatum se senserit, ad nos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem poterit appellare, a quo causae cognitio Judici ecclesiastico in partibus Siciliae committetur, per literas apostolicas necessariis, et opportunis clausulis, prout iuris fuerit, muniendas, ac ea potissimum, quod si partes in illum non consenserint, alium ipse deputare valeat iisdem partibus non suspectum.

In causis beneficialibus valorem vigintiquatuor ducatorum auri de Camera, nec non in profanis summam quinquaginta ducatorum similium non excedentibus, pars quae a judicio Delegati Apostolici gravamen illatum sibi fuisse conqueretur, ut appellationis remedio consulere sibi possit, adhibit tres Judices Synodales antiquiores dioecesis eiusdem Delegati, qui

tanquam arbitri: An appellatio reici, vel admitti debeat, et quibus clausulis causa sit committenda, praevio diligenti examine despicient. Quod si causam committendam esse censuerint, ipsi tamquam Apostolici Delegati judicem deputabunt, partibus non suspectum. Hunc autem in finem praedictis Judicibus Synodalibus quascumque facultates necessarias, ac opportunas concedimus, et impertimur.

Porro in causis, in quibus Conservatores regularium decretum, vel sententiam tulerint, qui se ab illis gravatum existimaverit, recurrere similiter poterit ad tres antiquiores Judices Synodales illius dioecesis, ubi judicium latum est: Qui quidem Judices tamquam arbitri, cognitis utriusque partis juribus, statuent: An appellatio reici, vel admitti, et quibus clausulis causa committi debeat. Quod si causam committendam esse duxerint tamquam Apostolici Delegati, Judicem deputabunt, partibus non suspectum, cum omnibus facultatibus necessariis, ac opportunis. Caeterum qui a sententia, aut decreto huius secundi Judicis gravatum se senserit, adibit tres antiquiores Judices Synodales Metropolitanae dioecesis, vel illius quae Metropolitanae locum obtinebit in ordine inferius praescribendo; Qui sane Judices alium deputabunt Judicem, ea prorsus ratione, quae supra, quo ad modum appellandi a judicio conservatorum praescripta fuit. Omnibus autem praedictis Judicibus Synodalibus tam Metropolitanae, quam alterius dioecesis, quascumque facultates ad praemissorum effectum necessarias, et opportunas concedimus, et impartimur.

In criminalibus causis Regularium, quando hi delinquerint intra claustra, Tridentini Concilii, et peculiarium illius ordinis, quem quilibet delinquens professus fuerit, constitutionum dispositio exacte servetur. Quod si delinquant extra claustra, vel extra monasterium degant, ab Episcopis iuxta eiusdem Tridentini Concilii, et Apostolicarum constitutionum praescri-

ptum iudicentur, ac puniantur. Qui vero Episcopi iudicio acquiescere detractaverit, provocare poterit ad tres antiquiores Judices Synodales dioecesis illiusmet Episcopi a quo judicatus fuit: qui plane Judices tamquam arbitri: An appellatio admittenda, vel reicienda sit, et quomodo causam committi oporteat, praevio maturo examine decernent: Ubi vero eam committendam esse statuerint, Judicem deputabant partibus non suspectum, cum omnibus facultatibus necessariis, et opportunis. Quod si quis ab huius secundi Judicis sententia, vel decreto, se gravatum putaverit, recurret ad tres Judices Synodales antiquiores Metropolitanae dioeceesis, vel illius, quae Metropolitanae loco, in ordine de quo infra subrogabitur. Hi autem Judices alium deputabunt Judicem, ea prorsus servata ratione, quae supra quo ad modum appellandi a judicio Episcopi sancita fuit. Omnibus pariter antedictis Judicibus Synodalibus, tam Metropolitanae, quam alterius dioecesis, quascumque facultates ad praemissorum effectum, quomodolibet necessarias, et opportunas concedimus, ac impertimur.

Caveant tamen Ordinarii locorum, ne causis quae maiores nuncupantur, quaeque apud Sedem Apostolicam tractari debent, sive in prima, sive etiam in alia ulteriori instantia, ullo pacto sese ingerant, aut immisceant, sed illae juxta memorati Tridentini Concilii, sacrorum canonum, et Apostolicarum constitutionum praescriptum in Romana tantum Curia, vel a Judicibus, quos Romanus Pontifex pro tempore existens specialiter deputaverit, cognoscantur.

Nulli praeterea ex supradictis sive primae, sive secundae, sive etiam tertiae instantiae Judicibus, nec cuiquam alteri ecclesiastico Judici cuiuscumque gradus, et conditionis existat, tametsi Legati a latere dignitate insignitus reperiatur, ullo unquam tempore licet quempiam absolvere, etiam cum reincidentia, et ad effectum agendi tantum, a censuris ecclesiasticis per literas die Coenae Domini singulis annis legi, et

promulgari solitas, sive alias Apostolicas constitutiones inflictis, quarum absolutio soli Romano Pontifici reservatur; Caveantque omnes antedicti, ne postquam eaedem censurae ab ipsis declaratae, ac promulgatae fuerint, ullo modo sese ingerant, aut immisceant cognitioni, an illae earumve declaratoriae valideae, aut nullae iuste, aut iniuste sint cum eiusmodi cognitionem Romano dumtaxat Pontifici, pro tempore existenti, et Congregationi eiusdem Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalium Immunitati Ecclesiasticae, et controversiis jurisditionalibus praepositae, ad id ab Apostolica Sede specialiter deputatae, privatae quo ad omnes alios competere satis constet.

Attento nihilominus ingenti eorum numero, quos isthic, praesertim ob notam ecclesiastici interdicti, cui civitates, ac dioeceses Cataniensis, et Agrigentinae iussu nostro subiectae fuerunt, violationem in eiusmodi censuras nobis reservatas misere incidisse novimus, ut eternae eorum saluti paterna charitate consulamus, facultatem eos, qui resipuerint, ac humiliter id flagitaverint absolvendi, ad certum tempus duraturam, istius Regni Episcopis impertiri non detrectabimus, quo facilius atque commodius iisdem censuris innodatis Sacramentis Ecclesiae, et communioni fidelium restitui possint.

Causae demum omnes, de quibus supra actum est, coram Archiepiscopis, Episcopis, aliisque locarum Ordinariis, eo qui inferius praescribitur ordine, in posterum tractandae erunt.

Prima instantia iuxta Tridentini Concilii dispositionem, ad Ordinarium loci pertineat. Ab Ordinario autem appellare liceat, et causae in ulterioribus instantiis cognoscantur ut infra.

Ab Archiepiscopo Panormitano appelletur ad Episcopum Cephaludensem, cuius sit secunda instantia. Ab Episcopo Cephaludensi ad Episcopum Cathaniensem praevocetur, ad quem ut Delegatum Apostolicum spectet tertia instantia.

Ab Archiepiscopo Montis Regalis appelletur ad Episcopum

[illegible] et ab hoc ad Episcopum Mazariensem ut Delega- [illegible] Apostolicum.

[illegible] Messanensi appelletur ad Episcopum Sy- [illegible] et ab hoc ad Episcopum Cathaniensem ut Dele- [illegible] Apostolicum.

[illegible] Cathaniensi appelletur ad Archiepiscopum [illegible] Regalis, ut Metropolitanum, et ab eo ad Episcopum [illegible] ut Delegatum Apostolicum.

[illegible] Syracusano appelletur ad Archiepiscopum [illegible] Regalis, ut Metropolitanum, et ab eo ad Episcopum [illegible] ut Delegatum Apostolicum.

Ab Episcopo Agrigentino appelletur ad Archiepiscopum Panormitanum, ut Metropolitanum, et ab eo ad Episcopum Syracusanum ut Delegatum Apostolicum.

Ab Episcopo Mazariensi appelletur ad Archiepiscopum Panormitanum, ut Metropolitanum, et ab eo ad Archiepiscopum Messanensem ut Delegatum Apostolicum.

Ab Episcopo Cephaludensi appelletur ad Archiepiscopum Messanensem, ut Metropolitanum, et ab eo ad Episcopum Agrigentinum ut Delegatum Apostolicum.

Ab Episcopo Pactensi appelletur ad Archiepiscopum Messanensem, ut Metropolitanum, et ab eo ad Archiepiscopum Panormitanum ut Delegatum Apostolicum.

Ab Archimandrita Messanensi, qui jurisditionem quasi episcopalem in nonnulis oppidis, seu locis nullius dioecesis Provinciae Messanensis exercere asseritur, appelletur ad Episcopum Cathaniensem, quem loco Archiepiscopi Messanensis Metropolitani subrogavimus, attentis pluribus litibus, quae, ut etiam asseritur, inter eosdem Archiepiscopum, et Archimandritam pendent indecisae: A dicto autem Episcopo Cathaniensi ad Archiepiscopum Panormitanum ut Delegatum Apostolicum.

Ab Abbate demum Sanctae Luciae, qui similiter jurisdictio-

nem quasi episcopalem in uno, seu pluribus oppidis, vel locis nullius dioecesis Provinciae Messanensis exercere asseritur, appelletur ad Archiepiscopum Messanensem ut Metropolitanum, et ab eo ad Archiepiscopum Montis Regalis ut Delegatum Apostolicum.

Per praemissa tamen, non intendimus dictorum Archimandritae Messanensis, et Abbatis S. Luciae, assertam jurisdictionem quasi episcopalem nullatenus approbare, aut quidquam eis, seu eorum alteri in quorumvis aliorum praejudicium novi iuris tribuere.

Caeterum omnibus, et singulis Archiepiscopis, et Episcopis supradictis, tam pro secunda loco Metropolitanorum subrogatis, quam pro tertia respective instantiis, sicut praemittitur Delegatis, ut omnes et singulas causas ad eorum judicium de caetero ut supra deferendas cognoscere, ac legitime definire possint, et valeant, quascumque facultates ad id quomodolibet necessarias, et opportunas amplissime tribuimus, et elargimur.

Non obstantibus quatenus opus sit foel. rec. Bonifacii Papae Octavi praedecessoris nostri de una, et Concilii Generalis de duabus dietis; Itaut vigore praesentium, etiam ultra duas, pluresve dietas quilibet in judicium trahi possit, aliisque constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, nec non omnibus, et singulis illis quae in praedicta nostra super aedita constitutione voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Vos itaque potissimum Venerabiles Fratres vehementer hortamur, ac admonemus, ut vigore pleno, quo Episcopos agere oportet, ea quae sancivimus debitae exequutioni pro virili parte demandetis, ac etiam ab aliis, qui vobis subsunt demandari strenue satagatis. Zelum proinde vestrum pro Ecclesiae juribus, ac libertate, pro qua vestra atque suprema nostra, et Apostolicae Sedis authoritate, hoc tam necessario

tempore roboratae, palamque proferte, ambulantes in domo Domini, cum consensu, quatenus antiqua vobis, ac per Vos reliquis istis fidelibus verae pietatis, ac filialis in hanc Sanctam Sedem devotionis laus constet, et Nos gratulari possimus ab electa ista Dominici Agni parte, evulsa prorsus fuisse zizania boneque frugis integritatem, idest veterem Ecclesiae disciplinam, debitam canonicis sanctionibus reverentiam episcopalem denique, et Apostolicam dignitatem ope potissimum fraternitatum vestrarum pristinum in locum fuisse restitutam.

Quae omnia ut alacrius exequi valeatis, vobis omnibus Venerabiles Fratres, dilecti filii spiritualium charismatum incrementum ex animo a Deo praecamur, perpetuumque paternae charitatis nostrae pignus, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in judicio, quam extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris die XX Februarii 1715 Pontificatus nostri XV.

F. Oliverius.

Anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi Millesimo Septicentesimo Decimo Quinto, die vero vigesima Februarii, Pontificatus SS. in Christo Patris et Domini nostri Domini Clementis Divina Providentia Papae XI anno ejus XV. Suprascriptae Literae Apostolicae affixae, et publicatae fuerunt ad valvas Basilicae SS. Apostolorum Petri et Pauli Cancell. Apostolicae in Monte Citatorio, in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis, per me Thomam de Unionibus Apost. Curs.

Petrus Romolatius M. Curs.

Tabella Tribunalium Ecclesiasticorum Regni Siciliae, iuxta modum in suprascriptis Literis Apostolicis praefinitum.

Prima instantia	*Secunda instantia*	*Tertia instantia*
Archiepiscopi Panormitani	Episcopi Cephaludensis ut subrogati loco Metropolitani	Episcopi Cataniensis ut Delegati Apostolici
Archiepiscopi Montis Regalis	Episcopi Pactensis ut subrogati loco Metropolitani	Episcopi Mazariensis ut Delegati Apostolici
Archiepiscopi Messanensis	Episcopi Syracusani ut subrogati loco Metropolitani	Episcopi Cataniensis ut Delegati Apostolici
Episcopi Cataniensis	Archiepiscopi Montis Regalis ut Metropolitani	Episcopi Agrigentini ut Delegati Apostolici
Episcopi Syracusani	Archiepiscopi Montis Regalis ut Metropolitani	Episcopi Mazariensis ut Delegati Apostolici
Episcopi Agrigentini	Archiepiscopi Panormitani ut Metropolitani	Episcopi Syracusani ut Delegati Apostolici
Episcopi Mazzariensis	Archiepiscopi Panormitani ut Metropolitani	Archiepiscopi Messanensis ut Delegati Apostolici
Episcopi Cephaludensis	Archiepiscopi Messanensis ut Metropolitani	Episcopi Agrigentini ut Delegati Apostolici
Episcopi Pactensis	Archiepiscopi Messanensis ut Metropolitani	Archiepiscopi Panormitani ut Delegati Apostolici
Archimandritae Messanensis nullius dioecesis Provinciae Messanensis	Episcopi Cataniensis ut subrogati loco Metropolitani	Archiepiscopi Panormitani ut Delegati Apostolici
Abbatis S. Luciae nullius dioecesis Provinciae Messanensis	Archiepiscopi Messanensis ut Metropolitani	Archiepiscopi Montis Regalis ut Delegati Apostolici

XXVIII.

Atto di appellazione e protesta del Regio Procurator Fiscale del Regno di Sicilia.

Il Regio Procurator Fiscale del Regno di Sicilia, cui spetta invigilare per la difesa delli privilegii, regalie, dritti, e consuetudini antiquate del Re, e del Regno, avendo avuta notizia, che nella Città di Roma sotto li 20 febraio del corrente anno 1715 si publicò una pretesa Bolla del Sommo Pontefice Clemente Undecimo, con cui si pretende divenire all' abolizione della Legazia della Monarchia di questo Regno nel termine di due mesi, ed un Breve che dona il sistema alle cause ecclesiastiche di essa Legazia, e considerando che dette asserte Bolla, e Breve furono emanati senza citazione, ed audienza, ed inoltre che sono orrettizii, e surrettizii, e vengono a levare al Re, ed al Regno una prerogativa, e giurisdizione posseduta, ed esercitata per tempo immemorabile di tanti secoli, passata in legitima consuetudine, ed approvata non solo con la fama di antichissimo privilegio, ma anche confirmata con la Bolla del Pontefice Urbano Secondo, e con li concordati così col Pontefice Adriano Quarto, come nel tempo del Santo Pontefice Pio Quinto, e con più atti sussecuti, si espressi che taciti dalli Pontefici successori, sino al regnante Pontefice Clemente Undecimo nel 1705 ratificati ed osservati per lo spatio di sei secoli, e non mai vulnerati, per essere stati concessi per causa onerosa (passata in forza di contratto) alla gloriosa memoria di quel grande Eroe il Conte Rogiero Nortmanno conquistatore di questo Regno di Sicilia da potere delli infedeli, e fondatore di tante belle Basiliche, Vescovati, ed Abbatie, con averle dotate della terza parte di esso, e che con tale osservanza, e possessione si è sempre continuato,

sendo li suoi popoli già connaturalizati a questa forma di vivere, in maniera che con detti asserti Bolla, e Breve, vengono ad inferirsi gravissimi pregiudizii alla Real Corona, ed a' regnicoli, e perchè la detta asserta Bolla, ed in conseguenza detto asserto Breve, come orrettizii e surrettizii, contengono in se ingiustizia, privandosi il privilegiato delle riferite prerogative, e giurisdizione, godute per lo corso di tanti secoli, motivo per il quale crede esso Regio Procurator Fiscale, che la mente del Sommo Pontefice non sii stata bene informata, e che se fosse stata, non averebbe devenuta ad una tale risoluzione con l'abolizione di un dritto, e consuetudine immemorabile, comprovata con li cennati privilegii e concordati già inviscerati ne' regnicoli.

Per tanto esso Regio Procurator Fiscale, come quello, a cui carico corre invigilare alla difesa delle Regalie, Dritti, Consuetudini, e Privilegii della Corona, e del Regno, ed al riflesso, che variandosi il costume antiquato disturbarebbe la publica quiete, e produrrebbe molti sconcerti, ha giudicato in virtù del presente atto, con tutti li rispetti dovuti alla Santa Sede, ed al Sommo Pontefice (di cui li popoli di questo Fidelissimo Regno sono ubbidientissimi figli) fare la presente supplica, ed appellazione dal Sommo Pontefice male informato, allo stesso Sommo Pontefice meglio informando, seu alla Santa Sede Apostolica, seu a chi, ed a quali si possono fare li legitimi ricorsi, ed appellazione, secondo la disposizione delli Sacri Canoni per la rivocazione delli riferiti due asserti Bolla e Breve per riaverne la giustizia.

E perchè secondo la disposizione delle leggi, pendente l'appellazione non si deve innovare cosa alcuna; Perciò stante la presente supplica, ed appellazione s'intenda *ipso jure* sospesa la esecuzione di detti asserti Bolla e Breve; protestandosi esso Regio Procurator Fiscale nel caso contrario di tutte le cose le-

cite, e permesse a protestarsi, secondo la disposizione del dritto naturale, canonico, e civile.

Implorans etc.

Salvo jure etc.

Cum potestate etc.

Onde per futura testimonianza, e per passare alla notizia di tutti li Prelati Secolari, e Regolari, ed altri ecclesiastici, e popoli di questo Regno, e di ogn'altro dove tocca, si è fatto il presente atto. In Palermo oggi li 20 Marzo 1715.

Die vigesimo Martii 1715.

Fuit, et est redactus in actis Magnae Regiae Curiae praesens actus supplicationis, et appellationis, et protestationis.

D. Salvator Bisso pro Mag. Not.

XXIX.

Supplica presentata a Sua Santità da D. Giuseppe Molines in nome del Re Cattolico, per la quale si domanda di non eseguirsi la pretesa Bolla di abolizione del Tribunale della Monarchia, e Legazia Apostolica in Sicilia.

Santissimo Padre

D. Joseph Molines Ministro de el Rey Catholico su Señor en Romá, en sù Real nombre, y de sù expecial orden, expresado en sù Real Despacho de 17 de Abril de este presente año de 1715 puesto en sus Sanctos Pies de V. S. con la devida obediencia, y mayor respecto representa à V. B. que el Rey Catholico sù Señor ha savido, que V. S. hà publicado en el mes de febrero del dicho año una Bulla de extincion del Tribunal dela Monar-

quia de el Reyno de Sicilia, y la legacion Apostolica de el, y su Juez, Ministros, y demas officiales, y porque la dicha extincion, y abolicion es de sumo perjuicio, y gravamen à sù Real Corona, por las evidentes razones que harà constar à V. S. le hà causado un sumo sentimiento el beer, que por dicho acto se turbe la paz de Sicilia, y se de lugar a revoluciones, tumultos, y sublevaciones, delas quales pueden resultar gravissimos inconvenientes alo estipulado en el tratado de cesion de aquel Reyno, y tambien en orden ala reversion de el, a Sù Real Corona, y que la dicha Bulla de extincion destruie un Tribunal, y legacion Apostolica, tan venerable por sù antiguidad, siendo sù origen desde el año de 1099, y la institucion por la Sede Apostolica, estando entonzes governada por el Papa Urbano Segundo, en favor de Rogerio Northmanno Conde de Sicilia, y Calabria de sus hijos, herederos, y Successores por todo el tiempo de sus vidas, por muy expeciales, y singulares servicios hechos ala Santa Yglesia, y Sede Apostolica, contra los Saracenos enemigos principales, y debastadores de ella en aquel tiempo, haviendo gozado de este privilegio desde dicho año de 1099, hasta aora, que han corrido seis siglos y diez y seis años, todos los Reyes Catholicos, y antes de estos los demas Reyes Successores de el Conde Rogerio Northmanno, aunque estos hayan sido muchos, y de varias naciones, sinque en este tan prolongado tiempo se haya ablado de extincion de el dicho Tribunal, y sù Legacion Apostolica, haviendo en todo el referido tiempo la Divina Providencia, que expecialmente mantiene, y governa la Santa Yglesia, dado Pontifices para sù govierno, y todos han admitido dicho Tribunal y legacion, ó sea porque han conocido constava de sù legitima institucion, o porque le hazia tal el largo tiempo de tantos siglos, quando de muy menores años los sagrados Canones hazan presumir el titulo, y concesion Apostolica, ò porque aunque hayan considerado algunos abusos

han juzgado mas conveniente el disimularlos, que el pasar al acto de extincion, y abolicion por la posivilidad de algun escandalo, que por evitarle la Yglesia dissimula algunos abusos como lo dice el Papa Celestino Terzero, ibi: *Dissimulare poteris, ut remaneat in copula si contracta, cum ex separatione ut asseris grave videas scandalum imminere* (1). Haziendo muy al caso presente la doctrina de San Agustin en aquellas palabras: *Verum in huiusmodi causis, ubi per graves dissentionum scissuras, non huius, aut illius hominis est periculum, sed popolorum strages iacent, detrahendum est aliquid severitati, ut maioribus malis sanandis charitas sincera subveniat;* y con estas razones pretiende el Rey Catholico satisfacer ala fuerza, que se haze de nò hallarse la Bulla de Urbano Segundo, y ser esta fingida, o falsificada de algun insigne veterador, y quando nò se admitan estas razones, dice Su Magistad, que podran allegar lo mismo los demas Principes Christianos, nò allando diplomas, y escrituras autenticas, que contienen las gracias delas tierras, y estados, que posiede la Santa Sede, con la buena fee, de tenerlos por donaciones de Emperadores, y Reyes Catholicos.

Ha causado admiracion a sù Magistad que en el tiempo en que discurre concordar las graves diferencias, que vierten entre Roma, y España, solicitando todos los medios posibles, por introducir la paz entre el Sacerdocio, y el Reyno, como hijo tan reverente dela Santa Yglesia, por la sangre que en sus Reales venas tiene de los dos principales Monarchas de el mundo, Columnas dela Religion, se le hagan nuevas turbaciones, y molestias en el Reyno de Sicilia, dandose ocasion à tumultos, y disenciones, que han podido, y pueden ser pretexto alos enemigos, para introducirse en el aun sin armas, hallandose en el sentimiento de veerse despoxado de el tan noble

(1) Coelestin. III cap. *quia circa VI de consanguin.*

y decoroso titulo de Monarquia, y Legacion Apostolica, por tantos años poseydo con la singularidad de nò gozar de esta prerogativa otro ningun Reyno: Por lo qual, y por quitar qualquier pretexto de invasion alos enemigos, se halla obligado tambien el Rey Catholico a defender el Reyno de Sicilia, y a sus naturales, haviendole sido siempre fidelissimos.

Dice tambien sù Magestad que pondereran los Principes non solo Christianos, sino tambien infieles, la poca seguridad y confianza que puedan hazer delos Privilegios Apostolicos (de el que se siguiran muy fatales conseguencias) viendo que los Papas conceden las gracias en tiempo de la necesidad, y que cesando esta las revocan, sin tener presentes los premios, y justicia, con que fueron concedidas: y nò se ignora asi en Italia, como en España, y Francia el dictamen de gravissimos, y sapientissimos Doctores theologos, y canonistas de nò ser revocables semejantes Privilegios Apostolicos remuneratorios, o ser gravissima injustizia sù revocazion.

Hallandose la Yglesia en travajos como estaba en tiempo de el Papa Urbano Segundo, nò hallò otro mayor defensor contra los Saracenos, que la perseguian con gran debastacion, que à Rogerio Northmanno Conde de Sicilia, y Calabria (como dicen las historias eclesiasticas) el qual con tanta sangre de sus vassallos, y excessivos thesoros de sus pueblos, y demas fieles, que le seguian como unico caudillo dela Religion, en aquel tiempo defendio la Santa Yglesia. Por lo que el Papa Urbano Segundo se monifestò justo remunerador, concediendo el Privilegio dela Legacion Apostolica, y aora que ha cesado la persecucion, y tempestad, se hà pretendido quitar de rayz, y con tanta facilidad esta prerogativa tan honorifica aquel Reyno, y por consiguente al Rey Catholico, quando pueda tener lugar el pacto reversivo de el en favor de sù Real Corona: Diciendo Su Magestad que nò hà sido avisando, ni amonesido de esta resolucion, ni que à ella se encamina-

ser tantos antecedentes actos , que se han executado, ni menos haver sido advertido delos abusos, y desordenes , que se allegan para iustificar la abolicion, pues habria puesto rimedio con sus reales ordines, que fundados en sù christiana, y real piedad habrian corregido los abusos, y perjuicios, que se dice se hazian, y practicaban contra la Sancta Sede, sin llegar al estremo dela extincion, y abolicion de el Tribunal dela Monarquia, y sù Legacion, siguiendo el precepto apostolico evangelico: *ne forte colligentes zizaniam eradicetis simul cum eis, et triticum* (1).

Hizo el Rey Catholico la cesion del Reyno de Sicilia por la paz publica dela christianidad, teniendo tambien presente la que necesita Italia: y quando hizo la cesion estaba en posesion legitima, y pacifica de el Reyno de Sicilia, con todas sus regalias, y derechos, y con expecialidad de el Tribunal dela Monarquia, con su Legacion Apostolica, en la forma concedida por el Papa Urbano Segundo a Rogerio Northmanno, siendo sù sucesor el Rey Catholico, y por el titulo de la cesion lo es tambien el Principe cesionario, y actual possesor de aquel Reyno: y en la dicha cesion se haze expecifica mencion de el Tribunal dela Monarquia, y su jurisdicion, y se obligò el Rey Catholico a mantener la cesion en la forma estipulada, con el pacto expreso de que, extinguidas las lineas masculinas, comprehendidas en la cesion, volviesse el Reyno de Sicilia con todas sus prerogativas, y derechos, y regalias à incorporarse ala Corona de España, sinque en ningun tiempo pueda el Principe cesionario, ni sus sucesores alienar, ni trasferir à otra persona, ni potencia alguna, de qualquier estado, y condicion que sea, el referido Reyno de Sicilia, ni la minor parte de el, en perjuicio dela Corona de España.

Haze presente à V. S. el Rey Catholico, que nò pudiendo

(1) Matt. Cap. XIII vers. XXIX.

dejar de indemnizar, asegurar, y proteger sus reales derechos, està en animo, y queda resuelto à consultar esta materia con otros Principes Catholicos, para obrar à sù tiempo de igual accuerdo con ellos aun interes comun alos Reyes, nò siendo razon, que queden otro dia anulados, y revocados los privilegios, con que los Papas recompensaron los thesoros, caudales, armas, travajos, peligros, sangre, y fatigas, con que se desvelaron, y aplicaron en exaltar la fee, y la gloria dela Santa Sede: Haviendo il Rey Catholico excusado hasta aora de interesar en esta dependencia la Corona de Inglaterra, como se interesò por la paz publica y quietud de Italia en la cesion de el Reyno de Sicilia, dejandole de hazer el Rey Catholico, solo por atenzion a Sù Real, y Catholica Piedad, y alos graves, y grandes embarazos, que pudieran temer resultasen ala Yglesia Catholica, de entervenir en esto una Potencia heretica.

Por estas razones tan justas, ha mandado a D. Joseph Molines el Rey Catholico Su Señor, haga en sù Real Nombre esta rapresentacion à V. S. recurriendo à V. S. mismo, suplicando de la dicha Bula de extincion, con la mayor reverencia, siendo permetida la dicha suplicacion, por la Yglesia alos Principes, que se pretenden gravados, y perjudicados con alguna resolucion Pontificia, pues siendo la Yglesia Catholica *Magistra veritatis, et cultrix justitiae,* nò quiere dejar a sus hijos afligidos, y porque nò se valgan de otros recursos poco reverentes, ha establecido permitirles, la dicha suplicacion, oyendo las sus razones, y gravamenes, y en esta forma templar la aflizion, y desconsuelo delos Principes, y pueblos catholicos, como por regla cierta la establecio el Papa Alexandro Terzero, en las palabras siguientes: *Si quando aliqua tuae fraternitati dirigimus, quae animum tuum exasperare videntur, turbari non debes, et infra qualitatem negotii; pro quo tibi scribitur diligenter consideres, ut mandatum nostrum reverenter adimpleas, aut per literas tuas, quare*

adimplere non possis rationabilem causam praetendas, quia patienter sustinebimus si non feceris, quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum (1), y lo hà confirmado de nuevo la Bula *in Coena Domini ibi: Seu etiam donec ipsi ad nos informandos supplicaverint, aut supplicari fecerint, nisi supplicationes hujusmodi coram nobis, et Sede Apostolica legitime prosequantur* (2); y como esta suplicacion permetida dela Yglesia tenga el efecto de suspender la execucion dela Bula Pontificia, suplica humilmente a V. S. D. Joseph Molines en nombre del Rey Catholico sù Señor, mande suspender, y suspenda los efectos todos de la Bula de extincion, y abolicion de el Tribunal dela Monarquia de Sicilia, y su Legacion Apostolica, y que permita con la Pontificia, y Paternal Benignitad queda tratarse con buena corrispondencia esta materia tan importante: à finque en inteligencia delas incontrastables razones, que apoyan los derechos de el Rey Catholico sù Señor, y mejor informado V. S. de ellas, y mas instruydo delas reflexiones alos inconvenientes, que se deban regularmente temer, queda V. S. con acuerdo, y satisfacion de todos los interesados, determinar à quellos expedientes, que mantengan las adquiridas, y poseydas prerogativas, y aseguren el servicio de Dios, y de la Yglesia.

(1) Alex. III Cap. *Si quando* tit. *de rescrip.*
(2) *Bulla in Coena Dom.* cap. XIV.

XXX.

Protesta fatta da D. Giuseppe Molines nel Real Nome di Sua Maestà Cattolica sopra la Bolla che spedì la Santità del Papa Clemente XI abolendo il Tribunale della Monarchia del Regno di Sicilia, e Breve spedito dalla medesima Santità, condannando l'appellazione, e protesta, che fece il Procurator Fiscale di quel Regno.

Santissimo Padre

Considerando el Rey Catholico las dos obligaçiones principales, de que Dios le ha encargado, la primera de la suma reverençia, y veneraçion, que diebe prestar à la Sancta Sede Apostolica, y Sumos Pontifices, que la goviernan como Vicarios de Christo en la tierra, y la segunda de mantener a sus Reynos, y dominios en paz, y gobernarlos en justiçia, y que goçen de los privilegios, y honores concedidos por la Sancta Sede, con tanta justiçia, y razon, y por tiempo immemorial, observados sin la minima contradicion de la misma Sede Apostolica, y siendo à este fin instituido en el Reyno de Sicilia el Tribunal dela Monarquia, y su Legazion Apostolica, tan patrocinada dela observançia immemorial, con el consentimento dela Santa Sede, aun antes dela Bula de Urbano II, que la confirmò con Bula expressa a Rogerio Conde de Calabria, y Sicilia, con el titulo de Legado a latere en remuneraçion delos eroicos, y relevantes serviçios hechos ala Yglesia, dilatandola en los confines delos Saracenos con la extinçion de ellos.

Constando a Urbano II que havia exercido el Conde Rogerio la jurisdizion eclesiastica muchos años antes, con permision delos Sumos Pontifices, como pareze delos casos siguientes.

En el año de 1061 el Conde Rogerio erigio, dotò, y unio en la ciudad de Messina la Yglesia de San Nicolas con la Cathedral Trainense, valiendose de la facultad de publicar censuras.

En el año de 1090 el Conde Rogerio usò la misma facultad, eximiendo de la jurisdiçion delos Prelados del Reyno de Sicilia, la Yglesia de Sancta Maria de Vicari, diciendo en el diploma: *sic a Domino Urbano Papa Romano potestatem accepi Monasteria mea libera facere ab omni persona.* La misma exenciçion concedio al Monasterio de Santa Maria de Mili, en aquellas palabras: *nisi in illo, quod ordinatum fuit a Domino Sancto Urbano, et a me.*

En el año de 1093 dotò el mismo Conde Rogerio la Yglesia Siracusana, y en virtud de Bula de Urbano II espedida en la ciudad de Arnani, la erigio en Cathedral, establecio los confines dela Yglesia de Mazara, y Agrigentina, defendiendolos con pena di escomunion.

Y en el año de 1097 conocio de una causa decimal, compuso muchas diferençias entre los Prelados del Reyno, y mandò que los clerigos fuesen al sinodo; y ne hubiera el referido Rogerio siendo de tan gran pietad, y defensor de nuestra sagrada Religion, y Santa Sede, exercido sin concession Apostolica, tacita o expressa la jurisdicion eclesiastica, no pudiendose negar, que alomenos la antiguedad, y pueba delos referidos actos hazen una urgentissima presunçion, y fama de privilegio Apostolico en favor del Conde Rogerio para el exercizio de estos actos; y la comun opinion delos authores Sicilianos es, que comenzò del Papa Gregorio VII, y continuò el Papa Urbano II hasta que per ultimo le concedio en el año 1099 el grande, y singular privilegio confirmatorio delos antecedentes al Conde Rogerio en la Bula, en que instituio la Legaçion Apostolica, con el expresso titulo de Legado a latere, como se lo havia prometido antes.

Hallase confirmado el privilegio de Urbano II de otro del Papa Urbano III concedido a Willelmo Segundo Rey de Sicilia hijo de Rogerio en estas palabras: *Concedimus tibi debitam potestatem, quam tum legatis a latere nos dare consuevimus, ita quod possis ipsos Archiepiscopos et Praelatos ad synodum convocare.* Tambien se halla confirmado el mencionado privilegio de Urbano Segundo por el Papa Adriano IV en la concordia que este hizo con el referido Conde Willelmo concediendole quatro gratias que fueron, la eleçion delos Prelados: la cura y patrocinio delas Yglesias: la apelacion en las causas eclesiasticas; y la facultad de convocar Prelados al Concilio: de estos quatro casos haze mencion San Antonino de Florencia en sù historia, y los han confirmado otros Pontifices, que se mostraron muy benevolos alos Reyes de Sicilia, acordandose delos grandes meritos del Conde Rogerio; como fueron Gregorio VII, Urbano III, Adriano IV, Clemente III, y otros muchos Pontifices, que citan los Authores muy clasicos, que han escrito de estos puntos.

Assi mismo el Papa Alexandro III confirmando en el año de 1164 la fundaçion de el Monasterio edificado por el referido Willelmo mandò que: *si quaerimonia de caetero contra Abbatem extiterit aliqua, eam ecclesiastici Regnicolae cum Regis, eiusque haeredum placito in Regno cernerent.*

En el año de 1529 haviendo llamado el Virrey all'Obispo de Syragusa, vino à Roma en tiempo del Papa Clemente VII el qual le remitio el Emperador Carlos V, y este al Virrey de Sicilia, quien le desterrò per tres años de el Reyno.

En el año de 1551 el Papa Julio III pedio à Juan de Vega Virrey la excarceracion del Cardinal Arçobispo de Palermo, y su Vicario.

El Papa Sixto IV en el año de 1482 concedio a D. Juan de Aragona Rey de Sicilia, y padre del Rey Catholico D. Fernando otro insigne privilegio, en que comprovò la exempçion

dela jurisdiçion ordinaria dada por el Conde Rogerio, y por su hijo el Rey Rogerio al Monasterio de S. Salvador de Meçina, y el Cardinal Cibo Ministro de estado del Papa Innocençio XI en el año de 1686 escribio una carta al Juez dela Monarquia, en la qual alaba en nombre de Su Santidad, el zelo de mantener aquel Juez la immunidad eclesiastica.

En el dia 10 de Enero de 1699 estando pendiente una lite en el Tribunal dela Signatura de Justiçia de Roma, siendo Prefeto de èl el Cardenal Cavallerino, declarò en contradictorio Juiçio, y presentes las partes interesadas, que una cierta causa de la Isla de Malta (la qual està tambien sugeta al Tribunal dela Monarquia de Sicilia) que se hallaba cometida por decreto del Auditor del Papa Innocençio XII al Inquisidor de Malta, pertenecia al Real Tribunal dela Monarquia de Sicilia, como parece de el decreto contenido en los registros del dicho Tribunal de Signatura de Justiçia de Roma en el referido dia y año; de tal manera que la Legaçion Apostolica con el titulo de Legado a latere, que gozan los Reyes de Sicilia tiene en su favor una immemorial observançia non solo con el consentimiento tacito delos Sumos Pontifices, sino tambien con el expreso, confirmandose esta observancia, y consentimiento dela Sede Apostolica por los remedios, que à istancia delos Ministros Apostolicos havian aplicados los Reyes de España: siendo digna de ponderaçion la circumstancia de haver el Santo Pio V suponiendo la existencia, y justiçia del Tribunal dela Monarquia, y su legaçion Apostolica, acordado en el tiempo de su Pontificado con el Rey Catholico Phelipe II que el Juez de dicho Tribunal, y Legaçion no fuese seglar, como hasta entonçes sinò persona eclesiastica, lo que se ha executado, y observado asta a hora, siendo tambien inegable, que la graçia del Tribunal dela Monarquia, y sù Legaçion Apostolica con el titolo de Legato nato a latere, es un derecho perpetuo delos Reyes de Sicilia, y sus sucesores, compro-

vandolo assi con toda evidençia la observançia immemorial, sin contradiçion dela Sede Apostolica passando con la sciençia, y consentimiento delos Papas de un Rey à otro la dicha prerogativa; ni poderse poner en duda esta perpetuidad con el modo de ablar del Papa Urbano II en la referida bula, la qual porque contiene aquellas palabras: *quod omni vitae tuae tempore, vel filii tui Simonis, aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit;* quieren algunos, que sea temporal restringendola al hijo Simon, ò à otro, que fuere sù legitimo heredero, però estas palabras: *aut alterius, qui legitimus tui haeres extiterit:* nò excluien la perpetuidad en favor de los herederos de Simon, siendo las riferidas palabras generales, y comprehensivas de qualquiera, que fuere legitimo heredero, y sucesor suio imediato, ò mediato, hablandose de bienes libres, y ni vinculados por primogenitura, feudo, ò otros titulos restrictivos: y assi lo ha declarado la observançia immemorial con la sciençia, y consentimiento delos Papas sin contradiçion alguna.

Ha sabido el Rey Catholico, que V. S. (sin embargo de todos estos principios, que contienen una immemorial observançia, y el consentimiento nò solo tacito, sino tambien expresso dela Santa Sede) extinguio, y abolio en la Bula, que publicò en 20 de Febrero de el presente año 1715 el referido Tribunal, y Legaçion Apostolica, lo que nò puede tolerar, ni permitir el Rey Catholico, por ser contra los Privilegios Apostolicos, Regalias de el Reyno de Sicilia, connaturalizados con el mismo Reyno, y vassallos de el, à los quales hà estimado mucho, y estima el Rey Catholico por la grande fidelidad, y amor que le han profesado, y siempre el Rey Catholico los hà defendido, y prometido defender. Añadiendose que quando hizo la cesion de el dicho Reyno en favor de el Rey actual posesor de el, se hallava en posesion el Rey Catholico de todos los privilegios, y demas regalias, y con especialidad de el pri-

vilegio, y regalia de el Tribunal dela Monarquia, y sù Legaçion Apostolica, con el titulo de Legado a latere, y con esta especifica mençion cedio el dicho Reyno, en favor de el nuebo Rey, y con la expressa obligacion de defender el dicho Reyno, sus privilegios Apostolicos, y regalias, expresando siempre el dicho Tribunal dela Monarquia, y sù Legaçion Apostolica, y como la riferida cesion de el Reyno de Sicilia nò sea absoluta y totalmente abdicativa *in perpetuum* de la corona de España, sinò modificada con el patto expresso de reversion del Reyno de Sicilia à la corona da España en caso de extinçion delas lineas masculinas expresadas en la cesion, nò puede el actual Rey de Sicilia enagenar, ni transferir à otro Principe, ni persona alguna (fuera delas expresadas en dicha cesion) el Reyno de Sicilia.

En virtud de lo referido considerando el Rey Catholico el gran perjuicio, que se la sigue a sù Real persona, y corona por la extinçion, y aboliçion del Tribunal dela Monarquia de Sicilia, y su Legacion Apostolica, hallandose despajado de este tan insigne privilegio, y prerogativa, sin citaçion, ni moniçion alguna, nò siendo causa suficiente, la que se dize, de haverse seguido gravissimos abusos en el dicho Reyno, los quales nò constan, ni de ellos fui advertida Su Magestad, pues aserlo huviera puesto el debito remedio, conforme à su zelo, y Justiçia. A mas, que siendo un privilegio Apostolico remuneratorio, observando por tiempo immemorial, y passado a tantos Reyes, sin contradiçion alguna dela Santa Sede, concuerdan los authores, unos en que nò se puede revocar, y otros en que pide gravissimas causas, y mucha solemnidad sù revocacion; y teniendo presente la obligaçion que hizo en el instrumento de cesion, de mantener, y defender a quel Reyno de todas los oposiçiones, en la formà en que se hallaba al tiempo de la cesion, en la qual se expresaron las graçias, y privilegios Apostolicos y Reales, de que goza aquel Reyno,

y expecialmente el de el Tribunal dela Monarquia, y su Legacion Apostolica, y que con los mismos debia incorporarse ala corona de España, quando tendrà lugar la reversion, de el dicho Reyno à ella, por la extinçion, de todas las lineas masculinas comprehendidas en la cesion, y nò olvidandose el Rey Catholico de el amor grande, que le han professado, y aun le tienen los Sicilianos, passò à discurrir los medios con que manifestar, que nò consiente, ni apueba la extinçion, y aboliçion de el Tribunal dela Monarquia, y sù Legaçion Apostolica, y que preserva todos los derechos, que le competen para su manutençion, y defensa en qualquier tiempo, y en vida de qualquier Papa; valiendose para ello de todos los medios licitos, y aprobados delos Sacros Canones, para la reintegraçion de una graçia, y Privilegio Apostolico, tan justamente concedido, y siempre observado por tiempo nò solo antiquissimo, sinò tambien immemorial, con el consentimiento tacito, y expresso delos Sumos Pontifices, nò haviendo concurrido causa iusta para la revocaçion, haviendo passado con tantos años delos Reyes posseedores à ser graçia Real, e incorporada à la Real Corona: Lo que serà tambien de pessimo exemplo para los demas Principes. Tuvo su Magestad muy presentes las dos oblicaçiones, de que Dios le ha encargado, como se dize al principio, y assi en virtud de la primera, que es la suma reverençia, y veneraçion, que debe prestar a la Santa Sede Apostolica, y Sumos Pontifices que la goviernan, como Vicarios de Christo en la tierra; mandò a D. Joseph Molines su Ministro en Roma, que hiziesse à V. S. une representaçion, y suplica en los terminos mas reverentes, y humildes (como assi lo hizo) exponiendo las razones, que assisten al Rey Catholico sù Señor, para defender el Tribunal dela Monarquia, y su Legaçion Apostolica, y oponerse a sù extincion, y aboliçion publicada por V. B. en la citada Bula: y que suplicasse al mismo tiempo à V. S. permitiesse con sù Pontificia, y pa-

ternal benignidad el tratarse con buena correspondençia esta materia tan importante, à fin de que à vista delas razones tan incontrastables, que apoyan los derechos de el Rey Catholico, y mejor informado V. B. de ellos, y mas instruido de las reflexiones alos inconvenientes, que se deben regularmente temer, pudiesse V. S. con acuerdo, y satisfacion de todos los interessados, determinar aquellos expedientes, que mantengan las adquiridas, y posseidas prerogativas, y asseguren el serviçio de Dios, y el de la Santa Yglesia con la paz delos pueblos, y debida obediençia à la Santa Sede.

En cumplimiento delo que S. Magestad mandò a D. Joseph Molines, puso el dia 2 de Maio en manos de el Cardinal Paulucci la rapresentaçion, y suplica referida, à fin de que la passasse à las de V. B. quien se dignò recibirla; y aviendo D. Joseph Molines hecho repetidas instancias al Cardenal Paulucci, para que suplicasse a V. S. se dignasse responder; y dicho varias vezes el Cardenal à D. Joseph Molines, que V. S. havia respondido siempre, que iamas se apartaria de la extinçion, y aboliçion de el Tribunal dela Monarquia, y sù Légacion Apostolica, de el modo, y forma, que la havia efectuado con su Bula, y que nunca permitiria el titulo de Legado Apostolico a latere à algun Principe seglar; y que lo mas que haria era discurrir el modo sobre la decision delas causas ecclesiasticas de aquel Reyno, como lo havia yà insinuado en la segunda Bula publicada el mismo dia, de la otra de extinçion, en la qual habla V. B. de este segundo punto; Se vee el Rey Catholico precisado à passar al uso dela segunda obligacion, en que Dios le ha puesto, que es la de mantener à sus Reynos, y dominios en paz, y governarlos en justiçia, y que gozen de los privilegios, y honores concedidos por la Santa Sede, con tanta justiçia, y razon, y por tiempo immemorial observados sin la minima contradiçion de la Sede Apostolica: y assi paraque conste en todos tiempos, y en los de quale-

squiera Pontifices, Cardenales, Principes, y a todo el pueblo christiano, que nò consiente el Rey Catholico por si, ni por sus herederos, y sucesores *in perpetuum* à la riferida extinçion, y aboliçion, ni tampoco al nuevo, y ultimo Breve publicado por V. B. en 23 de Julio de este año, anullando, y aboliendo la apelaçion, y protextaçion, que hizo el Procurador Fiscal de el Reyno de Sicilia contra los dos Breves, el uno de la extinçion dela Monarquia de Sicilia, y el otro de el modo de juzgar las causas de dicho Reyno perteneçientes al fuero eclesiastico, comprehendiendo diversas ordenaçiones, y decretos, declarando el Rey Catholico expresamente con la major fuerza, que puede, y es licito en ambos derechos, que se ha opuesto, se opone, y se opondrà en todos tiempos, nò solo por el grande perjuizio, que se haze al Reyno de Sicilia, y à sus naturales, privandoles de tan heroyca prerogativa, sinò tambien por el, que se haze al mismo Rey Catholico, por haverla posseido hasta el dia de la cesion, y por haver hecho obligaçion formal de defender aquel Tribunal; y assi mismo por el derecho, que tiene de la possible incorporaçion de aquel Reyno à sù Real Corona, en defecto delas lineas expresadas en la cesion. Motivos todos que le obligan a hazer las instançias preservativas, y tuitivas de su derecho presente, y futuro, para mantener el Tribunal dela Monarquia de Sicilia, y de su Legaçion Apostolica. Ha mandado a D. Joseph Molines sù Ministro en Roma passe a protestar efectivamente à V. S. en toda forma authentica, tanto en sù Real nombre, como en el de sus herederos, y sucesores *in perpetuum*, que nò admite ni aprueba Su Magestad Catholica la referida aboliçion, y extinçion de el Tribunal dela Monarquia de Sicilia, y sù Legaçion Apostolica, antes bien protexta de ella, protextando para delante de Dios, delos dañas, ruinas, escandalos, perjuizios, que pueden resultar ala christianidad, ala Santa Sede, y à la misma Corte Romana; de quantos medios assi el Rey Ca-

tholico, como sus herederos, y sucesores, y demas Principes Catholicos juzgaren serles licito usar, en iusta defensa de semejantes derechos, y privilegios, adquiridos, y posseidos pacificamente con tanta justiçia, y por tiempo immemorial, y tambien ha mandado el Rey Catholico a D. Joseph Molines, que pase a protextar a V. S. la execution de el ultimo Breve, en que V. B. abolio, y condenò la apelacion, y protextacion, que hizo el Procurador Fiscal de el Reyno de Sicilia, y que suplique de V. S. menos bien informados a V. S. mismo bien instruido, paraque sea de sù santa, y benigna dignaçion suspender la execuçion de todos los referidos Breves, y assi lo haze, declara, y protexta à V. B. D. Joseph Molines en nombre de el Rey Catholico sù Señor, de sus herederos, y sucesores, y en virtud de Reales repetidos ordenes, que tiene de Su Magestad para este efecto (siendo el ultimo en data de 4 de Noviembre de esto año) en la misma forma que Su Megestad se lo manda: la qual protexta dize, y declara D. Joseph Molines, que quiere se entienda repetida en todas ocasiones, y tiempos, en todas las partes de Roma, y fuera de ella; y en todas sùs Congregaçiones, y Tribunales en que se hablare de la extinçion, y aboliçion de el Tribunal dela Monarquia de Sicilia, y su Legaçion Apostolica, y de el Breve condenatorio dela apelaçion, y protestaçion, que hizo el Procurador Fiscal de aquel Reyno; sin ser necessario hazer otra protexta en tiempo alguno, ni respecto de qualesquier personas, sobre los referidos punctos. Roma à 23 de Diziembre 1715.

XXXI.

Protesta fatta da D. Giuseppe Molines in nome del Re Cattolico per non essersi ricevuto altro antecedente contro l'abolizione del Tribunale della Monarchia di Sicilia, e contro il Breve condennatorio dell'appellazione e protesta fatta dal Procurator Fiscale di quel Regno.

Santissimo Padre

Haviendo el Rey Catholico mandado a D. Joseph Molines su Ministro en Roma, que protestasse a V. S. ò al Cardenal Paulucci su Secretario de Estado, tanto en sù Real nombre, como en el de sus herederos, y sucesores *in perpetuum,* que nò admite, ni aprueva la aboliçion, y extinçion del Tribunal dela Monarquia de Sicilia, y sù Legaçion Apostolica que V. B. mandò publicar con sù Breve en 20 de Febrero de este año, antes bien protesta formalmente de ella; y haviendo assi mismo mandado S. M. à D. Joseph Molines que pasasse à protextar à V. S., ò al referido Cardenal, la execuçion del ultimo Breve publicado en 23 de Julio de este año, en que V. B. abolio, y condenò la apelaçion, y protextacion que hizo el Procurador Fiscal de el Reyno de Sicilia, y que D. Joseph Molines suplicasse de V. S. menos bien informado, a V. S. mismo bien instruido, paraque fuesse de sù santa, y benigna dignaçion suspender la execuçion de uno, y otro Breve. Ha obedecido D. Joseph Molines el Rey Catholico sù Señor, haviendo protestado la execuçion delos dichos Breves en la devida forma legal, y autentica al Cardenal Paulucci, como consta dela presentaçion de protesta hecha al referido Cardenal *coram Notario et testibus*, y nò haviendola querido admitir, ni recivir el dicho Cardenal: y haviendo mandado el Rey Ca-

tholico à D. Joseph Molines, que en esto caso llevasse prevenida otra protesta, en que proteste nò haversele recivido la primera, y que al mismo tiempo entregue D. Joseph Molines esta segunda protesta al mençionado Cardenal : lo executa assi D. Ioseph Molines, siguiendo el expresso orden de Su Magestad paraque sus Reales intereses en esta grave dependençia queden siempre preservados, y nò padezçan en tiempo alguno el minimo perjuizio por qualquier acto negativo, assi de recusaçion de nò querer admitir las referidas protestas, como por otro qualquiera publico, y oculto que se quiera, ò pretenda hazer en defensa delos referidos Breves, ya protestados, y contra las dichas protestas validas, y legitimas, en todas reglas legales. Roma a 23 de Diziembre de 1715.

XXXII.

Arresto della Corte del Parlamento, che ordina la suppressione de' fogli stampati in Roma sotto il titolo : Illustrissimi et Reverendissimi Domini Auditoris Generalis Reverendae Camerae Apostolicae literae monitoriae *etc. colla rinovazione delle proibizioni generali di ricevere, o pubblicare qualunque bolla, breve, o decreto della Corte di Roma, se le lettere patenti non sono registrate nella Corte sudetta, per mezzo delle quali se ne ordini la pubblicazione.*

Extrait des registres du Parlement.

Ce jour les Gens du Roi sont entrez, e M. Guillaume François Joly de Fleury, l'un des Avocats dudit Seigneur Roi, portant la parole, ont dit à la Cour.

Que le dépôt sacré de l'ordre public qui leur est confié, les oblige de recourir à l'autorité de le Cour, au sujet d'une pièce

qui paroit être des Lettres Monitoriales décernées par l'Auditeur General de la Chambre Apostolique, contre ceux qu'on dit s'être oposez aux Immunitez, à la Jurisdiction et à la Liberté Ecclesiastique dans la Sicile, et avoir violé l'Interdit qui a été prononcé contre plusieurs Villes et Dioceses de ce Royaume; que quoique ce titre qui n'annonce qu'un Acte émané d'un Tribunal que nous ne reconnoissons point en France, et une monition qui n'a pour objet que les Sujets d'un Royaume étranger, semble ne devoir pas nous intéresser; les principes qu'ils ont trouvé dans cet Imprimé leur ont paru attaquer si ouvertement les droits de tous les Souverains, et les maximes les plus inviolables de la France; qu'ils croiroient manquer à ce qu'ils doivent au Roi, et au Public, et à ce qu' ils se doivent à eux-même, s'ils ne proposoient pas à la Cour de prévenir par sa sagesse, les suites dangereuses que cet Ecrit pourroit avoir, s'il se répandoit dans le Royaume.

Qu'ils ne croyent pas qu'il soit nécessaire de relever plusieurs propositions répandues dans cet Imprimé, les décisions des Papes comparées à la parole de Dieu même, l'étendue sans bornes donnée aux Interdits, ni plusieurs autres maximes qui ne sont établies que sur la prévention de quelques Auteurs Ultramontains, mais que n'étant jettées dans cet Ecrit que comme en passant, et n'étant appliquées directement qu'aux contestations particulières de la Sicile, ne sont pas d' une aussi grande consequence par rapport à la France.

Mais que ce qui leur a paru mériter davantage l'attention de la Cour, ce sont les principes de l'Auteur sur l'execution des Decrets du Pape, que ce ne sont point de simples expressions hasardées, des énonciations legeres et superficielles; ce sont des propositions appuyées et soutenues comme des véritez évidentes, et presque comme des articles de foi; que ce ne sont point des maximes seulement relatives aux differends particuliérs de la Monarchie de Sicile, ce sont des principes

que l'Auteur applique à tous les Royaumes, à tous les Souverains et à tous les peuples.

Que la Cour sçait quels sont les principes établis dans presque tous les Etats Catholiques sur ce qui regarde l'execution des Decrets, soit des Papes, soit des Conciles. D'un côté, la necessité de faire connaitre aux peuples la Loi, à laquelle ils doivent obéir, a établi aussi la nécessité de la publication des Loix Ecclesiastiques comme des Loix civiles. D'un autre côté, l'obligation que les Souverains contractent avec leurs peuples, de ne souffrir rien dans leurs Etats, qui puisse troubler l'ordre et la tranquillité publique; ce Gouvernement, dont ils ne sont comptables qu'à Dieu seul, a formé aussi l'obligation d' obtenir la permission du Prince, et des Magistrats qui administrent la Justice sous son autorité, comme une forme nécessaire pour la publication des Decrets Ecclesiastiques, qui sous prétexte de la Religion, pourroient donner atteinte aux droits et aux intérêts de l'Etat, et que c'est à ce maximes que nous devons principalement la conservation de nos plus saintes libertez.

Que des principes aussi anciens que l'Eglise, aussi étendus que les Etats qui professent notre sainte Religion, et dont les monumens se présentent en foule dans tous les Royames Catholiques, n'ont pas besoin d'être soutenus de preuves devant des Magistrats qui en sentent toute la nécessité, et qui connoissent l' usage constant qu'on en a fait dans tous les temps.

Que ce sont cependant ces principes que l'Auteur de ces Lettres Monitoriales attacque sans ménagement. Il se plaint des Officièrs du Roi de Sicile, qui ont obligé les Reguliers de ce Royame de dèclarer leurs sentimens sur la nécessité de l'*Exequatur*. Cette formalité usitée en Sicile; que l'on connoît ailleurs sous le nom de *Placet*, de *Pareatis*, ou de Retention des Decrets de la Cour de Rome, que nous connois-

sons parmi nous sous le nom de Lettres d'attache, et qui tend à établir la necessité de la permission du Souverain pour la reception et la publication de ces Decrets, est regardée par l'Auteur comme une entraprise téméraire sur l'autorité ecclesiastique.

S'il parle de la maxime de l'*Exequatur* en elle-même, il la traite d'execrable, de schismatique, et d'hérétique: *Exacrabilem propositionem pro schismatica et haeretica a sacra Inquisitione reprobatam.*

S'il parle des Officiers qui ont exigé la signature des Reguliers sur ce sujet, ce sont des temeraires pleins de méchanceté et d'impudence ; des audacieux et des seducteurs, qui n'ont cherché qu'à ébranler la constance des Religieux du Royaume de Sicile.

S'il applique ces maximes à la nature des Decrets Apostoliques, il en fait une énumeration qui n'excepte rien ; les Sanctions, les Decrets, les Constitutions, les Rescrits, les Brefs, les Censures particulières au generales, les Interdits, tout est compris dans l'exemption prétendue de l'*Exequatur*.

S'il envisage enfin les principes qu'il avance, par rapport aux lieux et aux personnes qu'il prétend y être soûmises, il soutient qu'il est évident et notaire à tous les Fideles que les Sanctions, les Decrets et les Constitutions qui sont émanées de l'Oracle du Chef suprême et visible de l'Eglise et du Vicaire de Jesus-Christ sur la terre, portent avec elles et par elles-mêmes tout ce qui est necessaire pour leur execution, et qu'elles ont (pour se servir de ses termes mêmes) une execution parée dans tous les lieux de la terre, indépendamment de quelque autorité humaine que ce puisse être, comme étant appuyée sur la puissance divine. *Cum satis omnibus Christi fidelibus perspectum exploratumque sit, Sanctiones, Decreta ac Constitutiones quae ab Oraculo supremi et visibilis Ecclesiae Capitis, Christique in terris Vicarii, emanant;*

utpote divina potestate fulcita, per seipsa, ubique locorum, indipendenter a quacumque humana auctoritate, paratam executionem habere.

Que ce n' est donc point une proposition générale, qui puisse être restreinte dans l' application ; que ce n' est point aussi une proposition singuliere pour le Royaume de Sicile; que c' est un principe établi pour tous les temps, pour tous les lieux, pour tous les Etats, que l'Auteur applique par consequent à la France comme à l'Italie, et qui dans son sistême ne doit point souffrir d'exception.

Qu' il n' est pas besoin de faire sentir les consequences de ces principes, suivant lesquels tous les Decrets émanez de la Cour de Rome auroient force de loi dans tous les Etats Catholiques, sans le secours de la puissance séculiere, les Censures, les Excommunications, les Interdits, les entraprises sur le temporal et sur l'autorité des Rois; et tout ce qui porteroit le caractere du Pape, seroit donc une loi souveraine, à laquelle tous les Fideles seroient assujettis, et l' autorité du Prince et des ses Magistrats deviendroit impuissante pour arrêter le cours des nouveautes qui s' etabliroient sans eux, et malgré eux, dans les Etats soumis à leur autorité.

En vain nos Rois auroient-ils refusé de recevoir plusieurs Bulles des Papes, qui ne pouvoient s' accorder avec nos maximes; en vain nos Peres auroient-ils protesté contre tant de Decrets, et sur tout contre la Bulle qualifiée *In Coena Domini,* dont la Cour a si solemnellement défendu l'impression et l'execution dans ce Royaume; en vain cet auguste Tribunal aurait réiteré tant de fois les défenses portées par les Ordonnances, de recevoir, et même de débiter en France les Decrets, Bulles et Constitutions des Papes, sans la permission du Roi; toutes ces precautions si sages seroient inutiles, si la doctrine de cet Ecrit étoit tolerée.

Mais comment pourrait-elle l' être? Il faudroit non seule-

ment détruire la décision et des Ordonnances, et de vos Arrêts ; il faudroit ancore renverser les principes les plus inviolables, les usages les plus anciens, les exemples les plus authentiques. Il faudroit combattre les sentimens du Clergé de France et des Auteurs les plus respectables. Il faudroit desavouer les Papes mêmes qui ont reconnu tant de fois ce pouvoir dans la personne de nos Rois. Il faudroit desavouer le Pape Pie IV qui pria plusieurs fois le Roi Charle IX de faire publier le Concile de Trente en France. Il faudroit desavouer le Pape Clement VIII, qui, convaincu de la nécessité de la permission du Roi, pour la publication de ce Concile, voulut l'exiger du Roi Henri IV lors de sa conversion à la Foi Catholique. Il faudroit desavouer les instances des Papes aupres des tous les Souverains de l'Europe, et sur tout des Rois d'Espagne pour la publication du même Concile, qui n'a eu d'execution, dans les Etats où il a été reçû, que par la permission des Souverains, et avec les modifications qu'ils ont cru devoir y apporter. Il faudroit de savouer enfin tout ce qui s'est fait dans le dernier siecle, et presque sous nos yeux, sur la reception des dernieres Constitutions de Cour de Rome.

Que c'est trop s'arrêter a combattre des maximes qui se détruisent pour tant de preuves solides, et qui ne se trouvent point ailleurs dans la bouche du Pape; qu'on doit trop présumer des ses lumieres et de sa sagesse, pour croire qu'il pût adopter des sentimens si contraires aux veritables regles, et qu'il voulût s'écarter de la route que ses prédécesseurs lui ont tracée; et qu'obligez par leur ministere d'attaquer les Propositions renfermées dans cet Ouvrage, ils s'estiment heureux de n'y reconnoître que le zele plus ardent qu'éclairé d'un des Officiers de la Cour de Rome ; mais que le plus ou le moins d'autorité de cet Ecrit ne doit pas les dispenser d'en prévoir les suites, qu'il est si important de ne rien laisser passer en

France, qui puisse donner la moindre atteinte à la maxime qui fait nôtre principale sûreté pour maintenir les droits de la Couronne et les libertez de l'Eglise Gallicane, qu'ils ne peuvent garder le silence sur un Ouvrage qui pourroit faire d'autant plus d'impression sur les personnes peu instruites, qu'elles pourroient le lire sans précaution et sans défiance, comme n'étant fait que pour une Monarchie étrangere, sans appercevoir le danger dont tous les Etats Catholiques sont menacez par les maximes generales qu'il contient.

Que si cet Ecrit qui n'est daté que du 9 Decembre dernier, n'a pu encore être commun en France, il pourroit le devenir bientôt, si la Cour ne prévenoit le mal dans sa naissance; que c'est dans ces vûes qu'ils ont cru devoir lui proposer, non pas de le recevoir appellans comme d'abus d'une Monition émanée d'une Jurisdiction dont nous ne reconnoissons point l'autorité, et qui n'a pas d'ailleurs pour objet direct les peuples de ce Royaume, mais d'en arrêter seulement le cours par la suppression des Exemplaires, et par les défenses de le débiter, et d'empêcher en meme temps le progrès de ce maximes dangereuses, en renouvellant les defenses tant de fois prononcées par les Arrests, de recevoir, publier, imprimer ni debiter aucunes Bulles ni Brefs de Cour de Rome sans Lettres Patentes du Roi dûement enregistrées en la Cour. Que s'est l'objet des Conclusion qu'ils ont prises par ecrit, et qu'ils laissent à la Cour avec les Lettres monitoriales dont il s'agit.

Et se sont retirez, apres avoir laissé sur le Bureau lesdites feuilles imprimées, et les Conclusions par écrit prises par le Procureur General du Roi.

Vû lesdites feuilles, dont lecture a été faite, ayant pour titre: *Illustrissimi et Reverendissimi Auditoris generalis Reverendae Camerae Apostolicae Litterae monitoriae, contra compulsores et violatores Immunitatis, Jurisdictionis et Libertatis Ecclesiasticae in civitatibus Panormi et Messaniae,*

nec non in civitatibus et dioecesibus Catanien. Agrigentin. et Liparen., ac ecclesiastici interdicti, cui praefatae civitates et dioeceses Catanien. Agrigentin. et Liparen. subjectae reperiuntur et praesertim contra Laicos dictarum civitatum et locorum etc. *Datae die nona Decembris* 1715 *Romae, typis Reverendae Camerae Apostolicae* 1715. Ensemble les Conclusions du Procureur General du Roi; la matiere mise en deliberation :

La Cour, faisant droit sur les Conclusions du Procureur General du Roi, ordonne que lesdites feuilles imprimées seront et demeureront supprimées: et à cette fin enjoint à tous ceux qui en ont des Exemplaires en leur possession, de les remettre incessamment au Greffe de la Cour. Fait défenses à tous Imprimeurs, Libraires, Colporteurs et autres, de les imprimer, vendre, debiter ou autrement distribuer, à peine de confiscation des Exemplaires qui seront trouvez chez eux, de mille livres d'ammende, et de privation de leurs Maitrises ou Vacations, même de punition corporelle, s'il y échet: à l'effet de quoi sera informé contre les contrevenans pardevant Maitre Pierre de Paris Conseiller en icelle. Fait défenses en outre, conformement aux Ordonnances du Royaume, Arrests et Reglemens de ladite Cour, à toutes personnes de quelque état et condition qu'elles soient, de recevoir, executer ou faire executer aucunes Bulles ou Brefs de Cour de Rome; et à tous Imprimeurs, Marchands Libraires ou autres, de les imprimer, vendre ou debiter, sans Lettres Patentes du Roi pour en ordonner la publication, registrées en la dite Cour, sous les peines portées par lesdites Ordonnances et Arrests; à l'exception neanmoins des Provisions de Benefices, Brefs de Pénitencerie et autres Expeditions ordinaires concernant les affaires des particuliers, lesquelles s'obtiennent en Cour de Rome, suivant les Ordonnances et Usages du Royaume. Et sera le present Arrest lû, publié et affiché par tout où besoin sera.

Fait en Parlement le quinzieme jour de Janvier mil sept cens seize.

Signé Dongois.

XXXIII.

Scrittura nella quale per mezzo del Cardinale Paulucci propose il Papa al Conte Provana il seguente trattato di aggiustamento nel mese di . . . . 1717.

Nell'accomodamento che sarà per farsi degli affari del Regno di Sicilia, dovrà prima d'ogni altra cosa specialmente convenirsi che come Preliminari a qualunque altro atto debbano precedere tutte le reparazioni e sodisfazioni dovute all'autorità della Sede Apostolica, et alla Giurisdittione della Chiesa, per le notorie e gravissime offese inferite in detto Regno all'una, et all'altra di esse; Le quali reparationi, e sodisfationi si daranno espresse in foglio apparte. Precedute che siano tutte le sodisfationi non potendosi nello stato in cui presentemente si ritrovano le cose (cioè sin che non potrà darsi da Nostro Signore l'investitura del Regno di Sicilia a chi sarà dovuta) far altro accommodamento che provisionale, si deputerà dalla Santa Sede per il Regno di Sicilia in delegato *ad Sedis Apostolicae beneplacitum* ad effetto di esercitare colà quelle facultà ecclesiastiche e spirituali che si concorderanno, e tale delegazione ancorchè da spedirsi *motu proprio* si farà in persona di un Vescovo di quel Regno, di cui si abbiano riscontri se possa essere grato al presente possessore del Regno di Sicilia. Quando poi realmente sarà stata data l'investitura sudetta dalla Santa Sede, e che in conseguenza della medesima sarà stato riconosciuto il Re di Sicilia, darà Nostro Signore al nuovo Re la facultà di poter proporre tre dei Vescovi di quel Regno perchè da quelli possa la Santa Sede scieglierne uno a suo arbitrio ad effetto di appoggiarli la sudetta delegazione

Apostolica *ad beneplacitum Sanctae Sedis* con tutte quelle facultà che come sopra si stabiliranno per il sudetto delegato provisionale. Si avverte però che nella facultà da darsi al sudetto delegato non verrà compresa la Chiesa di Lipari come quella che è stata sempre immediatamente soggetta alla Sede Apostolica e separata dall'altre Chiese di Sicilia.

XXXIV.

Il Re al Conte di Baussone li . . . . luglio 1717.

Ci è capitata con quest'ultimo ordinario la vostra lettera delli 3 del corrente, dalla quale vediamo che il Papa mostra di credere e va dicendo di aver dato nella risposta rimessa al Conte Provana un Progetto a cui possiamo noi acquietarci, e che sia di tutta nostra convenienza.

Quest'arte maliziosa non ci riesce nuova, e si come in tempo che vi fecimo rimettere le vostre instruttioni l'havevamo già preveduta. Così nelle medeme vi habbiamo ampiamente espressa la forma con cui dovevate andar al riparo di questi artificii, e siamo persuasi che voi ben conoscete di qual conseguenza sia il ben imprimere in Roma quel vero concetto, che l'improprietà, e l'ingiustizia di un tal progetto merita, acciocchè si come noi non possiamo trasmettervi li nostri senzi, ed ordini individuali, se non alcune settimane dopo il nostro ritorno in Piemonte, così restino frattanto cotesti animi prevenuti della necessità in cui siamo di non accettarle, e non siano sorpresi del nostro giusto e necessario rifiuto.

Nè vi sarà difficile il dare quest'impressione, stante che nel foglio rimesso dal Cardinale Casoni non vi è paragrafo che non contenga evidentemente o un ingiustizia, o un inganno.

Tale si è il primo con cui sotto nome di offese fatte, e di riparazioni da darsi alla Giurisdizione Ecclesiastica, vorrebbe

cotesta Corte mettersi in possesso di togliere a suo capriccio tutti li privilegii, e di fare che i Principi riputassero per sagrileghi gli atti di una necessaria difesa, anche tendenti alla tranquillità e sicurezza de' proprii Regni, e qual ora sono contrarii alle pretenzioni della Corte di Roma.

Nulla meno captioso si è quell'altro che parla delle facoltà da esser esercite nella Sicilia, e racchiude manifestamente un inganno quel restringere tutte le promesse al solo beneplacito della Sede Apostolica.

L'esclusione poi della Chiesa di Lipari è un evidente ingiustizia, come puranche il voler assolutamente toglier la Legazia, ed i fini meramente temporali ed umani, ai quali in tutto il corso di quest' affare il Papa ha voluto, e vuole ancora far servire di pretesto di Religione e di scudo le armi sue spirituali; si riconoscono chiaramente dal voler rendere l'adequamento dello spirituale dipendere dall'investitura.

Pare infatti che il Papa con un così longo studio si sia applicato a dar fuori un progetto per discreditare la sua causa, ed accreditare la nostra; e però parlandone voi con quella forza, e franchezza di che è propria di chi sostiene una buona causa, farete che si entri costì in persuasione, che noi senza fare un torto e pregiudizio manifesto alla Corona ed al Regno, e senza mancare a noi stessi, non possiamo accettare così incongruo Progetto, e se (come ci scrivete) è riuscito al Conte Provana di far riconoscere a tutta Roma per irragionevoli le durezze di cotesta Corte contro di noi, ci promettiamo, che confermarete vie più tutta Roma in quest'opinione, stante che quest'ultimo foglio del Papa ve ne apre un campo più largo di quello che il detto Conte habbia mai avuto.

FINE

INDICE

Dedica . . . . . Pag. I
A chi legge . . . . . » III
Cenni biografici di Giambattista Caruso . . . . . » V
Proemio e divisione dell'opera . . . . . Pag. 1
Articolo I. — Della disciplina, con la quale da' primi secoli governossi la Chiesa Siciliana, insieme con le altre tutte della cristianità . . . . . » 3
Articolo II. — Del dritto che godono i Re di Sicilia sopra gli ecclesiastici del regno in virtù della bolla di Urbano II . » 21
Articolo III. — Ciò che trattossi in Roma in tempo di Papa Gregorio XIII tra i Cardinali, ed altri Deputati pontificii con quelli del Re Cattolico Filippo II circa la Monarchia di Sicilia . » 79
Articolo IV. — Si riferisce ciò che si ordinò dal Re Filippo II per la buona amministrazione del Tribunale della Monarchia, dopo che fu sciolto il congresso in Roma, e ciò che successe da quel tempo in esso, sino al principio di questo secolo . » 110
Articolo V. — Si narra ciò che è successo in Sicilia sotto il Re Filippo V per cagione della lettera missiva della Congregazione della Immunità circa la assoluzione a cautela . . » 138
Articolo VI. — Dei procedimenti tenutisi dalle due Corti di Roma e di Sicilia, dappoichè questo Regno è passato sotto il dominio del Re Vittorio Amedeo . . . . . » 158
Articolo VII. — Si fanno alcune riflessioni sopra l'ultima bolla e lettere in forma *brevis*, che si asserisce essere state pubblicate di ordine del nostro Santo Padre il 20 di Febraro 1715. . . . . » 191
Epilogo di tutto il Discorso . . . . . » 215

APPENDICE

di alcune scritture più importanti citate nell'antecedente Discorso, quali ci è parso di qui intieramente e con ordine cronologico trascrivere.

I. Capitolo ultimo del libro IV di Gaufrido Malaterra e bolla di Urbano II . . . . . » 223

II. Bolla di Urbano II data in Salerno l'anno XI del suo ponteficato a favore dell'Arcivescovo Alfano.. Pag. 226

III. Istrumento della pace firmata tra il Papa Adriano IV ed il Re Guglielmo inserito nel tomo XI degli Annali del Baronio anno 1156, fol. 403 . . . . . » 229

IV. Lettera del Vicerè D. Ugo di Moncada al Re D. Ferdinando il Cattolico . . . . . » 234

V. Capitolo del Regno 109 del Re Ferdinando . . . » 238

VI. Breve di Nunzio apostolico in persona del Barone del Burgio . . . . . » 240

VII. Trattato di accordio sopra la Monarchia, jus patronati e spoglie di beneficii tra Sua Santità e Sua Maestà in tempo del Duca di Monteleone, che era Vicerè di Sicilia, ed il Barone del Burgio che risedea in Roma, il quale non ebbe effetto . . . . . » 242

VIII. Lettera di D. Antonio Montalto Avvocato fiscale del Regno alla Maestà dell' Imperator Carlo V . . . » 244

IX. Rappresentanza de' prelati Siciliani all'ambasciatore del Re Cattolico nel Concilio di Trento. . . . . » 253

X. Pragmatica VII del titolo VIII *de Regia Monarchia* nel tomo III di Cesino pag. 66 delle Pragmatiche del Regno di Sicilia. . . . . » 260

XI. Lettera di fra Tomaso Aloyxa Confessore e Teologo di D. Garsia Toledo al Re Filippo II falsamente creduta del Duca di Feria al Re Filippo III . . . . » 261

XII. Lettera del Re Filippo II al Duca di Terranova, volgarmente citata col nome di Concordia Alessandrina sopra la giurisdizione della R. Monarchia l'anno 1571. » 283

XIII. Mandato di procura del Re Filippo II in persona di D. Alvaro de Borgia Marchese di Alcagnises per poter concertare le differenze sulla Monarchia, che dovevano agitarsi in Roma . . . . . » 293

XIV. Copia della scrittura che da parte di Sua Santità si diede al Marchese di Alcagnises per inviarla al supremo Consiglio d'Italia. . . . . » 295
XV. Consulta del Tribunale del Patrimonio circa la proposta fatta in Roma di un Vescovo legato nato in Sicilia. » 297
XVI. Lettera di D. Alvaro Borgia Marchese di Alcagnises al Vicerè Marco Antonio Colonna . . . . . » 305
XVII. Risposta di Filippo II inviata in Roma a D. Alvaro Borgia Marchese di Alcagnises sopra la proposta del Papa Gregorio XIII per la legazia di Sicilia ed inviata dallo stesso Marchese al Vicerè Marco Antonio Colonna nel 1581 . . . , ... » 307
XVIII. Privilegio di Giudice della Regia Monarchia in persona dell'Abate D. Nicolò Stizzia l'anno 1581 . . . » 308
XIX. Nuove ordinazioni del Vicerè Marco Antonio Colonna nel 1583 . . . . . » 313
XX. Lettera del Cardinale Ascanio Colonna al Cardinale Baronio. . . . . » 317
XXI. Decreto del Cardinale Cavallerino col quale si rimette una causa al Tribunale della Monarchia . . . » 326
XXII. Decreto del Cardinale Spada col quale si rimette tacitamente una causa al Tribunale della Monarchia. » 328
XXIII. Capitoli del Regno disposti nell'ultimo parlamento fatto da Sua Maestà. . . . . » 330
XXIV. Bando pubblicato d'ordine della Giunta deputata da Sua Maestà, per la conservazione de' privilegi di Sicilia. » 331
XXV. Lettera di Sua Maestà diretta all' Arcivescovo di Palermo . . . . . » 334
XXVI. Bolla pubblicata d'ordine del nostro Santo Padre sopra la abolizione dell'Apostolica Legazia nel Regno di Sicilia. . . . . » 335
XXVII. Lettere in forma *brevis* pubblicate di ordine del nostro Santo Padre, per le quali si prescrive il modo di come si debbono giudicare le cause ecclesiastiche nel Regno di Sicilia . . . . . » 346
XXVIII. Atto di appellazione e protesta del Regio Procurator Fiscale del Regno di Sicilia. . . . . » 356
XXIX. Supplica presentata a Sua Santità da D. Giuseppe Molines in nome del Re Cattolico, per la quale si do-

manda di non eseguirsi la pretesa bolla di abolizione del Tribunale della Monarchia e Legazia Apostolica in Sicilia . . . . . » 358

XXX. Protesta fatta da D. Giuseppe Molines nel real nome di Sua Maestà Cattolica sopra la bolla che spedì Sua Santità del Papa Clemente XI abolendo il Tribunale della Monarchia del Regno di Sicilia, e Breve spedito dalla medesima Santità condannando l'appellazione e protesta che fece il Procurator Fiscale di quel Regno . . . . . » 365

XXXI. Protesta fatta da D. Giuseppe Molines in nome del Re Cattolico per non essersi ricevuta altra antecedente contro l'abolizione del Tribunale della Monarchia di Sicilia, e contro il Breve condennatorio dell'appellazione e protesta fatta dal Procurator Fiscale di quel Regno . . . . . » 375

XXXII. Arresto della Corte del Parlamento, che ordina la suppressione dei fogli stampati in Roma sotto il titolo: *Illustrissimi et Reverendissimi Domini Auditoris Generalis Reverendae Camerae Apostolicae literae monitoriae* etc. colla rinovazione delle proibizioni generali di ricevere, o pubblicare qualunque bolla, breve, e decreto della Corte di Roma, se le lettere patenti non sono registrate nella Corte sudetta, per mezzo delle quali se ne ordini la pubblicazione. » 376

XXXIII. Scrittura nella quale per mezzo del Cardinale Paulucci propose il Papa al Conte Provana il seguente trattato di aggiustamento nel mese di . . . . . 1717. . » 384

XXXIV. Lettera del Re Vittorio Amedeo al Conte Baussone in data delli . . . luglio 1717 in riscontro alla precedente scrittura del trattato di aggiustamento proposto dal Papa . . . . . » 385
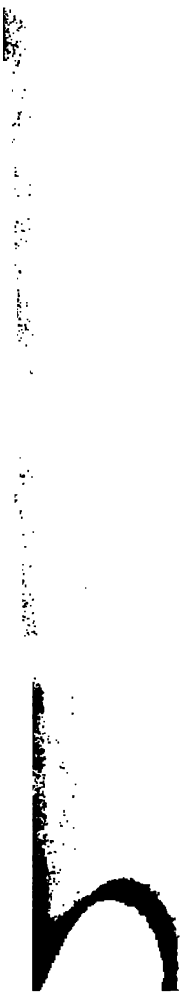
FINE DELL' INDICE.